SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 194

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 20 agosto 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 8 agosto 2024, n. **120**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ABODI, *Ministro per lo sport e i giovani*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 GIUGNO 2024, N. 89

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso 3-*bis*, secondo periodo, le parole: «e non oltre» sono soppresse;

al comma 2, lettera *a)*, la parola: «quantificato» è sostituita dalla seguente: «, quantificato» e le parole: «a primaria» sono sostituite dalle seguenti: «a una primaria»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 2, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: "da concludere entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "da bandire entro il 31 dicembre 2024".

2-*ter*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-*bis*, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, la società Autobrennero Spa è autorizzata a versare all'entrata del bilancio dello Stato, nei termini di cui al comma 2-*quater* del presente articolo, una somma pari a 232.776.612 euro a integrale adempimento di quanto dovuto dalla medesima società a titolo di maggiori introiti per il periodo di gestione dal 1° maggio 2014 al 31 dicembre 2022. Per le annualità successive al 31 dicembre 2022 la somma di cui al primo periodo del presente comma è determinata nella misura percentuale del 27,25 per cento del margine operativo lordo desunto dai bilanci di esercizio, regolarmente approvati, della medesima società. Alla somma di cui al primo periodo del presente comma concorre l'acconto già versato dalla società concessionaria ai sensi del secondo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. L'accettazione della somma di cui al primo periodo, da formalizzare mediante la sottoscrizione di un atto aggiuntivo alla convenzione, è condizione per la conclusione della procedura di affidamento secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, come modificato dal comma 2-*bis* del presente articolo.

2-*quater*. Il versamento della somma di cui al primo periodo del comma 2-*ter* del presente articolo è effettuato dalla società Autobrennero Spa nella misura di 70 milioni di euro entro il 20 novembre 2024 e per la parte rimanente, al netto dell'acconto, pari a 70 milioni di euro, già versato dalla medesima società concessionaria ai sensi del secondo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, nel-

la misura di 41.592.204 euro entro il 15 dicembre 2025 e nella misura di 51.184.408 euro entro il 15 dicembre 2026. Il versamento della somma di cui al secondo periodo del comma 2-*ter* è effettuato per l'anno di esercizio 2023 entro il 28 febbraio 2025, per gli anni di esercizio 2024 e 2025 entro il 31 ottobre 2026 e per le annualità successive entro un mese dall'approvazione del bilancio di esercizio della medesima società.

2-*quinquies*. L'efficacia liberatoria rispetto alle somme dovute ai sensi del secondo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è subordinata al pagamento della somma di cui al comma 2-*ter* del presente articolo nonché al deposito da parte della società Autobrennero Spa presso le sedi competenti, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, anche giudiziale, nei confronti del concedente e di ogni altro soggetto pubblico statale, degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande, a qualunque titolo dedotte e deducibili, nonché ai giudizi cautelari connessi e a eventuali azioni future relative al rapporto concessorio fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con compensazione delle spese, ad esclusione di ogni diritto e di ogni contenzioso, anche futuro, in relazione alle risorse del fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e ai relativi interessi, maturati a vario titolo.

2-*sexies*. Fermo restando quanto previsto nei commi da 2-*ter* a 2-*quinquies*, la società titolare della concessione di costruzione e gestione dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena è autorizzata ad accantonare, in base al proprio piano economico-finanziario, una quota, anche prevalente, dei propri proventi in un fondo di accumulo destinato al finanziamento di interventi di adeguamento e potenziamento della rete autostradale, anche connessa, e di potenziamento di sistemi locali di adduzione all'autostrada medesima e finalizzati al miglioramento della viabilità, anche ordinaria, funzionale all'asse autostradale. L'utilizzo delle disponibilità del fondo avviene in base ad apposite convenzioni da stipulare tra la società concessionaria e gli enti locali territorialmente competenti, che mantengono la responsabilità e la titolarità della realizzazione degli interventi. La convenzione di concessione relativa all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena definisce i contenuti delle convenzioni di cui al secondo periodo, l'elenco degli interventi da finanziare e i criteri per l'individuazione di eventuali interventi alternativi da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

All'articolo 2, comma 1:

alla lettera *a)*:

al numero 1.1), dopo le parole: «e dei trasporti» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «le Regioni Sicilia e Calabria» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione siciliana e la regione Calabria»;

al numero 2), la parola: «sostituire» è soppressa e le parole: «con le seguenti:» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite dalle seguenti:»;

al numero 4), capoverso 8-*sexies*, le parole: «di uno» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciata da uno» e dopo la parola: «soggetti» è inserita la seguente: «forniti»;

dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

«b-*bis*) all'articolo 3-*bis* sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"3-*bis*. All'avvenuta sottoscrizione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, la società Stretto di Messina S.p.a. ovvero il contraente generale sono autorizzati a stipulare, entro trenta giorni dalla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, con i proprietari e con gli usufruttuari delle unità immobiliari individuate dal piano particellare di esproprio relativo alla stessa opera, l'atto di cessione del bene o del diritto reale con gli effetti di cui all'articolo 45, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Agli atti di cessione di cui al primo periodo non si applicano gli obblighi di menzione e allegazione previsti per gli atti notarili dalla vigente normativa in materia edilizia, urbanistica ed energetica nonché in materia di conformità catastale oggettiva. La società Stretto di Messina S.p.a. non subentra nei rapporti passivi gravanti sui proprietari a favore di istituti finanziari né acquisisce alcun gravame sull'unità immobiliare ceduta. Decorso il termine di trenta giorni, di cui al primo periodo, l'autorità espropriante provvede alle conseguenti espropriazioni. A tale fine emana il decreto di esproprio sulla base delle risultanze della documentazione catastale e procede all'immediata redazione del verbale di immissione in possesso, ai sensi dell'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.

3-*ter*. Ai pieni proprietari da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano stipulato gli atti di cessione di cui al comma 3-*bis*, è corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, un'indennità determinata tenendo conto del valore venale dell'immobile maggiorato del 15 per cento. Per il caso di cessione di immobile adibito ad abitazione principale del proprietario è inoltre riconosciuta un'indennità aggiuntiva di ricollocazione abitativa, fino a un importo massimo di 40.000 euro, da quantificare sulla base delle circostanze del caso concreto, al fine di tenere conto delle spese per l'acquisto degli arredi e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa. All'indennità aggiuntiva di ricollocazione abitativa hanno diritto anche i locatari che comprovino il relativo titolo con un contratto di locazione regolarmente registrato da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nel caso in cui il proprietario o il locatario non provi la residenza nell'immobile da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'indennità aggiuntiva di ricollocazione abitativa è ridotta a 10.000 euro.

3-*quater*. Agli usufruttuari delle unità immobiliari di cui al comma 3-*bis* è corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli atti di cessione, una quota dell'indennità di cui al comma 3-*ter*, primo periodo, calcolata utilizzando i coefficienti di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2023, con corrispondente diminuzione della quota liquidata al nudo proprietario. Resta fermo quanto previsto al comma 3-*ter* per l'indennità di ricollocazione abitativa.

3-*quinquies*. Le disposizioni dei commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* si applicano anche per gli immobili indicati dal piano particellare di esproprio che ospitano la sede operativa di imprese. In tale caso l'indennità di cui al comma 3-*ter*, primo periodo, è determinata tenendo conto del valore venale dell'immobile maggiorato del 9 per cento per le aree coperte e del 3 per cento per le aree scoperte. Al fine di assicurare la ripresa delle attività economiche, alle imprese di cui al primo periodo è inoltre corrisposta un'indennità per ristorare la perdita delle attrezzature, dei macchinari e dei materiali aziendali ovvero la spesa per il loro recupero e trasferimento. L'autorità espropriante provvede al pagamento dell'indennità di cui al terzo periodo entro trenta giorni dal deposito di una perizia giurata che attesti l'entità e la congruità della spesa, anche tenuto conto dei valori residui di ammortamento.

3-*sexies*. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*quinquies*, nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede con risorse proprie del bilancio della società Stretto di Messina S.p.a., non destinate alla copertura finanziaria del costo complessivo dell'opera, che sono a tali scopi vincolate e utilizzate entro il 31 dicembre 2024"»;

alla lettera *c)*:

al numero 1), le parole: «Gruppo ferrovie dello stato» sono sostituite dalle seguenti: «gruppo Ferrovie dello Stato»;

al numero 2), dopo le parole: «di direzione» è inserita la seguente: «dei».

All'articolo 3:

al comma 2, lettera *c)*, le parole: «raggiunti, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «raggiunti nonché»;

al comma 3, dopo le parole: «al presente articolo» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 5:

al terzo periodo, le parole: «di RFI» sono sostituite dalle seguenti: «delle società RFI» e le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese»;

al quinto periodo, la parola: «Commissario» è sostituita dalla seguente: «commissario» e la parola: «Commissari» è sostituita dalla seguente: «commissari»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dai commissari straordinari nominati ai sensi del presente comma»;

al comma 7, secondo periodo, le parole: «può avvalersi di esperti, consulenti e stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati nonché delle risorse» sono sostituite dalle seguenti: «può stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati e avvalersi di esperti, di consulenti nonché delle risorse»;

al comma 8, dopo le parole: «mediante corrispondente riduzione» sono inserite le seguenti: «dello stanziamento»;

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 27-*bis*, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo le parole: "può predisporre" sono inserite le seguenti: "e approvare" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Commissario straordinario di cui al primo periodo provvede altresì al coordinamento, mediante accordo di programma, delle attività per la realizzazione degli interventi del *master plan*, finanziati tramite forme di partenariato pubblico-privato, secondo le modalità previste dall'articolo 193 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che prevedono l'utilizzo di risorse esclusivamente provenienti da investitori privati, ferma restando l'applicazione delle regole dell'Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti dell'operazione sui saldi di finanza pubblica. Per le attività di coordinamento di cui al secondo periodo, al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati"».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «con l'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo», dopo le parole: «il Presidente» sono inserite le seguenti: «della suddetta Autorità», le parole: «e a stipulare» sono sostituite dalle seguenti: «a stipulare» e dopo le parole: «del predetto decreto legislativo» è inserita la seguente: «n.»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Presidente dell'Autorità può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del supporto del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia, che vi provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»;

al comma 3, le parole: «Agli oneri derivanti dall'attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «All'attuazione» e le parole: «con legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»;

al comma 4, secondo periodo, le parole: «comma, si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «comma si provvede»;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Al fine di rafforzare l'operatività istituzionale della Fondazione Teatri di Piacenza, in continuità con le iniziative di rivitalizzazione socio-culturale e di promozione e diffusione di iniziative artistiche e culturali del territorio di riferimento, con particolare riguardo alla promozione del teatro musicale verdiano, è concesso

alla predetta Fondazione un contributo straordinario di 500.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura»;

alla rubrica, le parole: «e della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari» sono sostituite dalle seguenti: «, della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari nonché della Fondazione Teatri di Piacenza».

All'articolo 5:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «euro ciascuno» sono sostituite dalle seguenti: «euro per ciascuno»;

al secondo periodo, le parole: «riversati sulla» sono sostituite dalle seguenti: «versati nella»;

al terzo periodo, le parole: «e quanto» sono sostituite dalle seguenti: «e, quanto»;

al comma 2, le parole: «si provvede, mediante» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede mediante» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 290-*bis*, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per il supporto tecnico, il Commissario straordinario per l'intervento relativo alla messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2021, può avvalersi di un numero massimo di ulteriori tre esperti o consulenti, per i quali sia documentato il possesso di elevate competenze e professionalità, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I compensi per il supporto tecnico prestato dai soggetti di cui al secondo periodo sono definiti dal Commissario straordinario, nel limite massimo di 70.000 euro annui per ogni esperto o consulente, e sono posti a carico della società Acea Ato 2 Spa, gestore del servizio idrico integrato, in qualità di stazione appaltante, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26»;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e di consentire la conclusione dei lavori per la messa in sicurezza e l'ammodernamento della nuova strada statale 729 Sassari-Olbia, all'articolo 9, comma 9-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".

2-*ter*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti competenti trasmettono al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco degli interventi da effettuare nel corso dell'anno 2024 ai sensi del comma 2-*bis*, con l'indicazione delle relative spese»;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: «con le procedure» sono sostituite dalle seguenti: «alle procedure»;

al terzo periodo, le parole: «periodo, si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «periodo si provvede»;

al quarto periodo, le parole: «riversati sulla» sono sostituite dalle seguenti: «versati nella»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 7-*bis*, comma 4, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, in materia di proroga del termine per l'adozione dei decreti di esproprio relativi al completamento del collegamento intermodale Roma-Latina e del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, le parole: "di ulteriori due anni", ovunque ricorrono, sono soppresse, le parole: "3 agosto 2024" sono sostituite dalle seguenti: "3 agosto 2026" e le parole: "10 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "10 dicembre 2026"»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. Al fine di garantire la celere realizzazione della piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale del porto di Tremestieri, in provincia di Messina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Il Commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'adozione del decreto di nomina di cui al primo periodo, invia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze un cronoprogramma aggiornato dell'intervento. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture delle amministrazioni territoriali interessate.

4-*ter*. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle capacità tecniche e amministrative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riguardo all'effettiva digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici, il personale dipendente a

tempo indeterminato della predetta amministrazione può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, per avviare o proseguire attività professionali e imprenditoriali. Nei casi di cui al primo periodo, l'aspettativa s'intende concessa decorsi trenta giorni dalla richiesta, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia opposto un motivato diniego o un differimento. Nel periodo di aspettativa il dipendente non riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Il dipendente può chiedere di rientrare in servizio non prima che siano decorsi due anni dalla decorrenza dell'aspettativa e, comunque, con un preavviso di sei mesi. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può coprire le vacanze di organico conseguenti al collocamento in aspettativa del personale dipendente di cui al primo periodo, nei limiti del 10 per cento delle facoltà assunzionali disponibili, mediante contratti a tempo determinato o di apprendistato ai sensi dell'articolo 3-*ter*, comma 1, del decreto-legge 2 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, di durata massima di trentasei mesi e, comunque, non superiore all'effettiva durata dell'aspettativa, al fine di procedere al reclutamento di giovani laureati individuati su base territoriale che siano in possesso di una formazione aggiornata e altamente specializzata per la realizzazione e la gestione dei processi di trasformazione digitale. I contratti di cui al periodo precedente si intendono risolti alla data di rientro in servizio del personale collocato in aspettativa ai sensi del presente comma.

4-*quater*. Ai fini del completamento delle opere di consolidamento delle sponde e di recupero funzionale dell'idrovia Pisa-Livorno, nota come Canale dei Navicelli, è concesso al comune di Pisa un contributo straordinario di 10 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Il comune di Pisa procede alla realizzazione delle opere di completamento infrastrutturale attraverso la società partecipata Port Authority di Pisa s.r.l. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4-*quinquies*. Al fine di accelerare gli interventi infrastrutturali finalizzati alla realizzazione del polo di alta formazione coreutica della fondazione "Accademia d'arti e mestieri dello spettacolo Teatro alla Scala" di Milano, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

4-*sexies*. Al comma 6-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: "di interesse collettivo" sono soppresse e l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Al fine di consentire l'intervento di adeguamento dell'infrastruttura di cui al presente comma e il recupero e l'utilizzo degli spazi costruiti sulla medesima infrastruttura, è concesso al comune di Parma un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

4-*septies*. Al fine di assicurare il completamento dell'intervento "regione Liguria - Begato" nell'ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, di cui all'articolo 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare all'Azienda regionale territoriale per l'edilizia della provincia di Genova. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, con riferimento alle risorse rese disponibili a seguito di formali rinunce, da parte degli enti beneficiari, al finanziamento, a valere sul medesimo Fondo, di interventi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pervenute per il tramite del medesimo Ministero».

All'articolo 6:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «all'articolo 2, comma 3» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «di massa e di cui» sono sostituite dalle seguenti: «di massa di cui»;

al comma 2, alla parola: «Cassa» sono premesse le seguenti: «La società».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis* *(Norma in materia di condizioni per la circolazione del materiale rotabile)*. — 1. All'articolo 40-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Dal divieto di circolazione di cui al comma 2 sono altresì esclusi i rotabili che, alla data di

entrata in vigore della presente disposizione, siano in servizio da almeno venticinque anni"».

All'articolo 7:

al comma 5:

al secondo periodo, le parole: «ad avvalersi fino a un massimo di cinque unità di personale appartenente» sono sostituite dalle seguenti: «ad avvalersi di personale, fino al numero massimo di cinque unità, appartenente» e dopo le parole: «e della Polizia di Stato,» è inserita la seguente: «collocato»;

al terzo periodo, la parola: «reso» è sostituita dalla seguente: «prestate»;

al comma 6, le parole: «e urgenza» sono sostituite dalle seguenti: «e di urgenza»;

al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «la destinazione d'uso delle aree» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 9:

al primo periodo, le parole: «per ciascuna delle annualità» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni»;

al secondo periodo, le parole: «del Fondo speciale in conto capitale» sono sostituite dalle seguenti: «dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale».

All'articolo 8:

al comma 1:

alla lettera *a)*, capoverso Art. 4:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Comitato per lo sviluppo della cattura e dello stoccaggio geologico di CO_2 - "Comitato CCS"»;

al comma 1, alinea, le parole: «il Comitato CCS, di seguito "Comitato"» sono sostituite dalle seguenti: «il Comitato per lo sviluppo della cattura e dello stoccaggio geologico di CO_2 - "Comitato CCS", di seguito denominato "Comitato"»;

al comma 2, la parola: «compreso» è sostituita dalla seguente: «compresi»;

al comma 3, terzo periodo, le parole: «che lo ha designato» sono sostituite dalle seguenti: «che ha designato il membro decaduto»;

al comma 4, le parole: «con la nomina di ciascuno dei propri» sono sostituite dalle seguenti: «con la nomina di tutti i suoi»;

al comma 5:

all'alinea, primo periodo, dopo le parole: «di seguito» è inserita la seguente: «denominata»;

alla lettera *a)*, dopo le parole: «di cui due» sono inserite le seguenti: «tra il personale»;

alla lettera *c)*, le parole: «di sismica» sono sostituite dalla seguente: «sismica»;

al comma 8, le parole: «comma 7, dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7 dell'articolo»;

alla lettera *c)*:

al numero 1), la parola: «6,;» è sostituita dalla seguente: «6,»;

al numero 2), le parole: «dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo»;

al comma 2, le parole: «risorse umane e strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «risorse umane, strumentali e finanziarie»;

alla rubrica, le parole: «e lo stoccaggio» sono sostituite dalle seguenti: «e dello stoccaggio».

All'articolo 9:

al comma 2:

alla lettera *a)*, le parole: «della legge 30 dicembre 2023 n. 213» sono sostituite dalle seguenti: «, della legge 30 dicembre 2023, n. 213»;

alla lettera *b)*, le parole: «sullo stato» sono sostituite dalle seguenti: «nello stato» e dopo le parole: «comma 140» nonché dopo le parole: «27 giugno 2017» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

All'articolo 10:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «ecologici, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «ecologici nonché» e, al secondo periodo, le parole: «nella misura fino al» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite del»;

al comma 2, dopo le parole: «della Commissione» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 3, lettere *a)*, numero 2), e *b)*, alinea e numero 2), le parole: «con deliberazione» sono sostituite dalle seguenti: «con la deliberazione»;

al comma 5, primo periodo, le parole: «all'articolo 1, del» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1 del», la parola: «Cassa» è sostituita dalle seguenti: «la Cassa» e le parole: «n. 326,.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 326.»;

al comma 6:

al primo periodo, le parole: «di Cassa» sono sostituite dalle seguenti: «della Cassa» e le parole: «al 80%» sono sostituite dalle seguenti: «all'80 per cento»;

al secondo periodo, le parole: «di Cassa depositi e prestiti s.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «della Cassa depositi e prestiti Spa»;

al comma 7:

al primo periodo, le parole: «comma 1, Cassa» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5, la Cassa»;

al secondo periodo, la parola: «Cassa» è sostituita dalle seguenti: «la Cassa» e la parola: «sottoponendo» è sostituita dalla seguente: «mediante»;

al terzo periodo, le parole: «da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» e dopo le parole: «della Struttura di missione» sono inserite le seguenti: «per l'attuazione»;

al comma 9, secondo periodo, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo»;

al comma 10:

al primo periodo, le parole: «delle finanze, è» sono sostituite dalle seguenti: «delle finanze è»;

al secondo periodo, le parole da: «si provvede» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all'erario»;

al terzo periodo, le parole: «Depositi e Prestiti» sono sostituite dalle seguenti: «depositi e prestiti»;

al comma 11, primo periodo, le parole: «orientamento strategico e priorità di investimento» sono sostituite dalle seguenti: «l'orientamento strategico e le priorità di investimento», le parole: «all'articolo, 1, commi 488 e seguenti della legge 30 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1, commi 488 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021,» e le parole: «di cui all'articolo 1, del» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1 del»;

al comma 12, primo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società».

All'articolo 11:

al comma 2, lettera *a)*, dopo le parole: «a dieci giorni e» sono inserite le seguenti: «i termini».

All'allegato I:

al numero 2), le parole: «per realizzazione interventi per finalità portuali e ambientali Porto di Piombino» sono sostituite dalle seguenti: «per la realizzazione di interventi per finalità portuali e ambientali nel Porto di Piombino» e le parole: «n. 43 del 2013» sono sostituite dalle seguenti: «26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71»;

al numero 3), le parole: «del dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo» e le parole: «nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»;

al numero 4), le parole: «nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»;

al numero 6), dopo le parole: «Palermo-Catania» sono inserite le seguenti: «, ai sensi» e le parole: «nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»;

al numero 7), dopo le parole: «comma 5-*quater*» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al numero 8), dopo le parole: «n. 16» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al numero 10), le parole: «nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»;

al numero 11), dopo le parole: «23 dicembre 2013» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al numero 12) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130»;

dopo il numero 12) è aggiunto il seguente:

«12-*bis*) commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-*bis*, del presente decreto».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1937):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia MELONI, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo SALVINI, dal Ministro della giustizia Carlo NORDIO, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto PICHETTO FRATIN, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio TAJANI, dal Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo GIORGETTI e dal Ministro per lo sport e i giovani Andrea ABODI (Governo Meloni-I), il 29 giugno 2024.

Assegnato alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 29 giugno 2024, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (Affari Costituzionali, della Presidenza del consiglio e interni), II (Giustizia), III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), IX (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIV (Politiche dell'Unione europea) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 4, il 9, il 16, il 18, il 24 e il 25 luglio 2024.

Esaminato in Aula il 9, il 26 e il 29 luglio 2024; approvato il 30 luglio 2024.

Senato della Repubblica (atto n. 1206):

Assegnato alla 8ª Commissione (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), in sede referente, il 17 luglio 2024, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri e difesa), 4ª Commissione (Politiche dell'Unione europea), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla 8ª Commissione (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), in sede referente, 31 luglio 2024; il 1° e il 5 agosto 2024.

Esaminato in Aula e approvato definitivamente il 5 agosto 2024.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 151 del 29 giugno 2024.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 137.

24G00132
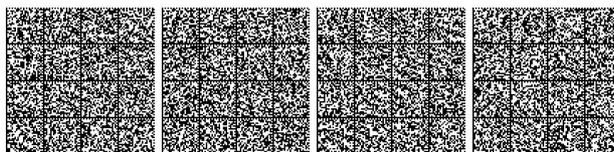
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 agosto 2024.

Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni - Approvazione graduatoria enti ammessi al finanziamento ed elenco enti esclusi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Vista la legge 6 ottobre 2017, n. 158, recante «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni» e, in particolare, l'art. 3, comma 6, ai sensi del quale:

il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto individua "i progetti da finanziare sulla base del Piano di cui al comma 2 e dei suoi successivi aggiornamenti, assicurando, per quanto possibile, un'equilibrata ripartizione delle risorse a livello regionale e priorità al finanziamento degli interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni";

il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, ripartisce le risorse del Fondo di cui al comma 1 del medesimo art. 3;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 agosto 2020 adottato ai sensi dell'art. 1, comma 4, della predetta legge n. 158 del 2017, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentito l'Istat, con il quale sono stati definiti i parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie dei comuni che possono beneficiare dei contributi del «Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni» di cui all'art. 3 della medesima legge;

Vista, altresì, la legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 1, che prevede l'attribuzione di un Codice unico di progetto (CUP) ad ogni progetto di investimento pubblico, e il comma 2-*bis*, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2021 adottato ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 6 ottobre n. 158 del 2017, con il quale sono stati individuati i «piccoli comuni» che rientrano nelle tipologie di cui all'art. 1, comma 2, della medesima legge, secondo i parametri definiti con il predetto decreto del Ministro dell'interno del 10 agosto 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2, della precitata legge 6 ottobre 2017, n. 158, con il quale è stato predisposto il «Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni», adottato all'esito dell'intesa in sede di Conferenza unificata del 2 dicembre 2021, repertorio n. 196/CU e, in particolare:

l'art. 3, comma 1, ai sensi del quale la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla definizione di bandi pubblici che fissano i termini perentori di presentazione della domanda ed i criteri di selezione dei progetti;

l'art. 3, comma 2, ai sensi del quale la procedura di selezione dei progetti è effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri secondo due fasi, di cui la prima rivolta all'accertamento della completezza della documentazione trasmessa con la domanda e verifica dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 2, commi 8, 9, 10 e 11, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022, pena l'esclusione dalla procedura di selezione, e la seconda rivolta alla selezione dei progetti attraverso l'attribuzione dei punteggi sulla base delle informazioni riportate

nella domanda e nei relativi allegati e secondo i criteri definiti nel bando, nel rispetto di quanto indicato nella nota metodologica, allegata allo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

l'art. 3, comma 3, ai sensi del quale «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della citata legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono individuati i progetti da finanziare nei limiti di capienza delle risorse disponibili, ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi, nonché i termini per la stipulazione degli stessi. Il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dovrà riportare gli interventi identificati dal CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 3 del 2003»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la nota del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, prot. USG 10287-P del 23 novembre 2022, che, considerata l'affinità delle finalità sottese al «Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni», di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022, con quelle del Dipartimento Casa Italia, attribuisce allo stesso Dipartimento la competenza della elaborazione dei bandi pubblici che fissano i termini di presentazione della domanda e i criteri di selezione dei progetti da inserire nel «Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni»;

Visto, altresì, il decreto del Capo Dipartimento Casa Italia, prot. DCI 48368069 del 19 settembre 2023, con il quale è stato individuato il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella persona del dott. Francesco De Stefanis, referendario della Presidenza del Consiglio dei ministri in servizio presso il Dipartimento Casa Italia;

Visto il «Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni» (nel prosieguo anche «bando»), pubblicato sul sito del Dipartimento Casa Italia il 14 luglio 2023 del quale, al fine di garantire la massima pubblicità, è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 164 del 15 luglio 2023) e, in particolare l'art. 7, comma 1, il quale ha previsto che con decreto del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri fosse nominata un'apposita commissione per la valutazione dell'ammissibilità dei progetti;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento Casa Italia, prot. DCI 49371107 del 16 novembre 2023, con il quale è stata nominata la Commissione per la valutazione dell'ammissibilità dei progetti presentati (di seguito Commissione), tenuta altresì, in conformità a quanto disposto dai successivi commi 2, 3 e 4, alla verifica dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 2, commi 8, 9, 10 e 11, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022 e del rispetto delle modalità e dei termini di presentazione stabiliti dal bando, nonché all'applicazione del soccorso istruttorio e alla predisposizione di una graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento;

Visto, da ultimo, il decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, n. 4544 del 15 novembre 2023 con il quale è stata nominata una Segreteria tecnico-amministrativa presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia, a supporto della Commissione, per l'accertamento della completezza della documentazione trasmessa, con apposita domanda, in attuazione della fase 2 del bando e per la verifica dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 2, commi 8, 9, 10 e 11, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022;

Atteso che la commissione, con il supporto della Segreteria tecnica, ha concluso la valutazione delle n. 2638 domande pervenute, predisponendo la graduatoria, di cui all'Allegato 1 al presente decreto, indi trasmesso dal responsabile del procedimento, su mandato della Commissione, al Capo del Dipartimento Casa Italia in data 25 luglio 2024 per il seguito di competenza;

Preso atto che i progetti non ammessi alla procedura e del pari ricompresi nell'allegato 1 sono n. 1459;

Considerato che la graduatoria dei progetti finanziabili conserva efficacia per tre anni a far data dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e che da essa sarà possibile attingere anche successivamente per ulteriori finanziamenti, ove si rendessero disponibili nuove risorse finanziarie;

Ritenuto di procedere all'approvazione della graduatoria di cui all'allegato 1;
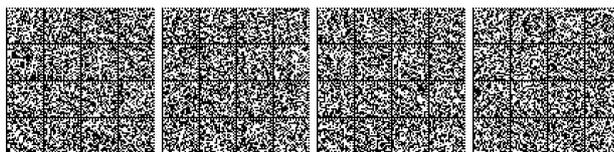
Decreta:

Art. 1.

Approvazione della graduatoria

1. È approvata la graduatoria di cui all'allegato 1 contenente:

a) n. 1179 progetti ritenuti ammissibili e finanziabili, ordinati secondo le modalità previste dall'art. 7, commi 4 e 5, del bando e individuati in base al nome dell'ente proponente e al CUP, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022, fermi restando i limiti di capienza e il più efficiente impiego delle risorse disponibili;

b) n. 1459 progetti non ammessi alla procedura ed elencati in ordine alfabetico in base al nome dell'ente proponente.

2. La documentazione prodotta a corredo dei progetti di cui alla lettera *a)*, comma 1, del presente articolo, all'atto della presentazione delle domande di inserimento nel «Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni» disciplinato dall'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022, è trasmessa al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale, per i seguiti di competenza.

3. Dei motivi di esclusione dei progetti di cui alla lettera *b)*, comma 1, del presente articolo, è data indicazione in apposito elenco pubblicato nella sezione dedicata al «Bando piccoli comuni» del sito istituzionale del Dipartimento Casa Italia (www.casaitalia.governo.it), a far data dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. In attuazione dell'art. 3, comma 6, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, il Ministero dell'interno, all'esito degli ulteriori controlli ritenuti necessari, procederà alla ripartizione delle risorse e conseguentemente alla stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti proponenti, nei limiti di capienza delle risorse disponibili di cui al Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni.

Art. 2.

Termini e modalità di impugnazione

1. Avverso il presente decreto è ammesso, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ricorso in via giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo Regione per il Lazio, sede di Roma, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Alternativamente è ammesso, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto, corredato dall'allegato 1, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dello stesso verrà data ampia diffusione anche attraverso il sito istituzionale del Dipartimento Casa Italia e nella apposita sezione tematica della pagina «Amministrazione Trasparente» del sito del Governo.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 2 agosto 2024

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
MANTOVANO
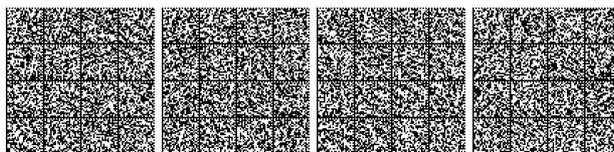
ALLEGATO *1*

Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni - Allegato 1 – Graduatoria Enti ammessi a finanziamento ed elenco Enti esclusi

Nota: la graduatoria degli Enti ammessi al finanziamento è elaborata in base a quanto disposto dall'articolo 7, comma 4 del Bando e al punteggio di ciascuna domanda di partecipazione; l'elenco degli Enti esclusi è ordinato in ordine alfabetico.

id	Ente	CUP	Importo Ammesso al finanziamento	Punteggio	Riferimento normativo da cui scaturisce la posizione in graduatoria
1	Comano	H13D23000050001	1.260.000,00	88,81	Art. 7, comma 4, lettera a) del Bando - Fondo ex articolo 1, comma 640, secondo periodo, legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2	Gradara	F17H23003380001	690.873,00	70,68	Art. 7, comma 4, lettera a) del Bando - Fondo ex articolo 1, comma 640, secondo periodo, legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3	San Chirico Nuovo	E47D23000070001	682.191,00	68	Art. 7, comma 4, lettera b) del Bando
4	Montalto Carpasio	J68H23000770008	700.000,00	80,28	Art. 7, comma 4, lettera b) del Bando
5	Ventasso	H33I23000130001	700.000,00	78,83	Art. 7, comma 4, lettera b) del Bando
6	San Nicola dell'Alto	D38E23000180001	700.000,00	75,58	Art. 7, comma 4, lettera b) del Bando
7	Garniga Terme	G94B19000430004	700.000,00	71	Art. 7, comma 4, lettera b) del Bando
8	Alpago	B63C23001240003	700.000,00	63	Art. 7, comma 4, lettera b) del Bando
9	La Valle/Wengen	H69J21000700009	700.000,00	53,6	Art. 7, comma 4, lettera b) del Bando
10	Donnas	G59F23000040003	953.204,05	76	Art. 7, comma 4, lettera b) del Bando
11	Ardesio	I62F23000300005	1.008.500,00	88,5	Art. 7, comma 4, lettera b) del Bando
12	Civitacampomarano	D75I23000300001	1.300.000,00	77,5	Art. 7, comma 4, lettera b) del Bando
13	Sant'Angelo in Vado	J23I23000140005	1.366.558,11	88,92	Art. 7, comma 4, lettera b) del Bando
14	Sant'Andrea di Conza	F32F23000650001	1.385.000,00	94,11	Art. 7, comma 4, lettera b) del Bando
15	Miglianico	B63C23001220003	1.400.000,00	93,33	Art. 7, comma 4, lettera b) del Bando
16	Valfabbrica	D14D23001970003	1.400.000,00	84,44	Art. 7, comma 4, lettera b) del Bando
17	Castrignano de' Greci	G74H23000320001	1.400.000,00	70	Art. 7, comma 4, lettera b) del Bando
18	Marliana	H75F23000270001	1.400.000,00	63	Art. 7, comma 4, lettera b) del Bando
19	Sutrio	F33E23000140001	1.400.000,00	62,75	Art. 7, comma 4, lettera b) del Bando
20	Vernante	J18E23000090007	1.419.075,00	90,52	Art. 7, comma 4, lettera b) del Bando
21	Oliveri	I16G23000140001	1.577.500,00	85,55	Art. 7, comma 4, lettera b) del Bando
22	Mogoro	C14H23000580001	2.800.000,00	90,61	Art. 7, comma 4, lettera b) del Bando
23	Campoli Appennino	F47H23002170001	3.500.000,00	92,78	Art. 7, comma 4, lettera b) del Bando
24	Grottolella	F22B23000920008	1.395.000,00	89,57	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
25	Moretta	J94J23000640009	528.472,00	89,25	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
26	Quarona	G97D23000150001	1.390.000,00	87,89	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
27	Quarna Sopra	B98F23000010001	1.393.000,00	87,85	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
28	Comunità Collinare Vigne & Vini	G26C23000030005	6.638.000,00	86,53	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
29	Bernezzo	C93C23005750001	2.089.000,00	86,22	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
30	Serramezzana	C87B23000230001	1.400.000,00	86	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
31	Comunità Montana della Valle Trompia	C37H23001240001	700.000,00	86	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
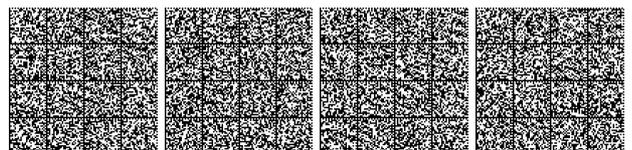
32	Ronco Canavese	B67B23000280003	1.400.000,00	84,25	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
33	Sant'Angelo di Brolo	E57H23001420007	1.400.000,00	84,25	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
34	Roasio	F67B23000340008	1.399.300,00	83,01	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
35	Aiello del Sabato	F12F23000850008	887.734,36	82,63	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
36	Ortona dei Marsi	F64H23000480001	1.274.733,41	80,75	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
37	Giano Vetusto	J27H23001750001	1.395.000,00	80,5	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
38	Ciorlano	I19D23000220001	1.386.228,40	78,57	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
39	Prata di Principato Ultra	E44H23000500005	1.289.125,82	77,85	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
40	Roccagloriosa	I67B23000080008	2.100.000,00	77,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
41	Selci	B74H23000680001	1.632.037,87	77,25	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
42	Unione dei Comuni Valle del Patrì	C87B23000240001	1.350.000,00	76,57	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
43	Valgoglio	I95F23000310001	1.400.000,00	76,11	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
44	Pattada	B84D22006480003	700.000,00	75,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
45	Calanna	F27D23000060005	2.079.000,00	75,45	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
46	Piedimulera	G65J23000030005	2.100.000,00	75,11	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
47	Apecchio	J17H23001380001	678.550,97	75,05	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
48	Lisciano Niccone	C49D23000220004	700.000,00	74,87	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
49	Scarnafigi	E65B23000360002	246.900,48	74,23	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
50	Comunità Montana della Valle Trompia	C67D23000060001	700.000,00	73,25	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
51	San Vito Romano	J27H23001960001	1.340.951,32	72,5	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
52	Casanova Elvo	B78I21001010001	695.000,00	72,31	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
53	Fratta Todina	I88H22000590001	466.850,00	71,96	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
54	Pennapiedimonte	E12F23000390008	1.340.000,00	71,89	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
55	Vastogirardi	D59D2300036001	1.330.000,00	71,75	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
56	Parrano	J65F23000380001	470.000,00	71,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
57	Piobbico	I35F23000380003	585.000,00	71,57	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
58	Roccantica	G32F23000440001	1.400.000,00	71,25	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
59	Campo Calabro	H69D23000080005	2.079.000,00	71,1	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
60	Tornareccio	G54H23000540008	700.000,00	69,64	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
61	Fortunago	D92F23001220001	700.000,00	69,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
62	Lodrino	F63C23000480001	700.000,00	69,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
63	Galati Mamertino	F34J23000490004	1.362.000,00	69,26	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
64	Jenne	G14H23000490001	700.000,00	68,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
65	Sant'Agata di Puglia	I82F23000440001	700.000,00	68	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
66	San Giorgio Albanese	I45F23000440001	3.500.000,00	68	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
67	Ozzano Monferrato	B28I23003990001	1.190.000,00	67,5	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
68	Zubiena	E19F23010450004	698.830,32	67,12	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
69	Roghudi	H85F23000270001	2.023.182,00	65,75	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
70	Unione Comuni dei Nebrodi	J75F23000370001	917.000,00	65,75	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
71	Casalbuono	I52F23000350001	1.400.000,00	65	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
72	Roccaspinalveti	E78E23000370002	565.000,00	64,89	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
73	Locana	I73D23000140001	630.000,00	64,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
74	Unione di Comuni del Sulcis	I95F23000290001	4.797.025,56	64,71	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
75	Caselle in Pittari	C82F23000400005	1.396.281,92	64,5	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
76	Ghemme	E47H23001540005	132.000,00	64,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
77	Micigliano	B62F23000310005	1.397.180,80	64,36	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
78	Poggiorsini	F14H23000500001	700.000,00	64,17	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
79	Banari	J52H23001430001	1.154.500,00	64	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
80	Roccafiorita	H57I23000020001	1.266.012,63	63,75	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
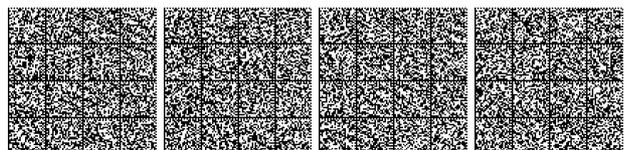
81	Tovo di Sant'Agata	E57B23000080005	700.000,00	63,51	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
82	Cicerale	D91B23000410001	1.400.000,00	63,5	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
83	Unione dei Comuni Montani Maiella Orientale - Verde Aventino	E97B23000040006	2.800.000,00	63,25	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
84	Crespadoro	J53I23000150005	700.000,00	63	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
85	Sinagra	C57H23002050001	4.200.000,00	62,5	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
86	Serra de' Conti	C27D23000070001	161.500,00	62,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
87	San Biase	J68G23000060001	673.200,00	62,36	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
88	Bellano	B39D23000600005	700.000,00	62,32	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
89	Unione Montana dei Comuni Del Sangro	G42F23000420005	2.789.857,88	62,1	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
90	Alessandria del Carretto	G24H23000440001	3.500.000,00	62	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
91	Cersosimo	J31G23000160001	700.000,00	61,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
92	San Pietro al Tanagro	G54J23000510001	691.463,91	61,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
93	Tuoro sul Trasimeno	C77B23000180001	700.000,00	61,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
94	Bisaccia	D65B23000530002	700.000,00	61,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
95	Poggio Imperiale	C55F23000320001	700.000,00	61,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
96	Colledimezzo	C29I2300072001	700.000,00	61,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
97	Sambuco	G28C23001130001	432.000,00	61,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
98	Verolavecchia	F44E21003610006	700.000,00	60,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
99	Paduli	B85I23000450001	2.100.000,00	60,25	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
100	Unione di Comuni Lombarda Mincio Po	D69J23000300001	1.300.000,00	60,21	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
101	Scerni	C72F23000420005	2.780.000,00	60,14	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
102	San Severino Lucano	H18E23000260001	1.396.000,00	60	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
103	Panni	I25F23000480001	700.000,00	60	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
104	Agliè	C94J23000750001	1.280.502,24	59,75	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
105	Montalbano Elicona	C47B23000230005	1.400.000,00	59,75	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
106	Bugnara	G94D23002750003	700.000,00	59,73	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
107	Castel Guelfo di Bologna	D45E20006010004	700.000,00	59,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
108	Anzano di Puglia	G45F23000380001	700.000,00	59,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
109	Predazzo	I28E22000620004	700.000,00	59,58	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
110	Carlantino	C42F23000600001	1.400.000,00	59,5	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
111	San Michele Mondovì	J87H23003250001	680.000,00	59,43	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
112	Castiadas	D68D23000070005	700.000,00	59,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
113	Frontino	E73G23000130009	495.000,00	59,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
114	San Lupo	E97I23000100001	700.000,00	59,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
115	Casalduni	G65F23000300001	700.000,00	59,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
116	Roseto Capo Spulico	H72F23000350001	700.000,00	59,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
117	Pratovecchio Stia	J45B23000870001	700.000,00	59	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
118	Serina	B87B23000270001	2.100.000,00	59	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
119	Morigerati	I84H23000390001	1.399.985,05	59	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
120	Umbriatico	C88E23000260001	700.000,00	59	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
121	Brancaleone	D88H23001930001	619.979,00	58,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
122	Volturara Irpina	J65F23000360002	700.000,00	58,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
123	Albosaggia	I85F23000410005	1.300.000,00	58,46	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
124	Lovero	C22B23000560005	700.000,00	58,01	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
125	Molochio	E63D23000090001	1.400.000,00	58	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
126	San Felice del Molise	B75F23000460001	700.000,00	58	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
127	Bettona	F97H23002390001	623.000,00	57,89	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
128	Bovino	J85F23000590001	700.000,00	57,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
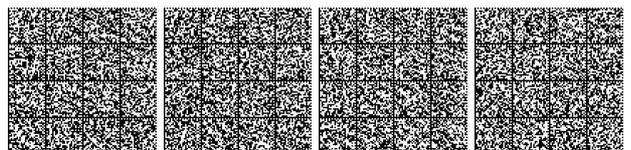
129	San Sossio Baronia	D14J23000450001	700.000,00	57,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
130	Carceri	F78C23000230004	700.000,00	57,43	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
131	Biccari	F72F23000540006	700.000,00	57,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
132	Cusano Mutri	D87H23001670006	700.000,00	57,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
133	San Paolo	B96C23000970001	670.000,00	57,29	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
134	Civitella Messer Raimondo	J97B23000020001	1.914.214,47	57,27	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
135	Guardialfiera	I69J23000290001	700.000,00	57,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
136	Platania	B12H23012020001	700.000,00	57,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
137	San Fili	J72F23000400001	700.000,00	57,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
138	Bova	B53D23034300001	700.000,00	57	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
139	Rocca Massima	C45F23000410001	700.000,00	57	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
140	Vicoforte	C48I23002630001	610.000,00	56,81	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
141	Paterno Calabro	H33I23000140002	700.000,00	56,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
142	Moconesi	G57H22002580001	558.253,00	56,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
143	Cautano	D33D23000920001	675.000,00	56,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
144	San Ferdinando	F72F23000510001	1.400.000,00	55,75	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
145	Unione Montana Valle Stura	C33B23000050005	700.000,00	55,66	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
146	Minori	B27H23002960001	700.000,00	55,62	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
147	Cleto	E57B23000050001	700.000,00	55,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
148	Civita	D49B23000180001	700.000,00	55,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
149	Scandale	J67H23002070001	700.000,00	55,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
150	Contrada	I52F23000370001	1.400.000,00	55,5	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
151	Brusasco	H27H23001130007	700.000,00	55,47	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
152	Ponte	E87H23001360003	700.000,00	55,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
153	Tortorella	J32F23000430001	700.000,00	55,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
154	Cedrasco	F73I22000220005	700.000,00	55,06	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
155	Magliano Vetere	E89I23001060001	700.000,00	55	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
156	Mompeo	C72F23000410002	350.000,00	54,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
157	Esperia	I64H23000410001	699.000,00	54,79	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
158	Torre Orsaia	F23E23000020001	2.099.784,63	54,5	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
159	Castagnito	D63G23000080001	694.393,32	54,44	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
160	Badalucco	C77H23001190001	545.000,00	54,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
161	Rocca Imperiale	I32F23000500001	700.000,00	54,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
162	Mandatoriccio	E17B23000070005	700.000,00	54,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
163	Montiglio Monferrato	J22H23001810001	679.000,00	54,15	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
164	Garzigliana	J22F23000280005	389.489,07	54,1	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
165	Sassocorvaro Auditore	F71F19000530005	694.000,00	54	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
166	Gasperina	I25G23000020001	2.735.515,28	54	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
167	Salisano	I53I23000160001	450.000,00	53,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
168	Valdina	B55B23001080001	565.000,00	53,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
169	Comunità Collinare Valtriversa	I33G23000020001	1.830.000,00	53,75	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
170	Aquilonia	H64G23000070001	2.100.000,00	53,5	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
171	Macchia d'Isernia	D74J23000770005	700.000,00	53,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
172	Cazzano Sant'Andrea	J81B23000640001	650.000,00	53,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
173	Acerno	C74J23000880001	700.000,00	52,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
174	Castelplanio	F47B23000400001	700.000,00	52,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
175	Ripa Teatina	I31B23000410005	700.000,00	52,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
176	Carpinone	J38E23000090001	115.000,00	52	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
177	San Giorgio La Molara	I55I23000160001	1.398.814,94	52	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando

178	Tovo San Giacomo	H27H2300134000	540.000,00	51,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
179	Poggio Sannita	G15F23000220007	700.000,00	51,73	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
180	Centro Valle Intelvi	F94D23001860001	645.000,00	51,72	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
181	Cassano Spinola	E27D23000030001	480.000,00	51,5	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
182	Poggiridenti	D63I23000160005	700.000,00	51,46	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
183	Manocalzati	B57I23000020001	700.000,00	51,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
184	Azzano Mella	E53G23000070006	700.000,00	51,25	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
185	Trarego Viggiona	I82H22000390001	106.987,84	51,25	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
186	Dazio	C79F23000080001	700.000,00	51,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
187	Ulassai	F87H23002580001	700.000,00	51,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
188	Isola del Giglio	I69J23000300005	700.000,00	51,01	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
189	Pennabilli	C87H23001970001	1.376.436,01	51	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
190	Pozzomaggiore	B17H23002580001	1.400.000,00	51	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
191	Petrizzi	I47B23000090001	1.400.000,00	51	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
192	Orio al Serio	E14H15001190004	700.000,00	51	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
193	Padenghe sul Garda	E99J23007060005	700.000,00	50,96	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
194	Mafalda	E62F23000290001	700.000,00	50,89	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
195	Treppo Grande	H82C22000360002	700.000,00	50,83	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
196	Arguello	H32F23000460001	291.000,00	50,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
197	Cuasso al Monte	H97H23001750001	678.000,00	50,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
198	Cigliano	E74E23000080004	700.000,00	50,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
199	San Benedetto dei Marsi	H12F23000750001	700.000,00	50,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
200	Nardodipace	G83C23000520001	700.000,00	50,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
201	Massa Martana	J74H23000390001	1.400.000,00	50,5	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
202	Alfedena	H19D23000280001	1.300.815,20	50,5	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
203	Pompeiana	C92F23000510001	692.338,14	50,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
204	Santa Maria del Cedro	H52H23000390007	700.000,00	50,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
205	Monforte San Giorgio	I19I23000660001	700.000,00	50,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
206	Atena Lucana	B76C23001110001	700.000,00	50,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
207	Calascibetta	J37H21003200002	700.000,00	50,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
208	Castelvenere	B12D23000060001	700.000,00	50,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
209	Pizzoli	E69C2100005000	699.698,05	50,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
210	Frinco	H48C23000420001	1.327.816,68	50,15	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
211	Cantalupo Ligure	H12H23000560001	630.000,00	49,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
212	Limosano	F27D23000030001	700.000,00	49,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
213	Picinisco	B75F23000540001	1.322.868,21	49,75	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
214	Castel San Niccolò	H95F23000220001	300.000,00	49,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
215	Romanengo	F68C23000200001	685.834,99	49,52	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
216	Dresano	J47H23001560001	699.248,93	49,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
217	Laino Castello	C98C23000240001	698.000,00	49,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
218	Rivarossa	I17H23001820001	672.709,26	49,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
219	Bocchigliero	D87H23001720001	700.000,00	49,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
220	Sicignano degli Alburni	G54J23000500001	700.000,00	49,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
221	Liberi	F42F23000520001	1.400.000,00	49,25	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
222	Montecorice	E54H23000450006	699.986,36	49,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
223	Villafranca d'Asti	J77D23000070005	653.850,00	49,1	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
224	La Morra	E28E23000220001	630.000,00	49	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
225	Unione dei Comuni Valle di Monte Scuderi	E17H23001630001	1.340.000,00	49	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
226	Castiglione in Teverina	I35F21008600005	382.037,00	49	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
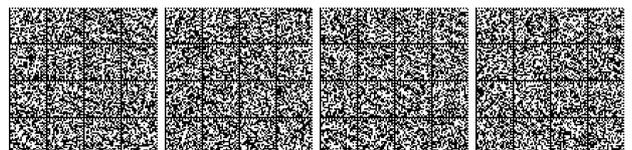
227	Rocca de' Baldi	C57H22003550004	93.351,26	49	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
228	Sant'Agapito	G88D20000250001	630.000,00	49	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
229	Irgoli	F68C23000210001	700.000,00	49	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
230	Aprica	J43D20000000001	700.000,00	48,98	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
231	Terruggia	G97B22000970005	700.000,00	48,9	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
232	Civita d'Antino	F41I23000390001	700.000,00	48,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
233	Albaredo per San Marco	G14D23002790001	700.000,00	48,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
234	Moscufo	E82H23003540001	700.000,00	48,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
235	Guardiaregia	B77H23003060001	2.100.000,00	48,75	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
236	Casalvecchio di Puglia	F62F23000480001	2.100.000,00	48,75	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
237	Unione Montana Valli Borbera e Spinti	D93C23000940001	700.000,00	48,75	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
238	Pico	F84D23003690001	700.000,00	48,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
239	Golferenzo	F17H22000530001	680.569,08	48,48	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
240	Castellazzo Bormida	H29I23000630005	68.068,00	48,47	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
241	Cappella Maggiore	I61B22000910006	700.000,00	48,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
242	Sanfrè	B65F23000350001	700.000,00	48,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
243	Careri	D85F23000350001	700.000,00	48,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
244	Magisano	F62F23000450001	602.698,19	48,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
245	Comunità Collinare Valtriversa	I91B23000260001	610.000,00	48,25	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
246	Boissano	C53D23010250001	695.000,00	48,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
247	Panettieri	E27H23001410001	1.400.000,00	48	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
248	Borutta	B86G23000310001	1.400.000,00	48	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
249	Spezzano della Sila	C78H23000860001	700.000,00	48	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
250	Carpanzano	D83D23000740001	700.000,00	47,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
251	Campo Ligure	C47B22000060006	574.000,00	47,77	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
252	Costa Serina	E93D23000110001	1.400.000,00	47,75	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
253	Cesiomaggiore	C83E2300005	700.000,00	47,74	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
254	Mombasiglio	D47H23001380001	700.000,00	47,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
255	Trinità	I31E20000100005	700.000,00	47,47	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
256	Vejano	I51B22000790001	690.000,00	47,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
257	Baceno	B27H22000280005	700.000,00	47,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
258	Denice	E27H23001430005	216.000,00	47,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
259	Volturara Appula	H87B23000040001	610.000,00	47,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
260	Coreno Ausonio	H52B23003790005	700.000,00	47	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
261	Agnosine	J93D23000110001	547.115,70	47	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
262	Gazzo	H85E23000090005	364.000,00	47	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
263	Offagna	D78H22001780004	367.754,00	47	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
264	Unione Montana Valli Trebbia e Luretta	H36F23000050001	4.900.000,00	47	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
265	Cessaniti	I85F23000360001	698.000,00	47	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
266	Alluvioni Piovera	G33G23000140001	81.230,59	46,75	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
267	Apricale	i32f23000480001	597.000,00	46,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
268	Arena Po	H44J23000500001	700.000,00	46,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
269	San Martino Sannita	C26F23000060001	700.000,00	46,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
270	Brissago-Valtravaglia	C97H23001400001	700.000,00	46,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
271	Montecalvo Irpino	C27H23000890001	699.998,50	46,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
272	Casalvieri	H24D21000150001	615.000,00	46,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
273	Soglio	H67B23000070001	682.929,94	46,39	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
274	San Martino d'Agri	G84H23000470001	561.482,00	46,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
275	Pomaretto	G87H20002200001	660.478,10	46,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando

276	Acqualagna	I93G23000040006	700.000,00	46	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
277	Monvalle	H16F23000030001	700.000,00	46	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
278	Scandolara Ravara	C34H23000490001	670.000,00	46	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
279	Vacri	D29I23000800001	694.191,86	46	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
280	Pesche	J47H23001660001	700.000,00	46	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
281	Cropani	C15F23000500001	700.000,00	46	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
282	Pietraroja	D62F23001120001	699.961,00	46	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
283	Canna	J52F23000480001	700.000,00	46	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
284	Montabone	D77H23002100005	500.000,00	45,93	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
285	Badia Calavena	J77H23001640001	700.000,00	45,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
286	Isola del Gran Sasso d'Italia	I71G23000120001	700.000,00	45,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
287	Ferruzzano	J91B23000070002	600.000,00	45,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
288	Pofi	J32F23000400005	694.074,76	45,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
289	Attimis	G62F23000600001	700.000,00	45,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
290	Spinete	B17G2300018000	550.000,00	45,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
291	Altilia	H72F23000260001	700.000,00	45,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
292	Pastena	C44D23001130001	700.000,00	45,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
293	Fano Adriano	H57H23001550001	700.000,00	45,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
294	Moliterno	E87H23001460001	700.000,00	45,27	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
295	Valle Cannobina	H35F23000300004	355.000,00	45,23	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
296	Vignanello	B79F23007610001	700.000,00	45,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
297	Capalbio	J67H23002050001	585.000,00	45,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
298	Cinto Caomaggiore	F17H23003040006	227.263,75	45,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
299	Cortale	B88H23001410001	700.000,00	45,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
300	Lucoli	E42H23003450001	700.000,00	45,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
301	Pralormo	E43D23000130001	600.000,00	45,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
302	Tonara	C37H23001640001	445.000,00	45,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
303	Sersale	F54D23001610001	699.204,53	45,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
304	Barni	B44E23000130001	700.000,00	45	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
305	Zoppè di Cadore	D32F23001150001	537.000,00	45	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
306	Pozzaglia Sabina	E93D23000090001	505.580,71	45	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
307	Belmonte Castello	C65F23000320001	699.837,88	45	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
308	Controne	G67H22000600001	431.991,00	44,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
309	San Martino di Finita	E67H23001360001	700.000,00	44,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
310	Africo	J42F23000270001	694.247,29	44,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
311	Frigento	D32F23001120001	698.358,97	44,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
312	Godrano	C32F23000220001	700.000,00	44,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
313	Tuili	E55J23000090001	650.000,00	44,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
314	Parenti	G27H23002410001	695.902,28	44,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
315	San Biagio Platani	J25F23000490001	700.000,00	44,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
316	Martignana di Po	J45F23000270005	342.333,32	44,58	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
317	Villimpenta	H85F23000230001	627.000,00	44,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
318	San Rufo	G62F23000580001	700.000,00	44,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
319	Cassano Irpino	G72B23003470001	700.000,00	44,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
320	Capriano del Colle	G75F23000240005	700.000,00	44,33	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
321	Ormea	J79D22000150006	680.000,00	44,28	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
322	Moasca	D72H23001180005	650.000,00	44,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
323	Piscinas	G69D22000210006	682.939,91	44,19	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
324	Atina	J47H23001590001	696.321,00	44	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando

325	Vicari	H52F23000330001	414.000,00	44	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
326	Aquara	H54H23000340001	700.000,00	44	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
327	Castelfranco in Miscano	H77H11001790005	700.000,00	44	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
328	Guardia Lombardi	G87H23002150001	700.000,00	44	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
329	Carolei	C75F23000310001	672.568,00	44	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
330	Motta Montecorvino	H84H23000280001	1.400.000,00	44	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
331	Monteverde	C13J20000140006	699.999,79	43,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
332	Morfasso	G85F23000320005	664.473,95	43,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
333	Poggio Bustone	G23D21002170002	292.281,60	43,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
334	Calabritto	G97H23001560001	700.000,00	43,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
335	Grottole	H89D23000100005	700.000,00	43,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
336	Cerenzia	G63I23000100001	700.000,00	43,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
337	Campagnatico	E59I23000580001	136.000,00	43,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
338	Vetto	D88H23001900001	700.000,00	43,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
339	Morano sul Po	E13G23000250001	396.716,78	43,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
340	Pieve Santo Stefano	I27H23001690001	680.000,00	43,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
341	Giuliana	B27H23001950001	598.550,00	43,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
342	Frabosa Soprana	C55H18000340001	362.000,00	43,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
343	San Giorgio a Liri	E23H23000030001	189.022,52	43,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
344	Forza d'Agrò	I79D23000080001	700.000,00	43,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
345	Las Plassas	B58C23003940001	620.000,00	43,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
346	Bosco Marengo	J32C21000010004	700.000,00	43,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
347	Positano	D77H23002090001	700.000,00	43,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
348	Tizzano Val Parma	F33D23000070005	700.000,00	43,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
349	Testico	B96J23000070001	700.000,00	43,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
350	Fardella	J74J23000680005	700.000,00	43,08	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
351	Agnadello	C35E99000000001	548.790,40	43	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
352	Monte Vidon Corrado	H81B23000230005	700.000,00	43	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
353	Calitri	H12F23000700001	700.000,00	43	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
354	Nissoria	H28E23000090005	700.000,00	43	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
355	Papasidero	F18H23000340001	700.000,00	42,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
356	Rea	J15F23000150001	698.200,00	42,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
357	San Gregorio d'Ippona	F98E23000230001	700.000,00	42,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
358	Rombiolo	C67G23000300001	659.408,88	42,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
359	Puglianello	G13D23000040001	3.496.137,00	42,75	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
360	Capergnanica	C45F23000390001	592.013,70	42,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
361	Folgaria	C53C23000620005	700.000,00	42,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
362	Savignano Irpino	J14J23001110001	700.000,00	42,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
363	Corniglio	J24H23000570001	1.360.496,82	42,5	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
364	Cerro Veronese	D15F23000300001	700.000,00	42,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
365	Torri in Sabina	G38H23000860001	501.220,44	42,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
366	Foglianise	J33022000040001	700.000,00	42,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
367	Ussaramanna	C88H23001080001	700.000,00	42,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
368	Camandona	E99I22000110001	253.421,68	42,39	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
369	Salassa	H51B22001400008	207.900,00	42,28	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
370	Unione di Comuni Montani Valchiusella	B29I23000770001	4.200.000,00	42,25	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
371	Artegna	F58E23000140005	650.000,00	42,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
372	Carife	B57B23000450001	700.000,00	42,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
373	Petriolo	G38E23000160009	700.000,00	42,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando

374	Seborga	E44H23000490001	694.000,00	42,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
375	Proceno	I26I23000080001	700.000,00	42	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
376	Unione del Fossanese	G32F23000420003	2.451.117,00	42	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
377	Viticuso	D32F23001140004	699.584,26	41,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
378	Romagnano Sesia	E76D20000010002	125.500,00	41,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
379	Colceresa	E41B23001590005	315.000,00	41,75	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
380	Unione Lombarda dei Comuni di Calvatone e Tornata	C92F23000500005	810.000,00	41,75	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
381	Crecchio	C38C23001090001	700.000,00	41,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
382	Castiglione Chiavarese	H95I16000060008	395.000,00	41,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
383	Capizzone	I93D23000030001	699.327,00	41,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
384	Castelletto Cervo	I65I23000360001	700.000,00	41,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
385	Platì	D97H23001750005	700.000,00	41,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
386	Cerreto Langhe	J53H20000030003	700.000,00	41,43	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
387	Sogliano Cavour	B33D23001010001	700.000,00	41,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
388	Alì	E38D23000140001	660.804,00	41,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
389	Prata Sannita	I77B23000050001	700.000,00	41,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
390	Melito Irpino	I74H23000570001	700.000,00	41,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
391	Caravonica	H47H23001820001	670.880,00	41,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
392	Cerrina Monferrato	H55F23000420001	610.000,00	41,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
393	Frassinetto	G84J23000930001	700.000,00	41,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
394	Teora	J41B20000010006	700.000,00	41,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
395	Sant'Agata Feltria	B39I23001970001	640.000,00	41,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
396	Marano Principato	E43G23000090001	698.000,00	41,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
397	Arborio	E45F23000420001	1.400.000,00	41	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
398	Spilinga	D85E23000170001	700.000,00	41	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
399	Seclì	J21C23000420001	699.515,15	41	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
400	Castello d'Agogna	F24J23000610008	272.542,00	40,89	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
401	Buccheri	H72C23000240001	700.000,00	40,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
402	Diano San Pietro	F27H23003250001	410.000,00	40,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
403	Mornico Losana	I17H23001970001	700.000,00	40,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
404	Crucoli	I24J23000620001	687.540,47	40,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
405	Roseto Valfortore	J35I23001070001	1.400.000,00	40,75	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
406	Fluminimaggiore	E74J23000840005	660.815,86	40,68	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
407	San Costanzo	I53G23000050005	700.000,00	40,63	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
408	Capranica Prenestina	E89D23000390001	700.000,00	40,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
409	Madonna del Sasso	H97B23000070005	222.000,00	40,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
410	Clavesana	F47F22000080001	591.636,00	40,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
411	Sant'Angelo d'Alife	I37B23000040001	700.000,00	40,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
412	Chiusa Sclafani	B12F23000330007	700.000,00	40,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
413	Curon Venosta/Graun im Vinschgau	J64H22001410005	700.000,00	40,59	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
414	Mercatino Conca	G75F23000250001	450.000,00	40,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
415	Arborea	I58B23000340001	700.000,00	40,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
416	Roccabernarda	E99J23007140001	700.000,00	40,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
417	Riomaggiore	I42F23000180005	700.000,00	40,31	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
418	Grignasco	B15F23000160004	500.000,00	40,3	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
419	Talla	C17B23000080001	700.000,00	40,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
420	Amendolara	J17H23001440001	700.000,00	40,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
421	Deiva Marina	C14E23000110001	500.000,00	40,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
422	Santo Stefano di Rogliano	C75I23000360001	700.000,00	40,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
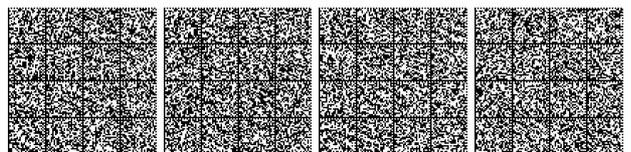
423	Casalvecchio Siculo	F48C18000190002	629.175,42	40,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
424	Ateleta	J25F23000520005	407.000,00	40	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
425	Luzzana	D89D23000510001	700.000,00	40	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
426	Monasterolo del Castello	I67H21000350002	700.000,00	40	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
427	Montecalvo in Foglia	I28C23000600001	700.000,00	40	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
428	Olmo al Brembo	C53D20000000005	700.000,00	40	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
429	Sant'Anna d'Alfaedo	G81B21007600001	634.248,00	40	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
430	Costa di Mezzate	I79D20000210001	306.246,00	40	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
431	Corio	E39F23011720001	625.500,00	40	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
432	San Vittore del Lazio	E97H23001540001	690.000,00	40	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
433	Caccuri	C28H23000570001	700.000,00	40	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
434	Borgocarbonara	J44H22000010006	199.915,90	40	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
435	Cavagnolo	D51B23000260005	548.000,00	39,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
436	Gazzuolo	I16F23000080001	700.000,00	39,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
437	San Marzano Oliveto	J81G23000290001	390.000,00	39,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
438	Vasia	B29D23001090001	700.000,00	39,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
439	Palizzi	I54D22004790001	700.000,00	39,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
440	Rorà	D98H23002310001	430.000,00	39,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
441	Albuzzano	G21B23000600005	1.400.000,00	39,75	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
442	Montefino	F92F23000580001	2.800.000,00	39,75	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
443	Cerano d'Intelvi	B71E15000140006	517.500,00	39,73	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
444	Monte Isola	J93D18000000005	700.000,00	39,71	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
445	Camporotondo di Fiastrone	C27H23001250001	700.000,00	39,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
446	Montegridolfo	F47I23000000001	510.303,67	39,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
447	Marano Marchesato	D31J23000320006	700.000,00	39,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
448	Marzi	F56H23000000001	700.000,00	39,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
449	Mombaroccio	D87B23000360001	700.000,00	39,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
450	Orsogna	F63I23000090001	700.000,00	39,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
451	Cerzeto	C24H23000440001	700.000,00	39,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
452	Caprino Bergamasco	27H20000190005	170.000,00	39,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
453	Vazzano	G37H23001940001	681.381,00	39,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
454	Minervino di Lecce	H27H23001430001	700.000,00	39,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
455	Berceto	E45F23000510001	220.000,00	39,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
456	San Vero Milis	I43D23000000001	700.000,00	39,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
457	Ciminà	G28E23000160001	700.000,00	39,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
458	Soriano Calabro	B68E23000090001	695.054,00	39,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
459	Treglio	B97H23002280001	700.000,00	39,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
460	Torre Le Nocelle	J63D23000170001	700.000,00	39,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
461	Costigliole Saluzzo	C84B23000000001	700.000,00	39	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
462	Ortucchio	G77B23000050001	700.000,00	39	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
463	Maierà	I67G23000130001	3.500.000,00	39	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
464	San Martino dall'Argine	F87B22002300001	700.000,00	38,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
465	Bastiglia	G57H23001430001	700.000,00	38,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
466	Cervicati	B14H23000630001	700.000,00	38,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
467	Niella Tanaro	I37H23001620001	456.312,39	38,74	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
468	Monteroduni	G37G23000100001	681.116,00	38,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
469	Montegiordano	H92H23000480001	700.000,00	38,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
470	Casalino	B71D23000130006	600.000,00	38,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
471	Albiolo	G35E23000090001	690.000,00	38,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando

472	Sant'Ippolito	F35I23000320001	700.000,00	38,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
473	Saponara	I34J23000690001	698.000,00	38,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
474	Sarteano	F55F21000760006	130.000,00	38,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
475	Turano Lodigiano	I15F23000370005	620.000,00	38,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
476	Contessa Entellina	F54H23000530007	700.000,00	38,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
477	Carrodano	F85F23000410005	192.000,00	38,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
478	Calvanico	E82F23000420001	700.000,00	38,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
479	Triei	E79J23006400001	250.000,00	38,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
480	Caraffa di Catanzaro	C96F23000060001	693.193,87	38,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
481	Gissi	E87B23000080001	697.823,31	38,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
482	Polinago	F97H23002490001	700.000,00	38,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
483	Cicagna	J37H23001520001	550.000,00	38,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
484	Pazzano	B77D23000280001	610.000,00	38,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
485	Marianopoli	E44H23000510001	660.000,00	38,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
486	Bagnolo del Salento	G87B23000050001	650.000,00	38,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
487	Scampitella	B23C2300053001	698.598,91	38	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
488	Izano	H13G23000080001	700.000,00	38	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
489	Murazzano	C29J23000670001	1.400.000,00	38	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
490	Pienza	H49D22000000006	428.381,00	38	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
491	Zumpano	C18H23000960001	700.000,00	38	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
492	Dusino San Michele	E53I23000160007	250.000,00	37,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
493	Melle	J17D23000050001	700.000,00	37,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
494	Ripacandida	I77H23001640001	2.800.000,00	37,75	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
495	Castropignano	J47H23001600001	700.000,00	37,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
496	Moneglia	H67H20000420006	100.000,00	37,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
497	Montemesola	C43D23000250006	691.486,69	37,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
498	Nogaredo	G97D23000130005	570.000,00	37,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
499	Force	H88D23000020005	663.236,33	37,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
500	Monte Romano	C49D23000210001	645.000,00	37,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
501	Maiolo	F89G23000730001	699.699,70	37,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
502	Gerocarne	I97H23001380001	698.000,00	37,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
503	Barbarano Romano	G73C23000340001	619.305,00	37,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
504	Cison di Valmarino	I85F19001330001	203.453,92	37,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
505	Zumaglia	F24H23000720001	470.000,00	37,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
506	Torre di Ruggiero	G54H23000510001	700.000,00	37,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
507	Careggine	C67B23000220001	700.000,00	37,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
508	Castello Cabiaglio	F39D23001620001	700.000,00	37,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
509	Carpignano Salentino	D65F23000440001	677.918,29	37,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
510	San Benedetto Ullano	D37G23000360001	700.000,00	37,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
511	Saint-Marcel	G99D23000460001	697.139,97	37,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
512	Pompiano	E87H20002330002	700.000,00	37,18	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
513	Venetico	C67B23000150001	700.000,00	37	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
514	Celle di San Vito	I22F21000050001	700.000,00	37	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
515	Cupello	D42H21000090001	650.000,00	36,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
516	Burago di Molgora	F33D22000620004	697.000,00	36,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
517	Carbognano	G19C23000000004	311.330,66	36,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
518	Chiesa in Valmalenco	D17H23001490005	700.000,00	36,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
519	Gandellino	H32H22000620001	100.000,00	36,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
520	Lanzada	C95F22001850001	651.000,00	36,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando

521	Morro d'Alba	C59D20000290001	700.000,00	36,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
522	San Pellegrino Terme	E54J20000000006	306.376,80	36,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
523	Somaglia	D69J22002150006	205.000,00	36,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
524	Voghiera	J41B23000330001	252.000,00	36,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
525	Pollina	G47B22000040002	700.000,00	36,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
526	San Pietro Avellana	I77H23001730001	700.000,00	36,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
527	Montello	J85F23000640001	700.000,00	36,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
528	Monteviale	J74D23001310001	275.000,00	36,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
529	San Tomaso Agordino	H15F23000260001	700.000,00	36,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
530	Amatrice	E75F23000310001	700.000,00	36,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
531	Gairo	B85F23000410001	700.000,00	36,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
532	Usellus	I65F23000370002	450.000,00	36,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
533	Oriolo	C52F23000450001	700.000,00	36,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
534	Sorianello	J57B23000060005	700.000,00	36,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
535	Basiano	F71B21000800004	700.000,00	36,66	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
536	Cupramontana	F87H23002740001	696.580,00	36,64	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
537	Calice Ligure	C17B23000100005	700.000,00	36,64	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
538	Collazzone	J27D23000050001	449.673,54	36,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
539	Gaiole in Chianti	F54E21005270006	700.000,00	36,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
540	Palagano	D69J23000330001	700.000,00	36,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
541	Rivalta Bormida	B99J23001500001	700.000,00	36,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
542	Perletto	G44D23002860002	547.205,42	36,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
543	Santa Caterina dello Ionio	H12F23000740001	700.000,00	36,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
544	Crognaleto	G42F23000410001	700.000,00	36,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
545	Bonifati	I97B23000080001	700.000,00	36,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
546	Borgo San Siro	J89F23000980001	210.000,00	36,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
547	Ponzone	E17I23000240002	190.000,00	36,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
548	Massello	B92F23000370008	700.000,00	36,49	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
549	Fallo	H87D23000010001	520.000,00	36,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
550	Collepardo	F35F23000380001	540.000,00	36,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
551	Castrofilippo	J77H23001830001	699.500,00	36,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
552	Montagna in Valtellina	H88C23000160005	700.000,00	36,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
553	Castorano	B98E22000170006	532.983,47	36,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
554	Capriglia Irpina	B44J23000870001	700.000,00	36,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
555	Montefalcione	F31B21003090004	177.726,91	36,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
556	Melissa	B55F23000390001	700.000,00	36,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
557	Lucca Sicula	I72I20000030005	690.000,00	36,23	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
558	Oltre il Colle	B61B23000480001	700.000,00	36,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
559	Urzulei	C97H23001630001	700.000,00	36,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
560	Abetone Cutigliano	F57H22000540001	550.000,00	36	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
561	Unione di Comuni Nora e Bithia	G64D23002510001	1.558.501,67	36	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
562	Cannalonga	H62F23000320005	2.099.435,87	36	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
563	Fino del Monte	C47H22001770006	217.500,00	36	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
564	San Giusto Canavese	C25F23000170001	680.000,00	36	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
565	Stilo	D57B23000080001	700.000,00	36	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
566	Sueglio	I99J22001680002	466.939,85	36	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
567	Castello-Molina di Fiemme	H12H18000950004	458.260,21	36	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
568	Capodimonte	E79I23000610001	700.000,00	36	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
569	Bomba	B97H23001880001	700.000,00	36	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
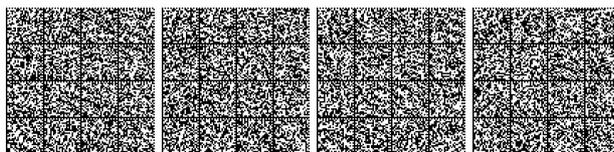
570	Roddi	G13B19000260001	370.781,00	36	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
571	Framura	H38J22000140006	698.768,76	36	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
572	Sassetta	F57H23002870001	681.349,52	36	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
573	Sezzadio	G89J23001100001	260.000,00	36	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
574	Confienza	C67H23001800001	341.061,00	36	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
575	Ficarolo	G84D23003320001	630.000,00	36	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
576	Sasso di Castalda	C44D23001120001	700.000,00	36	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
577	Alì Terme	F45E19000420001	650.000,00	36	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
578	San Giorio di Susa	B17H23002980005	430.000,00	36	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
579	Contigliano	H37H23001540001	700.000,00	36	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
580	Aieta	E47H23001170001	700.000,00	36	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
581	San Marco dei Cavoti	B18H23001120001	700.000,00	36	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
582	Unione Montana Valli Borbera e Spinti	D47G23000150001	700.000,00	36	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
583	Limone sul Garda	E53D23022290005	700.000,00	35,9	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
584	Casamarciano	F29D23001790001	699.992,00	35,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
585	Belmonte Calabro	C37H23001630001	700.000,00	35,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
586	Monsano	I84D23001330005	672.000,00	35,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
587	Varese Ligure	B93H1900039001	540.950,00	35,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
588	Lacco Ameno	C43D22000070001	696.397,21	35,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
589	Altomonte	I82F23000330005	700.000,00	35,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
590	Rio	H76G22000200006	700.000,00	35,75	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
591	Barolo	G98C18000050004	467.666,78	35,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
592	Rose	G67H23002360001	700.000,00	35,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
593	Cellara	H77B23000050005	700.000,00	35,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
594	Cannole	B39D23000580001	700.000,00	35,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
595	Altino	J47G23000170001	700.000,00	35,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
596	Paglieta	I81B23000340001	700.000,00	35,32	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
597	Spigno Monferrato	B39J23002320005	572.800,00	35,24	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
598	San Buono	H17H23002030001	700.000,00	35,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
599	Gorga	D72F23000830001	700.000,00	35,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
600	Montefredane	G58B23001140001	699.839,48	35,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
601	Aci Bonaccorsi	G17G23000120001	698.315,39	35,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
602	Saccolongo	G47B23000140001	700.000,00	35,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
603	Stanghella	G14E21000620001	200.000,00	35,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
604	Provvidenti	E97H23001530005	4.161.412,80	35,07	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
605	Albugnano	C94H23000440001	698.132,60	35	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
606	Valbrenta	D33D22000720004	700.000,00	35	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
607	Val di Zoldo	B76B14000100005	700.000,00	35	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
608	Prarostino	D67H23001650001	198.000,00	35	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
609	Fiesse	H51B23000230001	480.000,00	35	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
610	Belvedere Ostrense	I67H22000650001	350.000,00	35	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
611	Unione Montana Valli Borbera e Spinti	D16F23000080001	340.000,00	35	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
612	Cureggio	C72H23000900006	335.875,16	34,83	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
613	Agordo	H77H23001280001	700.000,00	34,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
614	Palaia	C37H16001440001	487.700,00	34,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
615	Roccavivara	G37H23001720001	700.000,00	34,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
616	Zollino	I42H23000310001	700.000,00	34,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
617	Mottafollone	b37123000020001	700.000,00	34,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
618	Poggio Catino	H34J23000650001	700.000,00	34,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando

619	Marciana	H52B23003660001	695.437,96	34,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
620	San Pietro a Maida	E72F23000650001	670.360,99	34,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
621	Albidona	F54H23000550001	700.000,00	34,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
622	Giustenice	H72H23000460001	700.000,00	34,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
623	Cartigliano	J27H23001940001	700.000,00	34,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
624	Cerreto di Spoleto	D74J23000550001	505.906,72	34,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
625	Montecarotto	J93D23000140001	700.000,00	34,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
626	Cimbergo	B67H23002060001	500.000,00	34,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
627	Lusia	I95F23000340001	700.000,00	34,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
628	Carbonara Scrivia	J35F20000040001	600.000,00	34,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
629	Propata	E54J23000510001	370.000,00	34,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
630	Baunei	C65F23000310001	700.000,00	34,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
631	Motta Camastra	D53D23015850001	520.000,00	34,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
632	Terenzo	I27H23001720001	700.000,00	34,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
633	Monte Cremasco	B53D23034290001	694.792,80	34,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
634	Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane	C28C23000320005	700.000,00	34,28	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
635	Grotte di Castro	H67B23000060003	700.000,00	34,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
636	Poggioreale	E45B23000350001	697.986,00	34,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
637	Canale Monterano	C53D23010440001	680.202,74	34,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
638	Francavilla Bisio	J73D23000130001	680.000,00	34,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
639	Villa di Chiavenna	B55F23000380001	473.000,00	34,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
640	Monteleone Sabino	F17H23003530001	698.854,40	34,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
641	Balangero	F65F23000310001	700.000,00	34,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
642	Valera Fratta	H24J23000610001	699.634,75	34	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
643	Domicella	B82F23000600001	700.000,00	34	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
644	Scala	B97B23000270001	700.000,00	34	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
645	Nulvi	B89I23001300005	700.000,00	33,84	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
646	Bassiano	G22B23003490001	700.000,00	33,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
647	Bruzzano Zeffirio	E92F23000340001	700.000,00	33,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
648	Garessio	I39J23001300001	1.301.394,92	33,75	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
649	Liveri	B12H23012170001	1.400.000,00	33,75	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
650	Brusson	B64H23000720007	700.000,00	33,64	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
651	Casola di Napoli	F62C22000210006	699.663,60	33,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
652	Frascineto	F22F23000520001	700.000,00	33,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
653	Banchette	J11I23000270001	679.386,06	33,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
654	Cassinasco	B17H23002590005	590.000,00	33,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
655	Colli a Volturno	I87B23000090001	700.000,00	33,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
656	Galatro	C23D23000070005	621.148,35	33,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
657	Pignataro Interamna	I23C23000170001	651.282,69	33,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
658	Rocca Santo Stefano	J67H23002110001	648.438,80	33,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
659	San Genesio ed Uniti	G84J23000870005	700.000,00	33,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
660	Santa Maria della Versa	C74J23000860001	416.000,00	33,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
661	Vestenanova	I55F23000300001	700.000,00	33,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
662	Lapedona	B97G23000420001	400.000,00	33,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
663	Ozegna	J45F23000280001	700.000,00	33,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
664	Escolca	G51B22001780005	680.722,00	33,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
665	Villanovaforru	H53D23011590001	700.000,00	33,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
666	Falcone	D27H23001280005	700.000,00	33,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
667	Preseglie	J64D23001470001	545.717,61	33,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
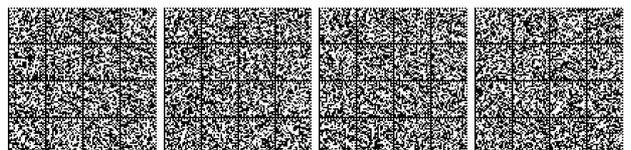
668	Salcedo	G45F23000310006	265.000,00	33,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
669	Vacone	I59J20002870001	634.357,51	33,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
670	Archi	G53D23008110001	700.000,00	33,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
671	Vasanello	H47H23001840005	700.000,00	33,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
672	Onano	E72F23000730001	680.000,00	33,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
673	Bonarcado	I54J23000680001	700.000,00	33,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
674	Sergnano	E58H23000500001	577.462,38	33,24	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
675	Latera	J87H23004230001	700.000,00	33,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
676	Cossombrato	B27H23002920001	130.000,00	33,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
677	Diano Castello	D93D23001260001	215.000,00	33,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
678	Oggiona con Santo Stefano	J47H22000270006	700.000,00	33,16	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
679	Montescudo-Monte Colombo	B67H23001930001	480.000,00	33	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
680	Retorbido	C35F23000310001	700.000,00	33	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
681	Canossa	D25E23000160007	700.000,00	32,98	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
682	Barisciano	D65E23000090001	700.000,00	32,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
683	Grantola	I55E23000250001	700.000,00	32,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
684	Fontana Liri	D25E22000570001	699.972,34	32,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
685	Ortelle	D27H23001540001	700.000,00	32,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
686	Bettola	F23I23000060001	200.000,00	32,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
687	Sperlonga	E32F23000370005	700.000,00	32,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
688	Castelvetere in Val Fortore	C29J23000530001	700.000,00	32,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
689	Gazzola	J29I23001000001	700.000,00	32,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
690	Tonco	J82F23000830001	351.848,08	32,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
691	San Venanzo	E23C23000250001	700.000,00	32,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
692	Rotello	H49F23000070001	698.777,41	32,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
693	Melpignano	H93D23000070001	700.000,00	32,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
694	Valle di Maddaloni	G55F23000230001	698.000,00	32,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
695	Sangano	H64J23000590001	643.303,81	32,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
696	Sant'Angelo Muxaro	E64H23000200001	700.000,00	32,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
697	Massazza	E41B22001570006	519.635,14	32,52	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
698	Ferrere	F61B22001120001	130.000,00	32,41	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
699	Barbania	B24J23000740001	281.450,72	32,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
700	Clauzetto	J67H23001880001	700.000,00	32,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
701	Mele	D29C23000020001	693.818,85	32,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
702	Torrazza Coste	J14E22000010006	370.000,00	32,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
703	Uscio	I62B23001090005	643.500,00	32,08	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
704	Lurago Marinone	J95F23000420001	680.000,00	32	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
705	Montecilfone	J37H23001600001	565.000,00	32	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
706	Petritoli	D45F23000330001	447.000,00	32	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
707	Pisciotta	B37G23000450001	480.000,00	32	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
708	Rocca San Giovanni	C59D23000200001	700.000,00	32	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
709	Rogno	J63D23000180001	649.058,65	32	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
710	Romagnese	I17D23000070001	132.000,00	32	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
711	San Giacomo degli Schiavoni	C84J23000760001	700.000,00	32	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
712	Podenzana	D99I23000720001	659.174,25	32	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
713	Ronzo-Chienis	F87D23000050001	631.000,00	32	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
714	Calice al Cornoviglio	C69D23000820001	700.000,00	32	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
715	Carasco	E64D22004510001	695.000,00	32	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
716	Pennadomo	D32F23001110001	550.000,00	32	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando

717	Pramaggiore	E49H19000190007	649.123,72	32	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
718	Roccamena	J67H20000100005	507.233,58	32	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
719	Tignale	H23D23000030001	134.222,73	32	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
720	Monte Porzio	I17B22000260006	360.000,00	32	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
721	Torre de' Busi	B33I23005230007	492.804,52	32	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
722	Valdidentro	G88I19000030005	550.000,00	32	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
723	Parre	J92B23002580001	600.000,00	31,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
724	Spineda	I36G23000170001	650.000,00	31,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
725	Rovescala	C42F23000580001	562.000,00	31,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
726	San Mango sul Calore	D59J23000360001	700.000,00	31,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
727	Filattiera	I27H23001600001	640.000,00	31,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
728	Poggiofiorito	G75E23000180001	450.000,00	31,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
729	Villa Minozzo	F25F23000470005	700.000,00	31,42	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
730	Santo Stefano Belbo	D22F23000710001	590.000,00	31,25	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
731	Gallinaro	F67H23003130001	700.000,00	31,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
732	Revello	E57H20003550001	400.000,00	31,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
733	Vallata	F13D23000150001	700.000,00	31,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
734	Arielli	I75I23000190001	700.000,00	31,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
735	Fontanetto Po	D57E20000010004	288.500,00	31,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
736	San Vincenzo La Costa	D87H23001730001	700.000,00	31,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
737	Feroleto Antico	E47B23000090001	640.000,00	31,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
738	Atrani	I89E19000830001	172.724,96	31,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
739	Filogaso	G62F23000590006	700.000,00	31,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
740	Mirabello Monferrato	C42F23000590001	580.000,00	31,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
741	Muccia	E13D23000510001	699.939,11	31,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
742	Belvedere di Spinello	B13I22000010001	700.000,00	31,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
743	Villamiroglio	G47H23001550001	180.000,00	31,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
744	Piancastagnaio	G31118000080001	550.000,00	31	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
745	Pollone	I14D23001660001	330.000,00	31	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
746	Masi Torello	J21B21004450004	45.000,00	31	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
747	Paitone	H34D23001710005	700.000,00	31	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
748	Lago	J74H17000910001	498.719,00	31	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
749	Pietrapaola	D85F23000390001	700.000,00	30,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
750	Amaseno	E52F23000280001	3.500.000,00	30,75	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
751	Castel Ivano	G58C22000410006	567.186,92	30,75	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
752	Barbarano Mossano	J25F23000550009	220.000,00	30,75	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
753	Montefiore dell'Aso	C53D23007090002	375.000,00	30,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
754	Bernate Ticino	I34D23001980001	660.000,00	30,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
755	Benevello	H79D23000070001	700.000,00	30,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
756	Martiniana Po	I98C23001160001	700.000,00	30,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
757	Portalbera	G97D23000140001	125.478,29	30,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
758	Gottasecca	J41G22000130001	437.000,00	30,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
759	Montenero Sabino	G27B23000130001	698.455,84	30,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
760	Monastero di Vasco	E54H23000400005	493.669,97	30,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
761	Monteu da Po	F84J23000710006	700.000,00	30,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
762	Dasà	J98C22000940005	675.000,00	30,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
763	Simaxis	H42B22005550001	357.165,28	30,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
764	Selva di Progno	I15E23000080001	700.000,00	30,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
765	Sciara	H49D23000040001	700.000,00	30,31	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando

766	Oriolo Romano	F82H23000420001	700.000,00	30	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
767	Castilenti	I48H22000460001	700.000,00	30	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
768	Villa Estense	G69I23001140001	700.000,00	30	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
769	Balzola	G25G23000040009	700.000,00	29,97	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
770	San Quirico d'Orcia	E44D23001440005	700.000,00	29,87	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
771	Virle Piemonte	G35F21001710005	327.000,00	29,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
772	Belforte all'Isauro	B45H20000390003	418.943,58	29,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
773	Castel San Vincenzo	D35F23000330001	700.000,00	29,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
774	Cenadi	F78H21000110005	700.000,00	29,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
775	Moriondo Torinese	G99F23000170001	700.000,00	29,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
776	Castelraimondo	F33G23000100005	693.676,32	29,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
777	Ceto	C24J23000890001	605.000,00	29,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
778	Serri	J21B23000360001	700.000,00	29,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
779	Sorbo San Basile	H92J17000000005	700.000,00	29,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
780	Campo nell'Elba	D73B23000000001	330.000,00	29,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
781	Selva di Cadore	J69J23000170001	700.000,00	29,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
782	Narzole	D85F23000400001	685.000,00	29,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
783	Bianco	I34H23000380001	677.984,00	29,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
784	San Calogero	D75F23000300001	699.437,95	29,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
785	Massalengo	B77H23002870005	700.000,00	29,34	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
786	Capralba	F77H23003250001	700.000,00	29,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
787	Pavone del Mella	I83C23000850001	699.953,00	29,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
788	Arizzano	C67D23000070001	744.341,62	29	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
789	Moriago della Battaglia	F21B23000440005	390.000,00	29	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
790	Fiorano al Serio	B52B23001070001	700.000,00	29	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
791	Foresto Sparso	G55F23000220001	1.400.000,00	29	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
792	Unione Terra dei Castelli	E34H23000500001	363.000,00	29	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
793	Stazzano	B58C23005680001	700.000,00	29	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
794	Dragoni	C47B17000430002	700.000,00	28,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
795	Bubbio	B93D23000910001	668.000,00	28,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
796	Bogliasco	J92F23000280001	700.000,00	28,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
797	Caloveto	H37H23001750001	700.000,00	28,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
798	Chieve	H35F23000330001	266.992,48	28,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
799	Copiano	G73I23000090001	698.365,00	28,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
800	Frascaro	B87H23003370001	695.000,00	28,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
801	Mondavio	F97B23000450001	690.000,00	28,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
802	Torre di Santa Maria	D41B23000220001	700.000,00	28,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
803	Villanova sull'Arda	B85F23000400001	700.000,00	28,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
804	Palmariggi	E43D23000140001	700.000,00	28,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
805	Graglia	B14F23008620001	365.000,00	28,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
806	Gressan	B74D23001700001	698.990,03	28,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
807	Soveria Mannelli	J49D23000150001	600.000,00	28,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
808	Calestano	I85F23000440001	700.000,00	28,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
809	Sant'Onofrio	H25F23000350001	700.000,00	28,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
810	Sizzano	J75F22000310001	689.791,32	28,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
811	Chiauci	G66J23000220001	700.000,00	28,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
812	Calasca-Castiglione	B13D23001020001	580.000,00	28,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
813	Peglio	G52H22000300002	300.000,00	28,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
814	Furnari	D22C22000600006	696.885,41	28,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
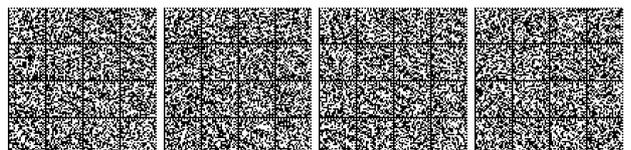
815	Occimiano	D71B23000270001	660.000,00	28,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
816	Saint-Vincent	C52B20000040004	700.000,00	28,35	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
817	Bagnolo Cremasco	E69J23003410004	700.000,00	28,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
818	Graniti	J84H23000490001	700.000,00	28,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
819	Offlaga	I28H23000450008	694.000,00	28,02	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
820	Bagnoli del Trigno	F38E23000210001	699.874,55	28	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
821	Antrona Schieranco	J67H23002300001	700.000,00	28	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
822	Cavatore	D17H22000420001	435.000,00	28	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
823	Cetona	H92J20000000001	365.000,00	28	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
824	Colturano	J35D23000090001	700.000,00	28	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
825	Laterina Pergine Valdarno	J56C22000120001	129.217,00	28	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
826	Librizzi	F47J18000110001	630.000,00	28	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
827	Toirano	C17H23001570001	668.000,00	28	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
828	Sanzeno	D63I23000190005	427.882,13	28	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
829	Baiso	E55E23000320001	700.000,00	28	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
830	Civitella Roveto	J68H23000760001	700.000,00	28	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
831	San Lorenzo Maggiore	H88H23000410001	700.000,00	28	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
832	Cantalice	J58H23000730001	670.000,00	28	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
833	Carpino	D45F23000310001	700.000,00	28	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
834	Morengo	D95F22000250001	700.000,00	28	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
835	Trescore Cremasco	F29J23000750001	700.000,00	28	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
836	San Giovanni Incarico	H35F23000000002	300.000,00	28	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
837	Scigliano	H33F23000080001	690.000,00	28	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
838	Verduno	J97H23001340001	40.000,00	28	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
839	Caresana	H44D23001460001	692.336,00	27,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
840	Campello sul Clitunno	B25F22000940001	408.500,00	27,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
841	Casaletto Lodigiano	J55B23000700001	699.667,00	27,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
842	Montescano	E68H23000670001	550.000,00	27,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
843	Ornavasso	E28E23000230001	204.000,00	27,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
844	Filago	J38J23000420005	700.000,00	27,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
845	Gambara	F77H23002910005	700.000,00	27,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
846	Spadola	C77B23000150001	681.381,00	27,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
847	Carentino	B47H20000010003	334.000,00	27,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
848	Castelnuovo Belbo	I93C2300023000	689.889,61	27,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
849	Civitella Alfedena	I55F23000290001	602.796,00	27,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
850	Villarbasse	J48E18000080001	667.000,00	27,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
851	Miranda	F94J23000570001	650.000,00	27,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
852	Pizzone	F97H19004330002	500.000,00	27,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
853	Malesco	F17H23002580001	700.000,00	27,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
854	Meltina/Mölten	F24H23003340001	194.447,70	27,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
855	Neive	E98G23000000001	216.000,00	27,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
856	Predoi/Prettau	F21G23000050007	294.933,21	27,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
857	Badia Pavese	I54D23001630001	405.000,00	27,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
858	Gorno	D33D23001030006	221.000,00	27,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
859	Vallesaccarda	G27H23002290001	700.000,00	27,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
860	Portovenere	G27H20000230006	66.906,08	27,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
861	Altidona	G15F20001710005	250.000,00	27,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
862	Fossalto	J33D23000100005	1.400.000,00	27,14	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
863	Campiglia dei Berici	G85E20001140006	700.000,00	27	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando

864	Fombio	C57B20000980004	525.000,00	27	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
865	Lucinasco	J77G23000080002	700.000,00	27	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
866	Ostra Vetere	J19F23001430001	465.000,00	27	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
867	Buseto Palizzolo	J87H23003170001	700.000,00	27	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
868	Isasca	D97B23000120001	699.000,00	27	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
869	Manta	E46B23000030005	627.500,00	27	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
870	Simeri Crichi	H82F23000390005	700.000,00	26,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
871	Cadegliano-Viconago	G59J23001630001	700.000,00	26,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
872	Montecatini Val di Cecina	H76F23000080001	537.000,00	26,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
873	Monte Cavallo	C35F23000320001	699.425,32	26,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
874	Monticiano	E12F23000340001	696.700,00	26,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
875	Stellanello	H87H23000680002	200.000,00	26,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
876	Acquaviva d'Isernia	I15I23000230001	700.000,00	26,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
877	Beverino	J17H23001410005	698.794,42	26,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
878	Casalincontrada	F12H23000460005	500.000,00	26,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
879	Casaprota	C76C23000020001	700.000,00	26,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
880	Tertenia	H87B22000620001	238.946,40	26,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
881	Bibiana	F62B23000230001	133.000,00	26,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
882	Pannarano	C27B23000070001	475.000,00	26,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
883	Cessole	H82H23000360001	330.000,00	26,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
884	Parolise	J15F15000000006	699.642,03	26,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
885	Sassello	I41B23000180001	700.000,00	26,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
886	Pertusio	J61B23000400005	700.000,00	26,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
887	Vistarino	B97H23002260001	689.696,18	25,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
888	Paterno	H44F23000610001	612.749,00	25,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
889	Volongo	B73G23000200004	600.000,00	25,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
890	Rocchetta Palafea	E37H23002050005	555.000,00	25,52	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
891	Gildone	H58F18000030001	700.000,00	25,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
892	Valtopina	B22H23013810001	690.000,00	25,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
893	Ronsecco	G24J23000550006	660.000,00	25,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
894	Zeri	H41B19000300001	600.000,00	25,24	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
895	Fiesso Umbertiano	H99I23000920001	160.000,00	25,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
896	Chiuro	B22B23000440005	1.400.000,00	25	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
897	Arquata del Tronto	J24F23000150001	301.040,00	24,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
898	Marzio	C52C23000170001	345.000,00	24,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
899	Penna in Teverina	B73I23004610001	698.386,80	24,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
900	Portocannone	D79I23000610001	225.000,00	24,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
901	Pozzoleone	C55F22000150001	215.000,00	24,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
902	San Carlo Canavese	I22C23000660001	375.000,00	24,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
903	Torre de' Passeri	C84J23000710001	700.000,00	24,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
904	Torano Castello	E34J23000740001	700.000,00	24,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
905	San Demetrio ne' Vestini	J92C23000080001	682.867,67	24,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
906	Roccavignale	H37D23000030005	700.000,00	24,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
907	Sonico	E73C23000210001	615.000,00	24,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
908	Donori	C34J22000480009	272.281,21	24,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
909	Sant'Alessio Siculo	B51B17000450001	550.397,88	24,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
910	Ururi	C88E23000270001	700.000,00	24,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
911	Bibbona	J57H23001680005	700.000,00	24,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
912	Ciminna	C27G23000170005	700.000,00	24,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
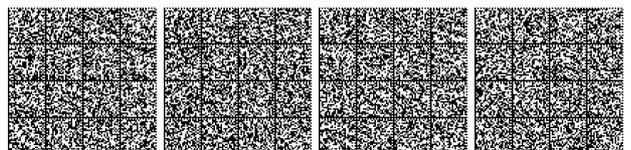
913	Sospiro	H16C23000030001	550.000,00	24,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
914	Magliano Sabina	I41B23000210001	699.214,99	24,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
915	Casaleggio Novara	J67G23000200001	700.000,00	24	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
916	Azzio	H37H23001720001	700.000,00	24	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
917	Mezzano	D67H23001750005	137.850,00	24	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
918	Bisenti	C62F23000530001	650.000,00	24	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
919	Costanzana	H33D23000080001	405.057,67	24	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
920	Mornese	I33D23000130001	200.000,00	24	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
921	Peschici	J33D23000060001	698.497,89	24	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
922	Assolo	B76C23001100001	700.000,00	24	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
923	Cengio	B87H23003140001	700.000,00	24	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
924	Maletto	D47H23001550001	1.395.000,00	24	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
925	San Pietro in Lama	H82B23009020001	695.000,00	24	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
926	Morimondo	H89C23000070001	699.950,69	24	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
927	Alessandria della Rocca	H53D23011670001	300.000,00	24	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
928	Cantiano	H79F23000070001	699.592,85	23,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
929	Civitella Paganico	B25F21001930004	348.137,60	23,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
930	Coseano	E37B23000020001	700.000,00	23,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
931	San Martino in Strada	I95F23000370001	370.000,00	23,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
932	Semestene	D17H21002750004	700.000,00	23,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
933	Arsiero	G22F23000300001	700.000,00	23,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
934	Cantagallo	F87H23002400001	700.000,00	23,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
935	Castelcucco	B19I23000820001	700.000,00	23,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
936	Fratta Polesine	H21B23000400001	391.500,00	23,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
937	Lucignano	B29J23001140001	700.000,00	23,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
938	Palazzuolo sul Senio	F64H17000050004	214.699,79	23,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
939	Rocca Pia	F85F23000420001	700.000,00	23,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
940	Sant'Eusanio del Sangro	C75F23000290001	700.000,00	23,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
941	Villafranca in Lunigiana	G32F23000410001	427.500,00	23,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
942	Pescolanciano	H55F23000450001	629.494,64	23,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
943	Mongrando	B86G21026530001	388.095,68	23,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
944	Parona	C93D21002840004	380.654,33	23,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
945	Cellino Attanasio	J55H21000040001	620.000,00	23,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
946	Andrano	I54H22000410006	595.000,00	23,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
947	Piobesi Torinese	I38H15000010002	600.000,00	23,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
948	Roncà	G25I23000460001	250.000,00	23,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
949	Orta San Giulio	D77H22000560001	200.000,00	23,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
950	Ranzanico	I37H22001110001	293.000,00	23,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
951	Carassai	B65F23000310001	700.000,00	23,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
952	Maggiora	E16H1900000001	300.000,00	23,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
953	Ravello	J28H19000470001	568.000,00	23,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
954	Ceneselli	C13J19000680001	625.000,00	23,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
955	Serralunga di Crea	E62F23000300001	264.000,00	23,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
956	Carfizzi	D32H230008000	700.000,00	23,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
957	Tavigliano	J39J21003150001	339.000,00	23,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
958	Terravecchia	I27B23000050001	700.000,00	23,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
959	Basaluzzo	J33G23000190001	555.983,00	23	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
960	Borgoratto Alessandrino	H19D23000270001	699.691,91	23	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
961	Agna	B55F23000350001	699.900,00	22,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
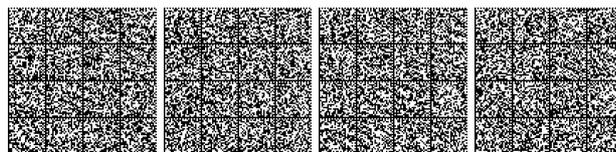
962	Stimigliano	C83D23000120001	700.000,00	22,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
963	Tarano	D95F23000270001	500.000,00	22,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
964	Trappeto	D13H20000230001	700.000,00	22,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
965	Faleria	E14D23003090001	535.000,00	22,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
966	Pedavena	J62G20000000005	409.010,56	22,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
967	Delianuova	H74H23000680001	700.000,00	22,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
968	Mezzane di Sotto	F46J22000290006	500.000,00	22,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
969	Fonni	I67H2300144001	700.000,00	22	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
970	Fiumefreddo Bruzio	D35F23000340001	1.400.000,00	22	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
971	Collebeato	D99I23000710005	700.000,00	21,89	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
972	Antignano	D15I22000690006	250.000,00	21,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
973	Baranello	D82F23001570001	700.000,00	21,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
974	Favale di Malvaro	G15B23000280006	373.000,00	21,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
975	Gergei	F29D23001620001	700.000,00	21,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
976	Montegrino Valtravaglia	G95F23000300001	700.000,00	21,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
977	Rancio Valcuvia	G35B23000390001	169.912,51	21,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
978	Romans d'Isonzo	C76F22000260001	650.000,00	21,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
979	Suvereto	C69J21019560001	250.000,00	21,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
980	Vigano San Martino	H62H23000390001	700.000,00	21,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
981	Caltabellotta	D17H23001390001	648.000,00	21,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
982	Fara Vicentino	C82F20002210004	605.000,00	21,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
983	Faule	J27D23000060001	697.000,00	21,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
984	Alagna	D95B23000760001	642.181,32	21,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
985	Feroleto della Chiesa	I87B23000100001	633.507,28	21,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
986	Godiasco Salice Terme	E97H23001480001	700.000,00	21,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
987	Osiglia	C44J23000820001	660.472,72	21,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
988	San Maurizio d'Opaglio	I13D23000070001	600.000,00	21,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
989	Tremosine sul Garda	B62C23001000001	454.790,36	21,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
990	Santa Elisabetta	C47G23000210001	690.000,00	21,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
991	Paludi	E77B23000040001	700.000,00	21,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
992	Strona	I27H23001830001	700.000,00	21,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
993	Amato	F52F23000470001	699.886,12	21,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
994	Oliva Gessi	B55I23000320001	242.658,00	21,24	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
995	Cortemilia	H45F23000190001	1.397.081,89	21	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
996	Crespina Lorenzana	H27H23001450001	700.000,00	21	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
997	Maccagno con Pino e Veddasca	E37H20000870004	325.000,00	21	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
998	Azzate	G25E2300017001	2.850.000,00	21	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
999	Castell'Umberto	H62F20000480001	490.000,00	20,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1000	Cervere	B71B23000440001	400.000,00	20,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1001	Agazzano	D82H23001010005	40.000,00	20,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1002	Candela	J15I23000340001	600.000,00	20,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1003	Casei Gerola	C59I23000700002	476.178,47	20,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1004	Frontone	D85F23000450001	699.036,28	20,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1005	Genivolta	B33I23005260001	700.000,00	20,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1006	Mirabello Sannitico	G89J23001080001	700.000,00	20,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1007	Robecchetto con Induno	D51B21004780006	426.710,38	20,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1008	Sarmato	H41B20001290001	335.000,00	20,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1009	Sommo	I64J23000430005	271.618,00	20,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1010	Briga Novarese	F24D23001040001	149.000,00	20,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
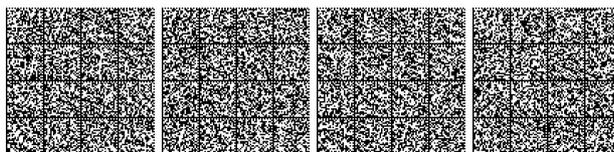
1011	Sant'Ambrogio sul Garigliano	I47H23001460001	500.000,00	20,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1012	Castel Frentano	F35F23000290001	700.000,00	20,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1013	Perfugas	G91E22000260002	690.466,23	20,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1014	Casazza	H85F23000300001	700.000,00	20,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1015	Roccaverano	D27H23001510001	695.000,00	20,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1016	Poggio San Lorenzo	C72B23000500001	700.000,00	20,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1017	Chiarano	B65F23000360001	198.600,00	20,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1018	Crova	J89D23000310001	700.000,00	20,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1019	Badolato	I98H23000490001	700.000,00	20	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1020	Cardè	I21J23000130001	700.000,00	20	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1021	Carenno	E99G18000000001	40.000,00	20	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1022	Corvino San Quirico	J27H23001930001	688.000,00	20	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1023	Montebello della Battaglia	H47D23000060001	505.500,00	20	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1024	Pognana Lario	B46F23000100005	700.000,00	20	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1025	Pomponesco	G17B23000080001	127.000,00	20	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1026	Ripalta Arpina	B91B23000470001	699.999,00	20	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1027	Tiglieto	G33G23000130001	411.641,92	20	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1028	Cerreto Laziale	B72F23000470001	700.000,00	20	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1029	Valbrona	G21B19000600004	41.000,00	20	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1030	Erbè	E78J18000000001	630.000,00	20	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1031	San Candido/Innichen	F25F22000960005	544.456,44	20	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1032	Pavone Canavese	F93C23000350001	700.000,00	20	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1033	Candiana	E65F23002950001	700.000,00	20	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1034	Seui	E48H23000890001	700.000,00	20	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1035	Cardedu	H47H23001810001	335.000,00	20	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1036	Millesimo	D57D23000050001	302.000,00	20	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1037	San Nazzaro	D34H23000650001	700.000,00	20	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1038	Talana	G77H23001080005	300.000,00	20	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1039	Terranova dei Passerini	G99D23000430001	145.000,00	20	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1040	Treviso Bresciano	C81B17000860004	345.000,00	20	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1041	San Gregorio nelle Alpi	J65F23000390001	607.000,00	20	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1042	Asigliano Veneto	F51J23000240009	214.984,00	19,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1043	Brezzo di Bedero	J77H23001900001	700.000,00	19,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1044	Morolo	B27B20069530001	700.000,00	19,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1045	Proserpio	E15F23001350001	700.000,00	19,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1046	San Giovanni di Gerace	B39J23002370001	600.000,00	19,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1047	Santa Maria la Longa	C47H23001830001	360.000,00	19,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1048	Villareggia	C69J23000980001	32.592,62	19,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1049	Staffolo	I52H23000630001	310.000,00	19,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1050	Novate Mezzola	I17H23002000004	700.000,00	19,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1051	Solero	I15E23000110001	650.000,00	19,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1052	Pastorano	B83I23006760001	699.113,00	19,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1053	Pancalieri	C65F23000280001	657.000,00	19,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1054	Schiavi di Abruzzo	D14B19000020001	650.000,00	19,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1055	Joppolo Giancaxio	G47H23001570001	695.000,00	19,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1056	Ruda	G79D23000190001	700.000,00	19	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1057	Torre de' Picenardi	C98H21000440001	700.000,00	19	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1058	Rapone	H53I22000310007	700.000,00	18,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1059	Morbello	H25F23000380001	441.200,00	18,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
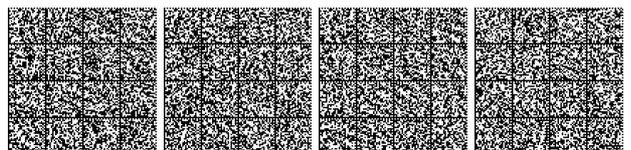
1060	Castronovo di Sicilia	G62F22000000001	700.000,00	18,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1061	Casalmorano	C54D23001030001	109.000,00	17,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1062	La Valle Agordina	H63I23000060001	700.000,00	17,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1063	San Bassano	H84D23001850001	279.878,81	17,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1064	Limbadi	F35I23000200001	699.864,38	17,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1065	Roverchiara	I44D23001270001	698.000,00	17,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1066	Sorbo Serpico	E79D23000470001	700.000,00	17,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1067	Grana Monferrato	H95F23000200001	190.000,00	17,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1068	Casalborgone	D53G23000100001	700.000,00	17,28	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1069	Castelbaldo	I58I23000270001	600.000,00	16,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1070	Pojana Maggiore	I22H23000440001	700.000,00	16,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1071	Vezzi Portio	H77H22000670001	510.000,00	16,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1072	Cavedine	E77H19003060004	160.000,00	16,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1073	Caravate	J97H21037420002	700.000,00	16,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1074	Gallese	C34I15000000003	685.000,00	16,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1075	Pettorano sul Gizio	D52F23000680001	569.115,33	16,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1076	Milzano	H67H22000040001	540.000,00	16,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1077	Pianfei	B84D23002430001	700.000,00	16,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1078	Serrata	H93I23000080001	700.000,00	16,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1079	Borghetto di Borbera	G97H23001580001	635.000,00	16,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1080	Farigliano	I15F22000380001	293.800,00	16,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1081	Calcata	B49D23000500001	700.000,00	16,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1082	Zaccanopoli	G52B23001270006	460.000,00	16,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1083	Monteparano	D59D23000350001	700.000,00	16,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1084	Santa Cesarea Terme	B94H23000530001	690.000,00	16,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1085	Miggiano	E17B23000060001	700.000,00	16,56	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1086	Canaro	G55F23000160001	700.000,00	16	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1087	Castel Rocchero	C37H20000010003	76.000,00	16	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1088	Anzano del Parco	J75F23000290001	100.000,00	16	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1089	Borgofranco d'Ivrea	J22B23001350001	700.000,00	16	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1090	Campodipietra	D57H23002170001	688.361,71	16	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1091	Campolieto	D67H23001830001	693.444,87	16	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1092	Caramagna Piemonte	H15E23000160005	700.000,00	16	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1093	Cropalati	G92F23000370001	700.000,00	16	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1094	Lecce nei Marsi	C27H23001480001	556.615,54	16	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1095	Loranzè	C15F23000540001	220.000,00	16	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1096	Pincara	F51B23000380001	490.000,00	16	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1097	San Martino del Lago	B21B23000520001	250.000,00	16	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1098	Savoia di Lucania	D66B19001960001	700.000,00	16	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1099	Solarolo Rainerio	G71B23000440001	304.252,80	16	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1100	Zelbio	F12H23000370001	305.000,00	16	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1101	Avegno	I77H23001680001	699.434,75	16	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1102	Canosa Sannita	E49J21001460001	435.000,00	16	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1103	Canepina	C55E23000100001	700.000,00	16	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1104	Mignano Monte Lungo	I45F23000390001	452.815,00	16	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1105	Biandronno	I15F23000390001	400.000,00	16	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1106	Nureci	I84G23000000001	700.000,00	16	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1107	Gaggi	E37H23002400001	700.000,00	16	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1108	Roccabianca	G35F23000380001	700.000,00	16	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
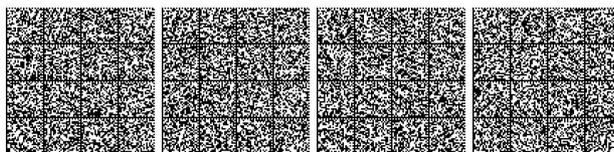
1109	Rocca Santa Maria	F86C23073300001	699.811,98	16	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1110	San Bernardino Verbano	D32H22000170006	34.000,00	16	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1111	Sant'Eusanio Forconese	D65F23000480001	696.929,35	16	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1112	Magliano Romano	B57H23003720001	700.000,00	16	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1113	Livinallongo del Col di Lana	E98E23000240001	700.000,00	16	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1114	Valle Lomellina	G54D23001900001	210.496,00	16	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1115	Petronà	H65F23000330001	694.067,57	16	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1116	Terrassa Padovana	I31B21000870006	260.000,00	16	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1117	Vighizzolo d'Este	D42I19001550005	177.279,52	16	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1118	Balmuccia	G95F22000880006	177.079,64	15,36	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1119	Antegnate	H56F22000200001	455.000,00	15,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1120	Monticelli Brusati	B15E23014450001	600.000,00	15,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1121	Calliano Monferrato	E37H23002130005	450.000,00	14,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1122	Castelgrande	B62F23000280001	572.000,00	14,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1123	Feisoglio	B32F22000700004	248.600,00	14,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1124	Plesio	J37H23001710001	675.000,00	14,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1125	Montagna sulla Strada del Vino/Montan an der Weinstraße	I52H23000550005	365.528,74	14,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1126	Fontanella	C64D23001300001	700.000,00	14,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1127	Giffone	E47H23001640001	700.000,00	14,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1128	Rodello	I37H22002130006	600.000,00	14,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1129	Mongrassano	B77B23000350001	700.000,00	14,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1130	Merì	J39J21016100004	700.000,00	14,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1131	Agra	E67H22003140001	426.000,00	14,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1132	Forenza	C92F23000520001	560.000,00	13,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1133	Riardo	E35F23000430001	700.000,00	12,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1134	Pignone	F11B22000310003	570.000,00	12,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1135	Pagnona	I47H22000200001	130.000,00	12,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1136	Magliolo	J27H23000340002	500.000,00	12,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1137	Centrache	G89D23000170001	699.358,05	12,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1138	San Pietro Viminario	J15F23000280001	632.060,00	12,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1139	Torre Pallavicina	D54J23000900001	300.000,00	12,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1140	San Basile	C22C23000100001	700.000,00	12,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1141	Lapio	I13D23000080001	700.000,00	12,24	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1142	Azzanello	D52H23000630001	221.266,65	12	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1143	Castel Gabbiano	E77H23002490001	694.000,00	12	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1144	Castelmassa	J81B21000300006	376.035,58	12	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1145	Livo	F29J23000960001	400.000,00	12	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1146	Sant'Anna Arresi	C21B23000240001	700.000,00	12	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1147	Faggiano	E17H23001780001	699.420,13	12	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1148	Motta de' Conti	G29J23001550001	644.000,00	12	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1149	Nibbiola	E84H23000620001	700.000,00	12	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1150	Benestare	H25F23000360001	700.000,00	12	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1151	Binago	D36B19001350004	200.000,00	12	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1152	Rocca d'Evandro	F42C17000180006	699.998,51	12	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1153	Locate Varesino	C37H23001610001	700.000,00	12	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1154	Madignano	I27B23000060001	482.754,75	12	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1155	Marcellinara	C12F23000710001	700.000,00	12	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1156	Sacco	E22E18005190002	690.000,00	11,76	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1157	San Vito sullo Ionio	J67H23002120001	700.000,00	11,28	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando

1158	Serra Sant'Abbondio	H65F21001210001	512.600,00	11,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1159	Lascari	J77H23001800001	700.000,00	10,56	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1160	Sagliano Micca	I27H23001640001	301.593,00	10,08	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1161	Bivona	J77H05000900005	700.000,00	9,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1162	Castiglione Cosentino	H28E23000080001	700.000,00	9,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1163	Penna Sant'Andrea	C57H23001770001	700.000,00	9,6	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1164	Sant'Omobono Terme	G48I22000020002	1.400.000,00	9	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1165	Meleti	C85B23000660001	674.018,00	8,16	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1166	Bertonico	J85F22000390001	634.774,40	8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1167	Quintano	I75F23000370001	619.191,03	8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1168	Monterubbiano	G45F23000350001	700.000,00	8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1169	Verrès	B47H22004290001	699.990,25	8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1170	Pusiano	F22H23000470001	700.000,00	7,68	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1171	Giuliano Teatino	F94H23000430001	700.000,00	7,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1172	Arena	F42F23000580001	700.000,00	7,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1173	Varzi	G87H23002340001	700.000,00	7,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1174	Silvano d'Orba	H92F23000420001	166.000,00	7,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1175	Monte Giberto	B78H23001590001	700.000,00	6,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1176	Pessinetto	B78C23001760005	579.000,00	6,4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1177	Muzzano	B25F23000310001	700.000,00	4,8	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1178	Marano Ticino	G41B23000440001	700.000,00	4	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1179	Erbezzo	G82E23000590001	210.000,00	3,2	Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando
1180	Abbadia Cerreto	B78H23001600001	700.000,00	Escluso	
1181	Abbadia Lariana	H54J21000000006	478.277,19	Escluso	
1182	Abbasanta	G97G23000090005	700.000,00	Escluso	
1183	Abriola	D47H19001510001	700.000,00	Escluso	
1184	Accadia	B21B23000530001	699.826,40	Escluso	
1185	Acciano	F77H23003360001	700.000,00	Escluso	
1186	Accumoli	PROV0000043928	700.000,00	Escluso	
1187	Acerenza	E52F23000290001	700.000,00	Escluso	
1188	Acquafredda	G73C21000010001	700.000,00	Escluso	
1189	Acquanegra sul Chiese	D44H23000520001	700.000,00	Escluso	
1190	Acquasanta Terme	F64D23001730001	699.945,00	Escluso	
1191	Acquaviva Collecroce	I75F23000320001	700.000,00	Escluso	
1192	Acquaviva Picena	F71B23000260001	700.000,00	Escluso	
1193	Acquaviva Platani	I67H23001370001	682.814,45	Escluso	
1194	Adrara San Martino	F55I23000090001	700.000,00	Escluso	
1195	Adrara San Rocco	B25F23000320001	1.400.000,00	Escluso	
1196	Agosta	C98H23000740006	700.000,00	Escluso	
1197	Agrate Conturbia	F44H23000550005	700.000,00	Escluso	
1198	Aicurzio	H18C22000020001	700.000,00	Escluso	
1199	Aiello Calabro	D32D23000370001	700.000,00	Escluso	
1200	Ala di Stura	E25F23000350005	500.000,00	Escluso	
1201	Alanno	C39J2300067000	700.000,00	Escluso	
1202	Albano Vercellese	C47H23001910001	400.000,00	Escluso	
1203	Albese con Cassano	F24J23000620001	645.000,00	Escluso	
1204	Albiano	B15F23000520005	700.000,00	Escluso	
1205	Albiano d'Ivrea	F39B18000080001	530.000,00	Escluso	
1206	Ales	G35F22000350005	475.000,00	Escluso	
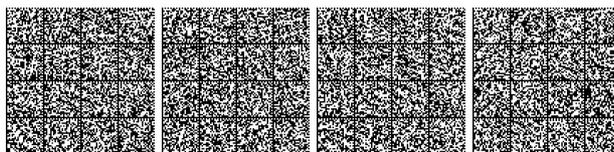
1207	Alfianello	H14J23000660001	692.000,00	Escluso
1208	Alice Bel Colle	E55I23000170005	480.000,00	Escluso
1209	Allai	H45F23000210001	500.000,00	Escluso
1210	Allerona	E19J23008440001	1.396.292,20	Escluso
1211	Allumiere	B28H22019640001	680.000,00	Escluso
1212	Alpette	I64D23001370001	220.566,34	Escluso
1213	Alta Val Tidone	B27H23002940001	700.000,00	Escluso
1214	Altavilla Irpina	F65C20000660006	700.000,00	Escluso
1215	Alte Terre Simbruine	G18H23000710001	4.200.000,00	Escluso
1216	Altissimo	E93C23001980001	395.000,00	Escluso
1217	Alto Reno Terme	B57B23000390005	700.000,00	Escluso
1218	Alvito	C69J23000970001	700.000,00	Escluso
1219	Amaroni	E49D23000720001	592.463,50	Escluso
1220	Ameglia	J82B22010120001	464.799,67	Escluso
1221	Ampezzo	E21B21010950002	700.000,00	Escluso
1222	Ancarano	I17B23000050001	700.000,00	Escluso
1223	Andorno Micca	H27H23001410001	430.000,00	Escluso
1224	Annicco	J48H23000940006	700.000,00	Escluso
1225	Annone di Brianza	I71B23000230001	620.000,00	Escluso
1226	Antillo	G52F22000730001	700.000,00	Escluso
1227	Antonimina	D79J23000270001	700.000,00	Escluso
1228	Antrodoco	I87D23000110001	700.000,00	Escluso
1229	Anzola d'Ossola	B79I23014590001	426.670,00	Escluso
1230	Apiro	H55I23000020001	180.000,00	Escluso
1231	Appignano	J63I23000190005	700.000,00	Escluso
1232	Aramengo	E29D23000340005	700.000,00	Escluso
1233	Arba	I15B23000360001	370.000,00	Escluso
1234	Arcade	F13I23000050006	700.000,00	Escluso
1235	Arcene	C66E23000020001	350.000,00	Escluso
1236	Arcidosso	H72H23000470001	1.651.863,62	Escluso
1237	Arcinazzo Romano	F69J23000270001	699.398,64	Escluso
1238	Ardauli	J61G22000110006	431.600,00	Escluso
1239	Ardore	E83I23000040001	700.000,00	Escluso
1240	Argegno	H91B22001950002	700.000,00	Escluso
1241	Arignano	E23C23000140005	362.391,25	Escluso
1242	Arlena di Castro	G52F23000290001	700.000,00	Escluso
1243	Armeno	H34D23001700005	1.400.000,00	Escluso
1244	Arnara	H29D23000120001	1.400.000,00	Escluso
1245	Arsoli	G36G23000110001	4.200.000,00	Escluso
1246	Artogne	C41J23001200001	693.219,15	Escluso
1247	Arzago d'Adda	J84E21005010002	500.000,00	Escluso
1248	Arzergrande	F18H19000630006	346.000,00	Escluso
1249	Asso	J21B23000400001	240.000,00	Escluso
1250	Aurigo	B69D23000620006	700.000,00	Escluso
1251	Auronzo di Cadore	B23C22000020006	700.000,00	Escluso
1252	Austis	E47H23001360001	600.000,00	Escluso
1253	Averara	B97H23002290001	700.000,00	Escluso
1254	Avigliano Umbro	I49I23000500001	1.400.000,00	Escluso
1255	Avolasca	I16J16000250002	500.000,00	Escluso
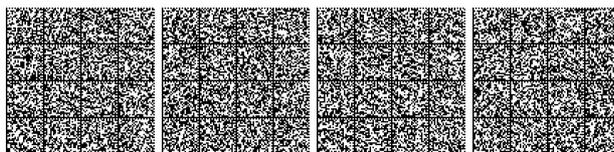
1256	Ayas	H17H21010300004	700.000,00	Escluso
1257	Badia Tedalda	I27H23001880001	700.000,00	Escluso
1258	Bagnaria	J64J23000820001	700.000,00	Escluso
1259	Bagnasco	I49D23000100001	577.000,00	Escluso
1260	Bagnatica	F47H20000910001	700.000,00	Escluso
1261	Bagnoli Irpino	B73D23001040001	1.396.000,00	Escluso
1262	Bagnolo di Po	D17B23000060005	700.000,00	Escluso
1263	Bagnoregio	D67B23000140001	700.000,00	Escluso
1264	Baiano	C47H23001970001	1.400.000,00	Escluso
1265	Baldissero d'Alba	H67H23001800001	695.000,00	Escluso
1266	Balestrino	J25H23000050001	700.000,00	Escluso
1267	Balme	I91B23000270001	700.000,00	Escluso
1268	Balsorano	B42F23000800001	1.400.000,00	Escluso
1269	Baone	F34H23000440001	1.400.000,00	Escluso
1270	Barasso	I49J23000350001	700.000,00	Escluso
1271	Barbariga	PROV0000043259	700.000,00	Escluso
1272	Bard	J38D22000200005	602.400,00	Escluso
1273	Bardello con Malgesso e Bregano	D51B23000290001	700.000,00	Escluso
1274	Bardineto	B37H23003670005	674.150,00	Escluso
1275	Barete	C52F23000440001	653.968,88	Escluso
1276	Bari Sardo	F57H23003110001	700.000,00	Escluso
1277	Barrea	E77B23000070001	700.000,00	Escluso
1278	Barumini	C92F23000570001	230.000,00	Escluso
1279	Barzio	J21B23000410005	700.000,00	Escluso
1280	Bassano in Teverina	G93C23000660001	699.851,42	Escluso
1281	Bassano Romano	H81B23000270001	698.578,86	Escluso
1282	Bastia Mondovì	C17D23000080001	700.000,00	Escluso
1283	Battaglia Terme	H53G23000060005	700.000,00	Escluso
1284	Baveno	J48H23000950001	670.208,76	Escluso
1285	Bedonia	J19J23000860003	2.800.000,00	Escluso
1286	Beinette	E34C20000010004	541.112,26	Escluso
1287	Belcastro	J12H22000040006	347.097,60	Escluso
1288	Bellagio	C52B23000550001	700.000,00	Escluso
1289	Bellegra	H19D23000330001	700.000,00	Escluso
1290	Belmonte in Sabina	G19J23002580001	676.894,00	Escluso
1291	Belsito	D45I23000180001	600.000,00	Escluso
1292	Benetutti	B45F23000420001	1.400.000,00	Escluso
1293	Berbenno	J97H21037480001	360.000,00	Escluso
1294	Berbenno di Valtellina	G78H23000800001	554.000,00	Escluso
1295	Bereguardo	G44D23003460001	250.000,00	Escluso
1296	Bergantino	E22J0000400007	575.000,00	Escluso
1297	Berzo Demo	G47H22000500001	693.588,00	Escluso
1298	Berzo San Fermo	B27H20000060005	635.000,00	Escluso
1299	Bianchi	E63D23000080005	698.392,00	Escluso
1300	Bianzano	C32B23000360001	304.004,21	Escluso
1301	Bianzè	I37H22000320001	610.000,00	Escluso
1302	Bianzone	B87B22002560005	700.000,00	Escluso
1303	Bienno	E47B23000080005	1.400.000,00	Escluso
1304	Binetto	I29D23000440001	700.000,00	Escluso

1305	Bione	F74E21005500006	700.000,00	Escluso
1306	Bisacquino	D91H13000440001	700.000,00	Escluso
1307	Bistagno	F83D23000360005	460.000,00	Escluso
1308	Bisuschio	E28H23000580005	700.000,00	Escluso
1309	Bizzarone	J43G23000090005	700.000,00	Escluso
1310	Bleggio Superiore	F73G23000080005	700.000,00	Escluso
1311	Blera	C17H22002420002	684.459,35	Escluso
1312	Boca	B43G23000070001	290.000,00	Escluso
1313	Boffalora d'Adda	C97G23000360005	700.000,00	Escluso
1314	Bognanco	H87B23000050005	675.000,00	Escluso
1315	Bolognola	I21H23000120001	2.097.092,20	Escluso
1316	Bolsena	I23D19000060002	276.576,40	Escluso
1317	Bomarzo	J37B23000040001	1.385.000,00	Escluso
1318	Bompensiere	F77G23000000001	698.000,00	Escluso
1319	Bonassola	PROV0000043929	575.000,00	Escluso
1320	Bondone	J21B23000420001	215.767,00	Escluso
1321	Bonefro	J19J23000840001	700.000,00	Escluso
1322	Bonito	E78H23000640001	691.460,61	Escluso
1323	Bono	F19I23000890001	700.000,00	Escluso
1324	Bordano	B29I22001030005	300.000,00	Escluso
1325	Borgarello	H52H23000370001	700.000,00	Escluso
1326	Borghetto di Vara	B47H23000150002	555.000,00	Escluso
1327	Borghetto Lodigiano	D19F23000100001	700.000,00	Escluso
1328	Borghi	D77B23000110001	700.000,00	Escluso
1329	Borgiallo	I74J23000610001	700.000,00	Escluso
1330	Borgo Mantovano	B33G23000220006	650.780,00	Escluso
1331	Borgo Pace	J54J23000730001	700.000,00	Escluso
1332	Borgo Ticino	E12E18006620005	500.000,00	Escluso
1333	Borgo Tossignano	I41B21000160003	700.000,00	Escluso
1334	Borgolavezzaro	D83G23000140005	700.000,00	Escluso
1335	Bormida	E85F23000390001	304.392,43	Escluso
1336	Borno	G89J23001060005	1.070.500,00	Escluso
1337	Borore	C28G23000010001	700.000,00	Escluso
1338	Bortigali	J35F20000250002	583.500,00	Escluso
1339	Bosco Chiesanuova	H44J23000540005	700.000,00	Escluso
1340	Bosia	D43G23000130001	450.000,00	Escluso
1341	Bossolasco	E33C23000320002	2.100.000,00	Escluso
1342	Botricello	B45F23000440001	698.877,10	Escluso
1343	Bovolenta	J81B23000660005	426.000,00	Escluso
1344	Bozzolo	J15F23000320001	628.000,00	Escluso
1345	Brallo di Pregola	D25F23000490001	350.000,00	Escluso
1346	Braone	I64H23000390001	700.000,00	Escluso
1347	Brenta	I68H23000570001	690.000,00	Escluso
1348	Brentonico	E63I23000100005	700.000,00	Escluso
1349	Bressanvido	C23C23001120005	700.000,00	Escluso
1350	Briatico	I59J23000670001	699.000,00	Escluso
1351	Brienno	H15B22000150006	226.989,54	Escluso
1352	Briga Alta	I91D21000070001	656.429,08	Escluso
1353	Briona	G39D23000210001	700.000,00	Escluso
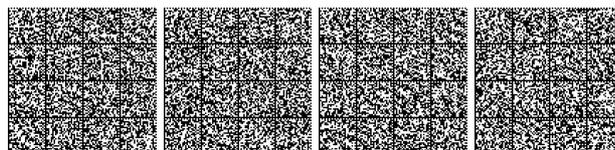
1354	Brione	B97H23002020001	700.000,00	Escluso
1355	Brivio	J51B23000450001	630.000,00	Escluso
1356	Brognaturo	G67B23000070001	700.000,00	Escluso
1357	Brossasco	B97B23000220001	1.398.900,00	Escluso
1358	Brosso	E88C23000430001	685.435,00	Escluso
1359	Brunate	I37H23001810001	700.000,00	Escluso
1360	Brusnengo	C79I23000580001	1.398.500,00	Escluso
1361	Bruzolo	F34J23000480005	700.000,00	Escluso
1362	Bucciano	F15F23000380008	1.399.000,00	Escluso
1363	Budoni	B89J23002400001	700.000,00	Escluso
1364	Buglio in Monte	J17H20001290001	162.500,00	Escluso
1365	Bulgarograsso	J59J2100278001	160.024,76	Escluso
1366	Burgio	B89D23000830001	700.000,00	Escluso
1367	Buronzo	E46B23000020005	450.000,00	Escluso
1368	Busso	B28E22000410005	700.000,00	Escluso
1369	Butera	D89D22000220001	609.000,00	Escluso
1370	Cabella Ligure	E78H23000100001	560.000,00	Escluso
1371	Caggiano	D64H23000990008	2.800.000,00	Escluso
1372	Caglio	C88H23001060001	300.000,00	Escluso
1373	Caianello	I69J23000280001	424.798,65	Escluso
1374	Caino	C15I21000060003	700.000,00	Escluso
1375	Calalzo di Cadore	J57B23000050001	1.400.000,00	Escluso
1376	Calciano	B95F23000310001	1.400.000,00	Escluso
1377	Caldarola	B97H23001960005	550.000,00	Escluso
1378	Calopezzati	G27B23000100001	700.000,00	Escluso
1379	Calosso	F47H23002160001	500.000,00	Escluso
1380	Caltignaga	H69D23000100001	700.000,00	Escluso
1381	Calvagese della Riviera	D33D23000940005	700.000,00	Escluso
1382	Calvello	F97B23000470001	700.000,00	Escluso
1383	Calvi dell'Umbria	J97G23000120008	1.380.000,00	Escluso
1384	Camagna Monferrato	F87B23000860001	670.000,00	Escluso
1385	Cambiasca	C21B23000250005	501.900,00	Escluso
1386	Camigliano	D93I23000160001	700.000,00	Escluso
1387	Camini	G23D21004190005	700.000,00	Escluso
1388	Camino	G93I22000190003	224.000,00	Escluso
1389	Campagnola Cremasca	B38B23000990002	699.791,80	Escluso
1390	Campertogno	F81B23001130001	697.000,00	Escluso
1391	Campiglia Cervo	F24J23000640001	520.000,00	Escluso
1392	Campitello di Fassa	G89D22000360004	700.000,00	Escluso
1393	Campo di Giove	J32F23000410001	699.237,68	Escluso
1394	Campo di Trens/Freienfeld	H48C17000090009	700.000,00	Escluso
1395	Campodenno	H91B23000150005	700.000,00	Escluso
1396	Campodimele	H33B23000010001	700.000,00	Escluso
1397	Campodolcino	C35F23000300005	319.558,68	Escluso
1398	Campolattaro	J44J23000950001	700.000,00	Escluso
1399	Campomaggiore	H77B23000060001	1.770.167,94	Escluso
1400	Camposanto	J89J22002720001	700.000,00	Escluso
1401	Campotosto	B42F2300081001	700.000,00	Escluso
1402	Candia Lomellina	G87G23000240001	675.000,00	Escluso
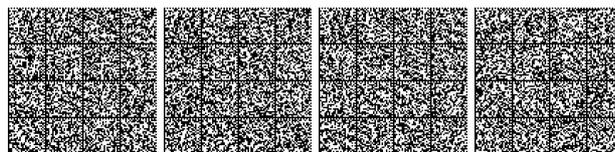
1403	Candida	I24H23000410001	699.996,00	Escluso
1404	Candidoni	I42F23000200001	700.000,00	Escluso
1405	Canneto Pavese	I16F23000060001	234.000,00	Escluso
1406	Canolo	J57B23000010001	700.000,00	Escluso
1407	Cantalupo nel Sannio	H84J23000570001	1.988.000,00	Escluso
1408	Canzano	F87H18004930005	375.000,00	Escluso
1409	Capistrano	H71B23000350001	1.400.000,00	Escluso
1410	Capizzi	B94J23000680001	591.348,68	Escluso
1411	Capo di Ponte	E51B23000390005	700.000,00	Escluso
1412	Caposele	J39D23000120001	674.000,00	Escluso
1413	Caprauna	G84J22000010001	360.000,00	Escluso
1414	Caraffa del Bianco	B62C23000990001	255.000,00	Escluso
1415	Caramanico Terme	C83D23000130001	699.957,71	Escluso
1416	Caravino	J15I23000330001	645.000,00	Escluso
1417	Carbonate	E71B11000090002	700.000,00	Escluso
1418	Carbone	G48H23000680005	697.000,00	Escluso
1419	Cardinale	D18H23002020001	1.400.000,00	Escluso
1420	Carisio	J68E23000120001	700.000,00	Escluso
1421	Carlazzo	E27H23001270001	1.400.000,00	Escluso
1422	Carpeneto	J66F23000060005	612.000,00	Escluso
1423	Carpineto Romano	F97B23000640001	585.000,00	Escluso
1424	Carrè	I15F22000020005	300.000,00	Escluso
1425	Carrù	J35F21004130001	650.000,00	Escluso
1426	Cartura	H25F23000310001	410.000,00	Escluso
1427	Casabona	E42F23000460001	698.170,83	Escluso
1428	Casal Cermelli	H18E23000240001	600.000,00	Escluso
1429	Casal Velino	B57B23000370005	2.800.000,00	Escluso
1430	Casalanguida	E81B2300710001	700.000,00	Escluso
1431	Casalattico	G87H23002180001	1.281.734,70	Escluso
1432	Casalciprano	F97H23002180001	700.000,00	Escluso
1433	Casale Corte Cerro	E69I23000610005	700.000,00	Escluso
1434	Casale Cremasco-Vidolasco	H91B23000240001	585.000,00	Escluso
1435	Casale di Scodosia	J31B23000150005	700.000,00	Escluso
1436	Casaletto Vaprio	B35F22001110001	530.358,49	Escluso
1437	Casalgrasso	C59D15000080002	415.000,00	Escluso
1438	Casali del Manco	J89J23000230001	4.200.000,00	Escluso
1439	Casalmaiocco	G61I20000000003	490.000,00	Escluso
1440	Casalmoro	I48I21001580001	700.000,00	Escluso
1441	Casaloldo	D89D23000520001	2.099.643,30	Escluso
1442	Casalvolone	C85F23000290001	470.000,00	Escluso
1443	Casalzuigno	H63C23000430001	700.000,00	Escluso
1444	Casasco	J54H23000290001	700.000,00	Escluso
1445	Caselette	F74E22000360005	170.000,00	Escluso
1446	Casignana	E97H23001500001	700.000,00	Escluso
1447	Casina	J66G21005520002	340.000,00	Escluso
1448	Casnigo	E15F21005680001	181.840,90	Escluso
1449	Casola Valsenio	G64J19000090001	565.052,35	Escluso
1450	Casole d'Elsa	F52C23000090001	700.000,00	Escluso
1451	Cassacco	G94D22003310005	700.000,00	Escluso

1452	Cassano Valcuvia	E18H23000720003	700.000,00	Escluso
1453	Cassine	C72F23000430005	700.000,00	Escluso
1454	Cassinelle	D88C23000550002	657.000,00	Escluso
1455	Castagnaro	I47H23001390005	372.000,00	Escluso
1456	Castagnole Piemonte	I19D23000150001	620.000,00	Escluso
1457	Castel Baronia	I88D23000000001	1.400.000,00	Escluso
1458	Castel Condino	F83D23000370001	248.671,00	Escluso
1459	Castel del Monte	C52H23000920001	605.180,20	Escluso
1460	Castel del Piano	I78H23000480001	1.400.000,00	Escluso
1461	Castel di Casio	G24J23000610001	2.100.000,00	Escluso
1462	Castel di Iudica	G65F23000310001	1.397.090,00	Escluso
1463	Castel di Tora	E55I23000160001	2.707.000,00	Escluso
1464	Castel Morrone	C41I23000200001	2.100.000,00	Escluso
1465	Castel Ritaldi	E55F23000470001	700.000,00	Escluso
1466	Castel Rozzone	H44J23000480005	700.000,00	Escluso
1467	Castel San Lorenzo	C57H23001750001	1.396.917,70	Escluso
1468	Castel San Pietro Romano	I57H23001780001	700.000,00	Escluso
1469	Castel Sant'Elia	H25F23000320005	700.000,00	Escluso
1470	Castel Vittorio	B77H23001920006	700.000,00	Escluso
1471	Castelforte	I47I23000030005	700.000,00	Escluso
1472	Castelfranci	D97B23000170001	700.000,00	Escluso
1473	Castelguglielmo	I79I23000470001	696.000,00	Escluso
1474	Castelguidone	G47H23001490001	700.000,00	Escluso
1475	Castellania Coppi	E99F23018420001	480.000,00	Escluso
1476	Castelletto d'Erro	G37H23001910001	655.000,00	Escluso
1477	Castelletto di Branduzzo	E14F23003660001	413.000,00	Escluso
1478	Castelletto d'Orba	H44J23000550001	265.500,00	Escluso
1479	Castelletto Stura	G51B23000360001	1.192.993,93	Escluso
1480	Castellina in Chianti	D64H23000930001	700.000,00	Escluso
1481	Castellino Tanaro	J33G23000200001	261.725,94	Escluso
1482	Castelliri	J47B23000060001	64.000,00	Escluso
1483	Castello dell'Acqua	D57B23000070001	618.750,00	Escluso
1484	Castelmarte	B27H22004430001	700.000,00	Escluso
1485	Castelmauro	I34D23001990001	700.000,00	Escluso
1486	Castelmola	I37H23001820001	1.850.316,00	Escluso
1487	Castelnuovo Bormida	B77I23000060001	700.000,00	Escluso
1488	Castelnuovo di Farfa	F12F23000840001	700.000,00	Escluso
1489	Castelnuovo di Val di Cecina	B89B23000940005	66.000,00	Escluso
1490	Castelnuovo Nigra	B39D23000430001	700.000,00	Escluso
1491	Castelpetroso	C19E23000470001	700.000,00	Escluso
1492	Castelpizzuto	C22F23000360001	696.403,04	Escluso
1493	Castelsantangelo sul Nera	F45F21000910005	700.000,00	Escluso
1494	Castelsilano	F54F23000170001	700.000,00	Escluso
1495	Castelveccana	H58H23000380001	368.000,00	Escluso
1496	Castelvecchio di Rocca Barbena	I27H23001870005	1.100.000,00	Escluso
1497	Castelvecchio Subequo	H18H23000410001	700.000,00	Escluso
1498	Castelvisconti	F15B23000290001	697.896,00	Escluso
1499	Castiglion Fibocchi	E12F23000380001	632.261,00	Escluso
1500	Castiglione d'Adda	H26C22000140004	576.741,00	Escluso

1501	Castiglione d'Orcia	G83G23000040006	700.000,00	Escluso
1502	Castiglione Falletto	I66H18000000001	483.015,15	Escluso
1503	Castiglione Messer Raimondo	I39B23000090001	700.000,00	Escluso
1504	Castiglione Tinella	D75F22000170001	600.000,00	Escluso
1505	Castignano	D88H03000060005	700.000,00	Escluso
1506	Castri di Lecce	F36B23000000001	1.395.000,00	Escluso
1507	Castro	B64H23000710001	690.000,00	Escluso
1508	Castrocielo	C19D23000180001	1.400.000,00	Escluso
1509	Catenanuova	B42F23000790001	700.000,00	Escluso
1510	Cattolica Eraclea	B87H22000020001	700.000,00	Escluso
1511	Cavallerleone	F91D18000000001	135.000,00	Escluso
1512	Cavareno	C59J23000430005	700.000,00	Escluso
1513	Cavaso del Tomba	C41B23000390009	700.000,00	Escluso
1514	Cavasso Nuovo	G23D21002620006	690.000,00	Escluso
1515	Cavenago d'Adda	D55F23000350001	699.141,36	Escluso
1516	Cavriana	D31B23000290001	314.000,00	Escluso
1517	Cazzano di Tramigna	C89I23000660005	650.000,00	Escluso
1518	Cefalà Diana	H75F22001230001	697.612,17	Escluso
1519	Celenza sul Trigno	H68D17000020001	700.000,00	Escluso
1520	Cellarengo	D41B23000410001	699.118,40	Escluso
1521	Celleno	C49D23000250001	700.000,00	Escluso
1522	Cellere	J57B23000030001	700.000,00	Escluso
1523	Cellio con Breia	H17H23001980001	645.000,00	Escluso
1524	Cembra Lisignago	B64J23001070002	546.880,00	Escluso
1525	Cenate Sopra	H91B22001070001	700.000,00	Escluso
1526	Cene	D24E22000020001	300.000,00	Escluso
1527	Ceppaloni	E47B23000060001	2.799.737,06	Escluso
1528	Ceppo Morelli	G88C23001410001	700.000,00	Escluso
1529	Cercenasco	F77D18000040005	700.000,00	Escluso
1530	Cerchio	H31D21000040001	700.000,00	Escluso
1531	Cercivento	H39J22001380006	700.000,00	Escluso
1532	Cerete	C34H23000350007	700.000,00	Escluso
1533	Cergnago	J88H23002030001	584.919,41	Escluso
1534	Cerreto d'Asti	F63D23000090001	700.000,00	Escluso
1535	Cerreto d'Esi	B55B23001000005	636.039,00	Escluso
1536	Cerreto Sannita	F53D23012670001	699.999,00	Escluso
1537	Cerro al Lambro	H19D23000290001	700.000,00	Escluso
1538	Cerveno	I15F23000480001	1.750.000,00	Escluso
1539	Cervo	D97B23000140001	300.000,00	Escluso
1540	Cessalto	D55E23000100001	700.000,00	Escluso
1541	Cevo	D38J23000090005	700.000,00	Escluso
1542	Challand-Saint-Victor	F81B21007670004	700.000,00	Escluso
1543	Charvensod	G49J23001240009	700.000,00	Escluso
1544	Châtillon	D57F23000340003	699.902,29	Escluso
1545	Chianni	D97D23000020002	699.791,00	Escluso
1546	Chianocco	B36C22000180001	700.000,00	Escluso
1547	Chiaramonti	E75F23000410001	1.840.000,00	Escluso
1548	Chies d'Alpago	J37H23001460001	1.400.000,00	Escluso
1549	Chiesina Uzzanese	E41B22001880001	275.000,00	Escluso

1550	Chieuti	B49J23001780001	700.000,00	Escluso
1551	Chignolo d'Isola	J44D23001450001	700.000,00	Escluso
1552	Chignolo Po	D22B23001670001	500.000,00	Escluso
1553	Chiuppano	B79D2200080001	400.000,00	Escluso
1554	Chiusanico	F29C23000040005	700.000,00	Escluso
1555	Chiusavecchia	G31B21002980005	430.000,00	Escluso
1556	Chiusi della Verna	J57B23000090001	696.488,32	Escluso
1557	Cianciana	C98C23000250001	700.000,00	Escluso
1558	Cicala	I45I23000140001	695.000,00	Escluso
1559	Cigognola	E32F23000430001	700.000,00	Escluso
1560	Cimolais	I47H17000810006	459.412,29	Escluso
1561	Cinaglio	J15F23000310005	700.000,00	Escluso
1562	Cintano	E23I23000070001	700.000,00	Escluso
1563	Circello	G67H2300239001	1.200.000,00	Escluso
1564	Cirò	H71B23000290001	700.000,00	Escluso
1565	Civitanova del Sannio	H75I23000090001	700.000,00	Escluso
1566	Civitella Casanova	B17H23002570001	7.000.000,00	Escluso
1567	Civitella d'Agliano	E75I21000030001	700.000,00	Escluso
1568	Civo	J42B23006430001	700.000,00	Escluso
1569	Claino con Osteno	D65I23000220005	691.000,00	Escluso
1570	Claut	E52F23000300001	700.000,00	Escluso
1571	Cocullo	B77B23000360001	700.000,00	Escluso
1572	Collarmele	84J23000750001	675.000,00	Escluso
1573	Colle Brianza	G19C23000070001	700.000,00	Escluso
1574	Colle d'Anchise	E87H23001450001	700.000,00	Escluso
1575	Colletorto	I91B23000210001	700.000,00	Escluso
1576	Collevecchio	D84J22000920005	700.000,00	Escluso
1577	Colli Verdi	H37H20001200007	609.428,41	Escluso
1578	Collio	C17H23001400005	700.000,00	Escluso
1579	Colonna	E67B23000040001	672.000,00	Escluso
1580	Colonno	E97H21000580002	700.000,00	Escluso
1581	Colorina	B58H23001690001	700.000,00	Escluso
1582	Colosimi	F65I23000320001	700.000,00	Escluso
1583	Colzate	F34J20000010004	106.794,54	Escluso
1584	Comitini	D17B23000070001	700.000,00	Escluso
1585	Commessaggio	E57H23001440001	700.000,00	Escluso
1586	Commezzadura	G95F21001540004	700.000,00	Escluso
1587	Compiano	G24D23002680005	307.516,40	Escluso
1588	Comuni di Orvinio	C79F23000090001	133.131,00	Escluso
1589	Comunità delle colline tra Langa e Monferrato	B73D23001020001	690.000,00	Escluso
1590	Comunità Montana del Monte Acuto	I72F23000330001	4.195.966,83	Escluso
1591	Comunità Montana del Taburno	F35G23000020005	2.770.000,00	Escluso
1592	Comunità Montana della Valle Trompia	C98C23000170005	450.000,00	Escluso
1593	Comunità Montana della Valle Trompia	C17H23001390005	700.000,00	Escluso
1594	Comunità Montana della Valle Trompia	C33F23000040001	700.000,00	Escluso
1595	Comunità Montana della Valle Trompia	C15I23000370001	700.000,00	Escluso
1596	Comunità Montana di Scalve	H35B22000340007	700.000,00	Escluso
1597	Comunità Montana di Scalve	I12B22000060006	700.000,00	Escluso
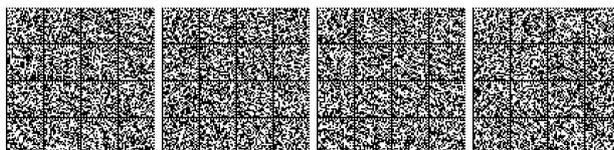
1598	Comunità Montana di Scalve	I19J2200080	700.000,00	Escluso
1599	Comunità Montana di Scalve	B43D22000550002	700.000,00	Escluso
1600	Comunità Montana Salto Cicolano - zona VII Reti	H14H22001650001	4.054.333,92	Escluso
1601	Comunità Montana Tanagro-Alto e Medio Sele	CUP: B14J230007	700.000,00	Escluso
1602	Conca Casale	J99C23000430001	700.000,00	Escluso
1603	Conca dei Marini	E59J23006330001	700.000,00	Escluso
1604	Condrò	C11B20000020005	645.509,51	Escluso
1605	Coniolo	I69D23000130005	700.000,00	Escluso
1606	Contà	B72B22001950001	398.970,00	Escluso
1607	Corana	H81B23000280001	699.173,44	Escluso
1608	Corbara	F89D17004550002	700.000,00	Escluso
1609	Cordovado	C81B23000400002	600.000,00	Escluso
1610	Corfinio	F22F23000530001	700.000,00	Escluso
1611	Corleto Monforte	G27B23000110007	1.351.507,13	Escluso
1612	Cornalba	C15B23000520005	528.000,00	Escluso
1613	Cornale e Bastida	C14H23000590005	489.268,80	Escluso
1614	Corno Giovine	H17H21000050005	453.000,00	Escluso
1615	Correzzana	E38E23000220001	214.666,00	Escluso
1616	Corte Palasio	J35F23000370001	330.000,00	Escluso
1617	Cortemaggiore	H79F22000010006	700.000,00	Escluso
1618	Cortenova	H29J22000290002	255.695,00	Escluso
1619	Cortino	F32F23000700001	657.000,00	Escluso
1620	Corzano	F71B23000310003	539.000,00	Escluso
1621	Cosoleto	G61E11000090007	554.949,52	Escluso
1622	Cossogno	I15F23000500001	700.000,00	Escluso
1623	Costa Valle Imagna	J82F23000810001	1.400.000,00	Escluso
1624	Credera Rubbiano	B83I23006750001	699.921,04	Escluso
1625	Cremella	J55F23000330005	240.000,00	Escluso
1626	Cremenaga	F71B23000320001	520.000,00	Escluso
1627	Cremolino	C93G23000160001	700.000,00	Escluso
1628	Crespiatica	B43C23000480001	700.000,00	Escluso
1629	Crevoladossola	B35C19000530005	700.000,00	Escluso
1630	Crissolo	B19D23000450005	700.000,00	Escluso
1631	Crodo	C49D23000240001	640.000,00	Escluso
1632	Crosio della Valle	G86C23000070001	700.000,00	Escluso
1633	Cuccaro Vetere	H95I23000260001	2.799.942,00	Escluso
1634	Cugliate-Fabiasco	J18H23000650001	120.000,00	Escluso
1635	Cumignano sul Naviglio	C.U.P.: D41B230	699.762,00	Escluso
1636	Cunardo	I28H23000480001	560.000,00	Escluso
1637	Cunico	D47B23000030001	550.000,00	Escluso
1638	Curiglia con Monteviasco	J35F23000400001	350.000,00	Escluso
1639	Cusio	D49D23000430001	700.000,00	Escluso
1640	Cuveglio	B48H23001110001	279.739,41	Escluso
1641	Cuvio	B53D23034330001	426.297,17	Escluso
1642	Daverio	H61B23000230001	679.000,00	Escluso
1643	Decimoputzu	B81B22001760004	580.000,00	Escluso
1644	Decollatura	F67H23003120001	1.400.000,00	Escluso
1645	Denno	H11E23000110001	700.000,00	Escluso
1646	Dervio	C71B23000260001	220.000,00	Escluso

1647	Diano Arentino	C87H21003330006	211.145,00	Escluso
1648	Diano d'Alba	D47H21009400001	348.900,00	Escluso
1649	Dipignano	I33G23000050001	700.000,00	Escluso
1650	Divignano	D91B23000320001	230.000,00	Escluso
1651	Dogliani	B57H23003360006	485.000,00	Escluso
1652	Domanico	D42F23000710001	700.000,00	Escluso
1653	Dossena	E58H23000510008	1.400.000,00	Escluso
1654	Dosso del Liro	I97H23001360001	699.343,82	Escluso
1655	Drapia	C27B23000060001	699.610,00	Escluso
1656	Dubino	D97H22000680001	700.000,00	Escluso
1657	Dugenta	G27H23002280001	2.098.990,69	Escluso
1658	Dumenza	C72H23000830001	360.000,00	Escluso
1659	Elini	E17I23000230001	700.000,00	Escluso
1660	Ello	E19F20000470001	305.000,00	Escluso
1661	Elva	F79D22000010001	560.000,00	Escluso
1662	Emarèse	H11B23000310001	698.881,37	Escluso
1663	Enego	B78E23000150003	567.342,15	Escluso
1664	Enemonzo	I75F23000340001	700.000,00	Escluso
1665	Episcopia	I65E23000140001	285.000,00	Escluso
1666	Erli	F47H23001500002	250.000,00	Escluso
1667	Esanatoglia	E15F21002030001	700.000,00	Escluso
1668	Etroubles	I21E23000030006	178.314,39	Escluso
1669	Eupilio	J55F23000300001	700.000,00	Escluso
1670	Fabbrica Curone	G45F23000330001	135.000,00	Escluso
1671	Fabbriche di Vergemoli	H74F23000090006	695.000,00	Escluso
1672	Faedo Valtellino	E13C23001930004	699.000,00	Escluso
1673	Faeto	F67B23000420001	700.000,00	Escluso
1674	Faggeto Lario	D67G23000250001	600.000,00	Escluso
1675	Fagnano Castello	J59F23001240001	700.000,00	Escluso
1676	Falciano del Massico	I95I23000190001	700.000,00	Escluso
1677	Falconara Albanese	B65F23000370006	700.000,00	Escluso
1678	Falerna	G34j23000590001	700.000,00	Escluso
1679	Falerone	G57H23001100001	700.000,00	Escluso
1680	Faloppio	F78H23000670001	100.000,00	Escluso
1681	Falvaterra	J77H23001860001	678.022,10	Escluso
1682	Fanano	D67H21007690002	225.000,00	Escluso
1683	Fauglia	PROV0000043019	150.000,00	Escluso
1684	Favignana	F68H23000610001	357.587,62	Escluso
1685	Feletto	C24D23000930001	700.000,00	Escluso
1686	Felitto	I72B23001070001	1.400.000,00	Escluso
1687	Fenegrò	H85F23000220001	700.000,00	Escluso
1688	Fénis	J36I18000070004	700.000,00	Escluso
1689	Ferla	C54H23000490001	1.350.000,00	Escluso
1690	Ferrazzano	F23H23000010005	700.000,00	Escluso
1691	Ferriere	I99I23000780001	700.000,00	Escluso
1692	Fiesco	G81B22002630004	624.481,04	Escluso
1693	Filacciano	H81E23000090001	3.490.000,00	Escluso
1694	Filandari	F42F23000540001	1.400.000,00	Escluso
1695	Filettino	B97H23001760003	700.000,00	Escluso
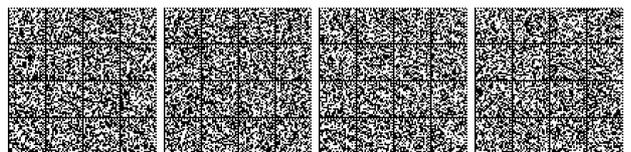
1696	Filiano	B86B19000090001	597.823,19	Escluso
1697	Filignano	H15F23000270001	500.000,00	Escluso
1698	Firenzuola	I25B23000220001	382.700,00	Escluso
1699	Fiscaglia	I81B23000420005	700.000,00	Escluso
1700	Fiuminata	I98E23000080001	2.100.000,00	Escluso
1701	Fogliano Redipuglia	F71B21005790007	700.000,00	Escluso
1702	Foiano di Val Fortore	B62D23000040006	2.100.000,00	Escluso
1703	Follina	I85F21003730001	510.000,00	Escluso
1704	Fontaneto d'Agogna	G64J23000080006	50.000,00	Escluso
1705	Fontegreca	D53D23023240001	700.000,00	Escluso
1706	Fonzaso	D15F23000310003	570.000,00	Escluso
1707	Forcola	F26F23000150001	670.000,00	Escluso
1708	Forgaria nel Friuli	J14J23001100005	684.022,24	Escluso
1709	Forlì del Sannio	J28H23000400001	570.951,00	Escluso
1710	Fornelli	D32F23001100001	1.400.000,00	Escluso
1711	Forno Canavese	I37H23001750005	1.347.132,60	Escluso
1712	Fornovo San Giovanni	F75F23000330001	1.400.000,00	Escluso
1713	Fortezza/Franzensfeste	F22H22000590005	700.000,00	Escluso
1714	Fosdinovo	B45E17000240001	670.000,00	Escluso
1715	Fossa	H51J22000430005	700.000,00	Escluso
1716	Foza	D96F23000130001	700.000,00	Escluso
1717	Frabosa Sottana	D67H23001850001	700.000,00	Escluso
1718	Fraine	H17H19002590001	620.000,00	Escluso
1719	Francavilla d'Ete	I71B23000190001	650.000,00	Escluso
1720	Francavilla di Sicilia	J88E23000710001	686.800,00	Escluso
1721	Francavilla Marittima	E15H23001670001	700.000,00	Escluso
1722	Fregona	C28E23000130001	688.000,00	Escluso
1723	Fresagrandinaria	I32F23000490001	700.000,00	Escluso
1724	Fresonara	E24H23000550001	700.000,00	Escluso
1725	Frisa	J41B23000280001	700.000,00	Escluso
1726	Frisanco	G52B22006870006	700.000,00	Escluso
1727	Front	H99D23000160005	200.000,00	Escluso
1728	Fuipiano Valle Imagna	G27H23002550001	700.000,00	Escluso
1729	Fumone	H52B23003930006	700.000,00	Escluso
1730	Furci	B59H20000040001	467.744,53	Escluso
1731	Furci Siculo	C55F23000300001	2.098.500,79	Escluso
1732	Furore	J55E23000100001	700.000,00	Escluso
1733	Gaby	G51B17000420006	249.850,00	Escluso
1734	Gaglianico	I86B19000300005	700.000,00	Escluso
1735	Gagliano Castelferrato	F81B23000970001	700.000,00	Escluso
1736	Gagliole	H51B23000350001	695.000,00	Escluso
1737	Galeata	G83C23000510004	645.764,36	Escluso
1738	Gallicano	I44H23000390001	3.500.000,00	Escluso
1739	Galzignano Terme	C74D23001510001	540.000,00	Escluso
1740	Gambassi Terme	F43D23000180004	377.258,25	Escluso
1741	Gargazzone/Gargazon	I51B22001230007	700.000,00	Escluso
1742	Gavi	I97D23000030001	700.000,00	Escluso
1743	Gavignano	J32F23000440001	403.126,03	Escluso
1744	Gemmano	C87H23001960001	700.000,00	Escluso
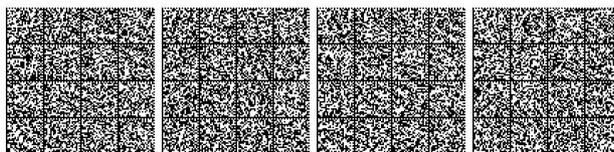
1745	Genoni	D98C22000290005	500.000,00	Escluso
1746	Gerace	D37H22001830006	700.000,00	Escluso
1747	Gerano	C68H23001440001	1.400.000,00	Escluso
1748	Germagnano	C45F22000620001	635.000,00	Escluso
1749	Gerola Alta	H48E23000070001	700.000,00	Escluso
1750	Gesualdo	J43H23000030001	677.882,78	Escluso
1751	Ghiffa	I22F23000340005	700.000,00	Escluso
1752	Ghislarengo	F95120000060005	695.000,00	Escluso
1753	Gianico	C84H23000660007	1.400.000,00	Escluso
1754	Giano dell'Umbria	I95D20000000001	670.000,00	Escluso
1755	Gimigliano	J55G23000000001	700.000,00	Escluso
1756	Giove	C24H23000460001	2.060.000,00	Escluso
1757	Girasole	E43D23000170001	533.000,00	Escluso
1758	Giungano	E11B23000330001	699.064,71	Escluso
1759	Giurdignano	B69D23000560001	680.000,00	Escluso
1760	Giusvalla	I88B23000070005	107.600,00	Escluso
1761	Glorenza/Glurns	J66C19000040006	700.000,00	Escluso
1762	Gorgoglione	G33H23000090001	5.140.366,87	Escluso
1763	Goriano Sicoli	B87H23003170001	687.563,79	Escluso
1764	Goro	B67D23000270005	700.000,00	Escluso
1765	Govone	C56C23000040001	98.000,00	Escluso
1766	Gradoli	G48C23001630001	670.000,00	Escluso
1767	Gragnano Trebbiense	C44H23000420001	700.000,00	Escluso
1768	Grandate	E92H22001970004	675.000,00	Escluso
1769	Grantorto	C91B23000080005	307.298,81	Escluso
1770	Gravere	E84J23000670001	175.000,00	Escluso
1771	Greci	E25I23000430001	1.400.000,00	Escluso
1772	Greggio	G37H21033030001	700.000,00	Escluso
1773	Gressoney-La-Trinité	J81B21014210004	456.461,92	Escluso
1774	Gressoney-Saint-Jean	J99J21008730004	700.000,00	Escluso
1775	Grezzago	D44D23002060009	700.000,00	Escluso
1776	Grimaldi	H47H23002010001	700.000,00	Escluso
1777	Grinzane Cavour	H63G21000040005	700.000,00	Escluso
1778	Grisignano di Zocco	H55B23000410001	700.000,00	Escluso
1779	Grone	F68H23000620001	198.000,00	Escluso
1780	Gropello Cairoli	I34H23000370001	700.000,00	Escluso
1781	Gropparello	D57H23001980001	700.000,00	Escluso
1782	Grottazzolina	G47B23000150001	1.397.000,00	Escluso
1783	Grotteria	F72F23000530005	700.000,00	Escluso
1784	Grumento Nova	E49J23013840005	490.000,00	Escluso
1785	Gualdo	I64H23000400005	700.000,00	Escluso
1786	Guarcino	H82F23000350001	459.000,00	Escluso
1787	Guardavalle	C87D23000130001	700.000,00	Escluso
1788	Guardia Piemontese	I64D23001360001	700.000,00	Escluso
1789	Gurro	C55F23000280001	150.000,00	Escluso
1790	Gussola	F89D23003850001	504.000,00	Escluso
1791	Idro	I75B23000340001	4.200.000,00	Escluso
1792	Il Monferrato degli Infernot	D74H23000460001	717.541,25	Escluso
1793	Imer	D65B21000240005	128.263,16	Escluso

1794	Incudine	B85F23000430005	700.000,00	Escluso
1795	Ionadi	J99I23001000001	1.397.724,00	Escluso
1796	Irma	C95F22000930001	450.000,00	Escluso
1797	Isca sullo Ionio	D18E23000130001	700.000,00	Escluso
1798	Ischia di Castro	I75F23000360001	700.000,00	Escluso
1799	Ischitella	D81B23000420001	700.000,00	Escluso
1800	Isola d'Asti	G39G1900024005	244.682,43	Escluso
1801	Isola Dovarese	G99D22000840001	700.000,00	Escluso
1802	Isorella	D24D21000030007	684.665,00	Escluso
1803	Jacurso	E35F23000650001	700.000,00	Escluso
1804	Jolanda di Savoia	C95F23000550001	700.000,00	Escluso
1805	La Salle	F77H22001540005	685.358,99	Escluso
1806	La Valletta Brianza	I77H16000530004	700.000,00	Escluso
1807	Labro	F17H23003440001	699.154,86	Escluso
1808	Laconi	H95I23000270001	700.000,00	Escluso
1809	Laghi	B85I22003310001	700.000,00	Escluso
1810	Lagosanto	B13D21008410006	700.000,00	Escluso
1811	Laino Borgo	B88H2301260001	1.400.000,00	Escluso
1812	Lama Mocogno	H47D23000080001	2.425.606,00	Escluso
1813	Lamporo	I51F19000060001	376.745,68	Escluso
1814	Lappano	D17H23001690001	700.000,00	Escluso
1815	Lattarico	E25F23000290001	700.000,00	Escluso
1816	Lauriano	F57H23003120001	401.177,00	Escluso
1817	Lauro	I27H23001660001	1.400.000,00	Escluso
1818	Lavarone	I23G23000100005	700.000,00	Escluso
1819	Lavenone	D52F23000670001	1.340.000,00	Escluso
1820	Leggiuno	F37B23000490001	486.000,00	Escluso
1821	Leni	D23D23000730001	700.000,00	Escluso
1822	Lenola	D38H23001660001	700,00	Escluso
1823	Leonessa	G42F23000430001	1.400.000,00	Escluso
1824	Lequio Berria	F35F23000330001	600.000,00	Escluso
1825	Lesegno	E58D22000100005	700.000,00	Escluso
1826	Lesignano de' Bagni	F17H23003370001	700.000,00	Escluso
1827	Letino	E25B23000510001	1.394.662,21	Escluso
1828	Lettomanoppello	F38E23000190005	700.000,00	Escluso
1829	Levate	J44D23001520004	700.000,00	Escluso
1830	Liscia	J74H23000420001	700.000,00	Escluso
1831	Lizzano in Belvedere	I38E23000100001	150.000,00	Escluso
1832	Loazzolo	B49D23000510001	700.000,00	Escluso
1833	Loceri	E37B23000030001	432.000,00	Escluso
1834	Lograto	G72C22000010001	700.000,00	Escluso
1835	Lomagna	D62G18000190006	2.437.000,00	Escluso
1836	Longhena	E93I23000040001	700.000,00	Escluso
1837	Longobucco	F45H23000080001	699.805,78	Escluso
1838	Loreglia	E77B23000060006	700.000,00	Escluso
1839	Lorenzago di Cadore	H28E23000100001	700.000,00	Escluso
1840	Loro Piceno	J79F23000640001	2.100.000,00	Escluso
1841	Lorsica	B84C22000070001	700.000,00	Escluso
1842	Lozzolo	D22F23000740006	1.333.600,00	Escluso

1843	Lu e Cuccaro Monferrato	I42F22000170002	250.000,00	Escluso
1844	Lubriano	B96F23000120001	700.000,00	Escluso
1845	Lugagnano Val d'Arda	E65F22000340001	650.000,00	Escluso
1846	Lumarzo	C93G23000150001	398.000,00	Escluso
1847	Lungro	G43D23000150001	1.400.000,00	Escluso
1848	Luserna	G97B23000070001	700.000,00	Escluso
1849	Lusigliè	G55F23000210001	700.000,00	Escluso
1850	Luvinate	H82F23000340009	700.000,00	Escluso
1851	Macerata Feltria	F45B23000300008	1.400.000,00	Escluso
1852	Magasa	D53D23023230001	618.850,00	Escluso
1853	Magherno	G61B23000500001	1.400.000,00	Escluso
1854	Magliano Alfieri	C11J23000080001	700.000,00	Escluso
1855	Magliano Alpi	I28H23000440001	700.000,00	Escluso
1856	Magliano de' Marsi	F57H23002860001	2.100.000,00	Escluso
1857	Magliano in Toscana	B73D23001030001	700.000,00	Escluso
1858	Magnacavallo	B57H22000700001	700.000,00	Escluso
1859	Magreglio	B25F23000350001	700.000,00	Escluso
1860	Maida	G77H23001440001	700.000,00	Escluso
1861	Mairago	H41B22001600001	591.177,67	Escluso
1862	Maissana	E72H23003530001	697.024,00	Escluso
1863	Malfa	J84H0800003006	698.700,00	Escluso
1864	Malito	J88H23002040001	700.000,00	Escluso
1865	Mallare	B39I23002230001	312.000,00	Escluso
1866	Maltignano	F54F23000160001	50.641,55	Escluso
1867	Malvicino	H95I23000240005	450.000,00	Escluso
1868	Mammola	I26G23000130001	700.000,00	Escluso
1869	Mandas	D77B23000120001	700.000,00	Escluso
1870	Mandello Vitta	F35I23000300001	390.000,00	Escluso
1871	Mango	D37J23000050001	1.400.000,00	Escluso
1872	Mangone	C21G2200008006	520.000,00	Escluso
1873	Maniace	E35I23000560001	699.326,07	Escluso
1874	Marcheno	F26G23000510001	700.000,00	Escluso
1875	Marchirolo	J33C23003000001	695.000,00	Escluso
1876	Marcignago	E43C23000360001	390.000,00	Escluso
1877	Marebbe/Enneberg	C85I23000370005	356.084,64	Escluso
1878	Marene	C52F23000400001	700.000,00	Escluso
1879	Marmentino	G32H23000350002	700.000,00	Escluso
1880	Marone	I42F18000010006	700.000,00	Escluso
1881	Marradi	D15E21000110005	700.000,00	Escluso
1882	Marta	F17H23003560001	690.000,00	Escluso
1883	Martone	B57H23003850001	700.000,00	Escluso
1884	Masciago Primo	D67H23001640001	510.000,00	Escluso
1885	Masera	G29J22001110001	230.000,00	Escluso
1886	Masi	G75H19001150005	249.893,00	Escluso
1887	Masio	I17B23000040001	640.000,00	Escluso
1888	Masone	E12F23000400001	700.000,00	Escluso
1889	Masserano	F57B23000370001	700.000,00	Escluso
1890	Massignano	B72J23000920001	700.000,00	Escluso
1891	Massino Visconti	H68H22002590006	700.000,00	Escluso
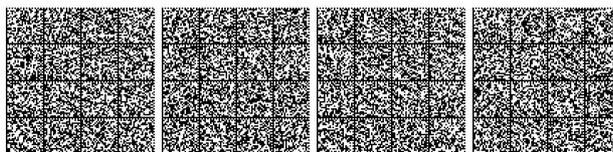
1892	Massiola	H37H23001740001	95.000,00	Escluso
1893	Matrice	F25I23000120001	1.400.000,00	Escluso
1894	Medole	C18H23000950006	595.000,00	Escluso
1895	Meduna di Livenza	I45F23000410001	700.000,00	Escluso
1896	Meduno	J73C23000300001	700.000,00	Escluso
1897	Melara	C14J23000970001	657.900,00	Escluso
1898	Mendatica	B83D23000990001	565.000,00	Escluso
1899	Mercatello sul Metauro	J63D23000020007	573.260,17	Escluso
1900	Mercenasco	E57B23000060001	365.000,00	Escluso
1901	Mese	I71G23000070001	700.000,00	Escluso
1902	Mezzana Rabattone	H98H23000530001	700.000,00	Escluso
1903	Mezzanino	I68H23000580001	700.000,00	Escluso
1904	Mezzojuso	H14J23000640005	700.000,00	Escluso
1905	Mezzomerico	J15F23000330005	122.000,00	Escluso
1906	Miglierina	B62F23000290001	700.000,00	Escluso
1907	Miglionico	B21G23000120001	700.000,00	Escluso
1908	Milena	G67H20002730001	650.000,00	Escluso
1909	Minucciano	B67B23000320001	2.371.555,08	Escluso
1910	Misano di Gera d'Adda	G41B22001420001	510.000,00	Escluso
1911	Missanello	G33H23000090001	2.166.945,58	Escluso
1912	Moggio	H99F23000070001	700.000,00	Escluso
1913	Molare	D52B23001320001	554.564,43	Escluso
1914	Molina Aterno	H78D23000010001	696.000,00	Escluso
1915	Molino dei Torti	E64J23000770001	700.000,00	Escluso
1916	Molise	G93H19001340001	276.182,01	Escluso
1917	Molteno	C17B22000380001	700.000,00	Escluso
1918	Moltrasio	PROV0000044020	370.000,00	Escluso
1919	Mombarcaro	C34H23000480001	2.800.000,00	Escluso
1920	Mombercelli	G17H23001990001	553.330,78	Escluso
1921	Monastero Bormida	I22F23000310001	2.188.536,00	Escluso
1922	Moncenisio	J35E23000160005	700.000,00	Escluso
1923	Moncestino	G97H23001510001	335.000,00	Escluso
1924	Monchio delle Corti	C43D23000240001	700.000,00	Escluso
1925	Monesiglio	I52F23000380001	1.400.000,00	Escluso
1926	Monforte d'Alba	H24D23001230001	655.000,00	Escluso
1927	Monfumo	B89D23000410005	700.000,00	Escluso
1928	Monghidoro	I47H23001400001	1.400.000,00	Escluso
1929	Mongiana	E27B23000080001	2.100.000,00	Escluso
1930	Moniga del Garda	F78B23000980005	700.000,00	Escluso
1931	Monno	I87D23000060001	640.000,00	Escluso
1932	Montagano	I26C23000050001	700.000,00	Escluso
1933	Montaione	J24H23000550001	700.000,00	Escluso
1934	Montaldo di Mondovì	H54J23000610001	736.775,30	Escluso
1935	Montalto delle Marche	C18F23000000005	699.952,00	Escluso
1936	Montanera	C67D23000080001	699.000,00	Escluso
1937	Montaquila	I17H23002030001	700.000,00	Escluso
1938	Monte Castello di Vibio	D88E23000190001	700.000,00	Escluso
1939	Monte di Malo	G44H16000910001	700.000,00	Escluso
1940	Monte Grimano Terme	H73B19000070001	700.000,00	Escluso
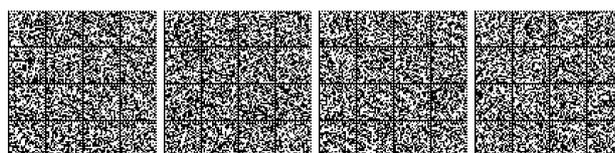
1941	Monte San Giacomo	E93D23000180002	698.937,27	Escluso
1942	Monte San Pietrangeli	E56J23000040001	675.000,00	Escluso
1943	Monte Santa Maria Tiberina	F27H23003310001	700.000,00	Escluso
1944	Montebello di Bertona	G67H23002370001	2.800.000,00	Escluso
1945	Montecchia di Crosara	J64B13000040005	175.000,00	Escluso
1946	Montedinove	E35E23000170005	700.000,00	Escluso
1947	Montedoro	H72E23000230001	700.000,00	Escluso
1948	Montefiore Conca	E49D23000710001	1.130.000,00	Escluso
1949	Montefiorino	B47H23003500001	1.400.000,00	Escluso
1950	Monteforte Cilento	E12F23000360001	700.000,00	Escluso
1951	Montefranco	F99J23000760001	700.000,00	Escluso
1952	Montefusco	H69D23000090001	700.000,00	Escluso
1953	Montegabbione	G15F23000290001	698.054,23	Escluso
1954	Montegaldella	I66C23000050005	700.000,00	Escluso
1955	Monteleone di Puglia	G64H23000520001	700.000,00	Escluso
1956	Monteleone di Spoleto	E14H23000670001	700.000,00	Escluso
1957	Montelupone	H65F22000220001	700.000,00	Escluso
1958	Montemarano	J93D23000130001	1.400.000,00	Escluso
1959	Montemignaio	C44H23000410001	700.000,00	Escluso
1960	Montenero Val Cocchiara	F22B23000790003	2.062.580,00	Escluso
1961	Monterchi	D29D23000490001	1.399.975,00	Escluso
1962	Monterosso Grana	F93G23000090001	201.511,25	Escluso
1963	Monterotondo Marittimo	H33C23000480001	690.000,00	Escluso
1964	Montesano Salentino	I47H23001470005	700.000,00	Escluso
1965	Monticelli Pavese	G87H23002160001	120.289,65	Escluso
1966	Montieri	G25F2100200000	600.000,00	Escluso
1967	Montoggio	J83H16000020005	590.000,00	Escluso
1968	Montone	G33G23000150005	1.064.931,39	Escluso
1969	Montorio Romano	C15C19000110001	521.709,36	Escluso
1970	Montù Beccaria	H95E23000120001	700.000,00	Escluso
1971	Monzambano	D32H22001030005	700.000,00	Escluso
1972	Morazzone	I22H23000470001	700.000,00	Escluso
1973	Morciano di Leuca	I59D23000090005	465.000,00	Escluso
1974	Moresco	B14F23008610001	700.000,00	Escluso
1975	Morgano	C11B23000390005	700.000,00	Escluso
1976	Moricone	D22H23000860001	197.000,00	Escluso
1977	Mornico al Serio	G14E21003050004	700.000,00	Escluso
1978	Morsasco	J47B23000050005	550.000,00	Escluso
1979	Moscazzano	C71B23000250003	127.764,83	Escluso
1980	Motta Santa Lucia	D37H23002010001	1.400.000,00	Escluso
1981	Mottalciata	J11H19000060005	170.000,00	Escluso
1982	Mozzagrogna	G57H23001320001	700.000,00	Escluso
1983	Mulazzo	C83D23000140006	1.970.000,00	Escluso
1984	Murello	D79J22000590001	345.000,00	Escluso
1985	Murialdo	F79D23001590001	700.000,00	Escluso
1986	Murlo	F27H23003330001	699.000,00	Escluso
1987	Nanto	E78H23000660005	1.400.000,00	Escluso
1988	Nasino	G82F23000340001	700.000,00	Escluso
1989	Navelli	H12E23000330001	700.000,00	Escluso
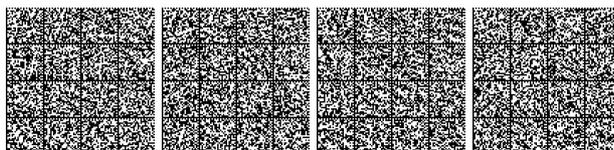
1990	Naz-Sciaves/Natz-Schabs	D91B21004480009	700.000,00	Escluso
1991	Nazzano	F41E23000130001	699.987,16	Escluso
1992	Nemi	J51B23000420001	700.000,00	Escluso
1993	Nerola	G67H23002280001	684.987,00	Escluso
1994	Netro	C38C23001100005	700.000,00	Escluso
1995	Nizza di Sicilia	G82F23000250005	599.596,90	Escluso
1996	Nocara	C42F23000680001	700.000,00	Escluso
1997	Nogarole Vicentino	B43422000180006	138.000,00	Escluso
1998	Noli	H96D19000070005	700.000,00	Escluso
1999	Noragugume	B55F23000250006	600.000,00	Escluso
2000	Nucetto	H58H23000350001	700.000,00	Escluso
2001	Nughedu Santa Vittoria	H67H21000890006	206.095,00	Escluso
2002	Nule	J77H21009740001	700.000,00	Escluso
2003	Nurachi	E13C23002020008	2.100.000,00	Escluso
2004	Nuragus	E42B23000010005	700.000,00	Escluso
2005	Nurallao	C53G23000070001	700.000,00	Escluso
2006	Nus	J31B21001760004	246.600,00	Escluso
2007	Occhieppo Superiore	D54H23000720005	700.000,00	Escluso
2008	Odalengo Grande	E67H23001320001	2.678.000,00	Escluso
2009	Oggebbio	D97H23001370004	700.000,00	Escluso
2010	Oliveto Citra	D87B23000370001	659.822,60	Escluso
2011	Oliveto Lario	F12C22000280006	521.472,51	Escluso
2012	Olivetta San Michele	F34H23000540001	535.000,00	Escluso
2013	Ollastra	J99I23000850001	700.000,00	Escluso
2014	Olmo Gentile	C77J23001450001	270.000,00	Escluso
2015	Ome	E36F23000070007	700.000,00	Escluso
2016	Onore	G98H23000590001	700.000,00	Escluso
2017	Onzo	I17H23001980001	680.000,00	Escluso
2018	Oppido Lucano	B54J23001060001	700.000,00	Escluso
2019	Orgiano	G77G22000430001	688.050,00	Escluso
2020	Orgosolo	G89J23000900001	700.000,00	Escluso
2021	Orino	C77H22000350001	600.000,00	Escluso
2022	Orio Litta	B37E13000780001	349.009,67	Escluso
2023	Ormelle	E64H22001470004	605.000,00	Escluso
2024	Orroli	F98H23000660001	682.500,00	Escluso
2025	Orsago	F78C18000080005	700.000,00	Escluso
2026	Orsara Bormida	H27H23001380001	510.000,00	Escluso
2027	Orsara di Puglia	J95F23000430001	700.000,00	Escluso
2028	Ortignano Raggiolo	F85F23000470001	538.100,00	Escluso
2029	Orune	B48C23001760001	700.000,00	Escluso
2030	Osasco	H12E20000000004	700.000,00	Escluso
2031	Osini	H64J22000510005	500.000,00	Escluso
2032	Ospedaletti	G47H23001510002	700.000,00	Escluso
2033	Ospedaletto d'Alpinolo	H83G18000230005	675.324,05	Escluso
2034	Ossago Lodigiano	G58H23000820005	700.000,00	Escluso
2035	Ossimo	D31B23000300005	1.400.000,00	Escluso
2036	Otricoli	I27B23000040004	1.395.000,00	Escluso
2037	Ottone	G15E23000210001	700.000,00	Escluso
2038	Pacentro	H92E23000160001	700.000,00	Escluso

2039	Paciano	H63D23000090005	582.193,06	Escluso
2040	Paderno Ponchielli	E37H23002140001	680.000,00	Escluso
2041	Palata	J22F23000270001	700.000,00	Escluso
2042	Palau	H72C22000340004	700.000,00	Escluso
2043	Palazzo Adriano	C64J22001060005	560.000,00	Escluso
2044	Palazzo Pignano	F45I23000140005	700.000,00	Escluso
2045	Palazzolo Vercellese	J13H23000020001	700.000,00	Escluso
2046	Palermiti	G94J23000700001	700.000,00	Escluso
2047	Palestro	D77B23000130005	700.000,00	Escluso
2048	Pallagorio	D75F23000280001	700.000,00	Escluso
2049	Palomonte	G54H23000490001	697.628,47	Escluso
2050	Palù del Fersina	D62B23005480005	478.987,00	Escluso
2051	Pareto	D84H23000750001	698.000,00	Escluso
2052	Parghelia	H18E23000280001	700.000,00	Escluso
2053	Paspardo	I67H23001410001	699.450,00	Escluso
2054	Pasturana	F18H23000370001	360.000,00	Escluso
2055	Pasturo	J64H21000000003	700.000,00	Escluso
2056	Pauli Arbarei	B39D22000440001	450.000,00	Escluso
2057	Peccioli	D45F22000106000	700.000,00	Escluso
2058	Pedaso	F33C23000670001	700.000,00	Escluso
2059	Peio	G93I22000250006	699.500,00	Escluso
2060	Pella	H17H22000200001	490.000,00	Escluso
2061	Perano	D53B17000030001	700.000,00	Escluso
2062	Perca/Percha	J66I23000040004	250.000,00	Escluso
2063	Perito	I84H23000330001	3.500.000,00	Escluso
2064	Perledo	C81B23000380002	570.000,00	Escluso
2065	Perlo	H54G23000040001	700.000,00	Escluso
2066	Pescaglia	E23D23000120001	700.000,00	Escluso
2067	Pescarolo ed Uniti	I77H23001560001	699.600,00	Escluso
2068	Pescate	D97H23001040005	700.000,00	Escluso
2069	Pescina	B34J23000910001	670.648,59	Escluso
2070	Pesco Sannita	I78G23000010005	2.800.000,00	Escluso
2071	Pescocostanzo	C48H23000940005	700.000,00	Escluso
2072	Pescopagano	C72F23000450001	1.373.000,00	Escluso
2073	Pessina Cremonese	J89J21020420006	700.000,00	Escluso
2074	Petina	J14H23000570001	699.452,29	Escluso
2075	Petruro Irpino	C39C23000510001	699.937,00	Escluso
2076	Pettinengo	E62D22000250001	698.455,00	Escluso
2077	Pettineo	D13H23000000001	2.800.000,00	Escluso
2078	Pettoranello del Molise	J77B23000060001	700.000,00	Escluso
2079	Pezzaze	B35F23000450006	700.000,00	Escluso
2080	Piaggine	G22E23000740001	684.000,00	Escluso
2081	Piana Crixia	E67H23001390001	250.000,00	Escluso
2082	Piana di Monte Verna	C92B23003390001	700.000,00	Escluso
2083	Piancogno	C64H23000410005	2.100.000,00	Escluso
2084	Pianello Val Tidone	I45F22000660001	549.432,13	Escluso
2085	Pianico	E47D23000080005	700.000,00	Escluso
2086	Piansano	H19J17000560005	700.000,00	Escluso
2087	Piazzatorre	B72F23000390001	700.000,00	Escluso

2088	Picciano	C57D23000110001	700.000,00	Escluso
2089	Piedimonte Etneo	I84J22000110006	575.000,00	Escluso
2090	Pietrabruna	I62F23000290001	478.000,00	Escluso
2091	Pietracamela	D62H23001040001	332.144,40	Escluso
2092	Pietracupa	C69D18000060001	680.000,00	Escluso
2093	Pietragalla	D99J23000490001	700.000,00	Escluso
2094	Pietramelara	E22F23000260001	697.727,06	Escluso
2095	Pietramontecorvino	B48G23000020001	700.000,00	Escluso
2096	Pietrastornina	D54H23000650001	700.000,00	Escluso
2097	Pieve del Cairo	H42H23000480001	700.000,00	Escluso
2098	Pieve del Grappa	J53C23000150002	610.000,00	Escluso
2099	Pieve d'Olmi	E33D21006340001	691.416,02	Escluso
2100	Pieve Fosciana	G83D23000120001	1.400.000,00	Escluso
2101	Pieve Ligure	D33D23001060005	700.000,00	Escluso
2102	Pieve San Giacomo	F44H23000520001	699.966,57	Escluso
2103	Piglio	H17B23000140001	2.095.886,42	Escluso
2104	Pigra	I24H23000420003	700.000,00	Escluso
2105	Pinasca	B97B23000280005	700.000,00	Escluso
2106	Piode	D47H23001630001	830.000,00	Escluso
2107	Pitigliano	E62F23000330003	1.398.000,00	Escluso
2108	Pizzoni	J37B23000050001	700.000,00	Escluso
2109	Placanica	C87H23001850005	700.000,00	Escluso
2110	Poggio Nativo	B67H23002150001	700.000,00	Escluso
2111	Poggio Picenze	F73H20000420001	700.000,00	Escluso
2112	Poggio San Marcello	E27D23000080001	700.000,00	Escluso
2113	Pogno	B67H23002360001	121.300,00	Escluso
2114	Polaveno	E68H23000630001	700.000,00	Escluso
2115	Polesella	G62B23005080003	700.000,00	Escluso
2116	Poli	B82F23000660001	2.090.810,71	Escluso
2117	Polia	C42F23000610001	700.000,00	Escluso
2118	Polpenazze del Garda	F71B22001380001	331.000,00	Escluso
2119	Polverara	I61B14000340006	600.000,00	Escluso
2120	Pomaro Monferrato	J57H23001920001	110.800,00	Escluso
2121	Pombia	G72C21001000001	700.000,00	Escluso
2122	Ponso	D75B23000230004	450.000,00	Escluso
2123	Pont Canavese	H98H22003280006	94.076,60	Escluso
2124	Ponte Lambro	D23D23000660001	1.360.000,00	Escluso
2125	Pontebba	D38C22000590006	700.000,00	Escluso
2126	Pontelongo	E83D21008740005	700.000,00	Escluso
2127	Ponti sul Mincio	B23D23000820005	700.000,00	Escluso
2128	Pontida	C47G22000610001	357.451,12	Escluso
2129	Pontinvrea	PROV0000043920	690.000,00	Escluso
2130	Ponza	PROV0000044139	700.000,00	Escluso
2131	Pornassio	E27H23001420001	690.000,00	Escluso
2132	Portacomaro	D44E21000240005	100.000,00	Escluso
2133	Portigliola	E22H23003280001	600.000,00	Escluso
2134	Porto Azzurro	E71I23000260001	1.400.000,00	Escluso
2135	Porto Valtravaglia	F28H23000530001	700.000,00	Escluso
2136	Posada	F16C23074720001	698.590,00	Escluso

2137	Possagno	C68H23001380004	159.000,00	Escluso
2138	Posta	D13C23002960001	1.399.911,00	Escluso
2139	Postiglione	E81E23000150001	697.798,06	Escluso
2140	Pove del Grappa	B42J18000000001	590.000,00	Escluso
2141	Pozzilli	C27H23001130001	699.879,90	Escluso
2142	Pozzolengo	H44H23000660001	700.000,00	Escluso
2143	Pradamano	B74H23000660005	700.000,00	Escluso
2144	Prasco	G47H23001430001	186.000,00	Escluso
2145	Prata d'Ansidonia	G89D23000220001	1.400.000,00	Escluso
2146	Pratella	J87D22000530006	700.000,00	Escluso
2147	Prato allo Stelvio/Prad am Stilfserjoch	E11B23000450005	700.000,00	Escluso
2148	Prato Carnico	H84F23000380001	597.000,00	Escluso
2149	Pratola Serra	E74J23000830005	396.287,85	Escluso
2150	Preci	G41B23000570001	700.000,00	Escluso
2151	Premana	H14D23001420006	625.500,00	Escluso
2152	Preone	F27B23000250001	700.000,00	Escluso
2153	Priero	G75B23000260001	1.400.000,00	Escluso
2154	Primaluna	E23I23000060001	700.000,00	Escluso
2155	Provaglio Val Sabbia	D13G23000090005	700.000,00	Escluso
2156	Prunetto	D38H23000100005	700.000,00	Escluso
2157	Quaregna Cerreto	F65I23000330001	700.000,00	Escluso
2158	Quassolo	H12F23000770001	600.000,00	Escluso
2159	Raddusa	E97H23001490001	700.000,00	Escluso
2160	Radicofani	I78C22000080006	560.000,00	Escluso
2161	Ragogna	B53G23000250001	700.000,00	Escluso
2162	Raiano	I22F23000260001	700.000,00	Escluso
2163	Rapagnano	B95F23000280001	1.400.000,00	Escluso
2164	Rapino	B27B23000260006	2.100.000,00	Escluso
2165	Ravascletto	H68G23000000001	640.000,00	Escluso
2166	Re	C23D23000080001	700.000,00	Escluso
2167	Realmonte	G89J20003080005	699.850,00	Escluso
2168	Redondesco	I69F23018890005	700.000,00	Escluso
2169	Refrontolo	E14I19001890009	250.000,00	Escluso
2170	Remedello	B41J21000040002	695.000,00	Escluso
2171	Revine Lago	F32B23000310005	700.000,00	Escluso
2172	Rezzago	H48I22000060006	700.000,00	Escluso
2173	Rhêmes-Notre-Dame	H41B16000400006	380.428,20	Escluso
2174	Riace	F47D23000000005	550.000,00	Escluso
2175	Rialto	G27H21001380002	300.000,00	Escluso
2176	Ricadi	B57H23003800001	700.000,00	Escluso
2177	Ricaldone	J87H22001760002	640.623,19	Escluso
2178	Riccò del Golfo di Spezia	H34D23001720001	700.000,00	Escluso
2179	Ricengo	J81B23000690005	668.247,63	Escluso
2180	Rifreddo	F69I23000570001	700.000,00	Escluso
2181	Rignano Garganico	D68E23000220001	700.000,00	Escluso
2182	Rimella	C12H23000970001	1.398.500,00	Escluso
2183	Riolunato	I25F23000470005	1.400.000,00	Escluso
2184	Ripalimosani	F27H16000200003	700.000,00	Escluso
2185	Ripalta Cremasca	C11B23000400004	367.000,00	Escluso
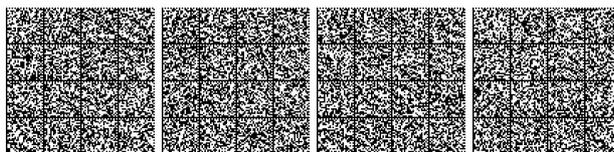
2186	Riparbella	F97B23000600001	700.000,00	Escluso
2187	Rittana	G43H23000020005	2.310.520,00	Escluso
2188	Riva Ligure	I67H23001430001	429.728,16	Escluso
2189	Riva presso Chieri	D72F23000850005	700.000,00	Escluso
2190	Rivalba	C56B22000010006	510.000,00	Escluso
2191	Rivarone	C17H23001890004	205.000,00	Escluso
2192	Rive	E83D23000450001	125.000,00	Escluso
2193	Rivoli Veronese	F19J22000750004	300.000,00	Escluso
2194	Roana	F87H23002520001	653.000,00	Escluso
2195	Robecco d'Oglio	E59D22000080006	700.000,00	Escluso
2196	Robella	G92F23000380001	690.000,00	Escluso
2197	Roburent	I28H20000270001	289.600,00	Escluso
2198	Rocca Canavese	H45F22000290001	253.000,00	Escluso
2199	Rocca di Cambio	D63C23000850001	700.000,00	Escluso
2200	Rocca di Cave	G27H23002330001	700.000,00	Escluso
2201	Rocca Sinibalda	H48H23000360001	700.000,00	Escluso
2202	Roccaforzata	G19J23002570001	512.162,58	Escluso
2203	Roccafranca	E61B23000280005	554.930,00	Escluso
2204	Roccagorga	B37H23003710001	700.000,00	Escluso
2205	Roccamonfina	G59J23001340001	650.000,00	Escluso
2206	Roccanova	F97H23002600001	700.000,00	Escluso
2207	Roccapalumba	B71E23000240001	700.000,00	Escluso
2208	Roccasicura	F54H23000520001	1.400.000,00	Escluso
2209	Roccavaldina	J21B23000290001	689.490,00	Escluso
2210	Roccella Valdemone	B37I23000030001	699.822,31	Escluso
2211	Rocchetta a Volturno	C62F23000660005	700.000,00	Escluso
2212	Rocchetta di Vara	J59D23000040001	696.979,26	Escluso
2213	Rocchetta Ligure	F42F23000560001	700.000,00	Escluso
2214	Rocchetta Nervina	J78E23000130001	490.000,00	Escluso
2215	Rocchetta Sant'Antonio	E74D22005410001	700.000,00	Escluso
2216	Roddino	H25F23000370008	700.000,00	Escluso
2217	Rodi Garganico	J82F23000820001	700.000,00	Escluso
2218	Roè Volciano	G84E22000490001	700.000,00	Escluso
2219	Rogeno	I42C20001120001	420.000,00	Escluso
2220	Roio del Sangro	F87B19000620005	700.000,00	Escluso
2221	Roisan	F67H22004050001	518.000,00	Escluso
2222	Romagnano al Monte	C84H23000570001	697.478,95	Escluso
2223	Romano Canavese	J69C23001190005	111.000,00	Escluso
2224	Ronago	J85B23000560005	700.000,00	Escluso
2225	Roncaro	J25F23000500001	325.000,00	Escluso
2226	Ronchis	G65B22000160002	700.000,00	Escluso
2227	Ronco Biellese	C85F22000450001	700.000,00	Escluso
2228	Ronco Scrivia	F98E23000210001	700.000,00	Escluso
2229	Rosazza	H19E22000030004	403.000,00	Escluso
2230	Roscigno	I97H23001350001	699.054,76	Escluso
2231	Rosello	G22F23000330006	1.841.857,89	Escluso
2232	Rosta	F29J23000210001	400.000,00	Escluso
2233	Rota Greca	J97B23000030001	700.000,00	Escluso
2234	Rotzo	F33I23000160001	430.000,00	Escluso
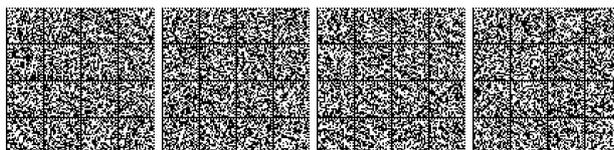
2235	Rovasenda	I63C21000230001	700.000,00	Escluso
2236	Roviano	C96J23000120001	700.000,00	Escluso
2237	Rovolon	F21I23000260005	700.000,00	Escluso
2238	Rubiana	G36D23000050001	700.000,00	Escluso
2239	Ruffia	B54H20001370001	132.000,00	Escluso
2240	Ruoti	C22F23000350001	700.000,00	Escluso
2241	Rutino	D15F23000320002	1.400.000,00	Escluso
2242	Ruviano	I82F23000370001	699.999,49	Escluso
2243	Sabbio Chiese	F38H23000610002	234.385,75	Escluso
2244	Sabbioneta	C32F23000290001	700.000,00	Escluso
2245	Sadali	G83D23000100001	700.000,00	Escluso
2246	Saint-Christophe	I77H11000120009	700.000,00	Escluso
2247	Saint-Oyen	J26J23000000006	295.742,53	Escluso
2248	Saint-Pierre	F35F23000170001	700.000,00	Escluso
2249	Saint-Rhémy-en-Bosses	B46I23000040005	382.603,20	Escluso
2250	Salasco	B12F23000340001	602.492,78	Escluso
2251	Salcito	I55F23000270001	700.000,00	Escluso
2252	Sale	J77H23001840001	700.000,00	Escluso
2253	Sale Marasino	D41B23000020006	700.000,00	Escluso
2254	Salle	H54J23000580001	1.400.000,00	Escluso
2255	Salve	C39D23000270001	700.000,00	Escluso
2256	Samo	I12H23000620001	378.900,00	Escluso
2257	Samolaco	B35E22001240005	700.000,00	Escluso
2258	Samone	C95F23000530001	370.000,00	Escluso
2259	San Bartolomeo Val Cavargna	E48H23000770001	108.000,00	Escluso
2260	San Bellino	C39J22001340001	450.000,00	Escluso
2261	San Benedetto in Perillis	I22F23000330001	697.500,00	Escluso
2262	San Biagio Saracinisco	F57H23002880001	1.300.000,00	Escluso
2263	San Casciano dei Bagni	E13D23000490001	700.000,00	Escluso
2264	San Chirico Raparo	F75F23000360001	1.390.000,00	Escluso
2265	San Cono	H45F23000230001	2.058.950,00	Escluso
2266	San Costantino Albanese	E68H23000550001	700.000,00	Escluso
2267	San Damiano al Colle	F73H23000000001	437.226,51	Escluso
2268	San Donato di Ninea	G69D23000240001	700.000,00	Escluso
2269	San Fratello	E74F21000650001	700.000,00	Escluso
2270	San Germano Chisone	I75F23000330001	700.000,00	Escluso
2271	San Gervasio Bresciano	H75F23000320001	700.000,00	Escluso
2272	San Giacomo Filippo	H93E23001260005	1.330.000,00	Escluso
2273	San Gillio	J88H23001820009	700.000,00	Escluso
2274	San Ginesio	G47H23001560001	699.793,56	Escluso
2275	San Giorgio Morgeto	J25F20000220001	700.000,00	Escluso
2276	San Giovanni del Dosso	E73G23000100006	700.000,00	Escluso
2277	San Giovanni in Croce	J19D22000130006	434.000,00	Escluso
2278	San Gregorio Magno	I32F23000600001	1.390.771,13	Escluso
2279	San Gregorio Matese	B28H23001510001	700.000,00	Escluso
2280	San Mango d'Aquino	D36E23000110005	700.000,00	Escluso
2281	San Mango Piemonte	J19J23000830001	700.000,00	Escluso
2282	San Marcello	G62F23000610001	48.750,00	Escluso
2283	San Marco la Catola	G48C23001850001	700.000,00	Escluso
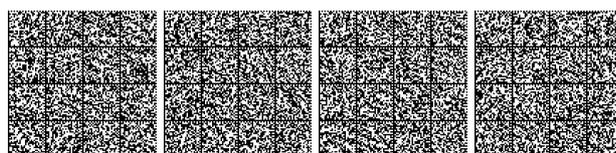
2284	San Martino di Venezze	D41B23000390005	620.000,00	Escluso
2285	San Martino in Badia/St. Martin in Thurn	J77H20003450007	700.000,00	Escluso
2286	San Martino sulla Marrucina	B24D23001330001	1.310.000,00	Escluso
2287	San Nicola Manfredi	E46E23000000001	697.083,85	Escluso
2288	San Nicolò d'Arcidano	F92G14000280005	695.000,00	Escluso
2289	San Paolo Bel Sito	F72H23000430001	1.398.769,91	Escluso
2290	San Paolo di Jesi	H75F21001700006	180.000,00	Escluso
2291	San Pier d'Isonzo	H49J23001150001	610.000,00	Escluso
2292	San Pier Niceto	C97I23029010001	699.372,50	Escluso
2293	San Pietro di Caridà	E62F23000310001	624.544,94	Escluso
2294	San Pietro di Morubio	F56F22000270001	700.000,00	Escluso
2295	San Pietro in Amantea	G88H23000870001	700.000,00	Escluso
2296	San Pietro in Cerro	G39D2300020001	700.000,00	Escluso
2297	San Pietro in Guarano	D95F23000300001	700.000,00	Escluso
2298	San Pio delle Camere	B47B23000410001	477.909,44	Escluso
2299	San Polo dei Cavalieri	G97H23001520001	2.100.000,00	Escluso
2300	San Potito Sannitico	D68H23001610001	700.000,00	Escluso
2301	San Potito Ultra	C42F23000620006	1.400.000,00	Escluso
2302	San Raffaele Cimena	D88E18000260006	700.000,00	Escluso
2303	San Roberto	G84H23000490001	1.397.982,00	Escluso
2304	San Sebastiano da Po	I91B20000020004	345.000,00	Escluso
2305	San Sosti	F57H23003100001	2.100.000,00	Escluso
2306	San Teodoro	H98E23000080007	700.000,00	Escluso
2307	San Valentino in Abruzzo Citeriore	F62F23000520001	2.700.000,00	Escluso
2308	San Vito di Leguzzano	B18C23000860004	700.000,00	Escluso
2309	San Zeno di Montagna	H95F22000320005	700.000,00	Escluso
2310	San Zeno Naviglio	I85F23000430001	700.000,00	Escluso
2311	San Paolo Albanese	J55E23000090005	695.894,84	Escluso
2312	Sangineto	H82C22000070001	600.000,00	Escluso
2313	Santa Brigida	PROV0000039763	700.000,00	Escluso
2314	Santa Caterina Albanese	H27H23001540001	700.000,00	Escluso
2315	Santa Cristina Gela	F23C23000710001	700.000,00	Escluso
2316	Santa Croce di Magliano	E68E23000290001	700.000,00	Escluso
2317	Santa Domenica Vittoria	I34H23000360007	1.400.000,00	Escluso
2318	Santa Giuletta	I42F23000220001	489.675,00	Escluso
2319	Santa Luce	G46F23000040001	699.954,30	Escluso
2320	Santa Lucia del Mela	C67H23002000001	1.275.000,00	Escluso
2321	Santa Maria Coghinas	I49D23000090001	700.000,00	Escluso
2322	Santa Maria Hoè	G65C23000110002	700.000,00	Escluso
2323	Santa Maria la Fossa	G13G23000040001	640.112,26	Escluso
2324	Santa Marina	D73E23000140001	1.400.000,00	Escluso
2325	Santa Marina Salina	D74H23000400001	620.000,00	Escluso
2326	Santa Severina	H45H21000050001	700.000,00	Escluso
2327	Santa Vittoria d'Alba	E12F23000350007	692.029,66	Escluso
2328	Sant'Agata del Bianco	I18H23000480001	640.000,00	Escluso
2329	Sant'Alessio con Vialone	J55B23000670001	678.912,43	Escluso
2330	Sant'Alfio	D17B23000080001	440.000,00	Escluso
2331	Sant'Ambrogio di Torino	B23D2300076000	558.039,21	Escluso
2332	Sant'Anatolia di Narco	I67D23000100001	1.400.000,00	Escluso

2333	Sant'Andrea Frius	B14H22000260004	698.000,00	Escluso
2334	Sant'Angelo a Cupolo	I84H23000400001	1.400.000,00	Escluso
2335	Sant'Angelo a Fasanella	E82E23000610001	695.000,00	Escluso
2336	Sant'Angelo a Scala	G58E23000160001	700.000,00	Escluso
2337	Sant'Angelo all'Esca	G82F23000320001	2.098.651,02	Escluso
2338	Sant'Angelo dei Lombardi	D84H23000960008	2.772.000,00	Escluso
2339	Sant'Angelo del Pesco	I14I19000300001	700.000,00	Escluso
2340	Sant'Angelo Le Fratte	I14H23000450001	2.002.813,00	Escluso
2341	Sant'Angelo Lomellina	F83G23000130001	665.000,00	Escluso
2342	Sant'Angelo Romano	H63D23000080001	700.000,00	Escluso
2343	Sant'Antonino di Susa	C38E21000060004	680.000,00	Escluso
2344	Sant'Arsenio	F91F18000040005	699.849,30	Escluso
2345	Sante Marie	C23D23000090005	3.473.397,60	Escluso
2346	Sant'Elia a Pianisi	J53B23000030001	2.095.111,56	Escluso
2347	Sant'Ilario dello Ionio	C49D23000230001	600.000,00	Escluso
2348	Santo Stefano al Mare	D38E23000170005	400.000,00	Escluso
2349	Santo Stefano del Sole	I39J23001290001	2.799.920,96	Escluso
2350	Santo Stefano di Camastra	H13D23000040001	1.399.560,00	Escluso
2351	Santo Stefano di Sessanio	E79C21000150001	700.000,00	Escluso
2352	Santomenna	G5F23000300001	1.327.334,65	Escluso
2353	Sant'Orsola Terme	C59J23000980005	333.750,00	Escluso
2354	Saracena	E92E23000560001	700.000,00	Escluso
2355	Sardara	E62H23003970005	1.400.000,00	Escluso
2356	Sarnonico	E77B23000050005	700.000,00	Escluso
2357	Sassano	J77B23000050001	700.000,00	Escluso
2358	Sassinoro	J53D23019680001	2.100.000,00	Escluso
2359	Satriano di Lucania	I56D19000070001	616.461,13	Escluso
2360	Savelli	I97H23001740001	1.400.000,00	Escluso
2361	Scafa	D74H20000020001	680.110,88	Escluso
2362	Scala Coeli	F14G22000000001	593.981,41	Escluso
2363	Scanno	F92H23000710003	1.220.000,00	Escluso
2364	Scansano	H88H22013240006	506.000,00	Escluso
2365	Scapoli	B37H22004410002	250.000,00	Escluso
2366	Scarlino	C95I20000020001	477.000,00	Escluso
2367	Sciolze	H94J23000560005	190.000,00	Escluso
2368	Scopa	F92E22000770004	661.064,32	Escluso
2369	Secugnago	B45F23000390001	348.962,68	Escluso
2370	Sedini	C97H22003200001	445.000,00	Escluso
2371	Sedrina	D27H21001210005	700.000,00	Escluso
2372	Segusino	E67H22003120006	700.000,00	Escluso
2373	Selegas	G69H19000270001	700.000,00	Escluso
2374	Sellano	E92F23000250001	699.873,00	Escluso
2375	Sellia	C14J23000990001	700.000,00	Escluso
2376	Seminara	G83H23000070001	3.499.167,00	Escluso
2377	Senna Comasco	G37B23000040005	700.000,00	Escluso
2378	Senna Lodigiana	C55F23000290001	700.000,00	Escluso
2379	Senorbì	C74J22000520002	300.000,00	Escluso
2380	Sepino	H96J14000430001	249.938,57	Escluso
2381	Seren del Grappa	C74C19000230003	700.000,00	Escluso

2382	Serra San Quirico	G34D23003190001	700.000,00	Escluso
2383	Serralunga d'Alba	I71B23000220001	650.000,00	Escluso
2384	Serramonacesca	J94J23000630001	1.400.000,00	Escluso
2385	Serravalle di Chienti	B17H23002600001	700.000,00	Escluso
2386	Servigliano	I67G23000170001	9.150.000,00	Escluso
2387	Sessame	F42H23000190001	700.000,00	Escluso
2388	Sestino	J78I23000190001	310.000,00	Escluso
2389	Sesto Campano	J52F23000470008	700.000,00	Escluso
2390	Settefrati	F28E23000150001	597.099,94	Escluso
2391	Settimo Vittone	B43H20000020001	700.000,00	Escluso
2392	Sgurgola	F37H23002660001	700.000,00	Escluso
2393	Siculiana	G97H23001530001	700.000,00	Escluso
2394	Siddi	J65B22000450005	470.000,00	Escluso
2395	Sillano Giuncugnano	D88H23001920001	700.000,00	Escluso
2396	Sirignano	E58E23000210006	2.088.507,71	Escluso
2397	Sirone	H75I23000070005	583.973,87	Escluso
2398	Siurgus Donigala	D22J17000060001	372.024,54	Escluso
2399	Sogliano al Rubicone	C87B23000220001	1.400.000,00	Escluso
2400	Solarolo	G15F23000280005	560.000,00	Escluso
2401	Soldano	F55F23000440001	695.000,00	Escluso
2402	Solferino	I35F23000370005	620.000,00	Escluso
2403	Solignano	I87D23000070001	700.000,00	Escluso
2404	Solopaca	B15F23000560001	700.000,00	Escluso
2405	Solza	F35I23000350005	700.000,00	Escluso
2406	Somano	C12F23000800001	700.000,00	Escluso
2407	Sommariva Perno	E32B23000390005	241.545,75	Escluso
2408	Sondalo	PROV0000043199	700.000,00	Escluso
2409	Songavazzo	E73I23000190005	700.000,00	Escluso
2410	Sordevolo	G95F23000320001	80.000,00	Escluso
2411	Sori	F25B23000340002	250.000,00	Escluso
2412	Soriso	B88C23004420001	400.000,00	Escluso
2413	Sorradile	C83D11000480004	700.000,00	Escluso
2414	Sospirolo	C82F23000380008	700.000,00	Escluso
2415	Sossano	G32F23000400005	1.110.000,00	Escluso
2416	Sotto il Monte Giovanni XXIII	D98H23002330001	153.000,00	Escluso
2417	Spessa	J74F23000160001	420.000,00	Escluso
2418	Spiazzo	E75I22000180008	435.000,00	Escluso
2419	Spigno Saturnia	I44J23000530001	700.000,00	Escluso
2420	Spinone al Lago	F28H23000420001	360.342,68	Escluso
2421	Spinoso	F83G23000120001	600.000,00	Escluso
2422	Sporminore	G95F23000290001	700.000,00	Escluso
2423	Stazzema	H15B23000110006	500.000,00	Escluso
2424	Stefanaconi	E92F23000350001	700.000,00	Escluso
2425	Stelvio/Stilfs	D25F21002170001	700.000,00	Escluso
2426	Stignano	C49C23000270001	700.000,00	Escluso
2427	Stio	H71B20000010005	700.000,00	Escluso
2428	Strangolagalli	G58E23000130001	700.000,00	Escluso
2429	Suello	G17I23000010001	700.000,00	Escluso
2430	Suisio	E64D23001550006	435.000,00	Escluso
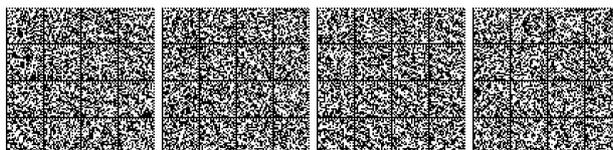
2431	Supino	H68E23000080001	700.000,00	Escluso
2432	Talamello	J44J23000970001	2.100.000,00	Escluso
2433	Talamona	B94D23001110005	700.000,00	Escluso
2434	Tarantasca	G63H23000870009	2.471.382,40	Escluso
2435	Tarvisio	H89D23000120001	250.000,00	Escluso
2436	Tarzo	F29I23000890005	700.000,00	Escluso
2437	Taurano	I28H23000470001	700.000,00	Escluso
2438	Tavernole sul Mella	F98I20000300007	700.000,00	Escluso
2439	Teglio	B25F21000150006	700.000,00	Escluso
2440	Telve di Sopra	F85I23000190004	698.963,35	Escluso
2441	Terelle	I27B23000070001	1.356.948,04	Escluso
2442	Termeno sulla strada del vino/Tramin an der Weinstraße	G55F23000240001	658.355,25	Escluso
2443	Ternate	E57B22000040006	700.000,00	Escluso
2444	Terranova da Sibari	D47H23001520001	2.100.000,00	Escluso
2445	Terranova Sappo Minulio	F77H23003370001	700.000,00	Escluso
2446	Terzo	H17H23002050001	627.258,40	Escluso
2447	Tesero	D67H23001810001	170.000,00	Escluso
2448	Tessennano	E92B23000370001	700.000,00	Escluso
2449	Thiesi	G68J23000260001	590.000,00	Escluso
2450	Ticengo	B65F22001120005	412.500,00	Escluso
2451	Tinnura	B68C23001620001	700.000,00	Escluso
2452	Tiriolo	F42F23000590001	700.000,00	Escluso
2453	Toceno	H77H23001620001	700.000,00	Escluso
2454	Tolve	B37G23000460001	652.205,00	Escluso
2455	Ton	H15F23000210008	700.000,00	Escluso
2456	Torchiara	I97B23000090001	2.100.000,00	Escluso
2457	Torlino Vimercati	C77B23000140001	700.000,00	Escluso
2458	Tornimparte	B84H2300600001	700.000,00	Escluso
2459	Torralba	H87H23001510001	1.400.000,00	Escluso
2460	Torre de' Negri	E41B23001560001	700.000,00	Escluso
2461	Torre de' Roveri	D41B23000400001	465.000,00	Escluso
2462	Torre Mondovì	I72F23000320001	320.000,00	Escluso
2463	Torre San Giorgio	J89J22001350001	700.000,00	Escluso
2464	Torrecuso	D48G23000010005	700.000,00	Escluso
2465	Torrenova	G19J21005130002	700.000,00	Escluso
2466	Torricella	J69D23000270001	700.000,00	Escluso
2467	Torricella Sicura	C68C23000880002	700.000,00	Escluso
2468	Torricella Verzate	H73G23000050001	700.000,00	Escluso
2469	Torriglia	H43G23000150003	700.000,00	Escluso
2470	Tossicia	I85B23000340001	337.660,74	Escluso
2471	Tramonti	B48E22000080001	700.000,00	Escluso
2472	Trecastelli	C63D23000170005	700.000,00	Escluso
2473	Trecenta	G77H23001400001		Escluso
2474	Tregnago	E88H21000390001	650.000,00	Escluso
2475	Trentinara	F57H23002810001	650.000,00	Escluso
2476	Treppo Ligosullo	B11B23000360001	368.000,00	Escluso
2477	Tresivio	F76F20000060004	500.000,00	Escluso
2478	Trevenzuolo	F99D23001900005	700.000,00	Escluso
2479	Trevi nel Lazio	B17H1700224001	700.000,00	Escluso

2480	Trezzone	D87H23001860001	700.000,00	Escluso
2481	Tribano	J79D23000100001	700.000,00	Escluso
2482	Tribogna	H57H23001270001	330.000,00	Escluso
2483	Triora	I88H23000370008	1.396.200,00	Escluso
2484	Trisobbio	B52F23000390005	510.000,00	Escluso
2485	Tromello	J12B23003870001	700.000,00	Escluso
2486	Tronzano Vercellese	B74J23000570001	73.500,00	Escluso
2487	Tubre/Taufers im Münstertal	C13D21001450004	700.000,00	Escluso
2488	Tufara	E72F23000750001	1.782.833,00	Escluso
2489	Tufo	E94H23000320001	700.000,00	Escluso
2490	Turania	H42F23000290001	2.746.130,45	Escluso
2491	Ubiale Clanezzo	F99B18000040001	615.742,40	Escluso
2492	Uggiano la Chiesa	G19J23002630001	700.000,00	Escluso
2493	Uggiate-Trevano	F14J23000480005	700.000,00	Escluso
2494	Unione Collinare Valtiglione e dintorni	C97H23001540001	570.000,00	Escluso
2495	Unione Comuni Riviera del Monferrato	B77B23000380003	1.344.700,00	Escluso
2496	Unione dei Comuni Alta Gallura	D37H23001780001	6.300.000,00	Escluso
2497	Unione dei Comuni del Basso Feltrino - Sette Ville	H31B21010830001	1.400.000,00	Escluso
2498	Unione dei Comuni del Coros	B45F23000410001	7.000.000,00	Escluso
2499	Unione dei Comuni del Gerrei	J54J23000740001	5.510.000,00	Escluso
2500	Unione dei Comuni del Sinello	B14H23000620003	6.173.257,20	Escluso
2501	Unione dei Comuni della Valle Ustica	F97H23002250001	3.500.000,00	Escluso
2502	Unione dei Comuni dell'Alta Valle Arroscia	E98H23000600001	3.300.000,00	Escluso
2503	Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane	C27H23001270001	85.000,00	Escluso
2504	Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane	C64D23001460001	568.224,33	Escluso
2505	Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane	C88H23001120001	700.000,00	Escluso
2506	Unione dei Comuni Paesi dei Nebrodi	I37B23000060001	2.093.679,20	Escluso
2507	Unione dei Comuni Terre d'Acque	I85B23000350005	398.500,00	Escluso
2508	Unione dei Comuni Terre d'Acque	F59I23001360005	356.000,00	Escluso
2509	Unione dei Comuni Valle Savio	I57B23000070001	2.100.000,00	Escluso
2510	Unione della Rocca e dei Vivai	I23D23000110003	1.379.750,65	Escluso
2511	Unione di Comuni di Terre di Mezzo	F64C23000260001	4.900.000,00	Escluso
2512	Unione di Comuni Lombarda Borghi e Valli d'Oltrepò	H75F23000300006	2.210.000,00	Escluso
2513	Unione di Comuni Lombarda Terre dei Malaspina	E45E23000250001	1.081.500,00	Escluso
2514	Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	E55F23000420001	1.080.000,00	Escluso
2515	Unione Lombarda dei Comuni Montani Dell'Alta Val Trompia - La Via del Ferro	J92B23002490007	700.000,00	Escluso
2516	Unione Lombarda dei Comuni Oglio - Ciria	D17H23001510005	700.000,00	Escluso
2517	Unione Lucana del Lagonegrese	D28E23000090001	2.000.000,00	Escluso
2518	Unione Madonie	B63D23000830008	13.754.301,80	Escluso
2519	Unione Montana Alpi Graie	B84H23000560001	4.494.045,00	Escluso
2520	Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea	I26G23000140001	2.499.507,76	Escluso
2521	Unione Montana dei Comuni Del Monviso	I95I23000240001	2.725.000,00	Escluso
2522	Unione Montana Valle Susa	D11B23000360005	685.000,00	Escluso
2523	Unione Montana Valle Varaita	E28E23000210001	2.758.712,00	Escluso
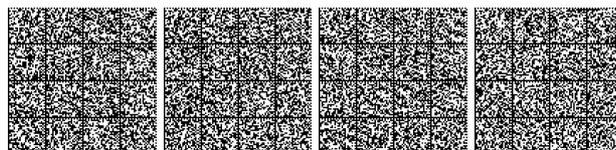
2524	Unione Montana Valli Curone Grue e Ossona	H27B23000130001	1.818.500,00	Escluso
2525	Unione Novarese 2000	D59D23000340001	689.618,32	Escluso
2526	Unione Terra dei Castelli	E24E23000090001	700.000,00	Escluso
2527	Unione Terre di Vini e di Tartufi	J17B23000020001	2.000.000,00	Escluso
2528	Uras	H52F23000340001	700.000,00	Escluso
2529	Urbana	B81B21011850001	700.000,00	Escluso
2530	Urbisaglia	J41B23000300005	700.000,00	Escluso
2531	Ussita	C51B17000920007	300.000,00	Escluso
2532	Ustica	E27D22000070001	453.120,44	Escluso
2533	Vaglio Basilicata	B77H23003080002	699.927,96	Escluso
2534	Vaiano Cremasco	H49J23001010001	700.000,00	Escluso
2535	Vailate	I51B23000380005	700.000,00	Escluso
2536	Val Brembilla	F58E23000160006	700.000,00	Escluso
2537	Val della Torre	D48I21000150004	700.000,00	Escluso
2538	Val di Nizza	B35F23000470001	700.000,00	Escluso
2539	Valbrevenna	I77H23001690001	220.000,00	Escluso
2540	Valdaone	E69J21007200004	700.000,00	Escluso
2541	Valdisotto	B93D23000890005	700.000,00	Escluso
2542	Valentano	F42F23000530001	1.391.460,60	Escluso
2543	Valfenera	D25F23000470005	228.000,00	Escluso
2544	Valfornace	C75B23000370001	700.000,00	Escluso
2545	Valganna	F14H23000490001	490.000,00	Escluso
2546	Valgreghentino	C25J23000670005	700.000,00	Escluso
2547	Vallada Agordina	C55F23000330001	700.000,00	Escluso
2548	Valle Agricola	F47B23000420001	699.445,04	Escluso
2549	Valle Castellana	J97H21014450001	699.964,16	Escluso
2550	Vallecorsa	D32H23000880001	1.399.614,09	Escluso
2551	Vallerano	G37B23000020001	560.000,00	Escluso
2552	Valleve	J52H23001370001	1.400.000,00	Escluso
2553	Valli del Pasubio	B91E23000230001	700.000,00	Escluso
2554	Valmorea	H59J22000240007	596.000,00	Escluso
2555	Valmozzola	B88H23001250001	700.000,00	Escluso
2556	Valperga	G79D23000240001	82.000,00	Escluso
2557	Valva	C84D23001210001	700.000,00	Escluso
2558	Vanzone con San Carlo	D31E23000410001	160.000,00	Escluso
2559	Varano de' Melegari	J99D22000080006	420.414,20	Escluso
2560	Varapodio	G87H23002170001	700.000,00	Escluso
2561	Varenna	D77H23001700005	700.000,00	Escluso
2562	Varisella	I94B19000100005	700.000,00	Escluso
2563	Varna/Vahrn	B91B23000480001	700.000,00	Escluso
2564	Veglio	H31G23000030001	680.450,00	Escluso
2565	Velo Veronese	G23C23001710005	700.000,00	Escluso
2566	Velturno/Feldthurns	G55I23000200004	200.000,00	Escluso
2567	Venasca	I87D23000080001	700.000,00	Escluso
2568	Venaus	B23D23000790001	674.074,40	Escluso
2569	Venticano	H35F23000350001	700.000,00	Escluso
2570	Ventotene	B67H23002160001	700.000,00	Escluso
2571	Vercana	C38H23000570001	375.000,00	Escluso
2572	Verrua Savoia	D53G1400060002	700.000,00	Escluso

2573	Vertemate con Minoprio	D63I23000180001	700.000,00	Escluso
2574	Verzino	D98H23002300001	699.500,00	Escluso
2575	Vestone	G53C23000530001	579.327,39	Escluso
2576	Vezza d'Alba	C33G23000060001	532.039,74	Escluso
2577	Vezza d'Oglio	H63D21000190006	700.000,00	Escluso
2578	Viale	E42H23003440001	700.000,00	Escluso
2579	Viarigi	F57G23000200001	700.000,00	Escluso
2580	Vico nel Lazio	I87B23000110001	700.000,00	Escluso
2581	Vietri di Potenza	D97B23000130001	700.000,00	Escluso
2582	Viganò	J47H22000140001	67.000,00	Escluso
2583	Vigolo	I85F23000420001	1.400.000,00	Escluso
2584	Villa Faraldi	d54h23000710001	700.000,00	Escluso
2585	Villa San Giovanni in Tuscia	J42H23001910001	564.668,57	Escluso
2586	Villa Santa Lucia	B12F23000350005	500.000,00	Escluso
2587	Villa Santa Lucia degli Abruzzi	D23H2000190001	700.000,00	Escluso
2588	Villa Santa Maria	G67B23000060001	700.000,00	Escluso
2589	Villafranca Piemonte	D25F21000590004	700.000,00	Escluso
2590	Villafrati	J71B20001130001	700.000,00	Escluso
2591	Villaga	PROV0000043900	700.000,00	Escluso
2592	Villagrande Strisaili	G27G23000130001	700.000,00	Escluso
2593	Villamagna	F57B23000350001	700.000,00	Escluso
2594	Villamarzana	I93G23000030001	680.000,00	Escluso
2595	Villandro/Villanders	E37H23002150005	700.000,00	Escluso
2596	Villanova d'Albenga	F81B23001110005	143.500,00	Escluso
2597	Villanova d'Ardenghi	J71B23000280001	700.000,00	Escluso
2598	Villanova del Battista	D57B23000100001	700.000,00	Escluso
2599	Villanova del Ghebbo	J17H23001400001	402.000,00	Escluso
2600	Villanova del Sillaro	I31B21005900004	257.690,97	Escluso
2601	Villanova Marchesana	B29D23001100001	460.000,00	Escluso
2602	Villanova Truschedu	J75F23000310001	165.530,00	Escluso
2603	Villanovafranca	J17H23001330003	1.127.000,00	Escluso
2604	Villanterio	J87H21000550005	194.300,00	Escluso
2605	Villar Focchiardo	E74B19000270009	660.000,00	Escluso
2606	Villar Pellice	D88I22000100001	590.000,00	Escluso
2607	Villar Perosa	B97D23000170001	700.000,00	Escluso
2608	Villaromagnano	I69D22000600001	650.870,00	Escluso
2609	Villasimius	I12F23000420009	700.000,00	Escluso
2610	Villavallelonga	F44D23001750001	699.000,00	Escluso
2611	Ville d'Anaunia	F57H21008660005	515.964,71	Escluso
2612	Villesse	J81J22004650004	700.000,00	Escluso
2613	Vinadio	I84H23000340009	1.097.893,00	Escluso
2614	Vinchiaturo	F95F23000310001	700.000,00	Escluso
2615	Vinchio	J17H20000040005	530.000,00	Escluso
2616	Vinzaglio	B58C23005640001	234.000,00	Escluso
2617	Visano	J26B20001190009	125.000,00	Escluso
2618	Visone	J72F23000240005	508.000,00	Escluso
2619	Visso	E61B17000150005	700.000,00	Escluso
2620	Vitulano	D15I23000230001	2.100.000,00	Escluso
2621	Vizzolo Predabissi	I39I23000750001	700.000,00	Escluso
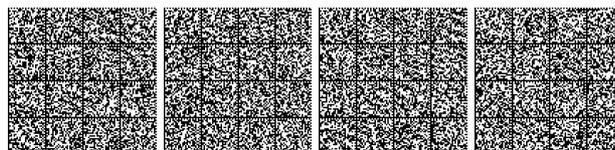
2622	Vo'	D99D22000350001	700.000,00	Escluso
2623	Vobbia	C85F23000320001	698.562,00	Escluso
2624	Vogogna	B17B23000450001	382.000,00	Escluso
2625	Volpedo	B89D23000810001	493.000,00	Escluso
2626	Voltago Agordino	PROV0000043902	500.000,00	Escluso
2627	Voltido	C85B23000650001	300.000,00	Escluso
2628	Zambrone	H69I23000500001	700.000,00	Escluso
2629	Zapponeta	B17B23000300001	1.400.000,00	Escluso
2630	Zavattarello	D33D23001190001	495.000,00	Escluso
2631	Zeccone	E44E21029170005	700.000,00	Escluso
2632	Zeme	F54J23000450001	272.689,56	Escluso
2633	Ziano Piacentino	D12F23000700005	700.000,00	Escluso
2634	Zoagli	I98C22000410005	700.000,00	Escluso
2635	Zocca	H67D23000080005	700.000,00	Escluso
2636	Zone	C45E19000310009	600.000,00	Escluso
2637	Zuccarello	G97H23001450009	700.000,00	Escluso
2638	Zungoli	B75G23000100001	700.000,00	Escluso

24A04301

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 8 agosto 2024.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della DOC Prosecco a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «Prosecco».

IL DIRIGENTE DELLA PQA 1
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n, 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall'U.C.B. il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 2012, n. 6758, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 94 del 21 aprile 2012, successivamente confermato, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio di tutela della DOC Prosecco ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Prosecco»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che lo statuto del Consorzio di tutela della DOC Prosecco, approvato da questa Amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio di tutela della DOC Prosecco, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio di tutela della DOC Prosecco richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Prosecco»;

Considerato che il Consorzio di tutela della DOC Prosecco ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Prosecco». Tale verifica è stata eseguita sulla base dell'attestazione rilasciata con la nota prot. n. S13/2024/4070 del 2 agosto 2024 (prot. Masaf n. 353676/2024) dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla citata denominazione di origine;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della DOC Prosecco a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOC «Prosecco»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 23 marzo 2012, n. 6758, al Consorzio di tutela della DOC Prosecco, con sede legale in Treviso, via Calmaggiore n. 23, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOC «Prosecco».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 23 marzo 2012, n. 6758, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 8 agosto 2024

Il dirigente: GASPARRI

24A04312

DECRETO 7 agosto 2024.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dei vini DOC Orvieto a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulle DOC «Orvieto» e «Rosso Orvietano».

IL DIRIGENTE DELLA PQA 1
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall'UCB il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116 in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della direzione;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 2012, n. 8357, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 98 del 27 aprile 2012, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio di tutela dei vini DOC Orvieto ed attribuito per un triennio al citato consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC «Orvieto» e «Rosso Orvietano»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che lo statuto del Consorzio di tutela dei vini DOC Orvieto, approvato da questa Amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio di tutela dei vini DOC Orvieto, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio di tutela dei vini DOC Orvieto richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per le DOC «Orvieto» e «Rosso Orvietano»;

Considerato che il Consorzio di tutela dei vini DOC Orvieto ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016, per le DOC «Orvieto» e «Rosso Orvietano». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n. 3829 del 24 luglio 2024 (prot. Masaf n. 333455/2024) dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;
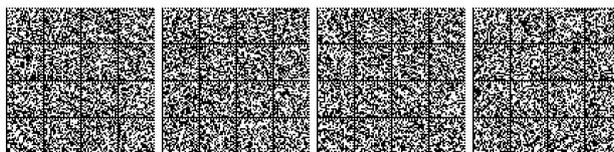
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dei vini DOC Orvieto a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le denominazioni «Rosso Orvietano» e «Orvieto»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 6 aprile 2012, n. 8357, al Consorzio di tutela dei vini DOC Orvieto, con sede legale in Orvieto, corso Cavour n. 36, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulle DOC «Orvieto» e «Rosso Orvietano».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 6 aprile 2012, n. 8357, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 7 agosto 2024

Il dirigente: GASPARRI

24A04313

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 luglio 2024.

Integrazione e modifica delle disposizioni di attuazione per le operazioni finanziarie a valere sul conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria di cui al decreto 10 gennaio 2022.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico») e, in particolare, gli articoli 3 e 5, come modificati da ultimo dall'art. 1, comma 387, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)»;

Visto il quarto periodo del citato art. 5, comma 5, del Testo unico, che prevede che «con decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di movimentazione della liquidità attraverso operazioni in uso nei mercati e di selezione delle controparti»;

Visto il comma 1, lettera b, del predetto art. 3 del Testo unico, che consente al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e del finanze di disporre l'emissione temporanea di *tranche* di prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine, nonché la lettera b-*bis* del medesimo comma, che prevede la possibilità di disporre l'emissione di *tranche* di prestiti vigenti volte a costituire un portafoglio attivo di titoli di Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni di pronti contro termine;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2015, n. 51961 recante «Individuazione dei depositi governativi costituiti presso la Banca d'Italia, in attuazione dell'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003», che, ai sensi del menzionato art. 5, comma 5, del Testo unico, ha individuato i conti istituiti presso la Banca d'Italia (di seguito «Banca»), che costituiscono depositi governativi;

Visti gli articoli 24 e seguenti del Testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 17 aprile 2000, n. 143 recante «Regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato»;

Visto il decreto del direttore del Dipartimento del tesoro 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (ora denominata «*Euronext Securities Milan*») il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2017, n. 103382, recante «Attuazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1-*bis*, del Testo unico del debito pubblico, per l'introduzione delle garanzie bilaterali su operazioni in strumenti derivati» (di seguito «decreto *Collateral*»);

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 recante «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 gennaio 2022, n. 1416 recante «Disposizioni per la movimentazione della liquidità depositata sul conto disponibilità del Tesoro per il servizio di Tesoreria» (di seguito «decreto gestione della liquidità»);

Ravvisata l'esigenza di modificare il suddetto decreto per rendere l'operatività in pronti contro termine in linea con le attuali esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze nonché integrare le modalità di monitoraggio delle controparti ammissibili alle negoziazioni bilaterali e gli impegni per il mantenimento dei requisiti;
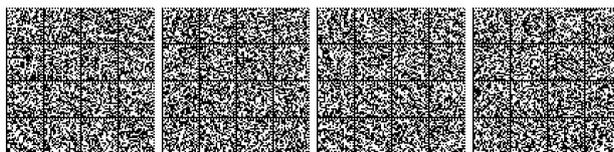
Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 gennaio 2022, n. 1416

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 gennaio 2022, n. 1416 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 4:

1) al comma 4 dopo le parole «ai commi 1 e 2» sono aggiunte le seguenti: «o non rispettino l'impegno di cui al comma 4-*bis*.»

2) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

«4-*bis*. Le controparti di cui al comma 2, iscritte nell'Elenco, si impegnano a inviare su base almeno trimestrale al Ministero i dati richiesti nella domanda di candidatura pubblicata sul sito internet del Debito pubblico, di cui al comma 3, che consentono la verifica dei criteri di affidabilità e struttura di cui al comma 2.»;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente: «Le operazioni di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera *a)* che assumono la forma tecnica di operazioni pronti contro termine o di altre operazioni in uso nei mercati, possono essere eseguite con le controparti iscritte nell'Elenco. In tal caso, verranno preventivamente stipulati, con dette controparti, appositi accordi quadro e/o convenzioni in uso sul mercato.»

b) all'art. 6, al comma 2 dopo le parole «operazioni di impiego» sono inserite le seguenti: «, nonchè le operazioni di pronti contro termine come oggetto di trasferimento o come garanzia,».

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è efficace a decorrere dalla data di pubblicazione.

2. Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo secondo la normativa vigente e sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero.

Roma, 17 luglio 2024

Il Ministro: GIORGETTI

24A04321

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 31 luglio 2024.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche e rinegoziazione del medicinale per uso umano «Cuvitru», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 373/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 esuccessive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 1362/2016 del 12 settembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 223 del 23/0/2016, con la quale la società Baxalta Innovations GMBH ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cuvitru» (immunoglobuline, umane normali, per somm. extravas);

Vista la domanda presentata in data 14 dicembre 2023, con la quale la società Baxalta Innovations GMBH ha chiesto la rinegoziazione del medicinale «Cuvitru» (immunoglobuline, umane normali, per somministrazione extravascolare);

Vista la variazione (procedura AT/H/0631/001/II/043 e codice pratica VC2/2023/350) di aggiunta di una nuova indicazione terapeutica al medicinale «Cuvitru» (immunoglobuline, umane normali, per somministrazione extravascolare);

Vista la domanda presentata in data 19 febbraio 2024, con la quale la società Baxalta Innovations GMBH ha chiesto l'estensione della indicazione terapeutica/delle indicazioni terapeutiche, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Cuvitru» (immunoglobuline, umane normali, per somministrazione extravascolare);

Visto il parere reso dalla Commissione scientifica ed economica nella seduta del 10-14 giugno 2024;

Vista la delibera n. 30 del 17 luglio 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'Ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova indicazione terapeutica del medicinale «Cuvitru» (immunoglobuline, umane normali, per somministrazione extravascolare):

«Immunodeficienze secondarie (SID) in pazienti affetti da infezioni gravi o ricorrenti, trattamento antimicrobico inefficace e comprovata insufficienza anticorpale specifica (PSAF)* o livello sierico di IgG < 4 g/l.

*PSAF = mancato aumento di almeno due volte del titolo anticorpale dell'IgG contro i vaccini pneumococcici polisaccaridici e polipeptidici.»

e le indicazioni terapeutiche oggetto di rinegoziazione:

Terapia sostitutiva in pazienti adulti, bambini e adolescenti (0-18 anni) in:

Sindromi da immunodeficienza primaria (PID) con compromissione della produzione di anticorpi.

Ipogammaglobulinemia e infezioni batteriche ricorrenti in pazienti con leucemia linfocitica cronica (LLC), ove gli antibiotici per uso profilattico abbiano fallito o siano controindicati.

Ipogammaglobulinemia e infezioni batteriche ricorrenti in pazienti con mieloma multiplo (MM).

Ipogammaglobulinemia in pazienti prima e dopo allotrapianto di cellule staminali emopoietiche (HSCT, hematopoietic stem cell transplantation).

sono rimborsate come segue.

Confezioni:

«200 mg/ml soluzione per iniezione sottocutanea» 1 flaconcino in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 044244010 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 65,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 107,28;
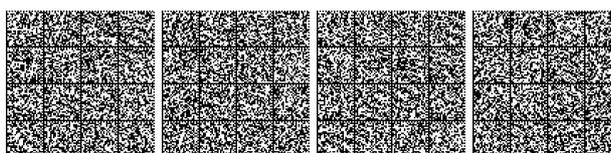
«200 mg/ml soluzione per iniezione sottocutanea» 1 flaconcino in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 044244022 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 130,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 214,55;

«200 mg/ml soluzione per iniezione sottocutanea» 1 flaconcino in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 044244034 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 260,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 429,10.

«200 mg/ml soluzione per iniezione sottocutanea» 1 flaconcino in vetro da 40 ml - A.I.C. n. 044244046 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 520,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 858,21;

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Cuvitru» (immunoglobuline, umane normali, per somm. extravas) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, infettivologo, ematologo, immunologo (RNRL).

Art. 3.

Autorizzazione delle variazioni

È autorizzato l' aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni interessate dalle modifiche e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determina.

Art. 4.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Art. 5.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 5, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti che scelgano la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 31 luglio 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A04234

DETERMINA 31 luglio 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Dabigatran Etexilato Viatris», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 375/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 112 del 16 maggio 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 113 del 16 maggio 2024, con la quale la società Mylan S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dabigatran Etexilato Viatris» (dabigatran etexilato);

Vista la domanda presentata in data 17 maggio 2024 con la quale la società Mylan S.p.a. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Dabigatran Etexilato Viatris» (dabigatran etexilato);

Vista la determina AIFA n. 385/2023 del 5 ottobre 2023, recante «Istituzione della nota AIFA 101 relativa alle indicazioni terapeutiche TVP, EP e TEV», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 237 del 10 ottobre 2023;

Vista la determina AIFA n. 394/2023 del 13 ottobre 2023, recante «Sospensione degli effetti della determina n. DG 385/2023 istitutiva della nota AIFA 101», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 243 del 17 ottobre 2023;

Vista la determina AIFA n. 01/2024 del 2 gennaio 2024, recante «Ulteriore differimento degli effetti della determina n. DG 385/2023 del 5 ottobre 2023, concernente l'istituzione della nota AIFA 101 relativa alle indicazioni terapeutiche TVP, EP e TEV», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 2024, che posticipa l'applicazione della suddetta nota alla data del 9 aprile 2024;
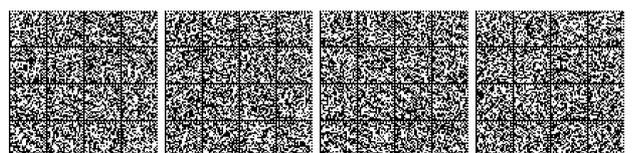
Vista la determina AIFA n. 81/2024 del 29 marzo 2024, recante «Ulteriore differimento degli effetti della determina n. DG 385/2023 del 5 ottobre 2023», concernente l'istituzione della nota AIFA 101 relativa alle indicazioni terapeutiche TVP, EP e TEV», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 82 dell'8 aprile 2024, che posticipa l'applicazione della suddetta nota alla data dell'8 luglio 2024;

Vista la determina AIFA n. 101/2024 del 5 luglio 2024, recante «Ulteriore differimento degli effetti della determina n. DG 385/2023 del 5 ottobre 2023», concernente l'istituzione della nota AIFA 101 relativa alle indicazioni terapeutiche TVP, EP e TEV», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 158 dell'8 luglio 2024, che posticipa l'applicazione della suddetta nota alla data del 6 ottobre 2024;

Considerato che fino al 6 ottobre 2024 per tutti i farmaci denominati NAO restano applicabili le modalità prescrittive e di erogazione vigenti anteriormente alla determina n. 385/2023;

Vista la delibera n. 23 del 19 giugno 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DABIGATRAN ETEXILATO VIATRIS (dabigatran etexilato) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«110 mg capsule rigide» 10 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 050564083 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,14;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,76;

nota AIFA:

101;

97, limitatamente all'indicazione terapeutica «Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare con uno o più fattori di rischio, come insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età ≥ 75 anni, diabete mellito, pregresso ictus o attacco ischemico transitorio»;

«110 mg capsule rigide» 60 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 050564107 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 24,81;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 46,54;

nota AIFA:

101;

97, limitatamente all'indicazione terapeutica «Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare con uno o più fattori di rischio, come insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età ≥ 75 anni, diabete mellito, pregresso ictus o attacco ischemico transitorio»;

«110 mg capsule rigide» 10 x 1 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050564121 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,14;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,76;

nota AIFA:

101;

97, limitatamente all'indicazione terapeutica «Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare con uno o più fattori di rischio, come insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età ≥ 75 anni, diabete mellito, pregresso ictus o attacco ischemico transitorio»;

«110 mg capsule rigide» 30 x 1 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050564133 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 12,41;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 23,27;

nota AIFA:

101;

97, limitatamente all'indicazione terapeutica «Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare con uno o più fattori di rischio, come insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età ≥ 75 anni, diabete mellito, pregresso ictus o attacco ischemico transitorio»

«110 mg capsule rigide» 60 x 1 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050564145 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 24,81;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 46,54;

nota AIFA:

101;

97, limitatamente all'indicazione terapeutica «Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare con uno o più fattori di rischio, come insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età ≥ 75 anni, diabete mellito, pregresso ictus o attacco ischemico transitorio»;

«150 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 050564184 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 12,41;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 23,27;

nota AIFA:

101;

97, limitatamente all'indicazione terapeutica «Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare con uno o più fattori di rischio, come insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età ≥ 75 anni, diabete mellito, pregresso ictus o attacco ischemico transitorio»;

«150 mg capsule rigide» 60 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 050564196 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 24,81;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 46,54;

nota AIFA:

101;

97, limitatamente all'indicazione terapeutica «Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare con uno o più fattori di rischio, come insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età ≥ 75 anni, diabete mellito, pregresso ictus o attacco ischemico transitorio»;

«150 mg capsule rigide» 30 x 1 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050564222 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 12,41;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 23,27;

nota AIFA:

101;

97, limitatamente all'indicazione terapeutica «Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare con uno o più fattori di rischio, come insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età ≥ 75 anni, diabete mellito, pregresso ictus o attacco ischemico transitorio»;

«150 mg capsule rigide» 60 x 1 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050564234 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 24,81;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 46,54;

nota AIFA:

101;

97, limitatamente all'indicazione terapeutica «Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare con uno o più fattori di rischio, come insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età ≥ 75 anni, diabete mellito, pregresso ictus o attacco ischemico transitorio»;

«75 mg capsule rigide» 10 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 050564018 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,14;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,76;

nota AIFA: 101;

«75 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 050564020 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 12,41;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 23,27;

nota AIFA: 101;

«75 mg capsule rigide» 10 x 1 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050564044 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,14;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,76;

nota AIFA: 101;

«75 mg capsule rigide» 30 x 1 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050564057 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 12,41;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 23,27;

nota AIFA: 101;

«110 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 050564095 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 12,41;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 23,27;

nota AIFA:

101;

97, limitatamente all'indicazione terapeutica «Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare con uno o più fattori di rischio, come insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età ≥ 75 anni, diabete mellito, pregresso ictus o attacco ischemico transitorio».

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

L'indicazione terapeutica «Trattamento di episodi tromboembolici venosi (TEV) e prevenzione di TEV ricorrente in pazienti pediatrici dalla nascita a meno di 18 anni di età» non è rimborsata dal Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Fino alla data del 6 ottobre 2024, prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico nonchè a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario, n. 162.

Limitatamente all'indicazione terapeutica «Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare (FANV), con uno o più fattori di rischio, quali un precedente ictus o attacco ischemico transitorio (TIA), età ≥ 75 anni, ipertensione, diabete mellito, insufficienza cardiaca sintomatica
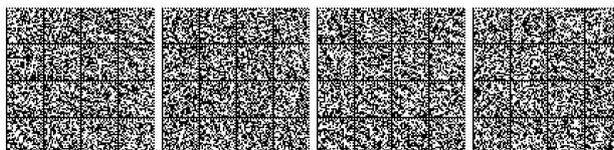
(classe NYHA ≥ II)»: prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario, n. 162.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

Fino alla data del 6 ottobre 2024, la classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Dabigatran Etexilato Viatris» (dabigatran etexilato) è la seguente:

per l'indicazione terapeutica «Prevenzione primaria di episodi tromboembolici (TEV) in pazienti adulti sottoposti a chirurgia sostitutiva elettiva totale di anca o di ginocchio»: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - ortopedico, fisiatra (RRL);

per l'indicazione terapeutica «Trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP ed EP negli adulti»: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o specialisti individuati dalle regioni - neurologo, cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiochirurgo, pneumologo, ematologo, che lavora in centri di trombosi ed emostasi (RRL);

per l'indicazione terapeutica «Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica in pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare (FANV), con uno o più fattori di rischio, quali precedente ictus o attacco ischemico transitorio (TIA), età ≥ 75 anni, ipertensione, diabete mellito, insufficienza cardiaca sintomatica (classe NYHA ≥ II)»: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR) in conformità a quanto previsto dalla nota AIFA 97;

per l'indicazione terapeutica «Trattamento di episodi tromboembolici venosi (TEV) e prevenzione di TEV ricorrente in pazienti pediatrici dalla nascita a meno di 18 anni di età»: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti individuati dalle regioni - neurologo, cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiochirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi (RRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 31 luglio 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A04235

DETERMINA 31 luglio 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Efferalgan», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 376/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce

procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 829/2023 del 21 dicembre 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 2024, con la quale la società Upsa sas ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale EFFERALGAN (paracetamolo));

Vista la domanda presentata in data 26 febbraio 2024, con la quale la società Upsa sas ha chiesto la riclassificazione dalla classe CNN alla classe C del medicinale «Efferalgan» (paracetamolo);

Visto il parere reso dalla Commissione scientifica ed economica nella seduta del 8-12 luglio 2024;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale EFFERALGAN (paracetamolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «adulti 1000 mg compresse effervescenti» 20 compresse aroma pompelmo e arancia in strip AL/PE - A.I.C. n. 026608265 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Efferalgan» (paracetamolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 31 luglio 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A04236

DETERMINA 31 luglio 2024.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Esbriet». (Determina n. 377/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del

farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la domanda presentata in data 6 ottobre 2023, con la quale la società Roche Registration GmbH ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Esbriet» (pirfenidone);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciato nella seduta del 8-10 gennaio 2024;

Visto il parere reso dalla Commissione scientifica ed economica nella seduta del 14-17 maggio 2024;

Vista la delibera n. 30 del 17 luglio 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova indicazione terapeutica del medicinale ESBRIET (pirfenidone):

«"Esbriet" è indicato negli adulti per il trattamento della fibrosi polmonare idiopatica (*Idiopathic pulmonary fibrosis* - IPF)»,

è rimborsata come segue.

Confezioni:

«267 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ACLAR(PCTFE)» confezione di mantenimento: 252 compresse, 3 confezioni ciascuna contenente (4x21) compresse - A.I.C. n. 041271166/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2.538,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.188,75;

«801 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ACLAR(PCTFE)» 84 compresse (4x21) compresse - A.I.C. n. 041271178/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2.538,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.188,75;

«267 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE/ALL)» 252 (4x63) capsule - A.I.C. n. 041271026/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2.538,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.188,75;

«267 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE/ALL)» 63 (1x21 e 1x42) capsule - A.I.C. n. 041271014/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 634,50;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.047,19;

«267 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ACLAR(PCTFE)» - confezione di inizio trattamento: 63 compresse (1 x 21 e 2 x 21) - A.I.C. n. 041271154/E (in base 10);
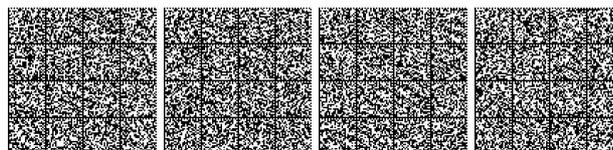
classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 634,50;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.047,19.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Esbriet» (pirfenidone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - pneumologo (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 31 luglio 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A04237

DETERMINA 31 luglio 2024.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Qarziba», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 390/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di

tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 1466/2017 del 4 agosto 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 203, del 31 agosto 2017, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano "Dinutuximab Beta Apeiron"», approvato con procedura centralizzata;

Vista la variazione di denominazione da «Dinutuximab Beta Apeiron» a «Dinutuximab Beta Eusa», CHMP opinion 4 agosto 2017;

Vista la variazione di denominazione da «Dinutuximab Beta Eusa» a «Qarziba», CHMP opinion 27 novembre 2017;

Vista la domanda presentata in data 3 agosto 2023 con la quale la società Eusa Pharma (Netherlands) BV ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali del medicinale «Qarziba» (dinutuximab beta);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10-12 ottobre 2023;

Visto il parere reso dalla Commissione scientifico ed economica rilasciato nella seduta del 14-17 maggio 2024;

Vista la delibera n. 23 del 19 giugno 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale QARZIBA (dinutuximab beta) è rinegoziato alle condizioni qui sotto indicate.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Qarziba» (ch14.18/CHO o dinutuximab beta) è indicato nel trattamento del neuroblastoma ad alto rischio in pazienti a partire dai dodici mesi di età che sono stati precedentemente sottoposti a chemioterapia di induzione conseguendo almeno una risposta parziale, seguita da terapia mieloablativa e trapianto di cellule staminali, nonché in pazienti con storia clinica di neuroblastoma recidivante o refrattario con o senza malattia residua. Prima del trattamento del neuroblastoma recidivante, qualsiasi malattia in fase di progressione attiva dovrebbe essere stabilizzata mediante altre misure adeguate. In pazienti con una storia clinica di malattia recidivante/refrattaria e in pazienti che non hanno conseguito una risposta completa dopo una terapia di prima linea, «Qarziba» deve essere associato a terapia con interleuchina-2 (IL-2).

Confezione: «4,5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione uso endovenoso» flaconcino (vetro) 20 mg 1 flaconcino.

A.I.C. n. 045427010/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 9.529,09.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 15.726,81.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

È chiuso il registro dedicato al monitoraggio dell'uso del medicinale «Qarziba», a base di dinutuximab beta per l'indicazione ammessa alla rimborsabilità:

«"Qarziba" (ch14.18/CHO o dinutuximab beta) è indicato nel trattamento del neuroblastoma ad alto rischio in pazienti a partire dai dodici mesi di età che sono stati precedentemente sottoposti a chemioterapia di induzione conseguendo almeno una risposta parziale, seguita da terapia mieloablativa e trapianto di cellule staminali, nonché in pazienti con storia clinica di neuroblastoma recidivante o refrattario con o senza malattia residua. Prima del trattamento del neuroblastoma recidivante, qualsiasi malattia in fase di progressione attiva dovrebbe essere stabilizzata mediante altre misure adeguate. In pazienti con una storia clinica di malattia recidivante/refrattaria e in pazienti che non hanno conseguito una risposta completa dopo una terapia di prima linea, "Qarziba" deve essere associato a terapia con interleuchina-2 (IL-2)».

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Qarziba» (dinutuximab beta) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 31 luglio 2024
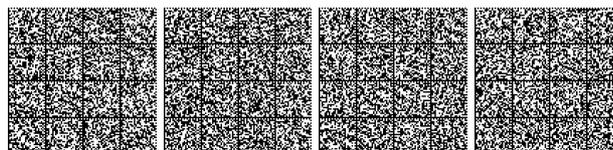
Il Presidente: NISTICÒ

24A04274

DETERMINA 31 luglio 2024.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Velbe», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 393/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gaz-*

zetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 25977/2019 del 6 marzo 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 66 del 19 marzo 2019, con la quale la società EG S.p.a. ha ottenuto l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo ai medicinali con uso consolidato per il trattamento dei tumori solidi nell'adulto;

Vista la domanda presentata in data 20 giugno 2023, con la quale la aocietà EG S.p.a. ha chiesto la rinegoziazione del medicinale «Velbe» (vinblastina);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica espresso nella seduta del 6-8 settembre 2023;

Visto il parere del Commissione scientifico-economica reso nella seduta del 14-17 maggio 2024;

Vista la delibera n. 23 del 19 giugno 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale VELBE (vinblastina) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione:

«10 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino 10 mg - A.I.C. n. 020430029 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 13,68;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 22,58;

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Velbe» (vinblastina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 31 luglio 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A04275

DETERMINA 8 agosto 2024.

Linea guida in materia di semplificazione regolatoria ed elementi di decentralizzazione ai fini della conduzione di sperimentazioni cliniche dei medicinali in conformità al regolamento (UE) n. 536/2014. (Determina n. 424/2024).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 12, commi 9, 10 e 11;

Visto il vigente regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento UE n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE;

Visto il documento della Commissione europea e degli Stati membri «*EU Recommendation Paper on Decentralised Elements in Clinical Trials (Version 01 - 13 December 2022)*»;

Viste le *Guideline for Good Clinical Practice E6(R2)* e successivi aggiornamenti;

Visto il documento *EMA GCP Q&A n. B.11 (Rev. June 2023)*;

Considerata l'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 536/2014, che insieme al progresso tecnologico e all'evoluzione dei disegni degli studi ha cambiato il contesto entro il quale vengono condotti gli studi clinici in Europa, introducendo un livello di armonizzazione pressoché completo e il coordinamento nelle attività di valutazione da parte degli Stati membri;

Considerato il trattamento dei dati personali, che deve essere svolto in conformità alla normativa rilevante in materia di protezione dei dati personali, incluse le disposizioni relative ad un eventuale trasferimento dei dati verso un Paese terzo, che non fa parte dell'Unione europea, e la presenza di una delle condizioni di liceità del predetto trasferimento previste dagli articoli 44 e successivi del regolamento (UE) 2016/679;

Considerate le peculiarità a livello nazionale di alcuni aspetti organizzativi, pur in un approccio coerente con le disposizioni generali applicabili a livello europeo e con le linee guida internazionali (*ICH*);

Visto il decreto del Ministro della salute 13 gennaio 2023, recante l'istituzione del «Tavolo di lavoro in materia di sperimentazione clinica di medicinali per uso umano», rinnovato con il decreto del Ministro della salute 11 gennaio 2024 e ricostituito nel «Tavolo di lavoro in materia di ricerca clinica con farmaci e dispositivi medici per uso umano» (denominato, tavolo di lavoro) con il decreto del Ministro della salute del 5 aprile 2024;

Tenuto conto delle raccomandazioni del tavolo di lavoro in materia di necessità di semplificazione organizzativa per le sperimentazioni cliniche e definizione dei requisiti a livello nazionale per agevolare la conduzione delle sperimentazioni cliniche, con particolare riferimento agli elementi di decentralizzazione;

Ravvisata pertanto, alla luce della piena applicazione del regolamento (UE) n. 536/2014, la necessità di chiarire le disposizioni relative ad aspetti organizzativi delle sperimentazioni cliniche per quanto attiene agli ambiti di competenza nazionale;

Determina:

Art. 1.

1. È approvata la linea guida in materia di semplificazione regolatoria ed elementi di decentralizzazione ai fini della conduzione di sperimentazioni cliniche dei medicinali in conformità al regolamento (UE) n. 536/2014, di cui all'allegato 1 al presente provvedimento.

2. La linea guida di cui all'art. 1 è applicabile a tutte le sperimentazioni cliniche sui medicinali.

Art. 2.

1. La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2024

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO *1*

Premesse

La presente linea guida è applicabile a tutte le sperimentazioni cliniche sui medicinali.

Si conferma la piena applicabilità a livello nazionale delle raccomandazioni espresse dagli organismi e gruppi di lavoro del *network* europeo, con particolare riferimento ai documenti pubblicati sul sito della Commissione europea, di *ACT EU*, del *CTCG* e del *GCP IWG*(1) in quanto espressione di attività congiunte di valutazione e redazione da parte di tutte le Agenzie regolatorie ai tavoli europei, ai quali l'AIFA partecipa attivamente.

Le disposizioni della presente linea guida rappresentano quindi dei chiarimenti e una integrazione di quanto già descritto nei documenti di *guidance* redatti in materia nell'ambito del *network* regolatorio europeo, relativamente ad alcuni aspetti specifici applicabili a livello nazionale per quanto concerne la presentazione della documentazione di domanda e conduzione delle sperimentazioni cliniche sui medicinali.

La domanda di autorizzazione alla sperimentazione clinica ai sensi del regolamento (UE) n. 536/2014 non esonera dalla necessità di altre eventuali autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di organismi geneticamente modificati, stupefacenti e dai requisiti in materia di radioprotezione.

Scopo

La presente linea guida, rivolta esclusivamente agli aspetti di natura organizzativa specifici per l'Italia, fornisce chiarimenti affinché possano essere correttamente applicate a livello nazionale disposizioni contenute o non espressamente proibite in norme e linee guida europee.

Gli argomenti trattati sono i seguenti:

utilizzo di fornitori terzi di servizi;

rimborso spese per i partecipanti alle sperimentazioni cliniche;

(1) EudraLex volume 10 (https://health.ec.europa.eu/medicinal-products/eudralex/eudralex-volume-10_en) - ACT EU (https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory-overview/research-development/clinical-trials-human-medicines/accelerating-clinical-trials-eu-act-eu) - CTCG (https://www.hma.eu/about-hma/working-groups/clinical-trials-coordination-group.html) - GCP-IWG (https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory-overview/research-development/compliance-research-development/good-clinical-practice/good-clinical-practice-inspectors-working-group)
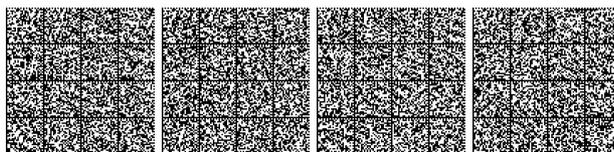
indennità di mancato guadagno per i partecipanti alle sperimentazioni cliniche;

consegna del medicinale sperimentale al domicilio dei partecipanti;

attribuzione dei costi relativi ai medicinali sperimentali e ausiliari;

sperimentazioni cliniche nelle realtà extra-ospedaliere.

Ruolo dei fornitori terzi di servizi nello svolgimento di attività, procedure e funzioni correlate alla conduzione degli studi clinici

L'evoluzione tecnologica e scientifica, la complessità della conduzione delle sperimentazioni cliniche possono richiedere l'assolvimento di compiti che necessitano di competenze specifiche o risorse aggiuntive, che il sito sperimentale può non essere in grado di fornire o sostenere. Si possono citare a titolo esemplificativo, in maniera non esaustiva, la consegna del medicinale sperimentale, l'effettuazione di procedure previste dal protocollo di studio direttamente al domicilio del partecipante, o la fornitura di personale specializzato per assolvere specifici compiti.

A tal riguardo si raccomanda che vengano utilizzate in via prioritaria le risorse e le capacità del sito sperimentale, ferma restando la possibilità per lo stesso di avvalersi di fornitori terzi di servizi (di seguito fornitori di servizi), che possono essere messi a disposizione anche dal promotore. I siti sperimentali possono altresì attivare contratti di affidamento di alcune parti della sperimentazione a fornitori di servizi, in base ai medesimi criteri previsti per il promotore.

Al fine di evitare che, per la mancanza di risorse specifiche da parte di potenziali siti sperimentali, una porzione della popolazione risulti esclusa dalla partecipazione alla sperimentazione clinica, si forniscono di seguito chiarimenti affinché i suddetti siti possano usufruire del supporto messo a disposizione dai promotori, anche dopo l'inizio della sperimentazione, nel rispetto delle norme e linee guida europee e del contesto nazionale ivi incluse le disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

In accordo alle *ICH-GCP*, tra le responsabilità del promotore c'è quella di decidere il disegno dello studio e la relativa organizzazione pratica dello svolgimento, incluso il coinvolgimento preventivo o su richiesta dei siti sperimentali, di terze parti (fornitori di servizi) che possono supportare il lavoro dei centri stessi.

Tale possibilità non è in contrasto con la normativa vigente, purché siano rispettati alcuni aspetti fondamentali, come riportato nella *EU Recommendation Paper on Decentralised Elements in Clinical Trials* e nel testo della *EMA GCP Q&A B.11*(2).

Pur raccomandando di far riferimento a tali documenti, si riportano di seguito i principali requisiti necessari:

i ruoli e le responsabilità del promotore e del sito sperimentale devono essere distinti e delineati riguardo alla gestione del fornitore di servizi coinvolto, ai compiti ad esso richiesti e alla protezione e trattamenti dei dati personali, evitando situazioni di conflitto d'interessi, garantendo la tutela dei diritti e della *privacy* dei soggetti partecipanti ad una sperimentazione clinica, nonché l'affidabilità e la qualità dei dati;

lo sperimentatore principale deve in ogni caso mantenere la responsabilità ultima di tutte le decisioni di carattere medico riguardanti la conduzione della sperimentazione clinica, mantenendo quindi una adeguata supervisione sull'operato del fornitore di servizi, dal quale deve ricevere tutte le informazioni che occorrono per poter svolgere le proprie mansioni come stabilite dalle *ICH-GCP* ed, essendo intitolato ad esprimersi, decidere se il fornitore di servizi e il suo operato sono adeguati nell'ambito della conduzione della sperimentazione clinica;

il fornitore di servizi deve essere formato adeguatamente sul protocollo di studio, con particolare riferimento ai compiti da svolgere, e ricevere adeguate istruzioni dal titolare del dato in ordine al trattamento dei dati personali;

poiché in alcuni casi, in relazione al compito assegnatogli, il fornitore di servizi e il proprio personale si trovano necessariamente a trattare dati personali dei partecipanti inerenti le particolari categorie, quali quelle della salute, esso deve essere individuato come responsabile del trattamento dei dati personali da parte del titolare del trattamento, che, in base alla tipologia di attività esternalizzata, potrà essere la struttura sanitaria/sito sperimentale o il promotore. Il fornitore di servizi scelto deve fornire al titolare del trattamento garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento (UE) n. 679/2016 e garantisca la tutela dei diritti degli interessati;

i compiti effettuati da un fornitore di servizi devono essere chiaramente delineati in un contratto insieme alle specifiche responsabilità delle parti coinvolte (promotore, sperimentatore principale e fornitore di servizi) e pertanto quanto sopra esposto deve essere chiaramente indicato nel contratto tra promotore e fornitore di servizi;

il contratto, o emendamenti successivi al contratto, tra promotore e struttura sanitaria di appartenenza del sito sperimentale deve necessariamente menzionare, in una apposita sezione, il coinvolgimento nella sperimentazione clinica di tale fornitore di servizi e descrivere i poteri, compiti (inclusi i ruoli in materia di protezione dei dati personali) e le responsabilità dello sperimentatore principale nel rapporto con tale terza parte. A tal fine, si rende necessario che i siti sperimentali mettano in atto modalità organizzative atte a garantire che lo sperimentatore principale sia informato con il giusto anticipo sul contenuto della bozza di contratto tra promotore e struttura sanitaria, con particolare riferimento al coinvolgimento di un fornitore di servizi;

su tali basi, i trattamenti di dati personali che il fornitore di servizi svolge per conto del titolare struttura sanitaria o promotore, a seconda dei casi, e le correlate responsabilità, devono essere disciplinati nell'ambito degli specifici contratti o altro atto giuridico, a questo scopo predisposti.

Modalità di rimborso spese per i partecipanti alle sperimentazioni cliniche

È consentito il rimborso delle spese relative ad alloggio, vitto, trasporti, sostenute dai partecipanti alle sperimentazioni cliniche al fine di recarsi presso il sito sperimentale. Tale rimborso può essere esteso all'accompagnatore, nel caso di partecipanti impossibilitati a viaggiare da soli.

Le modalità per il rimborso spese devono essere incluse nel Fascicolo di domanda iniziale (allegato 1 del regolamento (UE) n. 536/2014 p. 70) e sottoposte alla valutazione del Comitato etico nell'ambito della documentazione relativa alla parte II del *dossier* di sperimentazione. Tali informazioni devono essere descritte nel contratto di sperimentazione e nel consenso informato e/o nella informativa ai partecipanti, con la raccomandazione di includere anche le informazioni sui criteri e modalità previsti per il rimborso. Il rimborso può avvenire, mediante la fornitura di titoli di viaggio o la possibilità di effettuare le prenotazioni, evitando al partecipante di anticipare i costi.

È possibile che i rimborsi siano concessi o erogati tramite un fornitore di servizi contrattualizzato dal promotore o dal sito sperimentale, purché si rispettino i principi applicabili in materia di fornitori di servizi, del trattamento dei dati e il rapporto sia descritto nel contratto tra promotore e sito sperimentale.

Indennità di mancato guadagno per i partecipanti alle sperimentazioni cliniche

È consentito prevedere una indennità per mancato guadagno esclusivamente nel caso di volontari sani e nei casi previsti dal regolamento (UE) n. 536/2014 (articoli 31, 32, 33). Analogamente ai rimborsi spese, i criteri di accesso alla indennità per mancato guadagno, le rispettive modalità di erogazione e la relativa documentazione devono essere descritti nel contratto di sperimentazione e nella informativa al partecipante e sottoposti alla valutazione del Comitato etico nell'ambito della documentazione relativa alla parte II del *dossier* di sperimentazione.

Per l'eventuale utilizzo di fornitori di servizi si applica quanto già previsto in materia di rimborso spese.

Fornitura diretta dei medicinali sperimentali e dispositivi al domicilio dei partecipanti

Di norma i medicinali e i dispositivi utilizzati nella sperimentazione sono inviati dal promotore alla farmacia del sito sperimentale che provvederà al loro controllo, registrazione, appropriata conservazione e consegna allo sperimentatore.

(2) https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory-overview/research-development/compliance-research-development/good-clinical-practice/qa-good-clinical-practice-gcp
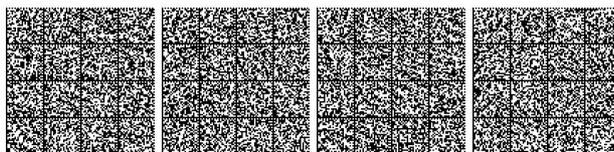
Considerando che il regolamento (UE) n. 536/2014 all'art. 51 impone la completa tracciabilità del medicinale sperimentale, ma non pone limiti in merito alla fornitura, è possibile prevederne la consegna direttamente al domicilio indicato dal partecipante.

La consegna può essere effettuata tramite la farmacia ospedaliera, farmacia territoriale delegata, deposito o fornitore di servizi, ove giustificato, sulla base di uno specifico *risk assessment* (es. disegno dello studio, condizioni del partecipante, necessità di decentralizzazione, etc.), e tipologia di farmaco, quando le condizioni, modalità di trasporto e conservazione lo consentano.

Attribuzione dei costi relativi a medicinale sperimentale, medicinale ausiliario, dispositivi, terapie di background *e altri prodotti*

L'art. 92 del regolamento (UE) n. 536/2014 prevede che i costi dei medicinali sperimentali (*IMP*(3) previsti sia nel braccio sperimentale che di controllo), medicinali ausiliari (*AxMP*)(4), dispositivi medici marcati CE (utilizzati per la somministrazione o preparazione), le soluzioni utilizzate per la diluizione dei prodotti e delle procedure specificatamente previste dal protocollo, non siano a carico del partecipante, fatte salve le competenze degli Stati membri ai fini della definizione della propria politica sanitaria e dell'organizzazione e prestazione dei servizi sanitari e assistenza medica.

Nel contesto italiano, l'espressione «non sono a carico del soggetto» deve essere interpretata in maniera estensiva, ricomprendendo la finanza pubblica e il Servizio sanitario nazionale (SSN). Pertanto, il costo di nessun medicinale sperimentale o ausiliario, dispositivo medico o procedure previste dal protocollo di sperimentazione deve essere addebitato al soggetto, al SSN o al sito sperimentale, nel rispetto del principio secondo cui nessuna spesa aggiuntiva deve essere posta a carico dei partecipanti allo studio o delle finanze pubbliche.

A tale proposito, si conferma che nell'ambito del regolamento (UE) n. 536/2014:

sono a carico del promotore i medicinali ausiliari, inclusi i dispositivi medici e le procedure non oggetto di sperimentazione, ma previsti dal protocollo, indipendentemente dallo stato di autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.) in Italia e dall'utilizzo nelle condizioni di autorizzazione, che vengono somministrati ai partecipanti esclusivamente in virtù della loro partecipazione alla sperimentazione.

Rientrano in questa categoria:

a) medicinale con A.I.C. in Italia, usato secondo le condizioni autorizzative indicate nell'A.I.C., obbligatoriamente previsto dal protocollo come trattamento necessario per la corretta realizzazione della sperimentazione (es. prodotti impiegati per valutare l'*end-point* in una sperimentazione, quali traccianti per indagini radiologiche o nucleari o per l'esecuzione di *test* funzionali), inclusi gli eventuali trattamenti previsti dal protocollo per prevenire e mitigare o curare reazioni connesse con il medicinale sperimentale (*IMP*), o per trattare i casi di inefficacia dell'*IMP* (*rescue therapies*);

b) medicinale con A.I.C. in Italia, ma utilizzato al di fuori delle condizioni autorizzative previste;

c) Challenge agents: sostanze utilizzate per produrre reazioni fisiologiche necessarie alla realizzazione della sperimentazione e che possono anche essere senza A.I.C., purché di uso consolidato nella prassi clinica.

Per i farmaci ausiliari, qualora dotati di A.I.C., e per il materiale necessario allo svolgimento della sperimentazione è privilegiata la fornitura diretta da parte del promotore; tuttavia, nel caso tale modalità non fosse applicabile, è consentito l'acquisto direttamente da parte del sito sperimentale, previa previsione contrattuale del rimborso da parte del promotore dei costi sostenuti a tal fine, secondo procedure che consentano una corretta distinzione di tali voci di spesa rispetto agli acquisti legati alle attività assistenziali della struttura e a carico del SSN, in modo che le stesse vengano equamente attribuite secondo le rispettive finalità di ricerca clinica o di assistenza al fine di prevenire eventuali errori di imputazione delle spese;

possono rimanere a carico dei soggetti o del SSN, a seconda del caso, i medicinali non oggetto di sperimentazione, con A.I.C. in Italia e utilizzati in indicazione o secondo usi consentiti dalle norme, incluse le procedure che comunque sarebbero state utilizzate per i partecipanti, anche se questi ultimi non fossero stati inclusi nella sperimentazione. In particolare:

a) terapie di *background*: prodotti utilizzati secondo le specifiche condizioni autorizzative (A.I.C.) e di ammissione alla rimborsabilità a carico del SSN o secondo usi consentiti dalle norme, somministrati indipendentemente dalla partecipazione del soggetto alla sperimentazione per il trattamento della condizione di cui lo stesso è affetto;

b) medicinali non oggetto di sperimentazione, con A.I.C. in Italia, previsti dal protocollo e che comunque sarebbero stati somministrati ai soggetti indipendentemente dalla loro partecipazione alla sperimentazione e dal gruppo di randomizzazione, per la prevenzione e la cura di reazioni avverse/effetti collaterali di terapie *standard* di *background*, come anche previsto dal riassunto delle caratteristiche del prodotto.

È opportuno che l'elenco dei medicinali sperimentali rispetto a quelli che non costituiscono costi aggiuntivi venga definito in anticipo rispetto alla definizione del contratto tra promotore e struttura sanitaria di appartenenza del sito sperimentale, al momento della finalizzazione del documento di fattibilità presso il sito.

Sperimentazioni cliniche nelle realtà extra-ospedaliere

Nell'ambito dello svolgimento di sperimentazioni cliniche relative a condizioni di salute pubblica è possibile utilizzare centri clinici, al di fuori di strutture ospedaliere, incluse le Residenze sanitarie assistenziali (RSA), o assimilabili, e istituzioni pubbliche.

24A04319

---

(3) «medicinale sperimentale»: un medicinale sottoposto a sperimentazione oppure utilizzato come riferimento, incluso il placebo, nell'ambito di una sperimentazione clinica.

(4) «medicinale ausiliario»: un medicinale utilizzato in quanto necessario nell'ambito di una sperimentazione clinica, in accordo al protocollo, ma non come medicinale sperimentale.

DETERMINA 8 agosto 2024.

Linea guida per la classificazione e conduzione degli studi osservazionali sui farmaci. (Determina n. 425/2024).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof.

Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 536/2014 in cui si definisce lo «studio non interventistico»;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 novembre 2021 «Misure volte a facilitare e sostenere la realizzazione degli studi clinici di medicinali senza scopo di lucro e degli studi osservazionali e a disciplinare la cessione di dati e risultati di sperimentazioni senza scopo di lucro a fini registrativi» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 42 del 19 febbraio 2022), ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52», (attuativo della legge n. 3/2018);

Visto il decreto del Ministro della salute del 1° febbraio 2022 recante «Individuazione dei comitati etici a valenza nazionale»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 26 gennaio 2023 recante «Individuazione di quaranta comitati etici territoriali»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 30 gennaio 2023 recante «Definizione dei criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici territoriali»;

Visto l'art. 2 della determina AIFA «Linee guida per la classificazione e conduzione degli studi osservazionali su farmaci» del 20 marzo 2008, (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 76 del 31 marzo 2008) con cui è stato istituito il Registro studi osservazionali;

Visto l'allegato 1, che include le appendici 1 e 2, delle linee guida sopra richiamate;

Ravvisata l'esigenza di procedere con l'aggiornamento delle vigenti linee guida in accordo al decreto del Ministro della salute del 30 novembre 2021 ai sensi dell'art. 6, comma 3;

Visto il decreto del Ministro della salute 13 gennaio 2023 recante l'istituzione del «Tavolo di lavoro in materia di sperimentazione clinica di medicinali per uso umano», rinnovato con il decreto del Ministro della salute 11 gennaio 2024 e ricostituito nel «Tavolo di lavoro in materia di ricerca clinica con farmaci e dispositivi medici per uso umano» (denominato, Tavolo di lavoro) con il decreto del Ministro della salute del 5 aprile 2024;

Sentito il suddetto Tavolo di lavoro del Ministero della salute;

Determina:

Art. 1.

1. È approvata la Linea guida sugli studi osservazionali di cui all'allegato 1 e alle appendici 1, 2, 3 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di consentire una valutazione omogenea dei protocolli relativi agli studi medesimi da parte dei Comitati etici.

Art. 2.

1. Il Registro studi osservazionali (RSO) è lo strumento preposto alla raccolta delle informazioni relative agli studi osservazionali svolti in Italia, anche al fine di effettuare analisi descrittive e di predisporre report periodici. I contenuti e le modalità operative di funzionamento ed utilizzo del registro saranno comunicate agli operatori tramite il portale istituzionale dell'AIFA.

Art. 3.

1. La presente determina abroga e sostituisce la precedente determina direttoriale AIFA del 20 marzo 2008.

2. La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2024

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO *1*

Linea Guida per la classificazione e conduzione degli studi osservazionali sui farmaci

Sommario

Appendici

Acronimi

AIC: Autorizzazione all'Immissione in Commercio
AIFA: Agenzia Italiana del Farmaco
ASL: Azienda Sanitaria Locale
CE: Comitato etico (territoriale o nazionale)
CEN: Comitato etico a valenza nazionale
CET: Comitato etico territoriale
EMA: European Medicines Agency
GDPR: General Data Protection Regulation
GVP: Guideline on Good Pharmacovigilance Practices
IRCCS: Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico

PAES: Post Authorisation Efficacy Study
PASS: Post Authorisation Safety Study
RSO: Registro degli Studi Osservazionali
SSN: Servizio Sanitario Nazionale

Glossario

- **Autorizzazione all'Immissione in Commercio**: per essere commercializzato in Italia, un medicinale deve essere dotato di un'autorizzazione rilasciata dall'AIFA o dalla Commissione Europea.
- **Autorità Competente**: Ministero della salute, AIFA, EMA, nell'ambito delle rispettive competenze regolatorie, sono le Autorità competenti designate.
- **Comitato etico**: si intende un comitato etico territoriale o a valenza nazionale ai sensi del D.M. 26 gennaio 2023. I comitati etici territoriali (CET) e ai comitati etici a valenza nazionale (CEN) operano ai sensi del D.M. 30 gennaio 2023 e sono competenti in via esclusiva per la valutazione di studi osservazionali farmacologici, ai sensi del D.M. 30 novembre 2021.
- **Consenso Informato**: l'espressione libera e volontaria di un soggetto della propria disponibilità a partecipare a una determinata sperimentazione clinica, dopo essere stato informato di tutti gli aspetti della sperimentazione clinica rilevanti per la decisione del soggetto di partecipare oppure, nel caso dei minori e dei soggetti incapaci, l'autorizzazione o l'accordo dei rispettivi rappresentanti legalmente designati a includerli nella sperimentazione clinica.
- **Database amministrativo**: insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle Pubbliche Amministrazioni nazionali, regionali e locali (nello specifico Agenzie, Regioni, Aziende Sanitarie Locali), omogenee per tipologia e contenuto, necessarie allo svolgimento di funzioni istituzionali di natura amministrativo-economica.
- **Farmacovigilanza**: insieme delle attività che contribuiscono alla tutela della salute pubblica. Ha lo scopo di identificare, valutare, comprendere e prevenire gli effetti avversi o qualsiasi altro problema correlato all'uso dei medicinali ed assicura un rapporto beneficio/rischio favorevole per la popolazione.
- **GVP**: rappresentano le linee guida sulle buone pratiche di farmacovigilanza.
- **IRCCS**: ospedali di eccellenza che perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico ed in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialità o svolgono altre attività aventi i caratteri di eccellenza di cui all'art. 13, comma 3, lett. d) del Decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e s.m.i., il quale ha disposto il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici.
- **Modifica Sostanziale**: modifica di qualsiasi aspetto dello studio, in grado di incidere in modo sostanziale sulla sicurezza o sui diritti dei soggetti oppure sull'affidabilità e sulla robustezza dei dati ottenuti dallo studio clinico.
- **Medicinale Sperimentale**: un medicinale sottoposto a sperimentazione oppure utilizzato come riferimento, incluso il placebo, nell'ambito di una sperimentazione clinica.
- **Normale Pratica Clinica**: il regime terapeutico normalmente adottato per curare, prevenire o diagnosticare una malattia o un disturbo.
- **Placebo**: composto o intervento inattivo, saggiato in studi controllati come medicinale sperimentale per il confronto con farmaci potenzialmente attivi.
- **Post Authorization Efficacy Study (PAES):** uno studio di efficacia che può essere previsto sia all'autorizzazione all'immissione in commercio, ove siano individuate problematiche connesse ad alcuni aspetti dell'efficacia del medicinale ed esse possano essere risolte soltanto dopo l'immissione in commercio del medesimo, qualora le conoscenze della malattia o la metodologia clinica indichino che le precedenti valutazioni dell'efficacia potrebbero essere riviste in misura significativa.

- **Post Authorisation Safety Study (PASS):** uno studio di sicurezza post-autorizzazione relativo a un prodotto medicinale autorizzato, volto a identificare, caratterizzare, quantificare un rischio di sicurezza, confermare il profilo di sicurezza del prodotto medicinale o misurare l'efficacia delle misure di gestione del rischio. Questo tipo di studi, come anche il PAES, per definizione non può essere classificato come no profit.
- **Promotore**: una persona, società, istituzione oppure un organismo che si assume la responsabilità di avviare e gestire lo studio clinico, curandone altresì il relativo finanziamento.
- **Protocollo:** un documento in cui sono descritti gli obiettivi, il disegno, la metodologia, gli aspetti statistici e l'organizzazione dello studio. Il termine «protocollo» comprende le versioni successive e le modifiche del protocollo stesso.
- **Reazione Avversa**: un effetto nocivo e non voluto conseguente non solo all'uso autorizzato di un medicinale alle normali condizioni di impiego, ma anche agli errori terapeutici e agli usi non conformi alle indicazioni autorizzate, incluso l'abuso, uso off label, abuso, overdose, errore terapeutico, esposizione per motivi professionali.
- **Registro:** strumento di raccolta dati.
- **Registro degli Studi Osservazionali (RSO)**: strumento di gestione previsto dalla normativa vigente per la notifica di tutti gli studi osservazionali farmacologici ad AIFA.
- **Soggetto**: una persona che partecipa ad uno studio clinico.
- **Sperimentatore**: una persona responsabile della conduzione di uno studio clinico.
- **Studio clinico**: qualsiasi indagine effettuata in relazione a soggetti umani volta a: a) scoprire o verificare gli effetti clinici, farmacologici o altri effetti farmacodinamici di uno o più medicinali; b) identificare eventuali reazioni avverse di uno o più medicinali; oppure c) studiare l'assorbimento, la distribuzione, il metabolismo e l'eliminazione di uno o più medicinali, al fine di accertare la sicurezza e/o l'efficacia di tali medicinali.
- **Studio farmacogenetico e farmacogenomico**: studio che analizza le modifiche genetiche potenzialmente associate alle patologie e loro decorso, nonché alla risposta ad eventuali terapie. Tali studi richiedono l'utilizzo di campioni biologici.
- **Studio non a scopo commerciale**: studio non commerciale, non a fini di lucro, che risponda ai requisiti previsti dal D.M. 30 novembre 2021, art. 1, c.2.
- **Studio osservazionale:** studio clinico nel quale l'esposizione del paziente ad una particolare strategia terapeutica non è decisa a priori dal protocollo di studio, ma rientra nella pratica clinica corrente e la prescrizione del trattamento è chiaramente separata dalla decisione di includere il paziente nello studio. Se la strategia terapeutica prevede l'utilizzo di medicinali prescritti secondo l'indicazione terapeutica autorizzata e in base della normale pratica clinica questi studi sono definiti "studi osservazionali farmacologici". Gli studi osservazionali, a seconda del momento in cui viene fatta la rilevazione dei dati rispetto a quanto si verifica nella realtà, possono essere retrospettivi (lo studio analizza eventi già avvenuti), traversali (rilevazione dei dati ed evento di interesse sono contestuali), prospettici (lo studio osserva gli eventi di interesse nel tempo, man mano che questi si verificano).

1. Premessa

Le sperimentazioni cliniche sono regolate da normative e linee guida, finalizzate in particolare a tutelare i soggetti coinvolti nelle sperimentazioni cliniche di tipo interventistico, fornendo linee generali per il percorso autorizzativo e la conduzione delle sperimentazioni stesse. Tale settore è regolamentato in Europa dal Regolamento (UE) n. 536/2014, che abroga la Direttiva 2001/20/CE. La normativa nazionale italiana di adeguamento ai requisiti del Regolamento (UE) n. 536/2014 prevede inoltre disposizioni e normative specifiche sulla sperimentazione clinica e sugli studi osservazionali, siano essi profit che no profit e sui Comitati etici, ai quali è affidata l'emanazione del parere sulle ricerche biomediche, tra le quali rientrano anche gli studi osservazionali.

In considerazione del diverso contesto normativo e regolatorio tra sperimentazioni cliniche e studi osservazionali è richiesta particolare cautela nella classificazione degli studi clinici, al fine di evitare che una sperimentazione sia erroneamente classificata come uno studio osservazionale e viceversa. A tal proposito, va ricordato che il Regolamento (UE) n. 536/2014 art. 2, comma 2, punto 4 definisce studio clinico non interventistico uno "studio clinico diverso da una sperimentazione clinica".
Va altresì ricordato che tali studi differiscono dalle sperimentazioni cliniche a basso livello di intervento, ovvero le sperimentazioni cliniche in cui:
a) i medicinali sperimentali, ad esclusione dei placebo, sono autorizzati;
b) in base al protocollo della sperimentazione clinica:
   i) i medicinali sperimentali sono utilizzati in conformità alle condizioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio; o
   ii) l'impiego di medicinali sperimentali è basato su elementi di evidenza scientifica e supportato da pubblicazioni scientifiche sulla sicurezza e l'efficacia di tali medicinali sperimentali in uno qualsiasi degli Stati membri interessati;
c) le procedure diagnostiche o di monitoraggio aggiuntive pongono solo rischi o oneri aggiuntivi minimi per la sicurezza dei soggetti rispetto alla normale pratica clinica in qualsiasi Stato membro interessato.

Gli studi osservazionali farmacologici rivestono particolare importanza per la valutazione del profilo di sicurezza nelle normali condizioni di uso e su grandi numeri di soggetti, per approfondimenti sull'efficacia in condizioni di *real life*, sull'uso dei farmaci, per la verifica dell'appropriatezza prescrittiva e per valutazioni di tipo farmaco-economico. Inoltre, la normativa europea in materia di farmacovigilanza prevede la possibilità che studi osservazionali (studi post-autorizzativi sulla sicurezza, PASS - studi post autorizzativi sull'efficacia PAES) vengano richiesti come obbligo a cui ottemperare nell'ambito dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

L'evoluzione tecnologica e la disponibilità di strumenti digitali insieme ad analisi dei dati sempre più efficienti hanno reso ancora più rilevanti le opportunità di avanzamento nelle conoscenze in ambito biomedico grazie all'implementazione di studi osservazionali, sia prospettici, sia retrospettivi.

Gli studi osservazionali, che possono essere promossi sia da organizzazioni a scopo di lucro che non, per le loro caratteristiche non comportano rischi aggiuntivi dovuti a trattamenti e/o interventi sperimentali, in quanto vengono eseguiti secondo la pratica clinica corrente e ai soggetti coinvolti sono offerte le migliori condizioni di assistenza clinica e monitoraggio secondo pratica corrente. Di conseguenza, le procedure e relativa metodologia applicate sono differenti rispetto a quanto previsto negli studi clinici sperimentali.

2. Ambito di applicazione

La presente Linea Guida si applica a tutte le categorie di studi osservazionali farmacologici e ha lo scopo di fornire indicazioni sul corretto inquadramento di tali studi clinici e sugli aspetti da prendere in particolare considerazione nelle rispettive attività regolatorie di valutazione e conduzione. Può tuttavia essere presa quale riferimento anche nelle attività di valutazione degli studi osservazionali non farmacologici, in considerazione dell'analoga impostazione metodologica applicata. La Linea Guida non entra nel merito delle specifiche metodologie e relativi disegni di studio osservazionale.

È fatto obbligo di registrazione degli studi oggetto del presente provvedimento nel Registro degli Studi Osservazionali (RSO) per la presa in carico da parte del Comitato etico, fatte salve le deroghe di seguito riportate.
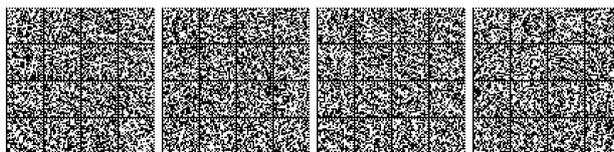
Questa Linea Guida non si applica alle seguenti categorie:

- Raccolte di dati, incluse le tesi di laurea, che non abbiano una impostazione metodologica tale da farle ricadere sotto la definizione di studio clinico;
- Analisi di dati clinici svolta nell'ambito di strutture e istituzioni a fini amministrativi di valutazione, gestione e controllo;
- Raccolte e analisi di dati su aspetti organizzativi, strutturali e gestionali di organizzazioni sanitarie, quando l'unità statistica non è il singolo soggetto;
- Analisi di dati da registri di natura amministrativa, svolte a fini comunque di natura amministrativa, economica e gestionale;
- Analisi secondarie a fini amministrativi, svolte esclusivamente su dati raccolti in database amministrativi di enti pubblici, qualora sussistano le seguenti condizioni:
    1. il database sia istituito da una norma specifica che ne descriva le finalità e l'uso primario di natura amministrativo-economica nell'ambito della tutela della salute pubblica;
    2. il set di dati raccolto nel database sia elencato nella norma istitutiva o tramite apposite disposizioni emanate dall'ente pubblico che ne è titolare;
    3. l'uso del dato per finalità statistiche sia previsto dal provvedimento istitutivo del flusso informatico del database amministrativo;
    4. la raccolta del dato sia effettuata per le finalità primarie di natura amministrativa;
    5. i dati siano anonimizzati o pseudonimizzati.
- *Case reports* e *case series* (numerosità campionaria orientativamente 3-5 pazienti al massimo) che non hanno un'impostazione metodologica tale da farle ricadere sotto la definizione di studio clinico;
- Studi di farmacogenetica e/o farmacogenomica su test non previsti nella comune pratica clinica per la patologia in studio;
- Registro, in quanto strumento volto alla raccolta sistematica e continua di dati senza un *endpoint* definito. Per studi che derivano da registri e da raccolte di dati di *real life*, con impostazione metodologica di studio osservazionale, è necessaria la valutazione del Comitato etico.

3. Classificazione degli studi clinici

Al fine di facilitare la classificazione di uno studio clinico, il "*QUESTIONS & ANSWERS Document – Regulation 536/2014*", redatto dalla Commissione Europea con gli esperti degli Stati Membri e pubblicato in EudraLex Vol. 10, sezione "*Set of documents applicable to clinical trials authorised under REGULATION (EU) NO 536/2014*", definisce un algoritmo per stabilire se uno studio sia osservazionale o interventistico.

Nel rispetto di tale algoritmo, per poter essere classificati come osservazionali, gli studi riguardanti un farmaco devono soddisfare le seguenti condizioni:

1. il farmaco deve essere prescritto e somministrato nelle condizioni d'uso autorizzate all'immissione in commercio in Italia (fatta eccezione per i casi descritti nel paragrafo 5.1 per studi retrospettivi relativi ad usi non autorizzati)
2. la prescrizione del farmaco in esame è parte della normale pratica clinica;
3. la decisione di prescrivere il farmaco al singolo paziente deve essere antecedente e del tutto indipendente da quella di includere il soggetto stesso nello studio;
4. le procedure diagnostiche e valutative devono corrispondere alla pratica clinica corrente, senza comportare carichi aggiuntivi per i pazienti a seguito della partecipazione allo studio e senza ulteriore carico per il SSN conseguente allo svolgimento dello stesso.
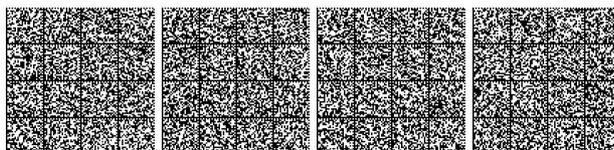
Tra le procedure diagnostiche e valutative assimilabili alla pratica clinica corrente rientrano anche:

- le visite di *follow up*, purché sostanzialmente corrispondenti alla pratica clinica corrente o a quanto prescritto da linee guida nazionali e/o internazionali in materia di *follow up* per la specifica condizione clinica. Tali visite non devono prevedere un onere aggiuntivo per il SSN;
- la somministrazione di questionari, interviste, diari, indagini economico-sanitarie e farmaco-economiche, valutazioni soggettive da parte del soggetto sul proprio stato di salute, scale di valutazione ed esami di laboratorio necessari per comprendere meglio la patologia in studio il cui uso sia giustificato dal razionale dello studio e la cui intensità sia proporzionale rispetto alla normale pratica clinica;
- eventuali analisi ed esami aggiuntivi coerenti con quelli previsti nella normale pratica clinica per frequenza e tipologia e che non costituiscono un aggravio o un disagio per il paziente;
- procedure previste da obblighi regolatori (es. studi PAES/PASS).

Le procedure elencate non prevedono oneri aggiuntivi per il SSN.

Le estensioni di *follow up* delle sperimentazioni cliniche non rientrano nella definizione di "studio osservazionale". È tuttavia possibile applicare una raccolta di dati basata su una impostazione metodologica di tipo osservazionale alla popolazione di pazienti partecipanti ad una sperimentazione clinica che sia già conclusa avendo raggiunto l'*end of trial* predefinito nel protocollo.

4. Tipologie di disegno di studio

Lo studio osservazionale non prevede procedure di randomizzazione e le strategie terapeutiche applicate devono rientrare nella normale pratica clinica e sono stabilite prima dell'inclusione dei pazienti nello studio, indipendentemente da questo.
Lo studio osservazionale può avere un disegno prospettico, retrospettivo, bidirezionale, trasversale (ricognizione in tempo reale di dati di prevalenza).
Lo studio prospettico prevede una raccolta prospettica di dati su pazienti che rientrano nelle caratteristiche della popolazione, indicazione e strategia terapeutica come descritti nel protocollo di studio.
Lo studio retrospettivo è disegnato in modo da raccogliere ed elaborare i dati relativi a pazienti già sottoposti ad una strategia terapeutica, mediante raccolta ed analisi secondaria dei relativi dati clinici.
Nello studio bidirezionale si applicano entrambi i disegni precedenti.
Lo studio trasversale è riferito all'osservazione puntuale del dato in un momento preciso (studio di prevalenza) in cui le informazioni sono generate con un'unica osservazione al tempo di avvio allo studio.
Come principio generale, ai fini della corretta classificazione degli studi e successive attività di validazione e valutazione, è indispensabile che AIFA riceva sempre una notifica per ciascuno studio tramite il Registro degli Studi Osservazionali (RSO) e il Comitato etico incaricato della valutazione riceva formale richiesta di valutazione, a seconda della tipologia di studio, al fine della verifica:

- della effettiva natura osservazionale dello studio;
- dell'eticità e scientificità della ricerca e il rigore metodologico del protocollo di studio;
- del rispetto dei partecipanti alla ricerca per quanto concerne le informazioni sullo studio e la tutela della *privacy* ai sensi del GDPR;
- della trasparenza delle sponsorizzazioni e i relativi aspetti economici della proprietà dei dati e la trasparenza dei risultati;
- degli eventuali costi sostenuti per la conduzione e gestione dello studio, affinché alcun costo aggiuntivo gravi sui fondi del Servizio Sanitario Nazionale;

- della conformità del protocollo presentato con quello richiesto ed approvato dalle Autorità competenti nel caso di studi Post Authorisation Safety Study (PASS) o Post Authorisation Efficacy Study (PAES) richiesti da EMA o dall'AIFA;
- della qualifica e della Dichiarazione di interessi (DoI) dello sperimentatore.

5. Altre tipologie di studi osservazionali

5.1 Studi retrospettivi relativi ad usi non autorizzati

Rientrano in questa tipologia:

- studi osservazionali retrospettivi, per la valutazione *a posteriori* di farmaci autorizzati al commercio usati in indicazioni non autorizzate (ad es. usi off-label ai sensi della Legge 648/96).
- studi osservazionali retrospettivi, per la valutazione *a posteriori* di dati raccolti per farmaci non ancora in commercio o usati in indicazioni non autorizzate. (ad es. usi compassionevoli).

Per poter essere considerati osservazionali i suddetti studi devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- il farmaco (o associazione di farmaci) oggetto di studio non è stato prescritto nell'ambito delle condizioni autorizzate per l'immissione in commercio in Italia;
- lo studio ha solo direzionalità retrospettiva e deve essere finalizzato alla raccolta dati dei pazienti che hanno assunto il farmaco in accordo all'uso precedentemente descritto;
- la firma del consenso informato sottoscritto dal paziente per l'utilizzo del farmaco è antecedente alla data di presentazione dello studio osservazionale proposto;
- la decisione di prescrivere il farmaco al singolo soggetto è stata fatta in maniera del tutto indipendente da quella di includere il soggetto stesso nello studio;
- non sono previste procedure diagnostiche e valutative al di fuori della normale pratica clinica corrente ai fini dello studio proposto, essendo lo studio costituito dalla raccolta di dati relativa ad usi retrospettivi del farmaco.
- il paziente abbia anche firmato un consenso per la raccolta dei dati relativi all'utilizzo del farmaco o il ricercatore dimostri di aver impiegato tutti gli sforzi possibili per raccogliere tale consenso.

Particolare attenzione dovrà essere prestata dai Comitati etici alla verifica che le condizioni sopra elencate siano soddisfatte per classificare come osservazionale tale tipologia di studi, al fine di evitare che tale approccio metodologico venga applicato per mascherare situazioni che sono invece riconducibili all'ambito delle vere e proprie sperimentazioni cliniche. In tali casi si invitano i Comitati etici a segnalare il caso all'AIFA, attraverso le modalità indicate dall'Agenzia.

Le indicazioni non autorizzate non possono essere oggetto di studi osservazionali farmacologici prospettici, non potendo essere classificate quale normale pratica clinica, ma possono essere oggetto di sperimentazioni cliniche a basso livello di intervento, rientrando infatti in tale definizione come da Regolamento (UE) n. 536/2014.

5.2 Studi di farmacogenetica e farmacogenomica

Rientrano in questa definizione gli studi di farmacogenetica e farmacogenomica puramente osservazionali, che prevedono lo svolgimento di analisi per valutazioni di farmacogenetica/genomica su campioni biologici raccolti nell'ambito dei prelievi eseguiti in accordo alla normale pratica clinica.

Tali studi non possono essere considerati osservazionali nei casi in cui la scelta del farmaco o la strategia terapeutica e di monitoraggio clinico siano decise sulla base dell'esito del test farmaco-genetico.

Gli studi potranno avere disegno prospettico o retrospettivo.

5.3 Registri

I registri non sono da considerare studi osservazionali poiché rappresentano uno strumento di raccolta dati. Tuttavia, qualora vengano effettuate analisi sulla base di dati raccolti in registri che abbiano come obiettivo i farmaci usati dai soggetti, in accordo ad un protocollo di studio i cui obiettivi e disegno siano definiti in modo chiaro e coerente e le cui procedure rispecchino la presente Linea Guida, tale studio rientra nella definizione di studio osservazionale. In questa categoria ricadono anche gli studi basati sull'uso secondario dei dati contenuti in registri di normale pratica clinica e secondo indicazioni autorizzate.
Di norma gli studi su dati raccolti in registri sono di natura retrospettiva, ma il registro può anche supportare lo svolgimento di uno studio farmacologico prospettico. Ai fini del disegno e dello svolgimento di studi basati su registri si raccomanda di consultare le *Guideline on registry-based studies* del CHMP[1].
Viene definito registro di paziente (*patient registry*) quando il disegno del registro permette la raccolta di dati nei soggetti di una popolazione su una specifica patologia, condizione o esposizione. I registri di pazienti vengono distinti in registri di patologia (*disease registries*) quando il focus della raccolta dati è una particolare patologia o condizione clinica e registri di prodotto (*product registries*) quando il focus è uno specifico trattamento.
L'uso dei dati derivanti dal registro ai fini di ricerca è primario quando la raccolta delle informazioni ha come obiettivo lo sviluppo di uno studio clinico, invece è secondario quando, indipendentemente dallo scopo del registro, i dati in esso registrati possono essere utilizzati successivamente nell'ambito di uno studio osservazionale retrospettivo.
In entrambi i casi, qualora obiettivi e disegno di uno studio basato sui dati di registro rispecchino le definizioni di studio osservazionale riportate nella presente Linea Guida, si applicheranno tutte le disposizioni qui previste.

5.4 Raccolte dati on-line che non prevedono il diretto coinvolgimento di personale medico qualificato

Possono essere considerati studi osservazionali anche gli studi che prevedono la raccolta di dati relativi a terapie farmacologiche tramite piattaforme on-line, *wearables* o altri dispositivi, qualora vengano effettuate analisi sulla base di dati che abbiano come obiettivo i farmaci usati dai soggetti, in accordo ad un protocollo di studio i cui obiettivi e disegno siano definiti in modo chiaro e coerente e le cui procedure rispecchino la presente Linea Guida.

6. Protocollo

Ogni studio osservazionale deve fondarsi su un protocollo nel quale devono essere chiaramente valutabili i seguenti aspetti:
- ipotesi della ricerca
- definizione degli obiettivi primari e secondari;
- risultati attesi;
- tipologia di studio osservazionale;
- scelta della dimensione campionaria;
- informazioni che saranno raccolte;
- eventuale coinvolgimento della struttura e/o degli operatori sanitari;
- risorse richieste e fonte del finanziamento;

[1] https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-registry-based-studies_en.pdf-0

- modalità di partecipazione;
- informazioni rivolte al soggetto, inclusa l'autorizzazione da parte del soggetto all'utilizzo dei propri dati, esclusivamente ai fini indicati dal protocollo e nel rispetto della normativa vigente sulla *privacy*;
- modalità di pubblicazione dei dati.

6.1 Modifiche al protocollo

Eventuali modifiche ad uno studio osservazionale dovranno essere sottoposte alla formale valutazione del Comitato etico qualora comportino una modifica sostanziale al disegno di studio.
È compito e responsabilità del Promotore valutare se una modifica sia da ritenersi sostanziale.
Le modifiche al protocollo inizialmente presentato dovranno essere inviate al Comitato etico che ha approvato lo studio. In particolare, per le modifiche sostanziali al protocollo di studi PAES/PASS richiesti da EMA o AIFA, il Comitato etico dovrà verificare che la modifica apportata sia conforme a quanto richiesto e preventivamente approvato dalle Autorità Competenti e l'avvenuta eventuale relativa trasmissione alle Autorità Competenti, ove richiesta.

7. Segnalazioni di Reazioni Avverse

Le reazioni avverse dovranno essere segnalate in accordo alle modalità previste per la farmacovigilanza post-marketing come dalle vigenti "*Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP) Module VI*"[2] e alle disposizioni del D.M. 30 aprile 2015. Tuttavia, onde evitare un doppio *reporting*, si suggerisce di stabilire a priori nel protocollo di ogni singolo studio, chi, tra promotore e sperimentatore, dovrà farsi carico del *reporting* per ogni singola reazione avversa. In caso di valutazione discordanti tra sperimentatore e promotore, in relazione alla gravità o correlazione della reazione avversa con il medicinale oggetto dello studio clinico, il promotore non potrà apportare alcuna modifica senza il consenso dello sperimentatore.

8. Siti presso i quali si effettuano gli studi

Gli studi osservazionali possono essere condotti presso le strutture sanitarie pubbliche (o ad esse equiparate), università, strutture sanitarie private, studi di Medici di Medicina Generale e/o Pediatri di Libera Scelta o medici che svolgono attività libero-professionale, facendo riferimento per le notifiche e/o richieste di approvazione al Comitato etico, che deve essere individuato dal Promotore.
Per tutte le altre strutture sanitarie non esplicitamente previste al punto sopra (ad es. farmacie territoriali, altre strutture sanitarie, ovvero raccolta di dati tramite dispositivi digitali in modalità decentrata) la conduzione di uno studio osservazionale farmacologico sarà valutata dal Comitato etico e, se del caso, dall'AIFA, con particolare riferimento agli studi PASS/PAES, per verificare l'adeguatezza del personale e delle strutture che si intende coinvolgere sulla base del protocollo proposto.
In particolare, il coinvolgimento di strutture diverse da quelle sopra citate sarà ritenuto accettabile solo se preventivamente approvato dalle Autorità Competenti per gli studi condotti dopo la commercializzazione che siano stati richiesti dalle tali Autorità (studi PAES - PASS richiesti da EMA o da AIFA).
Nel caso di coinvolgimento di centri privati nella conduzione di studi osservazionali farmacologici, non è necessario che gli stessi siano riconosciuti idonei ai sensi del D.M. 19 marzo 1998, applicabile infatti alla sola sperimentazione clinica interventistica.

[2] https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-guideline/guideline-good-pharmacovigilance-practices-gvp-module-vi-collection-management-and-submission-reports-suspected-adverse-reactions-medicinal-products-rev-2_en.pdf
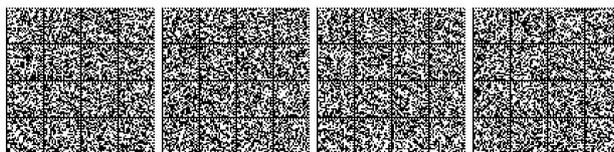
Al fine di condurre gli studi oggetto del presente provvedimento, non è necessario che i Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta siano iscritti negli appositi registri previsti dal D.M. 10 maggio 2001 "Sperimentazione Clinica controllata in medicina generale e pediatria di libera scelta"[3].

Anche gli studi clinici che prevedano una raccolta di dati senza il coinvolgimento diretto di personale medico qualificato (per esempio mediante modalità *on-line*) dovranno essere preventivamente valutati dal Comitato etico, in merito alla fattibilità, con particolare riferimento alla metodologia utilizzata in materia di rispetto delle norme sulla *privacy* relative all'uso dei dati del paziente. Inoltre, per tali studi dovrà comunque essere prevista l'acquisizione di un consenso al trattamento dei dati scritto, datato e firmato dal paziente, il cui contenuto sia stato oggetto di verifica di un Comitato etico. Anche in questi casi dovrà essere individuato dal Promotore il Comitato etico unico sul territorio italiano a cui presentare la documentazione relativa allo studio.

9. Aspetti economici

Gli eventuali compensi previsti per lo staff di ricerca coinvolto devono essere notificati al Comitato etico insieme alla documentazione dello studio, ai fini della relativa valutazione.
L'erogazione delle somme deve sempre avvenire per il tramite dell'Ente di appartenenza. È importante che tali compensi siano commisurati all'effettivo impegno richiesto alla struttura e comunque di valore tale da non influenzare l'operato del personale coinvolto.
In caso di studi osservazionali senza scopo di lucro, è responsabilità del Comitato etico verificare per gli studi promossi da operatori sanitari o strutture del SSN, da società scientifiche e/o istituti e associazioni senza fini di lucro, per quel che riguarda l'ideazione e la gestione complessiva delle ricerche e dei loro risultati (eventualmente chiedendo documentazione supplementare) la effettiva indipendenza da Promotori commerciali, anche in caso di finanziamento da parte di terzi.

10. Copertura assicurativa

Data la natura osservazionale degli studi proposti, non sono necessarie polizze assicurative aggiuntive rispetto a quelle già previste per la normale pratica clinica.

11. Consenso al trattamento dei dati personali

Il consenso informato per gli studi osservazionali farmacologici è semplificato rispetto al modello applicabile alle sperimentazioni cliniche, poiché il trattamento si effettua in base alla normale pratica clinica, è comunque obbligatoria la sezione relativa al consenso al trattamento dei dati personali. Laddove uno studio farmacologico prospettico preveda le procedure diagnostiche e valutative descritte nel paragrafo 3, il consenso deve fornire al paziente informazioni in tal senso. Il paziente deve inoltre ricevere chiara informazione sulla possibilità di ritirare il consenso in qualsiasi momento. I dati raccolti fino al momento del ritiro del consenso potranno essere tuttavia mantenuti dal Promotore.
In considerazione della classificazione degli studi elencati al paragrafo 3, particolare attenzione dovrà essere prestata da parte dei Comitati etici affinché il protocollo di studio risponda ai requisiti stabiliti nel presente provvedimento e il consenso informato all'uso del medicinale o all'utilizzo dei campioni biologici a scopo di ulteriore ricerca o all'utilizzo secondario dei dati sia stato acquisito precedentemente alla presentazione dello studio.
In caso di modifiche sostanziali che richiedano l'aggiornamento del consenso informato, si applicano gli stessi criteri dell'acquisizione iniziale, con valutazione da parte del comitato etico.

[3] https://www.aifa.gov.it/documents/20142/0/Decreto_Ministeriale_10maggio2001.pdf
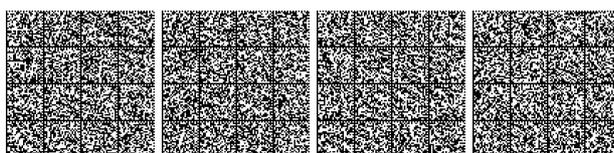
12. Pubblicazione dei risultati

In fase di presentazione dello studio deve essere esplicitato e descritto l'impegno da parte del Promotore alla stesura di un rapporto finale e a rendere pubblici i risultati al termine della ricerca, anche in caso di risultati negativi, nei tempi previsti nel presente provvedimento al paragrafo 19.

13. Registro degli Studi Osservazionali

Gli studi di cui al presente provvedimento devono essere trasmessi al Registro degli Studi Osservazionali, già operante presso AIFA, attraverso le modalità indicate dall'Agenzia.

14. Istruzioni operative per i proponenti e i Comitati etici

Si riporta di seguito la documentazione che i proponenti devono allegare per la presentazione degli studi al Comitato etico:

- Dichiarazione sulla natura osservazionale dello studio (Appendice 1)
  Tale dichiarazione deve essere compilata e presentata per tutti gli studi, indipendentemente dalla direzionalità e dal disegno di studio. La dichiarazione deve essere firmata dal Promotore o suo delegato e dallo Sperimentatore principale/coordinatore, come di seguito riportato:
  - Per studio promosso da azienda privata tale dichiarazione deve essere firmata dal rappresentante legale del Promotore o suo delegato e dallo Sperimentatore coordinatore (in caso di studio multicentrico) o dallo Sperimentatore principale (per studio monocentrico).
  - Per studio non promosso da azienda privata, tale dichiarazione sarà a firma dello Sperimentatore coordinatore (per studi multicentrici) o dallo Sperimentatore principale (per studio monocentrico). Lo Sperimentatore che firma la dichiarazione sulla natura osservazionale dello studio potrà essere individuato presso un centro clinico pubblico o privato.
- Cover letter in cui deve essere identificato il Comitato etico unico;
- Sinossi del protocollo;
- Protocollo;
- Nel caso di studi PAES - PASS richiesti da EMA o AIFA: dichiarazione di conformità del protocollo presentato alla versione approvata all'Autorità Competente richiedente;
- Elenco delle informazioni riguardanti la sede in cui si svolgerà lo studio, al fine di consentire eventuali accertamenti ispettivi;
- Lista dei centri partecipanti;
- CV e DoI degli sperimentatori principali/coordinatori di tutti i centri coinvolti nello studio;
- Eventuali costi aggiuntivi derivanti dalla conduzione dello studio (e relativa copertura);
- Identificazione delle fonti del finanziamento;
- Nota informativa al soggetto e modulo di consenso al trattamento dei dati personali (nei casi di studi che prevedano un rapporto diretto col soggetto);
- Descrizione delle procedure messe in atto per garantire la confidenzialità delle informazioni;
- Proposta di convenzione con riferimento anche agli aspetti finanziari (se previsti);
- Eventuali compensi previsti per gli sperimentatori coinvolti;
- Lettera informativa al medico curante (ove previsto);
- Descrizione delle modalità di reclutamento e relative modalità di acquisizione del consenso al trattamento dei dati per studi che non prevedano coinvolgimento diretto di uno sperimentatore (ad esempio, gli studi *on-line, survey*);
- Modulo sottomissione RSO.

15. Procedure generali per l'avvio degli studi osservazionali farmacologici

Per tutti gli studi osservazionali farmacologici prospettici, retrospettivi e bidirezionali, indipendentemente dal disegno, deve essere sempre richiesta la formale approvazione del Comitato etico unico, identificato dal Promotore fra uno dei Comitati etici territoriali o nazionali, che dovrà essere indicato nella *cover letter*. Nel caso di studio multicentrico, il Promotore dovrà individuare un unico Comitato etico, che avrà in carico la valutazione dello studio. Durante la fase di valutazione, in caso di osservazioni da parte del Comitato etico la tempistica viene sospesa per un periodo massimo pari a 30 giorni. Tale Comitato etico avrà il compito di rilasciare al Promotore il parere sullo studio per iscritto e mediante caricamento nel RSO, entro 45 giorni dalla data di presentazione di una domanda completa. Il parere sarà valido per tutti i centri nei quali sarà svolto lo studio.

In caso di studi osservazionali retrospettivi su usi non autorizzati deve essere posta particolare attenzione, in fase di valutazione, da parte del Comitato etico unico al fine di verificare che studi/usi di natura sperimentale possano essere stati erroneamente considerati e presentati come osservazionali.

Nel caso di parere unico negativo, il Promotore avrà la facoltà di rivedere il protocollo e ripresentarlo allo stesso Comitato etico. Nel caso di secondo parere negativo lo studio non potrà essere condotto in Italia.

Nel valutare il protocollo, il Comitato etico deve confermare la natura osservazionale dello studio proposto, l'eticità e scientificità della ricerca ed il rigore metodologico del protocollo di studio e il rispetto dei requisiti in materia di tutela dei dati. Il parere del Comitato etico dovrà essere espresso secondo il fac-simile riportato nell'Appendice 3.

16. Procedure generali per le modifiche allo studio

Le modifiche a studi osservazionali prospettici presentate dal Promotore come sostanziali, prima dell'implementazione, devono essere sottoposte alla formale valutazione del Comitato etico, il quale avrà il compito di rilasciare al Promotore il parere sulle modifiche entro 30 giorni dalla data di presentazione di una domanda completa. Il parere sarà valido per tutti i centri nei quali sarà svolto lo studio. In caso di osservazioni da parte del comitato etico in fase di valutazione, la tempistica viene sospesa per un periodo massimo pari a 30 giorni.

Nel caso di parere negativo, la modifica non potrà essere implementata.

Nelle more dell'aggiornamento del RSO, le modifiche sostanziali devono essere presentate al Comitato etico unico secondo le modalità indicate dallo stesso.

17. Conservazione dei documenti

I documenti relativi agli studi osservazionali devono essere conservati per un periodo minimo pari a 7 anni. A tal fine, si fa riferimento al Provvedimento del 18 luglio 2023 [9920977] del garante sulla Privacy, che ha ritenuto che per gli studi osservazionali farmacologici il periodo di conservazione di 7 anni desunto dall'art. 18 del D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 200 sia congruo.

18. Ruolo di AIFA nell'avvio degli studi osservazionali farmacologici

Resta confermato l'obbligo di notifica di tutti gli studi osservazionali farmacologici, come individuati nella presente Linea Guida, ad AIFA, mediante il RSO, con le modalità indicate dall'Agenzia.

L'AIFA, ai sensi della legge 189/2012, in qualità di Autorità Competente rilascia formale autorizzazione/diniego sulle sperimentazioni cliniche interventistiche; pertanto, non è prevista una valutazione obbligatoria da parte dell'Agenzia sugli studi osservazionali farmacologici. Tuttavia, l'AIFA può entrare nel merito degli studi al presente provvedimento, laddove lo ritenga opportuno in base alla normativa vigente (es. PASS oppure disegno interventistico, ecc.) o nel caso in cui sia coinvolta dai Comitati
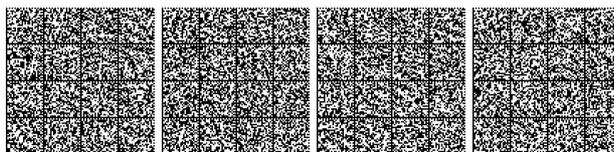
etici per studi sui quali gli stessi ravvisino particolari criticità o incongruità rispetto alla dichiarata natura osservazionale (con particolare riferimento agli studi prospettici e quelli relativi a usi retrospettivi non autorizzati del farmaco), fermo restando la responsabilità del Promotore nel dichiarare la natura osservazionale di uno studio e dei Comitati etici nella relativa valutazione.
Nel caso in cui il Comitato etico ritenga opportuna la consultazione dell'AIFA dovrà essere inviata una esplicita richiesta di parere secondo le modalità indicate a tal fine dall'AIFA.

19. Avvio, conclusione e risultati degli studi osservazionali

L'avvio dello studio osservazionale in ciascun centro è successivo alla stipula di una convenzione amministrativa da parte del Rappresentante legale del centro, o di un suo delegato.
I Comitati etici territoriali e nazionali possono applicare una tariffa per gli studi osservazionali profit. Tale tariffa deve essere pubblicata sul sito istituzionale del Comitato etico.
La comunicazione di avvio dello studio (nel primo centro) e conclusione dello studio in Italia devono essere trasmessi al RSO entro 30 giorni dall'apertura /chiusura dello studio.
Un riassunto dei risultati dello studio deve essere inviato al RSO entro 12 mesi dalla conclusione (per studi nazionali e multinazionali). Per quanto riguarda in particolare gli studi osservazionali richiesti dalle Autorità Competente in materia di farmacovigilanza si rimanda in particolare alle disposizioni del D.M. 30 aprile 2015[4].
Si precisa che per gli aspetti non specificatamente descritti dalla presente Linea Guida si intendono applicabili le regole previste per le sperimentazioni cliniche.

[4] https://www.aifa.gov.it/documents/20142/0/D.M._30_aprile+2015_0.pdf/70ec47bc-6f98-cc83-8c2d-2eb0aecea018?t=1561822310856
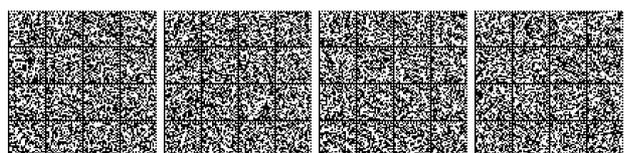
APPENDICI

APPENDICE 1

DICHIARAZIONE SULLA NATURA OSSERVAZIONALE DELLO STUDIO

Promotore

(denominazione e sede) …………………

Responsabile legale del Promotore (o suo delegato)

(nome e cognome) ………………………………….

Centro clinico coordinatore

(denominazione strutture e sede) ……………

Io sottoscritto ……………………………………………………………………………. in qualità di Promotore dello studio

Titolo studio ……………………………….

Codice ………………………….

DICHIARO CHE

1. Il (i) farmaco (i) è (sono) prescritto (i) nelle indicazioni d'uso autorizzate all'immissione in commercio in Italia;
2. La prescrizione del(i) farmaco (i) è parte della normale pratica clinica;
3. La decisione di prescrivere il farmaco al singolo soggetto è del tutto indipendente da quella di includere il soggetto stesso nello studio (ove applicabile);
4. Le procedure diagnostiche corrispondono alla pratica clinica corrente, senza comportare carichi aggiuntivi per i pazienti a seguito della partecipazione allo studio e senza ulteriore carico per il SSN conseguente allo svolgimento dello stesso.

Per considerare uno studio di tipo osservazionale devono essere rispettate congiuntamente tutte e 4 (quattro) le condizioni sopra riportate.

Data …………………………………….

Firma Promotore (o suo delegato)

Firma Sperimentatore coordinatore/~~coordinatore scientifico~~ principale
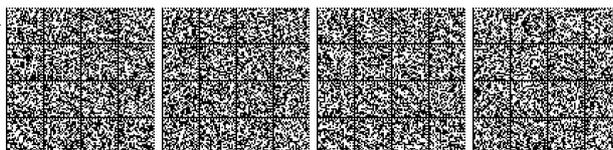
APPENDICE 2

DICHIARAZIONE SULLA NATURA OSSERVAZIONALE DELLO STUDIO RETROSPETTIVO RELATIVO AD USI NON AUTORIZZATI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Promotore

(denominazione e sede) ……………….

Responsabile legale del Promotore (o suo delegato)

(nome e cognome) ………………………………….

Centro clinico coordinatore

(denominazione strutture e sede) …………….

Io sottoscritto ……………………………………………………………………………. in qualità di Promotore dello studio

Titolo studio ……………………………….

Codice …………………………….

DICHIARO CHE

1. Il (i) farmaco (i) oggetto di studio non è(sono) stato(i) prescritto(I) nell'ambito delle condizioni autorizzate per l'immissione in commercio in Italia (ad esempio utilizzo secondo quanto previsto dalla Legge 648/1996, dal D.M. 7/09/2017 e dalla Legge 94/1998 (specificare l'uso____________________).

2. Lo studio ha solo direzionalità retrospettiva ed è finalizzato alla raccolta dati dei pazienti che hanno assunto il farmaco in accordo all'uso precedentemente descritto.

3. La firma del consenso informato sottoscritto dal paziente per l'utilizzo del farmaco è antecedente alla presentazione dello studio osservazionale proposto.

4. La decisione di prescrivere il farmaco al singolo soggetto è stata fatta in maniera del tutto indipendente da quella di includere il soggetto stesso nello studio.

5. Non sono previste procedure diagnostiche e valutative al di fuori della normale pratica clinica corrente ai fini dello studio proposto, trattandosi di una raccolta dati relativa ad usi retrospettivi del farmaco.

Per considerare uno studio di tipo osservazionale devono essere rispettate congiuntamente tutte e 5 le condizioni sopra riportate.

Data ……………………………….

Firma Promotore (o suo delegato) ……….

Firma Sperimentatore coordinatore/ principale ………

APPENDICE 3

FAC-SIMILE MODELLO DI PARERE DEL COMITATO ETICO (su carta intestata del CE)

Promotore	
Titolo Studio	
Codice Protocollo	

In riferimento alla richiesta di autorizzazione dello studio in oggetto, si trasmettono le decisioni del Comitato Etico riunitosi in data_________________.

Il Comitato Etico
in osservanza a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di
studi osservazionali farmacologici
ha esaminato la richiesta in oggetto, ed in particolare la seguente documentazione:

Elenco Documentazione:

- ***NOME DOCUMENTO – Versione XX del GG/MM/AAAA***
- *…..*
- *……*

Data arrivo documentazione completata: ______________________

IL CE HA ESPRESSO IL SEGUENTE PARERE:

☐ **Approvato** ☐ **Non Approvato** ☐ **Approvato a condizione** ☐ **Sospeso in attesa di Chiarimenti**

Note/richieste:
____
____
____
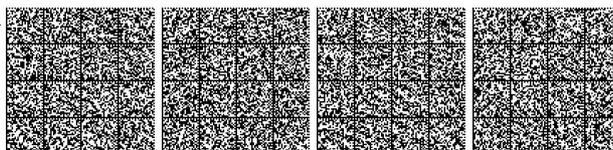
Il Parere è valido per i seguenti Centri Clinici:

Nome Centro	*Nome Unità Operativa*	*Nome Sperimentatore*

Elenco Componenti del Comitato Etico presenti alla discussione:

- ***NOME E COGNOME – figura ricoperta all'interno del CET/CEN (es.*** *Clinico esperto in materia di sperimentazione clinica, Medico di Medicina Generale Territoriale, etc.)*
- ***…***

Elenco Componenti del Comitato Etico assenti:

- ***NOME E COGNOME – figura ricoperta all'interno del CET/CEN (es.*** *Clinico esperto in materia di sperimentazione clinica, Medico di Medicina Generale Territoriale, etc.)*
- ***…***

I sopraindicati componenti del Comitato Etico dichiarano di astenersi dal pronunciarsi su quegli studi per i quali possa sussistere un conflitto di interessi di tipo diretto o indiretto.

Si ricorda al Promotore

- La necessità di comunicare l'avvio dello studio e conclusione dello studio in Italia attraverso l'RSO entro 30 giorni dall'apertura /chiusura dello studio.
- La necessità di provvedere alla stesura di un rapporto finale e di rendere pubblici i risultati a termine della ricerca, anche in caso di risultati negativi, entro 12 mesi dalla conclusione dello studio.

Luogo e Data

Firma digitale Presidente del CET/CEN o

delegato della Segreteria

24A04320
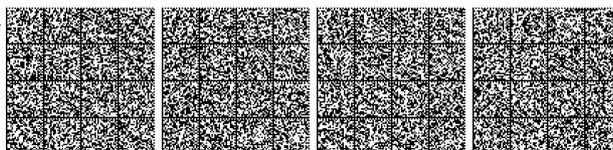
UNIVERSITÀ DI SALERNO

DECRETO RETTORALE 6 agosto 2024.

Modifica dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modifiche e integrazioni, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e, in particolare, l'art. 6, rubricato - Autonomia delle università;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il vigente statuto dell'Ateneo emanato ai sensi della legge n. 240/2010 con dr 12 giugno 2012, rep. n. 1396; modificato con dr 4 settembre 2017, rep. n. 5902; modificato con dr 16 aprile 2019, rep. n. 3895; modificato con dr 4 gennaio 2021, rep. n. 1; modificato con dr 24 novembre 2021, rep. n. 2122 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 308 del 29 dicembre 2021, in vigore dal 30 dicembre 2021);

Preso atto che l'art. 65 dello statuto intitolato «Modifiche di statuto» dispone al comma 2 che «le modifiche dello statuto sono emanate con decreto del rettore secondo le procedure previste dalla normativa vigente. Le modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo che non sia diversamente disposto nel decreto di emanazione»;

Vista la delibera rep. n. 117/2024 del senato accademico del 4 giugno 2024 con cui avendo acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione espresso nella seduta del 23 maggio 2024, è stato deliberato «di approvare le proposte di modifica dello statuto di Ateneo, come risultanti dal testo allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale»;

Vista la nota rettorale prot. n. 180198 del 6 giugno 2024, con la quale la documentazione relativa alle modifiche dello statuto è stata trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca per l'esercizio del controllo previsto dall'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989 n. 168;

Vista la nota acquisita al prot. n. 276129 del 6 agosto 2024 con la quale il suddetto Ministero, in riscontro alla nota rettorale prot. n. 180198 del 6 giugno 2024, ha comunicato che all'esito dell'istruttoria svolta ai sensi dall'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989 non si hanno osservazioni da formulare;

Preso atto che ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge n. 168/1989 «gli statuti delle università sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, i regolamenti nel Bollettino Ufficiale del Ministero»;

Decreta:

1. Il vigente statuto dell'Università degli studi di Salerno è modificato nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Salerno, 6 agosto 2024

Il rettore: LOIA

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

Sommario

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Personalità giuridica

1. Il presente Statuto stabilisce l'ordinamento dell'Università degli Studi di Salerno, di seguito denominata Università o Ateneo.
2. L'Università è una comunità di ricerca, di studio e di formazione, cui partecipano a pieno titolo, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni e responsabilità, docenti, ricercatori, personale dirigente, tecnico-amministrativo e studenti.
3. L'Università è un'istituzione avente personalità giuridica di diritto pubblico, che promuove ed organizza la ricerca scientifica e i diversi livelli di formazione, nel rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca.
4. L'Università è dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e opera ispirandosi a principi di responsabilità.
5. Il presente Statuto è espressione fondamentale dell'autonomia dell'Università, secondo i principi dell'articolo 33 della Costituzione, così come specificati dalle disposizioni legislative vigenti in tema di ordinamento universitario, e ne disciplina il funzionamento.
6. Il sigillo ufficiale è quello dell'antica Scuola medica salernitana della quale sono richiamati gli onori e i distintivi spettanti ai membri del Corpo accademico secondo le antiche leggi e consuetudini.

Articolo 2
Finalità istituzionali

1. L'Università, in conformità ai principi della Costituzione della Repubblica italiana e della Magna Charta sottoscritta dalle Università dei paesi europei ed extraeuropei, afferma la propria funzione pubblica, il proprio carattere laico, pluralistico ed indipendente da ogni orientamento ideologico, politico ed economico.
2. L'Università garantisce, al suo interno, la libertà di manifestazione del pensiero, di associazione e di riunione.
3. Come suo fine primario, l'Università persegue l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, promuovendo ed organizzando la ricerca e curando, con azioni coordinate, la formazione culturale e professionale, nonché la crescita civile degli studenti.
4. L'Università riconosce ed afferma l'inscindibilità dell'attività didattica e dell'attività di ricerca. Nel rispetto ed in attuazione dei principi costituzionali, riconosce e garantisce il valore fondamentale della libertà di ricerca senza distinzioni di ambiti disciplinari, tematici o metodologici, nonché la libertà di insegnamento dei singoli docenti.
5. L'Università riconosce e garantisce l'autonomia delle strutture scientifiche e didattiche nell'organizzazione della ricerca e della didattica.
6. L'Università avversa il perseguimento di scopi contrari ai principi della dignità e libertà dell'uomo e della convivenza tra i popoli.
7. L'Università concorre allo sviluppo culturale, sociale, economico e produttivo del Paese, anche in collaborazione con soggetti nazionali, internazionali, pubblici e privati. Essa favorisce la più ampia fruizione delle proprie strutture.
8. L'Università partecipa allo sviluppo e alla realizzazione del piano nazionale della ricerca scientifica e concorre all'elaborazione di piani regionali.

9. L'Università si pone quale polo di impulso e aggregazione di interessi coordinati finalizzati al superamento del divario di sviluppo delle aree depresse.

10. L'Università assicura l'apporto di tutte le strutture didattiche e di ricerca alla realizzazione del diritto alla salute previsto dall'articolo 32 della Costituzione.

Articolo 3
Ricerca

1. L'Università promuove e svolge l'attività di ricerca, favorendo la collaborazione interdisciplinare e di gruppo e la stretta connessione con l'attività didattica. Essa riafferma la pari rilevanza del sapere umanistico, scientifico e tecnico.

2. L'Università attua forme di autovalutazione dei risultati della ricerca secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito.

3. L'Università promuove la valutazione bioetica della ricerca clinica sperimentale per ciò che attiene ai problemi biomedici connessi con la vita e la salute dell'uomo, nonché la valutazione etico - scientifica della sperimentazione animale.

Articolo 4
Didattica

1. L'Università provvede ai diversi livelli di formazione universitaria e rilascia i titoli di studio previsti dalla legislazione in materia, secondo il Regolamento didattico di Ateneo.

2. L'Università attua quanto previsto dal precedente comma 1 attraverso l'attività delle sue strutture didattiche e mediante lo sviluppo di apposite attività di servizio svolte anche in collaborazione con altri enti.

3. L'Università persegue la qualità e l'efficacia della propria attività di formazione operando una stretta connessione tra ricerca e insegnamento, attuando opportune forme di programmazione, coordinamento e autovalutazione dell'attività formativa.

4. L'Università verifica con il contributo degli studenti la corretta gestione, la produttività e l'efficacia dell'attività didattica sulla base di criteri di autovalutazione oggettivi.

Articolo 5
Diritto allo Studio

1. L'Università assicura il proprio intervento a favore del diritto allo studio come definito e garantito dall'articolo 34 della Costituzione.

2. L'Università in particolare organizza i propri servizi e predispone strumenti in modo da rendere effettiva la partecipazione alla vita universitaria degli studenti diversamente abili; l'Università dispone altresì la valutazione della qualità dei servizi forniti.

Articolo 6
Organizzazione e programmazione

1. L'Università conforma la propria organizzazione e attività a principi di semplificazione, snellimento delle procedure, efficienza, efficacia e adotta il metodo della programmazione e del controllo di gestione.
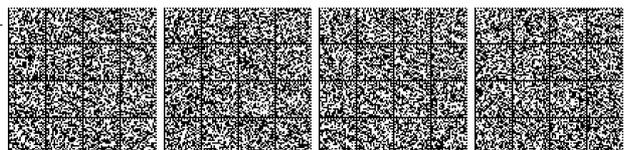
Articolo 7
Informazione

1. L'Università adotta ogni strumento idoneo a garantire la trasparenza della propria attività di governo, gestionale ed amministrativa; promuove, altresì, la partecipazione di tutte le componenti costitutive della comunità anche attraverso forme di consultazione.
2. L'Università garantisce altresì la più ampia informazione sull'attività didattica, nonché sulla propria attività di ricerca nella salvaguardia dei diritti di titolarità e contitolarità della proprietà intellettuale e industriale e dei diritti connessi, in conformità con la normativa vigente.
3. Al fine di cui ai precedenti commi, l'Università rende pubbliche le informazioni relative alla propria attività nel sito internet istituzionale e utilizzando, anche in connessione con altri soggetti pubblici e privati, tutti gli strumenti di comunicazione, con particolare riferimento a quelli radiotelevisivi e ad alta diffusione, compresi quelli di tipo telematico.

Articolo 8
Internazionalizzazione

1. L'Università persegue il rafforzamento della propria dimensione internazionale nel riconoscimento dell'appartenenza allo spazio europeo dell'istruzione superiore e della ricerca, in coerenza con gli impegni assunti nell'ambito del processo di Bologna e aderendo ai principi ispiratori della Magna Charta Universitatum.
2. A tal fine pone tra le proprie priorità il sostegno della mobilità internazionale dei docenti e degli studenti; l'istituzione di programmi integrati di studio in collaborazione con Atenei di altri Paesi, anche al fine del rilascio di titoli congiunti o multipli; l'attivazione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, di percorsi formativi e insegnamenti in lingua straniera; lo sviluppo di iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca; l'utilizzazione di forme di selezione internazionale di docenti e studenti.
3. L'Università opera anche in collaborazione con enti territoriali e organizzazioni locali al fine di contribuire all'internazionalizzazione del territorio in cui opera.

Articolo 9
Rapporti con l'esterno

1. L'Università promuove e sviluppa i rapporti e le relazioni con le altre Università, le istituzioni di alta cultura e gli enti di ricerca nazionali e internazionali, pubblici e privati.
2. Promuove e sviluppa, altresì, i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e loro associazioni di categoria, nonché con le formazioni sociali e le organizzazioni di categoria delle altre forze produttive del mondo del lavoro per la diffusione e la valorizzazione dei risultati e delle acquisizioni della ricerca scientifica.
3. I rapporti esterni dell'Università sono disciplinati dal Regolamento generale di Ateneo e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Articolo 10
Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'Università sono costituite da trasferimenti dello Stato, di altri enti pubblici e privati, nazionali e internazionali e da entrate proprie.
2. Le entrate proprie sono costituite da tasse, contributi e da forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni.

3. Le entrate conseguenti a prestazioni verso terzi sono direttamente percepite dalle strutture autonome che effettuano le prestazioni. La disciplina dell'acquisizione e dell'utilizzo delle entrate è contenuta nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Articolo 11

Regolamenti di Ateneo

1. I Regolamenti, espressione dell'autonomia normativa dell'Università, sono approvati dal Senato Accademico, salvo i Regolamenti in materia di amministrazione e contabilità, di competenza del Consiglio di Amministrazione; i Regolamenti sono approvati secondo le procedure definite nel presente Statuto.
2. I Regolamenti di Ateneo sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente disposto.
3. I principali Regolamenti di Ateneo sono:
   a) Regolamento generale di Ateneo;
   b) Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
   c) Regolamento didattico di Ateneo.

Articolo 12

Regolamento generale di Ateneo

1. Il Regolamento generale di Ateneo contiene le norme attuative dello Statuto e ogni altra disposizione necessaria al funzionamento dell'Ateneo. Definisce inoltre i criteri generali e le procedure per la predisposizione dei Regolamenti delle strutture dell'Ateneo.

Articolo 13

Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità

1. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina la gestione finanziaria, contabile, patrimoniale, nonché l'attività negoziale degli organi centrali e periferici dell'Ateneo.

Articolo 14

Regolamento didattico di Ateneo

1. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento dei corsi di studio per i quali l'Università rilascia i titoli di cui all'art. 4 dello Statuto; definisce le norme generali riguardanti i corsi e le attività formative che le singole strutture universitarie possono organizzare ai sensi della legislazione vigente in materia; detta i criteri generali relativi all'organizzazione dell'attività didattica.

Articolo 15

Codice etico

1. L'Università adotta il Codice etico della comunità universitaria.
2. Il Codice determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali e l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, a regolare i casi di conflitto di interesse e di proprietà intellettuale.
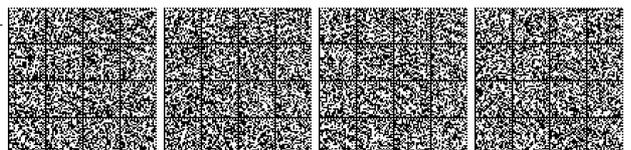
3. Le violazioni del Codice etico comportano l'irrogazione delle seguenti sanzioni, nel rispetto del principio di gradualità: richiamo verbale, richiamo scritto riservato; nei casi di violazione grave o reiterata, richiamo scritto reso pubblico, biasimo comportamentale con divieto di ricoprire incarichi istituzionali o dirigenziali per un periodo determinato. I provvedimenti incidono sulla valutazione interna del personale. Nei casi in cui una condotta configuri non solo violazione del Codice etico ma anche illecito disciplinare, prevale la competenza degli Organi deputati ai procedimenti disciplinari.
4. Nel rispetto del principio del contraddittorio l'accertamento delle violazioni e la decisione in merito all'irrogazione della sanzione compete al Senato accademico, su proposta del Rettore, qualora le violazioni non ricadano sotto la competenza degli Organi deputati ai procedimenti disciplinari.
5. Il Codice etico è approvato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO II ORGANI CENTRALI DELL'ATENEO

Articolo 16
Organi centrali dell'Ateneo

1. Sono organi centrali dell'Ateneo:

a) il Rettore;
b) il Senato Accademico;
c) il Consiglio di Amministrazione;
d) Il Collegio dei revisori dei conti;
e) il Nucleo di valutazione;
f) il Direttore generale.

Articolo 17
Il Rettore: Funzioni

1. Il Rettore è il rappresentante legale dell'Università e svolge funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. Il Rettore è responsabile del perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
2. In particolare, il Rettore:

a) convoca e presiede il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, coordinandone le attività;
b) esercita la funzione di iniziativa dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente di competenza del Collegio di disciplina; avvia i procedimenti in caso di violazione del Codice etico e propone al Senato Accademico la sanzione, qualora la materia non ricada fra le competenze del Collegio di disciplina;
c) vigila sul buon andamento della ricerca e della didattica, così come sull'efficienza dei servizi e la correttezza dell'azione amministrativa;
d) emana lo Statuto e i Regolamenti di Ateneo e quelli interni di ciascuna struttura;
e) propone al Consiglio di Amministrazione il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e ogni altro atto programmatorio previsto dalla normativa vigente, tenuto conto delle proposte e del parere del Senato Accademico;
f) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore generale;
g) stipula i contratti e le convenzioni per i quali lo statuto e i regolamenti non stabiliscano una diversa competenza;

h) presenta al Ministro competente le relazioni periodiche previste dalla legge;

i) adotta, in caso di necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva;

j) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dal presente Statuto.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Rettore si avvale di due Prorettori di cui uno vicario e di Delegati, da lui scelti, nell'ambito dell'Università e nominati con proprio decreto nel quale sono precisati i compiti e i settori di competenza. I Delegati rispondono direttamente al Rettore del proprio operato. Su argomenti relativi ai settori di loro competenza i delegati, su proposta del Rettore, possono far parte delle Commissioni istruttorie degli organi dell'Università e possono essere invitati alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Prorettore vicario, designato fra i professori di ruolo a tempo pieno, supplisce il Rettore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza, nonché in ogni caso di cessazione anticipata dell'ufficio, fino all'entrata in carica del nuovo eletto.

5. Al Prorettore vicario e al secondo Prorettore può essere assegnata un'indennità di carica nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18
Il Rettore: Elezione

1. Il Rettore è eletto fra i professori di prima fascia a tempo pieno, in servizio presso le università italiane, in seguito alla presentazione
di candidature ufficiali. Dura in carica sei anni e il mandato non è rinnovabile.

2. L'elettorato attivo spetta:

a) ai professori di ruolo, ai ricercatori a tempo indeterminato e ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art.24 comma 3, lett. b) della legge n. 240/2010, tutti con voto pieno, nonché ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art.24 comma 3, lett. a) della legge n.240/2010, con voto ponderato al 50% del voto pieno;

b) a tutti gli studenti eletti nei Consigli didattici con voto pieno;

c) al personale dirigente e al personale tecnico e amministrativo con voto ponderato in misura pari al quindici per cento della somma degli elettori di cui alle lettere a) e b).

3. Il Decano indice le elezioni dopo il centottantesimo giorno antecedente la scadenza del mandato e ne fissa lo svolgimento non prima di quaranta giorni dalla indizione. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il Decano indice le elezioni entro trenta giorni dalla cessazione e ne fissa lo svolgimento non prima di quaranta e non oltre sessanta giorni dalla indizione. In tal caso le funzioni del Rettore, limitatamente all'ordinaria amministrazione, sono esercitate dal Prorettore vicario.

4. Il Rettore, nella prima votazione, è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nella seconda e terza votazione a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

5. Il Rettore è proclamato eletto dal Decano dell'Università ed è nominato dal Ministro dell'università e della ricerca. Al Rettore spetta una indennità di carica determinata, su proposta del Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione.

6. Il Rettore entra in carica il primo novembre dell'anno in cui è stato eletto. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del precedente Rettore, il Rettore eletto entra in carica all'atto della proclamazione e vi rimane per i successivi sei anni.

7. La disciplina del procedimento elettorale è definita dal Regolamento generale di Ateneo.
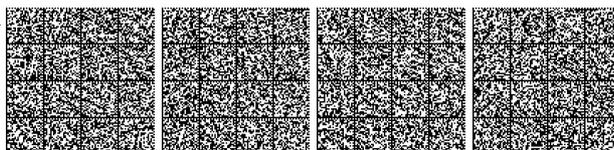
Articolo 19
Senato Accademico: Funzioni

1. Il Senato Accademico determina la politica e gli indirizzi culturali e scientifici dell'Università e contribuisce a elaborare la programmazione strategica dell'Ateneo; esercita funzioni normative, propulsive, consultive, di coordinamento e di controllo delle attività dell'Ateneo nel campo della ricerca e della didattica.

2. In particolare, il Senato Accademico:

a) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, lo Statuto, il Codice etico, i Regolamenti di Ateneo in materia di didattica e di ricerca, nonché i Regolamenti di funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, anch'esso espresso a maggioranza assoluta dei componenti;

b) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Regolamento generale di Ateneo;

c) formula proposte ed esprime parere obbligatorio sul Documento di programmazione strategica triennale e su ogni altro atto programmatorio annuale e pluriennale previsto dalla normativa vigente, indicando le priorità nella destinazione delle risorse e i criteri di ripartizione delle medesime, in relazione agli obiettivi della ricerca e della didattica;

d) nomina, su proposta del Rettore e secondo modalità previste dal Regolamento generale di Ateneo, i componenti del Consiglio di Amministrazione;

e) garantisce il rispetto del Codice etico e, su proposta del Rettore, irroga le relative sanzioni, salvo che non siano di competenza del Collegio di Disciplina;

f) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti e, qualora costituite, con le Facoltà risolvendo eventuali controversie;

g) esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo;

h) formula proposte ed esprime parere obbligatorio sull'attivazione, la modifica e la soppressione dei corsi di studio;

i) approva il Manifesto degli studi dell'Ateneo;

j) formula proposte ed esprime parere obbligatorio sull'attivazione, la modifica e la disattivazione delle strutture per la didattica, la ricerca e i servizi;

k) determina i criteri per la promozione e l'attuazione di programmi nazionali e internazionali di cooperazione e scambio, in campo scientifico e didattico;

l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti.

3. Il Senato Accademico può proporre al corpo elettorale, con una maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti del Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato.

4. La mozione di sfiducia nei confronti del Rettore è approvata dal corpo elettorale con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto. La procedura di voto si svolge secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. Nel caso in cui il corpo elettorale approvi la mozione di sfiducia nei confronti del Rettore, quest'ultimo cessa dalla carica all'atto della proclamazione del risultato delle votazioni da parte del Decano.

Articolo 20
Senato Accademico: Composizione

1. Il Senato Accademico è così costituito:

a) il Rettore, che lo presiede;

b) diciassette docenti, di cui almeno sette Direttori di Dipartimento, eletti con votazione unica secondo criteri definiti nel Regolamento generale di Ateneo;

c) due rappresentanti del ruolo dei professori di seconda fascia eletti dagli stessi;

d) due rappresentanti del ruolo dei ricercatori eletti dai ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato ex art.24 comma 3-b Legge 240/2010;

e) cinque rappresentanti degli studenti eletti dagli stessi;

f) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti dallo stesso.

2. Le procedure elettorali sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

3. Partecipano alle sedute, senza diritto di voto, il Prorettore vicario, su invito del Rettore il secondo Prorettore e, con funzioni di segretario verbalizzante, il Direttore generale.

4. Il mandato del Senato Accademico è di durata triennale, fatta eccezione per il mandato dei rappresentanti degli studenti che è di durata biennale; il mandato è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.

5. I componenti del Senato Accademico decadono qualora non partecipino ad almeno tre sedute consecutive.

6. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore almeno una volta ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Articolo 21
Consiglio di Amministrazione: Funzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione svolge funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria di tutte le attività dell'Ateneo.

2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

a) delibera, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e li trasmette al Ministero dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) delibera il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo, previo parere obbligatorio del Senato Accademico;

c) delibera la programmazione annuale e triennale del personale, previo parere obbligatorio del Senato Accademico;

d) delibera la programmazione finanziaria annuale e triennale dell'Ateneo, previo parere obbligatorio del Senato Accademico;

e) delibera l'attivazione, la modifica e la soppressione dei corsi di studio, previo parere obbligatorio del Senato Accademico;

f) delibera l'attivazione, la modifica e la disattivazione delle strutture per la didattica, la ricerca e i servizi, previo parere obbligatorio del Senato Accademico**;**

g) delibera il piano edilizio dell'Ateneo e assegna le risorse per i relativi interventi attuativi;

h) delibera le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori formulate dai Dipartimenti;

i) esercita il potere disciplinare sui professori e ricercatori dell'Ateneo, conformemente al parere vincolante del Collegio di disciplina;

j) su proposta del Rettore, conferisce l'incarico di Direttore generale e delibera in merito alla revoca e risoluzione del rapporto di lavoro;

k) approva il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, previo parere del Senato Accademico;

l) determina, sentito il Senato Accademico, l'ammontare delle tasse e dei contributi richiesti agli studenti;
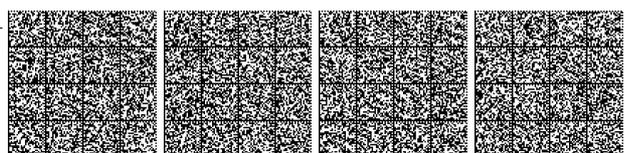
m) sentiti il Senato Accademico e il Consiglio degli studenti, prende provvedimenti di competenza in merito alla gestione delle risorse connesse al Diritto allo studio;

n) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Articolo 22
Consiglio di Amministrazione: Composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è così costituito:

a) il Rettore, che lo presiede;

b) quattro docenti, appartenenti due alle Aree scientifiche CUN da 1 a 9 e due alle Aree da 10 a 14, nominati dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, previa consultazione dei docenti appartenenti alle suddette Aree; i docenti devono essere in possesso di competenza in campo gestionale, ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico- culturale, comprovate dalla presentazione di curricula, che sono resi pubblici sul sito internet di Ateneo;

c) due rappresentanti eletti dagli studenti;

d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo nominato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, previa consultazione del personale tecnico amministrativo; il rappresentante del personale deve essere in possesso di competenza in campo gestionale, ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale, comprovate dalla presentazione di curricula, che sono resi pubblici sul sito internet di Ateneo;

e) due componenti in possesso di competenza in campo gestionale, ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo nei tre anni precedenti la loro designazione e per tutta la durata dell'incarico, scelti dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, mediante avvisi pubblici o su indicazione di istituzioni senza scopo di lucro o di Fondazioni bancarie di rilievo regionale, nazionale o internazionale.

2. Partecipa alle sedute senza diritto di voto il Direttore generale con funzioni di segretario verbalizzante.

3. I componenti sono designati nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne.

4. Il mandato del Consiglio di Amministrazione è di durata triennale fatta eccezione per il mandato dei rappresentanti degli studenti che è di durata biennale; il mandato è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono qualora non partecipino ad almeno tre sedute consecutive.

6. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto del Rettore. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Rettore almeno una volta ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Articolo 23
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria e contabile di Ateneo. È nominato con decreto del Rettore ed è composto da:

a) un Presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;

b) un membro effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

c) un membro effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'università e della ricerca.
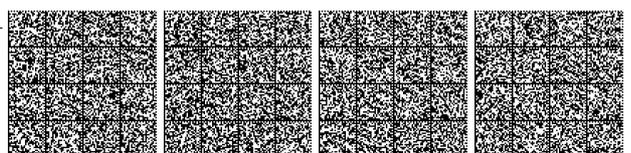
2. Almeno due membri effettivi del Collegio devono essere scelti tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili. Non può far parte del Collegio il personale dipendente dell'Ateneo.
3. Il mandato del Collegio è di durata triennale ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.
4. Ai componenti del Collegio è corrisposta una indennità di carica annuale nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.
5. Compiti e modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Articolo 24
Nucleo di valutazione di Ateneo

1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo è costituito, ai sensi della normativa vigente, con il compito di effettuare la valutazione interna delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Il Nucleo è composto da cinque membri esterni all'Ateneo di elevata qualificazione professionale, di cui almeno due esperti in materia di valutazione anche non accademica, e da un rappresentante eletto degli studenti. I componenti sono nominati dal Rettore sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione. Il curriculum dei componenti è reso pubblico nel sito internet dell'Università. Il mandato del Nucleo è di durata triennale, fatta eccezione per il mandato del rappresentante degli studenti che è di durata biennale; il mandato è rinnovabile consecutivamente una sola volta.
3. Al Nucleo sono attribuite le seguenti funzioni:

a) verifica della qualità e dell'efficacia della offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;
b) verifica dell'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti;
c) verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento (art. 23, comma 1, L. n. 240/10);
d) in raccordo con l'attività dell'ANVUR, esercita le funzioni di cui all'art. 14, del decreto legislativo 27.10.2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, allo scopo di promuovere il merito ed il miglioramento della perfomance organizzativa ed individuale.

4. Sono assicurati al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
5. L'Università assicura al Nucleo un adeguato supporto logistico e organizzativo per garantirne l'effettivo esercizio delle funzioni.
6. Tutte le strutture e gli organi dell'Università sono tenuti a fornire informazioni ed a collaborare con il Nucleo di valutazione di Ateneo.

Articolo 25
Direttore generale

1. Il Direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, esplica l'attività di complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Le sue attribuzioni non si estendono alla gestione della ricerca e della didattica.
2. Il Direttore generale in particolare:

a) coadiuva il Rettore e gli organi accademici per gli aspetti di propria competenza;

b) cura l'attuazione dei programmi e delle direttive generali definite dal Rettore, dal Consiglio di Amministrazione e dagli organi accademici;
c) cura l'attuazione, per gli aspetti di propria competenza, delle delibere e dei provvedimenti adottati dal Rettore, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione vigilando sull'esecuzione degli stessi;
d) in attuazione dei piani generali di organizzazione e finanziari approvati dal Consiglio di Amministrazione, definisce l'organizzazione degli uffici e stabilisce le misure necessarie per l'adozione dei relativi atti; attribuisce incarichi e responsabilità ai dirigenti, definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
e) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propone l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dalla normativa vigente;
f) propone le risorse e i profili professionali relativi al personale tecnico-amministrativo necessari al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;
g) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
h) predispone annualmente una relazione sull'attività e lo stato della struttura amministrativo gestionale dell'Ateneo e la sottopone al Rettore;
i) esercita ogni altra funzione conferitagli dalle norme vigenti o dagli organi di governo dell'Ateneo.

3. L'incarico di Direttore generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico, a soggetto individuato tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.
4. In caso di reiterata o grave inosservanza degli indirizzi degli organi di governo o a seguito di risultati di gestione negativi, l'incarico di Direttore generale può essere revocato prima della scadenza del termine dal Consiglio di Amministrazione, su proposta motivata del Rettore, sentito il Senato Accademico.
5. L'incarico di Direttore generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile.

TITOLO III DIDATTICA E RICERCA

Articolo 26
Dipartimento: Natura e funzioni

1. Il Dipartimento è la struttura organizzativa fondamentale per lo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative e delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie, e quelle di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione.
2. Nel Dipartimento sono incardinati professori e ricercatori afferenti a settori scientifico- disciplinari omogenei per finalità e/o metodo, raggruppati in base ad un ampio progetto scientifico e culturale, coerente con le attività didattiche e formative al cui svolgimento il Dipartimento concorre.
3. Il Dipartimento è un centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale e organizzativa nel rispetto dei principi contabili previsti dalla normativa vigente.
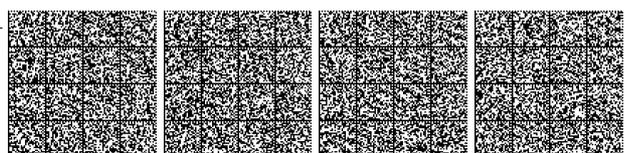
4. La costituzione, la modificazione e la disattivazione dei Dipartimenti sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione previo parere obbligatorio del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione di Ateneo.
5. Il Dipartimento disciplina le regole di funzionamento interno mediante un proprio Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Il Regolamento, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, è approvato dal Senato Accademico ed emanato con decreto del Rettore.
6. Il Regolamento può prevedere l'articolazione del Dipartimento in sezioni scientificamente omogenee, qualora le articolazioni delle aree culturali e scientifiche presenti lo renda opportuno.
7. Il Dipartimento in particolare:

a) promuove e coordina le attività di ricerca nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore, e del loro diritto di accedere direttamente ed autonomamente ai finanziamenti per la ricerca;
b) progetta e cura l'organizzazione e lo svolgimento delle attività didattiche di uno o più corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca, di scuola di specializzazione, di master, di perfezionamento, afferenti al Dipartimento e fornisce altresì ad altri corsi e strutture didattiche le necessarie risorse umane e strumentali finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche e formative. Può chiedere di assumere le funzioni del Consiglio didattico di cui all'articolo 38, operando in tal caso nella composizione di cui al comma 3 del medesimo articolo;
c) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal vigente ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti, nonché dalle disposizioni degli organi di governo dell'Ateneo;
d) propone agli organi di governo l'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione dei corsi di studio, garantendo il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
e) approva il piano di utilizzazione delle risorse finanziarie e strumentali disponibili nel rispetto dei principi contabili previsti dalla normativa vigente;
f) propone al Senato Accademico i Regolamenti dei corsi di studio e eventuali modifiche del Regolamento didattico di Ateneo;
g) coordina, secondo criteri di equità e razionalità l'impiego delle risorse umane necessarie alla didattica e ai servizi connessi;
h) coordina, sulla base delle indicazioni dei Consigli didattici, per quanto di loro competenza, la programmazione e l'organizzazione dell'attività didattica, secondo le procedure stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo e sovrintende alla gestione delle attività e dei servizi comuni dei Corsi di studio;
i) coordina l'organizzazione dell'insieme dei corsi di studio e ne verifica l'efficienza e la funzionalità, anche mediante l'utilizzo di opportuni parametri di valutazione;
l) verifica, al fine di garantire la sostenibilità e lo sviluppo dell'offerta formativa e di soddisfare eventuali vincoli derivanti dalla normativa vigente, le carenze di docenti in specifici settori scientifico- disciplinari anche al fine della programmazione del fabbisogno di docenza;
m) coordina i rapporti internazionali e i programmi di mobilità e di scambio degli studenti;
n) sviluppa relazioni con enti pubblici e soggetti imprenditoriali privati, anche al fine di giungere a convenzioni per stages e tirocini.

Articolo 27
Dipartimenti: Composizione

1. Il numero di professori e ricercatori necessario per la costituzione di un Dipartimento non può essere inferiore a quello definito dalle vigenti disposizioni di legge; il numero dei docenti può scendere al di sotto di quest'ultimo limite per un periodo massimo di un anno, allo scadere del quale il Consiglio di Amministrazione delibera la disattivazione del Dipartimento.

2. Afferiscono al Dipartimento i titolari di assegni di ricerca, i titolari di contratto di insegnamento, i professori e i ricercatori ospiti, nonché i ricercatori ed assegnisti di Enti di ricerca nazionali, che operano nel Dipartimento nel quadro di convenzioni con l'Ateneo, le cui ricerche o i cui insegnamenti siano riferibili ai settori scientifico-disciplinari presenti nel Dipartimento.

Articolo 28
Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:

a) il Direttore;

b) il Consiglio di Dipartimento;

c) la Giunta di Dipartimento.

Articolo 29
Il Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, ne sovrintende e promuove le attività.

2. In particolare, il Direttore:

a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni;

b) vigila, nell'ambito del Dipartimento e per quanto di competenza, sull'osservanza delle norme di legge, statutarie e regolamentari;

c) propone al Consiglio il Piano di programmazione annuale delle attività del Dipartimento;

d) propone al Consiglio la Relazione annuale sull'attività di ricerca;

e) propone al Consiglio il piano di utilizzazione delle risorse finanziarie;

f) sovrintende all'erogazione dei servizi a supporto della ricerca e della didattica gestiti dal Dipartimento;

g) sottoscrive contratti, acquisti e convenzioni;

h) per motivi di urgenza assume con proprio decreto gli atti di competenza del Consiglio che sottopone per la ratifica all'organo nella prima seduta utile.

3. Il Direttore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno; in caso di indisponibilità di professori di prima fascia o di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto l'elettorato passivo è esteso ai professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno.

4. Partecipano alla votazione del Direttore tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento. La disciplina del procedimento elettorale è definita dal Regolamento generale di Ateneo.

5. Il Direttore dura in carica tre anni a decorrere dalla data della nomina ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

6. Il Direttore nomina tra i professori di ruolo un sostituto che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o impedimento.

7. Al Direttore del Dipartimento può essere assegnata un'indennità di carica nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

8. Il Direttore può richiedere al Rettore una riduzione dell'impegno didattico.

Articolo 30
Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento, di gestione e di verifica delle attività del Dipartimento.

2. Il Consiglio di Dipartimento in particolare:

a) approva il Regolamento del Dipartimento;

b) promuove il potenziamento delle attività scientifiche e di supporto alla didattica sia attraverso l'utilizzazione ed il coordinamento del personale e dei mezzi in dotazione, sia attraverso la promozione di nuove iniziative;

c) organizza i servizi forniti dal Dipartimento e decide l'acquisto di attrezzature;

d) formula proposte in merito alla programmazione strategica triennale e ad ogni altro atto programmatorio annuale e pluriennale previsto dalla normativa vigente;

e) formula proposte in ordine alla determinazione dei criteri per l'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e materiali tra le strutture didattiche, scientifiche e di servizio;

f) approva, su proposta del Direttore, il Piano di programmazione annuale delle attività del Dipartimento;

g) definisce e mette in atto le procedure per la valutazione delle attività del Dipartimento e approva, su proposta del Direttore, la Relazione annuale sull'attività di ricerca da trasmettere al Nucleo di Valutazione di Ateneo;

h) in base al Piano di programmazione annuale delle attività e alla Relazione annuale sull'attività di ricerca, avanza richieste per l'assegnazione di risorse umane, finanziarie e di spazi;

i) in base al Piano di programmazione annuale delle attività definisce i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi e per l'impiego delle risorse e degli spazi assegnati al Dipartimento;

j) approva, su proposta del Direttore, il piano di utilizzazione delle risorse finanziarie di competenza del Dipartimento secondo la normativa vigente;

k) approva le convenzioni e i contratti proposti al Dipartimento, verificandone le possibilità di svolgimento e la congruenza con le finalità istituzionali;

l) formula proposte in merito alla richiesta di posti di professore di ruolo e di ricercatore;

m) formula proposte in merito alla richiesta di posti di ricercatore a tempo determinato secondo le modalità stabilite da apposito Regolamento di Ateneo;

n) formula la proposta di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, e dei ricercatori a tempo determinato secondo le modalità stabilite da apposito Regolamento di Ateneo;

o) formula proposte in merito alla richiesta di assegni di ricerca secondo le modalità stabilite da apposito Regolamento di Ateneo;

p) formula proposte, anche in collaborazione con altri Dipartimenti, in merito all'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dei corsi di studio in coerenza con le linee di ricerca sviluppate nel Dipartimento;

q) delibera in merito all'istituzione dei Consigli didattici di cui all'articolo 38;

r) sulla base delle indicazioni dei Consigli didattici delibera annualmente la programmazione e l'organizzazione dell'attività didattica dei corsi di studio, anche in collaborazione con altri Dipartimenti e secondo le procedure stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo;

s) approva le richieste di cicli di dottorato di ricerca al cui svolgimento il Dipartimento concorre d'intesa con le relative Scuole dottorali;

t) assegna il carico didattico e i compiti organizzativi ai professori e ai ricercatori al fine di ottimizzarne l'impiego secondo criteri di razionalità, competenza ed equilibrio in rapporto ad ogni fascia di docenza;

u) delibera in merito alla valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori afferenti, ai fini dell'attribuzione delle risorse finanziarie e dell'attribuzione degli scatti triennali, secondo le modalità stabilite da apposito Regolamento di Ateneo;

v) delibera in merito alle richieste individuali di afferenza al Dipartimento;

w) cura i rapporti internazionali e i programmi di mobilità dei docenti;

x) delibera convenzioni relative a stages e tirocini;
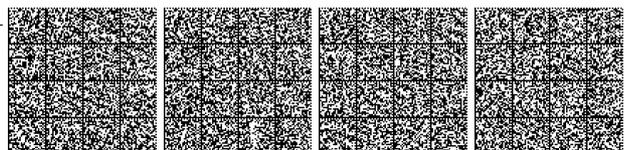
y) formula proposte in ordine all'adesione a consorzi e società aventi come fine lo sviluppo della ricerca, la predisposizione ed attuazione di progetti di ricerca finanziabili a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e internazionale;

z) approva la stipula di convenzioni con Enti pubblici e soggetti privati per le attività di propria competenza;

aa) approva e verifica ogni altra iniziativa, che a vario titolo e livello, coinvolga strutture e personale del Dipartimento;

bb) istituisce la Commissione Paritetica di cui all'art. 37 e, sulla base dei parametri valutativi messi a punto dalla stessa, coordina l'organizzazione dei Corsi di studio verificandone l'efficienza e la funzionalità.

3. Il Consiglio di Dipartimento è costituito:

a) dai professori, dai ricercatori di ruolo a tempo indeterminato; dai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. b) della legge n. 240/2010;

b) da una rappresentanza dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010, nella misura stabilita dal Regolamento di Dipartimento;

c) da un rappresentante dei titolari di assegni di ricerca;

d) da un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento stesso;

e) da un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di laurea afferenti al Dipartimento stesso;

f) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nella misura e secondo modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.

Il mandato della componente elettiva del Consiglio di Dipartimento è di durata triennale, fatta eccezione per il mandato dei rappresentanti degli studenti e il mandato dei titolari degli assegni di ricerca che sono di durata biennale; il mandato è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

4. Partecipa alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, il capo ufficio della struttura amministrativa di riferimento del Dipartimento.

Articolo 31
Giunta di Dipartimento

1. La Giunta di Dipartimento coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni e ha compiti istruttori e propositivi nei confronti del Consiglio di Dipartimento.
2. Costituiscono la Giunta il Direttore e un numero di membri variabile da tre a otto, in base alla numerosità di Dipartimento.
3. La Giunta viene costituita secondo modalità definite nel Regolamento di Dipartimento entro un mese dall'insediamento del Direttore e dura in carica tre anni.
4. Le modalità di funzionamento della Giunta sono definite nel Regolamento di Dipartimento.

Articolo 32
Attività per conto terzi

1. I Dipartimenti e i Centri interdipartimentali o interuniversitari possono svolgere attività per conto terzi secondo modalità definite da apposito Regolamento.

Articolo 33
Facoltà

1. La Facoltà, se istituita, è una struttura di raccordo tra più Dipartimenti, raggruppati secondo criteri di affinità disciplinare in conformità a progetti culturali e didattici, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio e di gestione dei servizi comuni.
2. La costituzione, la modificazione e la disattivazione delle Facoltà sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione su proposta dei Dipartimenti interessati e comunque previo parere obbligatorio del Senato Accademico e del Nucleo di valutazione di Ateneo.
3. In relazione al carattere multidisciplinare dell'Ateneo e in considerazione della sua dimensione, le Facoltà possono essere istituite nel numero massimo di sei corrispondenti alle Aree risultanti dalle seguenti aggregazioni di Dipartimenti:
   a) Scienze giuridiche;
   b) Scienze economiche e statistiche, Scienze politiche e della comunicazione, Studi politici e sociali, Scienze aziendali-Management & Innovation Systems;
   c) Farmacia, Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana";
   d) Ingegneria civile, Ingegneria industriale, Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata;
   e) Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli", Fisica "E.Caianiello", Informatica, Matematica;
   f) Scienze umane, filosofiche e della formazione, Scienze del patrimonio culturale, Studi umanistici.
4. Il Dipartimento di "Medicina Chirurgia e Odontoiatria – Scuola medica Salernitana", al fine di garantire una semplificazione procedurale, assume anche i compiti collegati alle funzioni assistenziali secondo le modalità e nei limiti concertati con la Regione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti in materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.
5. La Facoltà disciplina le regole di funzionamento interno mediante un proprio Regolamento deliberato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, approvato dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ed emanato con decreto del Rettore.
6. In particolare la Facoltà, laddove costituita:
   a) formula parere obbligatorio ai Dipartimenti in merito all'istituzione, attivazione, modifica o soppressione dei corsi di studio;
   b) formula parere obbligatorio ai Dipartimenti in merito a eventuali modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo;
   c) sulla base delle indicazioni dei Dipartimenti e dei Consigli didattici, per quanto di loro competenza, coordina annualmente la programmazione e l'organizzazione dell'attività didattica, secondo le procedure stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo e sovrintende alla gestione delle attività e dei servizi comuni;
   d) al fine di garantire la sostenibilità e lo sviluppo dell'offerta formativa e di soddisfare eventuali vincoli derivanti dalla normativa vigente, verifica le carenze di docenti in specifici settori scientifico- disciplinari, e le segnala agli organi e alle strutture competenti;
   c) formula parere obbligatorio ai Dipartimenti sul fabbisogno del personale docente.

Articolo 34
Organi della Facoltà

1. Sono organi della Facoltà:
   a) il Presidente;
   b) il Consiglio della Facoltà.
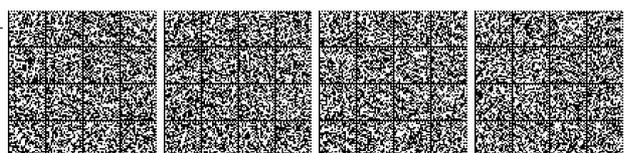
Articolo 35
Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta la Facoltà, ne sovrintende e promuove le attività.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e assicura l'esecuzione delle relative deliberazioni.
3. Il Presidente è eletto dai componenti il Consiglio tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno afferenti ai Dipartimenti raggruppati nella Facoltà.
4. Il Presidente dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

Articolo 36
Consiglio della Facoltà

1. Il Consiglio adotta le delibere della Facoltà in particolare in merito alle competenze di cui al precedente articolo 33.
2. Il Consiglio è costituito da:
a) i Direttori dei Dipartimenti;
b) da docenti scelti tra i componenti delle Giunte dei Dipartimenti, i Presidenti dei Consigli didattici, i Coordinatori dei corsi di dottorato o i Presidenti delle Scuole di dottorato se costituite, i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, ove previste, in misura complessivamente non superiore al dieci per cento dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti raggruppati nella Facoltà;
c) da una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio, in misura pari al quindici per cento dei componenti del Consiglio stesso.
3. Il mandato del Consiglio è di durata triennale, fatta eccezione per il mandato dei rappresentanti degli studenti che è di durata biennale; il mandato è rinnovabile consecutivamente una sola volta..

Articolo 37
Commissione paritetica docenti-studenti

1. Presso ciascun Dipartimento è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché delle attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; formula pareri sull'attivazione, la modificazione e la soppressione dei corsi di studio; esprime parere obbligatorio sulle disposizioni dei Regolamenti didattici dei corsi di studio secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo.
2. La composizione e il funzionamento della Commissione paritetica docenti-studenti è disciplinata dal Regolamento generale di Ateneo.

Articolo 38
Consiglio didattico

1. Il Consiglio didattico è la struttura preposta al coordinamento didattico di uno o più corsi di laurea appartenenti ad una stessa classe e/o dei corsi di laurea magistrale ad essi ricollegabili, nel rispetto delle competenze e delle indicazioni dei Dipartimenti che concorrono alla loro organizzazione.
2. In particolare, il Consiglio:
a) coordina l'attività didattica dei corsi che ad esso fanno capo e ne verifica efficienza e funzionalità anche mediante l'utilizzazione di opportuni parametri di valutazione;
b) formula proposte in merito alla programmazione didattica annuale, per quanto di competenza, secondo quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo;
c) organizza le prove di verifica della preparazione iniziale degli studenti nei corsi di laurea e verifica il possesso dei requisiti stabiliti per l'accesso ai corsi di laurea magistrale;

d) coordina i programmi delle singole attività formative, accertando che ciascuna di esse corrisponda agli obiettivi formativi del relativo corso di studio;

e) organizza le attività di orientamento e tutorato per gli studenti;

f) esamina e approva i piani di studio e le pratiche relative agli studenti;

g) formula ogni altra proposta riguardante l'organizzazione dell'attività didattica e le risorse relative.

3. Il Consiglio didattico è composto dai professori e i ricercatori che svolgono a qualsiasi titolo compiti didattici nei corsi di studio. I professori e i ricercatori componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto. Il Consiglio

didattico è altresì composto da una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio nella misura pari al quindici per cento dei docenti di ruolo e dei ricercatori che concorrono alla determinazione del numero legale di cui al successivo comma 4.

4. I professori e ricercatori che non svolgono il carico didattico prevalente nei relativi corsi di studio concorrono alla determinazione del numero legale per la validità delle sedute solo se presenti e non costituiscono elettorato attivo e passivo per le elezioni del Presidente.

5. I titolari di contratto di insegnamento partecipano alle sedute del Consiglio con voto consultivo.

6. Il Consiglio didattico elegge tra i docenti di ruolo un Presidente, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. Il Presidente, nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

7. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio; coordina e sovrintende i corsi di studio.

8. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da specifico Regolamento.

9. Nel caso di corsi di studio interateneo, la costituzione e il funzionamento del Consiglio didattico sono regolati da specifica convenzione tra gli Atenei partecipanti.

Articolo 39
Corsi e titoli

1. L'Università istituisce ed attiva corsi di studio al termine dei quali rilascia i seguenti titoli di studio:

a) laurea;

b) laurea magistrale;

c) diploma di specializzazione;

d) dottorato di ricerca;

e) ogni altro titolo previsto dalla legge.

2. L'Ordinamento dei corsi di laurea e laurea magistrale e le strutture presso le quali sono attivati sono contenuti nel Regolamento didattico di Ateneo.

3. I Corsi di specializzazione e le relative Scuole, nel rispetto delle diposizioni di legge e in conformità con il Regolamento didattico di Ateneo, sono disciplinati da apposito Regolamento, tenendo conto per l'area sanitaria delle funzioni assistenziali in convenzione e della necessità del loro coordinamento con le attività formative.

4. I Corsi di dottorato di ricerca, nel rispetto delle disposizioni di legge e in conformità con il Regolamento didattico di Ateneo, sono disciplinati da apposito Regolamento che stabilisce l'organizzazione e il funzionamento degli stessi anche mediante la costituzione di Scuole dottorali.

5. I Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, denominati Master universitari, nel rispetto delle disposizioni di legge e in conformità con il Regolamento didattico di Ateneo, sono disciplinati da apposito Regolamento che ne stabilisce l'organizzazione e il funzionamento.
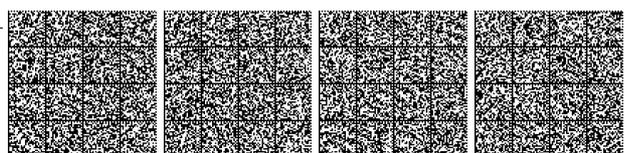
6. L'Università, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sviluppa iniziative formative destinate alla formazione permanente attivando in particolare i seguenti corsi, al termine dei quali viene rilasciato un attestato di frequenza o di partecipazione:
   a) corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale;
   b) corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
   c) corsi di educazione ed attività formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti nonché quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori;
   d) corsi di lingua e cultura italiana per studenti stranieri.

   Le modalità di attivazione e funzionamento dei corsi di cui al presente comma sono disciplinati da apposito Regolamento.

Articolo 40
Collegio dei Direttori di Dipartimento

1. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento è organismo consultivo e di proposta per gli organi di governo dell'Ateneo in ordine alle problematiche generali di promozione, sviluppo, coordinamento e valutazione della ricerca e della didattica; in particolare, in stretta coordinazione con le risultanze dell'attività di indirizzo e valutativa dell'ANVUR, valuta l'andamento della ricerca e della didattica dell'Ateneo, individua conseguentemente le linee e aree strategiche di sviluppo e propone i criteri e le procedure di riparto delle risorse e le direzioni di investimento, anche in considerazione delle esigenze e delle richieste del territorio in cui insiste l'Ateneo.
2. Il Collegio è costituito dai Direttori dei Dipartimenti; per la discussione di problematiche riguardanti la didattica possono essere invitati i Presidenti delle Facoltà laddove istituite.

Articolo 41
Centri di ricerca interdipartimentali e interuniversitari

1. Per coordinare attività di ricerca di rilevante impegno e di durata pluriennale in settori comuni a più aree scientifiche possono essere costituiti Centri di ricerca interdipartimentali o interuniversitari.
2. Le modalità di istituzione e funzionamento sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.

Articolo 42
Centri di servizio

1. Per la produzione e l'erogazione di beni e servizi finalizzati al supporto della didattica e della ricerca o necessari nell'organizzazione amministrativa dell'Università, possono essere costituiti appositi Centri di servizio dell'Ateneo.
2. Le modalità di istituzione e funzionamento sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.

Articolo 43
Sistema bibliotecario di Ateneo

1. Il Sistema bibliotecario di Ateneo sviluppa e organizza, in forme coordinate e tecnologicamente adeguate, le funzioni di acquisizione, conservazione, catalogazione e fruizione del patrimonio bibliografico su qualsiasi supporto, nonché quelle di recupero, trattamento e diffusione dell'informazione bibliografica.
2. Il funzionamento del Sistema bibliotecario di Ateneo è disciplinato dal Regolamento generale di Ateneo.
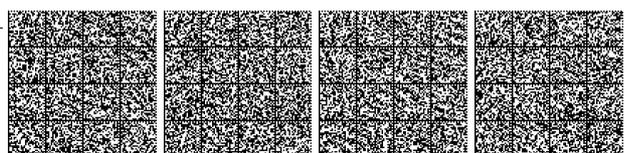
TITOLO IV STUDENTI

Articolo 44
Diritti e doveri

1. Gli studenti sono parte costitutiva della comunità universitaria; hanno pari dignità rispetto alle altre componenti della comunità stessa e sono portatori di diritti riconosciuti e inalienabili, senza distinzione di sesso, di etnia, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali.
2. L'Università assicura agli studenti condizioni idonee a promuovere lo sviluppo della loro personalità e della loro coscienza civile nell'ambito della propria esperienza formativa, riconoscendo loro i diritti di partecipazione, di libertà di espressione e di autonomia culturale.
3. Gli studenti hanno il dovere di concorrere, attraverso lo studio e la partecipazione alla vita universitaria, alla crescita culturale delle istituzioni accademiche e della società in cui esse sono inserite.
4. Gli studenti partecipano alle attività didattiche nel rispetto del Codice etico, dei Regolamenti e delle deliberazioni delle strutture competenti.
5. Gli studenti, senza distinzione di opinioni politiche, di opzioni culturali e di fede religiosa hanno il diritto di fruire di spazi di socialità, studio e confronto collettivo. Hanno il diritto di associarsi e di organizzarsi collettivamente nel rispetto delle leggi dello Stato e dei principi di tolleranza e pluralismo. Gli studenti hanno il dovere di rispettare gli spazi messi a loro disposizione dall'Università e di mantenerne la funzionalità e il decoro.
6. Gli studenti hanno il diritto di prender parte alla vita e al governo dell'Università, partecipando agli organi collegiali ed esercitando il diritto di voto per l'elezione delle loro rappresentanze nel rispetto della legge, del Codice etico e dei regolamenti.
7. È dovere dei rappresentanti degli studenti esercitare il proprio mandato con continuità e impegno. L'Università mette loro a disposizione gli strumenti necessari a tale scopo.
8. Diritti e doveri degli studenti in tema di diritto allo studio, servizi e qualità della didattica, prove di esame, contribuzioni economiche e mobilità sono disciplinati da apposita Carta, approvata dal Senato Accademico.

Articolo 45
Provvedimenti disciplinari

1. La competenza disciplinare sugli studenti è attribuita al Rettore e al Senato Accademico, che la esercitano nei termini e con le procedure definite nel Regolamento studenti.

Articolo 46
Garante dei diritti degli studenti

1. Il Garante dei diritti degli studenti vigila sull'imparzialità e sulla trasparenza delle attività didattiche e di quelle ad essa connesse nonché dei servizi rivolti agli studenti, sulla corretta applicazione della normativa relativa alla didattica, al diritto allo studio e alla carriera degli studenti.
2. Il Garante esercita le proprie funzioni anche attraverso richieste di informazioni e proposte inoltrate direttamente agli uffici responsabili; può segnalare direttamente agli organi dell'Università disfunzioni, carenze ed eventuali abusi nei confronti degli studenti.
3. Il Garante vigila affinché vengano adottate le necessarie misure a tutela della rappresentanza studentesca negli organi accademici.
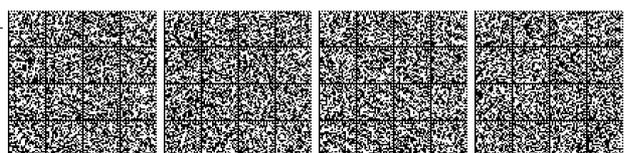
4. Il Garante è nominato dal Senato Accademico su proposta del Rettore, sentito il Consiglio degli studenti, fra soggetti esterni all'Ateneo che diano garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di imparzialità e di indipendenza di giudizio; dura in carica tre anni e può essere immediatamente riconfermato per una sola volta.

Articolo 47
Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è l'organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo e svolge funzioni propositive e consultive nei confronti del Rettore, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio degli studenti:

a) esprime parere sulle norme generali in tema di didattica, tasse e contribuzioni a carico degli studenti;
b) esprime pareri e formula proposte sui criteri di attuazione del Diritto allo studio, nonché sull'organizzazione dei servizi di tutorato e di orientamento;
c) coopera alla diffusione delle informazioni inerenti i vari aspetti della vita dell'Ateneo, ivi comprese quelle relative alle attività autogestite degli studenti nei settori della formazione, della cultura, dello sport e del tempo libero;
d) elabora e propone i criteri di organizzazione delle attività sociali, culturali, ricreative degli studenti da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
e) può formulare proposte ed inviare interrogazioni anche in relazione a disservizi segnalati dagli studenti a tutti gli organi di governo dell'Ateneo e alle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, sulle materie di sua competenza e per tutto quanto riguarda la finalizzazione delle attività dell'Ateneo alla formazione culturale e professionale ed allo sviluppo della coscienza civile degli studenti. Le strutture sono tenute a formulare risposta scritta;
f) approva alla fine di ogni anno una relazione sul complesso dei servizi forniti agli studenti, con eventuali proposte per il miglioramento degli stessi; tale relazione è trasmessa al Senato Accademico e costituisce elemento informativo per il Nucleo di valutazione di Ateneo;
g) esercita ogni altra funzione che gli sia riconosciuta dallo Statuto, dai Regolamenti o dalla Legge.

3. Il Consiglio è tenuto a pronunciarsi entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Trascorso tale termine le deliberazioni degli Organi di governo dell'Ateneo possono essere comunque assunte.
4. Il Consiglio è composto da trenta studenti eletti proporzionalmente alla numerosità di ciascuna Area di cui al precedente art. 33, comma 3. I membri del Consiglio durano in carica due anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.
5. Il Consiglio elegge un presidente ed un segretario che curano la convocazione e la verbalizzazione delle sedute. La prima adunanza è convocata dal Rettore.

Articolo 48
Tutorato e orientamento

1. L'Università si impegna a garantire ai propri studenti un efficace orientamento in entrata, in itinere e in uscita, anche attraverso una costante collaborazione con gli istituti di formazione secondaria superiore e con il mondo del lavoro e delle professioni.
2. L'organizzazione dei servizi di orientamento e tutorato è disciplinata nel Regolamento didattico di Ateneo.

Articolo 49
Collaborazione degli studenti ai servizi

1. In conformità con la normativa vigente, l'Università promuove forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi.
2. L'Università promuove convenzioni per l'espletamento del servizio civile nell'ambito dei servizi da essa offerti agli studenti ed all'interno delle proprie strutture.

Articolo 50
Attività formative, culturali, sportive e ricreative degli studenti

1. L'Università sostiene e valorizza le attività autogestite dagli studenti e dagli ex allievi nei settori della formazione, della cultura, dello sport e del tempo libero.
2. L'Università, con il sostegno organizzativo del Consiglio degli studenti, favorisce l'informazione e la conoscenza dei finanziamenti, degli atti amministrativi e delle norme, dei programmi e dei progetti regionali, statali e comunitari interessanti le attività autogestite degli studenti.
3. L'Università, compatibilmente con le finalità istituzionali, favorisce la individuazione e la costituzione di luoghi di ritrovo.
4. Nell'ambito delle previsioni di bilancio, il Consiglio di Amministrazione, su indicazione del Consiglio degli studenti, acquisito il parere del Senato Accademico, mette a disposizione, per le attività di cui al comma 1, strutture e risorse finanziarie.

Articolo 51
Comitato per lo sport universitario

1. L'Università favorisce le attività sportive degli studenti e del personale.
2. Il Comitato per lo sport universitario coordina le attività sportive a vantaggio dei componenti la comunità universitaria e sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo delle relative attività.
3. Il Comitato per lo sport universitario, nella composizione e con le competenze previste dalla legge 28.6.1977, n. 394 e dalle eventuali successive modificazioni e integrazioni, dura in carica due anni.
4. Alle attività sportive si provvede con i fondi appositamente stanziati dal Ministero competente, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e con il concorso dei contributi degli studenti e con ogni altro fondo, appositamente stanziato, dall'Università o da altri Enti.

TITOLO V ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Articolo 52
Principi generali di organizzazione

1. L'organizzazione e le attività dell'Ateneo si basano sulla distinzione tra direzione politica, che svolge funzioni di indirizzo, programmazione generale e controllo dei risultati, e direzione generale, alla quale compete la responsabilità della gestione organizzativa, tecnica, finanziaria e amministrativa.
2. Responsabili della direzione politica sono il Rettore, il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico, per quanto di rispettiva competenza.
3. Il Direttore generale coordina le attività dei dirigenti e del personale tecnico-amministrativo per il conseguimento degli obiettivi indicati dalla direzione politica, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
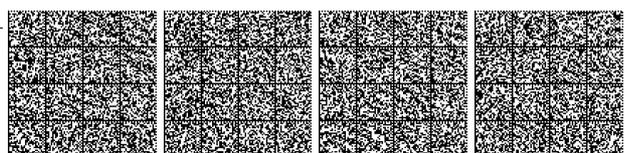
4. La struttura amministrativa e la gestione del personale e finanziaria si ispirano a principi di unitarietà e assicurano l'individuazione delle responsabilità e la valutazione dei risultati.
5. L'organizzazione amministrativa è disciplinata dal presente titolo e da specifici regolamenti attuativi, fatti salvi gli istituti normativi e contrattuali vigenti.
6. L'organizzazione complessiva delle strutture tecnico-amministrative è definita dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore generale, sentito il Senato Accademico per i profili di sua competenza.

Articolo 53
Docenti

1. In attuazione del principio della libertà della ricerca l'Università garantisce ai singoli professori e ricercatori il diritto alla scelta autonoma e individuale dei temi e dei metodi di ricerca, nonché il diritto a pari opportunità di accesso alle risorse economiche, all'utilizzazione delle strutture e a quanto è necessario per lo svolgimento dell'attività di ricerca.
2. L'Università garantisce la libertà di insegnamento dei singoli docenti e l'autonomia delle diverse strutture cui compete l'organizzazione e l'erogazione del servizio didattico nel rispetto delle forme di programmazione, coordinamento e valutazione.
3. I professori e i ricercatori:

a) svolgono i compiti di didattica, di ricerca e organizzativi interni loro attribuiti sulla base della normativa vigente, secondo quanto stabilito con Regolamento di Ateneo e nel rispetto delle deliberazioni assunte dalle competenti strutture;
b) partecipano alle sedute degli organi collegiali;
c) adempiono ai doveri di autocertificazione delle attività svolte, secondo le modalità definite con Regolamento di Ateneo;
d) informano tempestivamente gli organi competenti delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi eventualmente insorte nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

4. I professori e ricercatori di materie cliniche adempiono ai doveri di attività assistenziale sanitaria connessa allo svolgimento dei compiti istituzionali, impegnandosi nei confronti dell'Università al rispetto degli obblighi fissati dalle convenzioni stipulate dall'Università stessa con l'Azienda sanitaria.

Articolo 54
Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari relativi ai professori e ricercatori dell'Ateneo ed esprime in merito parere conclusivo vincolante. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.
2. Il Collegio è articolato in tre sezioni, costituite, rispettivamente, da: tre professori ordinari, tre professori associati, tre ricercatori.

   Dei tre membri, due sono esterni all'Ateneo e uno interno.

   I membri supplenti sono due per sezione: uno interno all'Ateneo e uno esterno.

Ciascuna sezione è composta da professori e ricercatori a tempo indeterminato tutti in regime di tempo pieno, di cui tre membri effettivi e due supplenti. La prima sezione è composta da professori ordinari e opera nei confronti dei professori di pari fascia; la seconda è composta da professori associati e opera nei confronti dei professori di pari fascia; la terza è composta da ricercatori e opera nei confronti di questi ultimi.

3. I membri del Collegio sono eletti secondo il principio della rappresentanza tra pari, a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto e nel rispetto del procedimento elettorale come disciplinato nel Capo I del Titolo IV del Regolamento Generale di Ateneo.

   L'elettorato attivo spetta ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori di ruolo in servizio presso l'Università.

   L'elettorato passivo spetta ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori a tempo indeterminato di ruolo in servizio presso l'Università in regime di tempo pieno.

   I componenti il Collegio di disciplina durano in carica 3 anni con possibilità di ricandidabilità per una sola volta.

   Le elezioni sono indette dal Rettore.

4. Ferma la competenza esclusiva del Rettore ad infliggere la sanzione della censura, per ogni fatto che possa dare luogo a sanzioni più gravi della censura, l'iniziativa del procedimento è esercitata dal Rettore che, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina formulando motivata proposta.
5. Il Collegio, uditi il Rettore o un suo delegato, nonché il professore o ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni dall'avvio del procedimento esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.
6. Il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere vincolante del Collegio di disciplina, e conformemente ad esso, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.
7. Il potere dell'iniziativa dell'azione disciplinare nei casi di illeciti commessi dal Rettore appartiene al Decano dell'Ateneo.
8. Il procedimento disciplinare è regolato dalle norme vigenti, ivi compresi i rapporti tra il procedimento disciplinare e i procedimenti giudiziari.

Articolo 55
Dirigenti

1. I dirigenti collaborano con il Direttore generale, attuando, per la parte di rispettiva competenza e secondo le sue direttive, i programmi deliberati dagli organi accademici; curano la gestione finanziaria, amministrativa e tecnica dei settori loro assegnati dal Direttore generale, adottando i relativi atti; esercitano a tale scopo autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse strumentali e umane ad essi attribuite, secondo i limiti assegnati dal Direttore generale; collaborano con il Direttore generale all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti del settore cui sono preposti; provvedono alla valutazione del personale assegnato nel rispetto del principio del merito; svolgono ogni altro compito stabilito dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro della Dirigenza del comparto.
2. I Dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

3. L'incarico di gestire e coordinare le strutture, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa e dal contratto collettivo nazionale di lavoro, è disposto dal Direttore generale, che effettua una valutazione periodica dei risultati raggiunti.
4. All'inizio di ogni anno i Dirigenti presentano al Direttore generale, e questi agli organi di governo dell'Ateneo, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
5. L'accesso alle qualifiche dirigenziali e la revoca dell'incarico ai dirigenti sono disposti in conformità alla legge e al contratto collettivo nazionale di lavoro; l'Amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e i criteri di selezione.

Articolo 56
Personale tecnico-amministrativo

1. L'Università conforma l'organizzazione dei servizi amministrativi, finanziari e tecnici alle esigenze generali di efficienza, efficacia, economicità di gestione, trasparenza e semplificazione, nel rispetto del principio delle pari opportunità e delle norme che regolano lo stato giuridico del personale.
2. L'Università promuove e valorizza il continuo e sistematico adeguamento delle competenze professionali del personale tecnico-amministrativo, assumendo ogni iniziativa utile per la qualificazione e la crescita dello sviluppo professionale in un'ottica che, riconoscendo il diritto individuale alla formazione permanente, sia finalizzata al miglioramento dei servizi e all'ottimizzazione delle risorse impiegate.
3. Le attività di aggiornamento e di riqualificazione concorrono anche a favorire e sostenere la mobilità del personale all'interno dell'Università.
4. L'Università assume come valore fondamentale il benessere negli ambienti di studio e di lavoro e adotta misure di prevenzione necessarie a garantire la salute e la sicurezza degli ambienti e a migliorarne la qualità complessiva; promuove la realizzazione di servizi a sostegno della qualità della vita dei dipendenti e di azioni dirette alla soluzione di problemi sociali collegati al rapporto di lavoro.
5. L'Università concorre all'attività autogestita di tutto il proprio personale nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero.

Articolo 57
Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. L'Università istituisce il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, di seguito denominato "CUG", ai sensi della normativa vigente.
2. Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con il/la consigliere/a nazionale di parità. In particolare, il comitato svolge le seguenti funzioni:

a) promuove le pari opportunità per tutte le componenti che lavorano nell'Università, proponendo misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione;
b) promuove la parità effettiva fra i generi, individuando le eventuali discriminazioni, dirette e indirette e proponendo le iniziative necessarie a rimuoverle. Predispone piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva parità fra i generi;
c) promuove azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica.
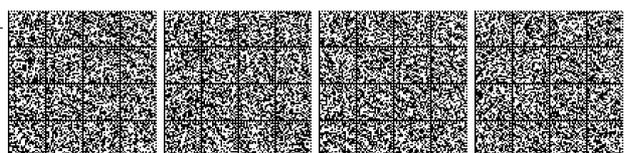
3. Il CUG è formato, in pari numero, da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Ateneo e da rappresentanti dell'amministrazione appartenenti sia al personale docente che a quello tecnico-amministrativo, nonché da altrettanti componenti supplenti, in modo da salvaguardare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.
4. Le modalità di costituzione e di funzionamento del comitato sono disciplinate con apposito regolamento.
5. I componenti del comitato durano in carica quattro anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta.

TITOLO VI RAPPORTI CON L'ESTERNO

Articolo 58
Collaborazioni con Amministrazioni pubbliche ed organismi pubblici e privati

1. L'Università può concludere accordi con altre Amministrazioni pubbliche ed organismi pubblici e privati per lo svolgimento in collaborazione delle attività istituzionali di interesse comune, fermo restando quanto specificamente disposto in ordine alle attività di ricerca.
2. Gli accordi conclusi in conformità ai criteri generali richiamati dall'articolo 9 del presente Statuto, e secondo le modalità definite dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione o dalle strutture didattiche e scientifiche secondo le rispettive competenze.

Articolo 59
Partecipazione ad organismi di diritto pubblico e privato

1. L'Università può partecipare a società o ad altre forme associative coerentemente ai propri fini istituzionali ed uniformandosi ai principi di cui al successivo comma 3.
2. La partecipazione di cui al comma 1, in conformità ai principi generali di cui all'articolo 9 del presente Statuto e secondo le modalità definite dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione previo parere obbligatorio del Senato Accademico.
3. La partecipazione dell'Università deve comunque conformarsi ai seguenti principi:
- elevata qualificazione dell'attività svolta;
- disponibilità delle risorse finanziarie o organizzative necessarie;
- destinazione a finalità istituzionali dell'Università di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo;
- espressa previsione di patti a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitali;
- limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;
- che i proventi derivanti da eventuali contratti di ricerca o di consulenza richiesti all'Università o a sue strutture siano corrisposti secondo quanto stabilito nell'articolo 10 del presente statuto.
4. I rappresentanti dell'Università, a qualsiasi titolo ed a qualsiasi livello presenti negli organismi pubblici e privati, sono designati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico su proposta delle strutture interessate, e sono tenuti a presentare agli stessi, una relazione annuale.
5. Il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico, per quanto di rispettiva competenza, valutano annualmente, sulla base di una relazione presentata dai rappresentanti dell'Università negli organismi interessati, la continuità del rispetto dei principi di cui al precedente comma 3 e l'opportunità della continuazione della partecipazione dell'Università.
6. Degli organismi pubblici o privati cui l'Università partecipa, così come dei rappresentanti nominati, è tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del Direttore generale. L'elenco è consultabile da chiunque vi abbia interesse, nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

Articolo 60
Fondazioni universitarie

1. Presso l'Università degli Studi di Salerno è istituita, ai sensi dell'art. 59, comma 3 della Legge del 23/12/2000, n. 388, del D.P.R. n. 254/2001 e del Codice civile, la Fondazione universitaria, che prevede come soci fondatori, oltre all'ente di riferimento, altri enti pubblici e soggetti privati.
2. La Fondazione è un'istituzione di diritto privato che provvede, senza fini di lucro, in modo compiutamente autonomo e con una struttura organizzativa propria, allo svolgimento di attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca e all'acquisizione di beni e di servizi in nome e per conto dell'Ateneo, secondo quanto previsto dal Regolamento istitutivo di cui al D.P.R. n. 254/2001. Tali attività sono affidate alla Fondazione attraverso una convenzione che regola i rapporti tra Università e Fondazione.
3. In base alla convenzione la Fondazione può ricevere dall'Università un contributo complessivo determinato secondo parametri oggettivi e di congruità in funzione dei servizi resi, mentre resta esclusa ogni forma di contribuzione obbligatoria non finalizzata o di quota associativa da parte dell'Ateneo e degli altri soci fondatori.

Articolo 61
Comitato dei sostenitori

1. Il Comitato dei sostenitori dell'Università ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento con le realtà culturali, sociali e produttive.
2. Il Comitato è costituito da persone fisiche e da persone giuridiche pubbliche e private che si impegnano a favorire l'attività dell'Università, tramite l'erogazione di contributi finanziari.
3. Le modalità di partecipazione e di funzionamento del Comitato sono previste da apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 62
Incompatibilità

1. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono:

a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e, per i Direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte;

b) essere componenti di altri organi dell'Università salvo che del Consiglio di Dipartimento;

c) ricoprire il ruolo di Direttore delle Scuole di Specializzazione o di far parte del Consiglio di Amministrazione delle Scuole di Specializzazione;

d) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato;

e) ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche;

f) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'università e della ricerca e nell'ANVUR.

2. Le incompatibilità previste dal precedente comma 1 si applicano anche ai Prorettori.
3. Chi, ricoprendo una carica in un organo dell'Università, è eletto a una carica incompatibile con la prima deve optare entro cinque giorni da detta elezione per una delle due cariche.

4. I professori ed i ricercatori che ricoprono cariche accademiche devono essere in regime di impegno a tempo pieno all'atto della nomina e permanervi, a pena di decadenza, per tutta la durata del mandato.
5. Chi intende essere eletto in un organo o ad una carica accademica deve essere in possesso dello status giuridico richiesto al momento delle elezioni, a pena di ineleggibilità. Inoltre tale status deve essere mantenuto per tutta la durata del mandato, a pena di decadenza.

Articolo 63
Elezione degli studenti negli organi dell'Ateneo

1. I rappresentanti degli studenti negli organi dell'Ateneo sono eletti secondo modalità indicate da apposito Regolamento approvato dal Senato Accademico. L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione, per la cui validità è richiesta la partecipazione di almeno il dieci per cento degli aventi diritto, avviene con sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti di Ateneo.
2. Il mandato degli studenti negli organi dell'Ateneo è di due anni, a decorrere dalla data di nomina, ed è rinnovabile una sola volta.
3. L'elettorato passivo è attribuito agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale, specializzazione e dottorato di ricerca dell'Università.

Articolo 64
Principi di funzionamento degli organi collegiali

1. Le sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; le sedute di tutti gli altri organi collegiali sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti dell'organo, dedotti coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza, salvo diverso quorum previsto dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti per particolari deliberazioni e, comunque, con un numero di presenti non inferiore a un terzo degli aventi diritto.
2. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
3. Nessuno può prendere parte alla discussione e al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente.
4. Le modalità di funzionamento degli organi sono disciplinate nei relativi Regolamenti.

Articolo 65
Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, in entrambi i casi a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Le modifiche dello Statuto sono emanate con decreto del Rettore secondo le procedure previste dalla normativa vigente. Le modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo che non sia diversamente disposto nel decreto di emanazione.

24A04299

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89 (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 151 del 29 giugno 2024)**, coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2024, n. 120** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 1)**, recante: «Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Capo I

INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO

Art. 1.

Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, relativo all'aggiornamento dei piani economico-finanziari dei concessionari, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Entro il 31 luglio 2024 le società concessionarie per le quali interviene la scadenza del periodo regolatorio quinquennale nell'anno 2024 presentano le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché alle disposizioni emanate dal concedente. L'aggiornamento dei piani economico-finanziari, presentati entro il termine del 31 luglio 2024 conformemente alle modalità stabilite, è perfezionato entro il 31 dicembre 2024.».

2. All'articolo 2, comma 2-*ter*, del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*, quantificato* sulla base della valutazione documentale e contabile affidata *a una primaria* società di revisione abilitata al rilascio della certificazione di bilancio ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i cui oneri sono a carico della società ANAS S.p.A»;

b) al secondo periodo, le parole «, nonché all'entità del corrispettivo da riconoscere secondo i criteri di cui al primo periodo» sono soppresse.

2-bis. *All'articolo 2, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: «da concludere entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «da bandire entro il 31 dicembre 2024».*

2-ter. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-*bis*, comma 2, del decreto- legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, la società Autobrennero Spa è autorizzata a versare all'entrata del bilancio dello Stato, nei termini di cui al comma 2-*quater* del presente articolo, una somma pari a 232.776.612 euro a integrale adempimento di quanto dovuto dalla medesima società a titolo di maggiori introiti per il periodo di gestione dal 1° maggio 2014 al 31 dicembre 2022. Per le annualità successive al 31 dicembre 2022 la somma di cui al primo periodo del presente comma è determinata nella misura percentuale del 27,25 per cento del margine operativo lordo desunto dai bilanci di esercizio, regolarmente approvati, della medesima società. Alla somma di cui al primo periodo del presente comma concorre l'acconto già versato dalla società concessionaria ai sensi del secondo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. L'accettazione della somma di cui al primo periodo, da formalizzare mediante la sottoscrizione di un atto aggiuntivo alla convenzione, è condizione per la conclusione della procedura di affidamento secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, come modificato dal comma 2-*bis* del presente articolo.*

2-quater. *Il versamento della somma di cui al primo periodo del comma 2-*ter* del presente articolo è effettuato dalla società Autobrennero Spa nella misura di 70 milioni di euro entro il 20 novembre 2024 e per la parte rimanente, al netto dell'acconto, pari a 70 milioni di euro, già versato dalla medesima società concessionaria ai sensi del secondo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, nella misura di 41.592.204 euro entro il 15 dicembre 2025 e nella misura di 51.184.408 euro entro il 15 dicembre*

*2026. Il versamento della somma di cui al secondo periodo del comma 2-*ter *è effettuato per l'anno di esercizio 2023 entro il 28 febbraio 2025, per gli anni di esercizio 2024 e 2025 entro il 31 ottobre 2026 e per le annualità successive entro un mese dall'approvazione del bilancio di esercizio della medesima società.*

2-quinquies. *L'efficacia liberatoria rispetto alle somme dovute ai sensi del secondo periodo del comma 1-*bis *dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è subordinata al pagamento della somma di cui al comma 2-*ter *del presente articolo nonché al deposito da parte della società Autobrennero Spa presso le sedi competenti, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, anche giudiziale, nei confronti del concedente e di ogni altro soggetto pubblico statale, degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande, a qualunque titolo dedotte e deducibili, nonché ai giudizi cautelari connessi e a eventuali azioni future relative al rapporto concessorio fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con compensazione delle spese, ad esclusione di ogni diritto e di ogni contenzioso, anche futuro, in relazione alle risorse del fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e ai relativi interessi, maturati a vario titolo.*

2-sexies. *Fermo restando quanto previsto nei commi da 2-*ter *a 2-*quinquies*, la società titolare della concessione di costruzione e gestione dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena è autorizzata ad accantonare, in base al proprio piano economico-finanziario, una quota, anche prevalente, dei propri proventi in un fondo di accumulo destinato al finanziamento di interventi di adeguamento e potenziamento della rete autostradale, anche connessa, e di potenziamento di sistemi locali di adduzione all'autostrada medesima e finalizzati al miglioramento della viabilità, anche ordinaria, funzionale all'asse autostradale. L'utilizzo delle disponibilità del fondo avviene in base ad apposite convenzioni da stipulare tra la società concessionaria e gli enti locali territorialmente competenti, che mantengono la responsabilità e la titolarità della realizzazione degli interventi. La convenzione di concessione relativa all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena definisce i contenuti delle convenzioni di cui al secondo periodo, l'elenco degli interventi da finanziare e i criteri per l'individuazione di eventuali interventi alternativi da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, come modificato dalla presente legge:

«Art. 13. (*Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti*). — 1. All'articolo 47, comma 11-*quinquies*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La dotazione del Fondo è incrementata di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinati alla formazione delle altre figure professionali addette alla circolazione ferroviaria".

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 100.000 euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Entro il 30 marzo 2024 le società concessionarie per le quali è intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale presentano le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché alle disposizioni emanate dal concedente. L'aggiornamento dei piani economico-finanziari, presentati entro il termine del 30 marzo 2024 conformemente alle modalità stabilite, è perfezionato entro il 31 dicembre 2024. Nelle more degli aggiornamenti convenzionali, le tariffe autostradali relative alle concessioni di cui al primo periodo sono incrementate nella misura del 2,3 per cento, corrispondente all'indice di inflazione previsto per l'anno 2024 dalla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023.Gli adeguamenti, in eccesso o in difetto, rispetto ai predetti incrementi tariffari sono definiti in sede di aggiornamento dei piani economico-finanziari.

3-bis. *Entro il 31 luglio 2024 le società concessionarie per le quali interviene la scadenza del periodo regolatorio quinquennale nell'anno 2024 presentano le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché alle disposizioni emanate dal concedente. L'aggiornamento dei piani economico-finanziari, presentati entro il termine del 31 luglio 2024 conformemente alle modalità stabilite, è perfezionato entro il 31 dicembre 2024.*

(*Omissis*).»

— Si riporta l'articolo 2, commi 1-*bis* e 2-*ter*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 settembre 2021, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 (Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 novembre 2021, n. 267, come modificato dalla presente legge:

«Art. 2. (*Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture autostradali e idriche*). — (*Omissis*)

1-*bis*. Al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali e l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria, nonché di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle medesime infrastrutture, l'affidamento delle concessioni relative alla tratta autostradale di cui all'articolo 13-*bis*, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, può avvenire, in deroga alle disposizioni del comma 1 del medesimo articolo 13-*bis*, anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, *da bandire entro il 31 dicembre 2024*. In caso di avvio della procedura di affidamento della concessione secondo le modalità di cui al primo periodo e nelle more del suo svolgimento, la società Autobrennero Spa, fermo restando quanto previsto dal citato articolo 13-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 148 del 2017, provvede, altresì, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro i termini di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 13-*bis*, di una somma corrispondente agli importi previsti dallo stesso comma 3 in relazione agli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, a titolo di acconto delle somme dovute dalla medesima società in forza della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 1° agosto 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 2019. Il versamento relativo all'anno 2022 è effettuato entro il 15 novembre 2023; tale versamento è condizione per la conclusione della procedura di affidamento secondo le modalità di cui al primo periodo. In caso di mancato rispetto del termine del 15 novembre 2023 di cui al terzo periodo, il Governo riferisce al Comitato interministeriale per la pro-

grammazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) in merito alle conseguenti procedure per l'affidamento della concessione. In caso di affidamento della concessione a un operatore economico diverso dalla società Autobrennero Spa e qualora le somme effettivamente dovute da tale società in forza della citata delibera del CIPE 1° agosto 2019 risultino inferiori a quelle corrisposte ai sensi del secondo periodo del presente comma, il concessionario subentrante provvede a versare l'importo differenziale direttamente alla società Autobrennero Spa mediante riduzione delle somme dovute al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in qualità di concedente, a titolo di prezzo della concessione.
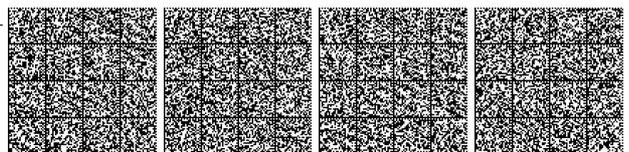
(*Omissis*)

2-*ter*. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, di cui all'articolo 35, comma 1-*ter*, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nelle more della definizione del procedimento di revisione della concessione di cui al terzo periodo del medesimo articolo 35, comma 1-*ter*, è autorizzato l'acquisto da parte della società ANAS Spa dei progetti elaborati dalla società Autostrada tirrenica S.p.a. relativi al predetto intervento viario, previo pagamento di un corrispettivo determinato avendo riguardo ai soli costi di progettazione e ai diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile quantificato sulla base della valutazione documentale e contabile affidata a *una* primaria società di revisione abilitata al rilascio della certificazione di bilancio ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i cui oneri sono a carico della società ANAS S.p.A. Per le finalità di cui al primo periodo, la società ANAS S.p.a. provvede ad acquisire preventivamente il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si pronuncia entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, in relazione alle eventuali integrazioni o modifiche da apportare ai predetti progetti.

(*Omissis*).»

— Si riporta l'articolo 13-*bis*, comma 2, del decreto- legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172:

«Art. 13-*bis*. (*Disposizioni in materia di concessioni autostradali*). — (*Omissis*)

2. La società Autobrennero Spa provvede al trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse accantonate in regime di esenzione fiscale fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, mediante versamenti rateizzati di pari importo, da effettuare entro l'anno 2028. La società Autobrennero Spa provvede al versamento della prima rata entro il 15 dicembre 2021 e delle successive rate entro il 15 dicembre di ciascuno degli anni successivi. Le risorse versate dalla società Autobrennero Spa sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite alla società Rete ferroviaria italiana Spa. Le ulteriori quote annuali da accantonare ai sensi del medesimo articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997 sono versate dal concessionario dell'infrastruttura A22 Brennero-Modena con le modalità di cui al periodo precedente entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dell'anno di riferimento. Le risorse versate ai sensi del presente comma sono utilizzate per le finalità di cui al citato articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997, nell'ambito del contratto di programma - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa.

(*Omissis*).»

— Si riporta l'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.):

«Art. 55. (*Disposizioni varie*). — (*Omissis*)

13. A decorrere dal 1° gennaio 1998 la società titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero è autorizzata ad accantonare, in base al proprio piano finanziario ed economico, una quota anche prevalente dei proventi in un fondo destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona nonché delle iniziative relative all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di Valdaro (Mantova). Tale accantonamento nonché il successivo utilizzo sono effettuati in esenzione di imposta. A decorrere dal 1° gennaio 1998 il canone di concessione in favore dello Stato è aumentato in misura tale da produrre un aumento dei proventi complessivi dello Stato compreso tra il 20 e il 100 per cento rispetto ai proventi del 1997.

(*Omissis*).»

Art. 2.

Disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società concessionaria di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158

1. Al decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023 n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 8:

1.1) all'alinea, secondo periodo, le parole: «assentiti con le modalità di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge n. 1158 del 1971» sono sostituite dalle seguenti: «assentiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite *la Regione siciliana e la regione Calabria*»;

1.2.) alla lettera *b)*, le parole: «entro il 31 luglio 2024» sono sostituite dalle parole: «anche per fasi costruttive»;

2) al comma 8-*bis*, le parole: «dell'importo indicato nell'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1,» *sono sostituite dalle seguenti*: «delle risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione della stessa, ivi incluse quelle acquisite dalla società a titolo di aumento di capitale sociale nel corso del 2023,»;

3) al comma 8-*quater*, secondo periodo:

3.1) alla lettera *a)*, le parole: «i prezzi delle tariffe vigenti nell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti nell'anno 2023»;

3.2) alla lettera *b)*, le parole: «i prezzi delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2021»;

4) dopo il comma 8-*quinquies* è aggiunto il seguente:

«8-*sexies*. L'importo aggiornato del contratto con il contraente generale in caso di stipulazione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, come determinato ai sensi dei commi 8-*bis*, 8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinquies* e fermo restando il limite di cui all'articolo 4, comma 5, è sottoposto, prima della stipula del relativo atto aggiuntivo, all'asseverazione in merito all'applicazione dei criteri di cui ai predetti commi 8-*bis*, 8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinquies rilasciata da uno* o più soggetti *forniti* di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;

b) all'articolo 3, comma 8, la parola «adottata» è sostituita dalle seguenti: «da adottarsi entro il 31 dicembre 2024»;

b-bis*) all'articolo 3*-bis *sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. *All'avvenuta sottoscrizione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, la società Stretto di Messina S.p.a. ovvero il contraente generale sono autorizzati a stipulare, entro trenta giorni dalla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, con i proprietari e con*

gli usufruttuari delle unità immobiliari individuate dal piano particellare di esproprio relativo alla stessa opera, l'atto di cessione del bene o del diritto reale con gli effetti di cui all'articolo 45, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Agli atti di cessione di cui al primo periodo non si applicano gli obblighi di menzione e allegazione previsti per gli atti notarili dalla vigente normativa in materia edilizia, urbanistica ed energetica nonché in materia di conformità catastale oggettiva. La società Stretto di Messina S.p.a. non subentra nei rapporti passivi gravanti sui proprietari a favore di istituti finanziari né acquisisce alcun gravame sull'unità immobiliare ceduta. Decorso il termine di trenta giorni, di cui al primo periodo, l'autorità espropriante provvede alle conseguenti espropriazioni. A tale fine emana il decreto di esproprio sulla base delle risultanze della documentazione catastale e procede all'immediata redazione del verbale di immissione in possesso, ai sensi dell'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.

3-ter. *Ai pieni proprietari da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano stipulato gli atti di cessione di cui al comma 3*-bis*, è corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, un'indennità determinata tenendo conto del valore venale dell'immobile maggiorato del 15 per cento. Per il caso di cessione di immobile adibito ad abitazione principale del proprietario è inoltre riconosciuta un'indennità aggiuntiva di ricollocazione abitativa, fino a un importo massimo di 40.000 euro, da quantificare sulla base delle circostanze del caso concreto, al fine di tenere conto delle spese per l'acquisto degli arredi e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa. All'indennità aggiuntiva di ricollocazione abitativa hanno diritto anche i locatari che comprovino il relativo titolo con un contratto di locazione regolarmente registrato da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nel caso in cui il proprietario o il locatario non provi la residenza nell'immobile da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'indennità aggiuntiva di ricollocazione abitativa è ridotta a 10.000 euro.*

3-quater. *Agli usufruttuari delle unità immobiliari di cui al comma 3*-bis *è corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli atti di cessione, una quota dell'indennità di cui al comma 3*-ter*, primo periodo, calcolata utilizzando i coefficienti di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2023, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 302 del 29 dicembre 2023, con corrispondente diminuzione della quota liquidata al nudo proprietario. Resta fermo quanto previsto al comma 3*-ter *per l'indennità di ricollocazione abitativa.*

3-quinquies. *Le disposizioni dei commi 3*-bis*, 3*-ter *e 3*-quater *si applicano anche per gli immobili indicati dal piano particellare di esproprio che ospitano la sede operativa di imprese. In tale caso l'indennità di cui al comma 3*-ter*, primo periodo, è determinata tenendo conto del valore venale dell'immobile maggiorato del 9 per cento per le aree coperte e del 3 per cento per le aree scoperte. Al fine di assicurare la ripresa delle attività economiche, alle imprese di cui al primo periodo è inoltre corrisposta un'indennità per ristorare la perdita delle attrezzature, dei macchinari e dei materiali aziendali ovvero la spesa per il loro recupero e trasferimento. L'autorità espropriante provvede al pagamento dell'indennità di cui al terzo periodo entro trenta giorni dal deposito di una perizia giurata che attesti l'entità e la congruità della spesa, anche tenuto conto dei valori residui di ammortamento.*

3-sexies. *Ai maggiori oneri derivanti dai commi 3*-bis*, 3*-ter*, 3*-quater *e 3*-quinquies*, nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede con risorse proprie del bilancio della società Stretto di Messina S.p.a., non destinate alla copertura finanziaria del costo complessivo dell'opera, che sono a tali scopi vincolate e utilizzate entro il 31 dicembre 2024»*;

c) all'articolo 4, comma 8, primo periodo:

1) le parole: «delle società R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «delle società del *gruppo Ferrovie dello Stato* italiane»;

2) dopo le parole: «di cui al presente decreto» sono inserite le seguenti: «e per l'attività di direzione *dei* lavori dell'opera»;

3) le parole: «cento unità» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta unità».

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158 (Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente):

«Art. 1. — Alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici fra la Sicilia e il continente – opera di preminente interesse nazionale – si provvede mediante affidamento dello studio, della progettazione e della costruzione, nonché dell'esercizio del solo collegamento viario, ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipano le società R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a., la Regione siciliana e la Regione Calabria, nonché, in misura non inferiore al 51 per cento, il Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale ultimo sono attribuite funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza tecnica e operativa sulla società in ordine alle attività oggetto di concessione, coerentemente con quanto previsto all'articolo 3-*bis* 2.

La concessione è assentita con decreto dei Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per le partecipazioni statali e per la marina mercantile, sentito il CIPE.

Con lo stesso decreto viene approvata, sentiti i consigli di amministrazione delle società R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a. e previo parere del Consiglio di Stato, la convenzione che disciplina la concessione 4.»

— Si riporta l'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35 (Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023 n. 58, come modificato dalla presente legge:

«Art. 2. (*Rapporto di concessione*). — 1. Dalla data di revoca dello stato di liquidazione della Stretto di Messina S.p.a., di seguito denominata: «società concessionaria», di cui all'articolo 1, comma 491, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, riacquista efficacia la concessione affidata alla medesima, avente ad oggetto la realizzazione e gestione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, di seguito denominato: «opera», comprensivo dell'opera di attraversamento e delle relative opere a terra.

2. Entro il termine di nomina degli organi sociali della società concessionaria ai sensi dell'articolo 1, comma 492, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adotta una o più direttive con le quali sono definiti i tempi e le modalità di esercizio dei diritti dell'azionista ai fini della nomina degli organi sociali.
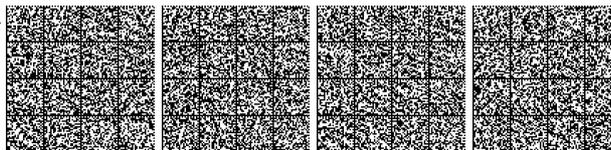
3. Al fine di determinare la composizione dell'azionariato della società concessionaria, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvede a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2023, compiendo ogni atto a tal fine necessario, un aumento di capitale della società allo stesso riservato, di importo pari alle risorse di cui all'articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché a quelle di cui all'articolo 4, comma 9, del presente decreto. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni dell'aumento di capitale di cui al primo periodo è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, per l'anno 2023, al fine di sostenere i programmi di sviluppo e il rafforzamento patrimoniale della società concessionaria, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aumenti di capitale o strumenti diversi, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento dei soci in conto aumento di capitale. Per i successivi esercizi finanziari, gli aumenti di capitali possono essere sottoscritti nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste per legge.

5. All'articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "le società Rete ferroviaria italiana Spa e ANAS Spa sono autorizzate, proporzionalmente alla quota di partecipazione," sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato".

6. Entro trenta giorni dalla nomina degli organi sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 492, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la società concessionaria adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al presente decreto. Entro il medesimo termine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla costituzione del Comitato scientifico di cui all'articolo 4, comma 6, della legge n. 1158 del 1971, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-*bis* della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze sono autorizzati a stipulare con la società concessionaria e con i soci di cui all'articolo 1, primo comma, della medesima legge n. 1158 del 1971, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, un accordo di programma per la definizione dei rispettivi impegni di natura amministrativa e finanziaria connessi al riavvio dell'attività della società concessionaria e al completamento delle procedure di progettazione e di realizzazione dell'opera.

8. Per le finalità di cui al comma 7, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a sottoscrivere con la società concessionaria uno o più atti aggiuntivi alla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 1158 del 1971. I predetti atti aggiuntivi, *assentiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Regione Siciliana e la regione* Calabria, disciplinano, tra l'altro:

a) la durata residua della concessione, secondo quanto stabilito nella convenzione di concessione e nei relativi atti aggiuntivi, fermo restando che la concessione per la gestione ha una durata di trent'anni decorrenti dall'entrata in esercizio dell'opera e che eventuali proroghe dei termini per la realizzazione dell'opera comportano corrispondenti proroghe della durata della concessione;

b) il cronoprogramma relativo alla realizzazione dell'opera, con la previsione che il progetto esecutivo è approvato *anche per fasi costruttive*;

c) il nuovo piano economico-finanziario della concessione, nel quale sono, in particolare, individuati:

1) la copertura finanziaria dell'investimento, anche attraverso finanziamenti all'uopo contratti sul mercato nazionale e internazionale, nonché gli introiti e contributi a favore della concessionaria;

2) i ricavi complessivi previsti e le tariffe di pedaggio per l'attraversamento del collegamento stabile, stradale e ferroviario, determinate sulla base di uno studio di traffico aggiornato, secondo criteri idonei a promuovere la continuità territoriale tra la Sicilia e la Calabria, e in misura tale da perseguire la sostenibilità economica e finanziaria dell'opera;

3) il canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria riferito alla linea e agli impianti realizzati dalla società concessionaria, riscosso dalla società R.F.I. S.p.a., determinato in misura tale da perseguire la sostenibilità economica e finanziaria dell'opera e trasferito alla società concessionaria al netto della quota del medesimo canone destinata alla copertura dei costi operativi sostenuti dalla società R.F.I. S.p.a.;

4) i costi sostenuti dalla società sino alla data di entrata in vigore del presente decreto per le prestazioni rese in funzione della realizzazione dell'opera, limitatamente a quelle funzionali al riavvio della medesima ai sensi dell'articolo 4, comma 6;

5) il costo complessivo dell'opera e le singole voci di spesa che lo compongono, comprensivi degli eventuali oneri finanziari che si prevede di sostenere per la realizzazione e gestione dell'opera, nel limite del quale devono essere ricompresi i costi di adeguamento progettuale di cui all'articolo 3, comma 210.

8-*bis*. Il costo complessivo dell'opera di cui al comma 8, lettera *c)*, numero 5), nel limite massimo *delle risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione della stessa, ivi incluse quelle acquisite dalla società a titolo di aumento di capitale sociale nel corso del 2023,* è rideterminato, escludendo gli oneri finanziari funzionali alla remunerazione dei capitali apportati dall'investitore privato, in quanto non previsti nell'impianto finanziario di cui al presente decreto, e gli oneri funzionali all'adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, che sono previsti nell'aggiornamento complessivo del costo del progetto, e comprendendo l'aggiornamento dei prezzi dei contratti caducati ai sensi dell'articolo 34-*decies*, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai sensi del presente comma nonché dei commi 8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinquies*. A tal fine, fino al 31 dicembre 2021 sono applicati ai prezzi del contratto con il contraente generale, in conformità all'articolo 72, paragrafo 1, lettera *a)*, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, gli indici di rivalutazione monetaria previsti dagli stessi contratti caducati. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e nei limiti di cui ai commi 8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinquies* del presente articolo, è riconosciuto l'adeguamento dei prezzi ai corrispettivi del contraente generale per le attività diverse dall'acquisizione a qualsiasi titolo degli immobili necessari all'esecuzione dell'opera, la cui spettanza è subordinata alla stipulazione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, per far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi dell'energia e dei materiali da costruzione registrato a partire dall'anno 2022, in conformità all'articolo 72, paragrafo 1, lettera *c)*, della citata direttiva 2014/24/UE.17.

8-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2022 fino alla data della deliberazione di approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, l'adeguamento dei prezzi spettante al contraente generale in caso di stipulazione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, è pari all'indice di conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui ai commi 8-*quater* e 8-*quinquies* del presente articolo.11

8-*quater*. Ai fini di cui al comma 8-*ter*, l'indice di conservazione dell'equilibrio contrattuale è calcolato come media delle variazioni percentuali del valore dei primi quattro progetti infrastrutturali banditi dalle società R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a. nell'anno 2022, secondo l'ordine di priorità determinato dall'importo a base di gara. Ai fini della determinazione della variazione percentuale del valore di ciascuno dei progetti di cui al primo periodo si procede calcolando il rapporto tra:

a) il valore ottenuto applicando alle quantità previste nel progetto a base di gara *i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti nell'anno 2023*;

b) il valore ottenuto applicando alle quantità previste nel progetto a base di gara *i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2021.*

8-*quinquies*. All'indice di conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui al comma 8-*quater* si applica una decurtazione pari alla media delle percentuali di ribasso registrate in esito all'aggiudicazione delle gare relative ai quattro progetti di cui al predetto comma 8-*quater*.

*8-*sexies. *L'importo aggiornato del contratto con il contraente generale in caso di stipulazione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, come determinato ai sensi dei commi 8-*bis, *8-*ter, *8-*quater *e 8-*quinquies *e fermo restando il limite di cui all'articolo 4, comma 5, è sottoposto, prima della stipula del relativo atto aggiuntivo, all'asseverazione in merito all'applicazione dei criteri di cui ai predetti commi 8-*bis, *8-*ter, *8-*quater *e 8-*quinquies *rilasciata da uno o più soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.*

(*Omissis*).»
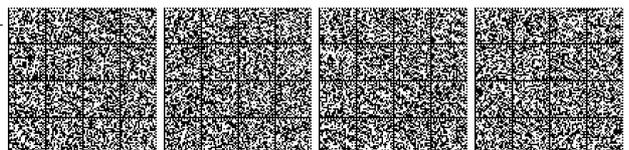
— Si riporta l'articolo 3, commi 7 e 8, del citato decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023 n. 58, come modificato dalla presente legge:

«Art. 3. (*Riavvio delle attività di programmazione e progettazione dell'opera*). — (*Omissis*)

7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica la compatibilità delle valutazioni istruttorie acquisite dalla conferenza di servizi ai sensi del comma 5 anche alla luce delle risultanze della valutazione di impatto ambientale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) per l'approvazione i seguenti atti e documenti:

a) le osservazioni, richieste e prescrizioni acquisite nella conferenza di servizi e ritenute assentibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) le eventuali prescrizioni formulate all'esito del procedimento di valutazione di impatto ambientale;

c) il progetto definitivo e la relazione di cui al comma 2;

d) il piano economico-finanziario di cui all'articolo 2, comma 8;

e) la relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che indichi l'integrale copertura finanziaria dei costi di realizzazione dell'intervento.

8. L'approvazione richiesta ai sensi del comma 7, *da adottarsi entro il 31 dicembre 2024* con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il CIPESS, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

(*Omissis*).»

— Si riporta l'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo *A)*:

«Art. 45 (L). (*Disposizioni generali*). — (*Omissis*)

3. L'accordo di cessione produce gli effetti del decreto di esproprio e non li perde se l'acquirente non corrisponde la somma entro il termine concordato.

(*Omissis*).»

— Si riporta l'articolo 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327:

«Art. 24 (L-R). (*Esecuzione del decreto di esproprio*). — 1. L'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo per iniziativa dell'autorità espropriante o del suo beneficiario, con il verbale di immissione in possesso, entro il termine perentorio di due anni. (L)

2. Lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. (L)

3. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in contraddittorio con l'espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene. (L)

4. Si intende effettuata l'immissione in possesso anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continua ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la disponibilità. (L)

5. L'autorità espropriante, in calce al decreto di esproprio, indica la data in cui è avvenuta l'immissione in possesso e trasmette copia del relativo verbale all'ufficio per i registri immobiliari, per la relativa annotazione. (R)

6. L'autorità che ha eseguito il decreto di esproprio ne dà comunicazione all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 1. (R)

7. Decorso il termine previsto nel comma 1, entro i successivi tre anni può essere emanato un ulteriore atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità. (L).»

— Si riporta l'articolo 4, comma 8, citato del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023 n. 58, come modificato dalla presente legge:

«Art. 4. (*Disposizioni finali*). — (*Omissis*)

8. La società concessionaria può avvalersi del personale delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane in regime di distacco ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche di cui al presente decreto *e per l'attività di direzione dei lavori dell'opera* fino a un contingente massimo di *centocinquanta unità* di personale. Nelle more della nomina degli organi sociali della società concessionaria ai sensi dell'articolo 1, comma 492, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 491, della medesima legge L. 29/12/2022, n. 197, Art. 1 - Comma 491. è autorizzato a sottoscrivere con i soggetti di cui al primo periodo del presente comma protocolli di intesa per l'individuazione delle unità di personale e la definizione delle modalità del distacco. Il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale di cui al presente comma è a carico della società concessionaria. La società concessionaria, con oneri a proprio carico, può altresì stipulare accordi con le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini di cui all'articolo 23-*bis* del medesimo decreto legislativo.

(*Omissis*).»

Art. 3.

Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari nominati per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, nonché ai commissari straordinari, individuati nell'Allegato I al presente decreto, nominati in virtù di specifiche disposizioni di legge.

2. Nel rispetto degli specifici vincoli derivanti da disposizioni di legge, il piano di razionalizzazione di cui al comma 1 è predisposto nel rispetto dei seguenti criteri:

a) riduzione del numero dei commissari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, tenuto conto dell'omogeneità del settore di intervento, dell'ambito territoriale di riferimento, della rilevanza economica degli interventi e delle esigenze di razionalizzazione delle strutture di supporto;

b) individuazione, in relazione agli interventi di cui al comma 1, di eventuali lotti funzionali aggiuntivi dotati di idonea copertura finanziaria da affidare alla competenza del commissario straordinario, tenuto conto dello stato di avanzamento dell'opera e delle specifiche caratteristiche di complessità progettuale, difficoltà esecutiva o attuativa, complessità delle procedure tecnico-amministrative o impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, dei predetti lotti;

c) revoca dei commissari nominati, nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, sulla base di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto dei risultati e degli obiettivi *raggiunti nonché* del carico amministrativo loro attribuito, e nomina di nuovi commissari, sulla base di esigenze di razionalizzazione dell'azione amministrativa dei commissari straordinari.

3. Qualora si rendano necessarie modifiche al decreto di cui al comma 1, si procede, nel rispetto dei criteri individuati dal comma 2 e con le medesime modalità di cui al presente articolo, anche oltre il termine di novanta giorni individuato dal comma 1.

4. Dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da adottare entro il 31 dicembre 2025, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le opere relative ai progetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 luglio 2023, n. 101, nonché le relative opere connesse o strumentali, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più commissari straordinari, che è disposta con i medesimi decreti. Ai commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo, in relazione alle opere di cui al medesimo periodo, possono essere trasferite le funzioni commissariali già affidate ad un Commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, o in virtù di specifiche disposizioni di legge, nei limiti di quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto. I commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo sono individuati nell'ambito del personale dirigenziale *delle società RFI* S.p.a. e ANAS S.p.A. dotati di comprovata esperienza nel settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non percepiscono compensi o emolumenti aggiuntivi né *rimborsi di spese* a carico della finanza pubblica ovvero del quadro economico di progetto e possono avvalersi delle strutture della società di provenienza e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali. Le amministrazioni e gli enti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora si rendano necessarie modifiche ai decreti di cui al primo periodo in relazione all'individuazione delle opere, inclusa l'estensione delle competenze del *commissario* straordinario agli eventuali lotti funzionali aggiuntivi alle opere già oggetto di commissariamento, individuati ai sensi del comma 2, lett. *b)*, ovvero alla sostituzione dei *commissari*, si procede con le medesime modalità di cui al presente comma anche oltre i termini di cui al primo periodo. Ai commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, quarto, quinto e sesto periodo, 2, ad esclusione del quinto periodo, 2-*bis*, 3, 3-*bis*, e 4, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. I commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori soltanto nel caso in cui le risorse finalizzate a ciascuno degli interventi oggetto di commissariamento siano sufficienti alla sua realizzazione. *Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dai commissari straordinari nominati ai sensi del presente comma*.

6. Al fine di coordinare l'attività dei commissari straordinari di cui ai commi 1 e 5 e di monitorare la realizzazione delle relative opere commissariate, nonché di predisporre il piano di razionalizzazione di cui al comma 1, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali.

7. La composizione dell'Osservatorio di cui al comma 6, le relative modalità di funzionamento, la nomina dei componenti e gli eventuali compensi sono definiti con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'Osservatorio *può stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati e avvalersi di esperti, di consulenti nonché delle risorse* umane, strumentali e finanziarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 250.000 per l'anno 2024 e di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025.

8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a euro 250.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione *dello stanziamento* del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

*8-*bis*. All'articolo 27-*bis*, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo le parole: «può predisporre» sono inserite le seguenti: «e approvare» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Commissario straordinario di cui al primo periodo provvede altresì al coordinamento, mediante accordo di programma, delle attività per la realizzazione degli interventi del master plan, finanziati tramite forme di partenariato pubblico-privato, secondo le modalità previste dall'articolo 193 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che prevedono l'utilizzo di risorse esclusivamente provenienti da investitori privati, ferma restando l'applicazione delle regole dell'Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti dell'operazione sui saldi di finanza pubblica. Per le attività di coordinamento di cui al secondo periodo, al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati*.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'articolo 4, commi 1, 2, 2-*bis*, 3, 3-*bis*, e 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55:

«Art. 4. (*Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali*). — 1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto
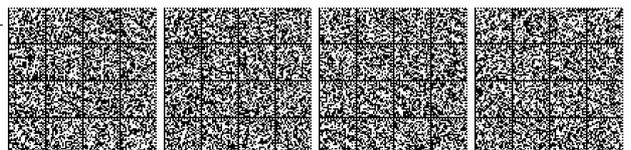
socio - economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari che è disposta con i medesimi decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene reso entro venti giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del parere. Con uno o più decreti successivi, da adottare con le modalità di cui al primo periodo entro il 31 dicembre 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri può individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari. In relazione agli interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono adottati, ai soli fini dell'individuazione di tali interventi, previa intesa con il Presidente della Regione interessata. Gli interventi di cui al presente articolo sono identificati con i corrispondenti codici unici di progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli interventi ad essa collegati. Il Commissario straordinario nominato, prima dell'avvio degli interventi, convoca le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Quando, per sopravvenute ragioni soggettive od oggettive, è necessario provvedere alla sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime modalità di cui al presente comma anche oltre i termini di cui al primo e al secondo periodo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, individuabili anche nell'ambito delle società a controllo pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'*iter* autorizzativo. I termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresì per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Per gli interventi ricompresi negli allegati II e II-*bis* alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, può richiedere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di individuare la regione quale autorità competente allo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o alla verifica di assoggettabilità a VIA. Entro e non oltre i successivi quindici giorni, il competente ufficio del Ministero comunica al Commissario straordinario e alla regione la determinazione in merito all'autorità competente.

2-*bis*. Relativamente ai progetti delle infrastrutture ferroviarie, l'approvazione di cui al comma 2 può avere ad oggetto anche il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. In tal caso, fermo restando quanto previsto dal comma 3, la stazione appaltante pone a base di gara direttamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato dal Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti.

3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

3-*bis*. È autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Commissari straordinari, nominati ai sensi del presente articolo, per le spese di funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale le amministrazioni competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di risorse alle contabilità speciali. Conseguentemente, il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale. Gli impegni pluriennali possono essere annualmente rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi sono trasferite, previa tempestiva richiesta del Commissario alle amministrazioni competenti, sulla contabilità speciale sulla base degli stati di avanzamento dell'intervento comunicati al Commissario. I provvedimenti di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dai Commissari straordinari sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana. Si applica l'articolo 3, comma 1-*bis*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante può, con motivazione espressa, dichiarare i predetti provvedimenti provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-*bis*, 21-*ter* e 21-*quater*, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il monitoraggio degli interventi effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

4. I Commissari straordinari trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione economica, per il tramite del Ministero competente, i progetti approvati, il relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011, segnalando altresì semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi.

(*Omissis*).»

— Si riporta l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 luglio 2023, n. 101 (Attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T):

«Art. 1. (*Oggetto e ambito di applicazione*). — 1. Il presente decreto si applica alle procedure di rilascio delle autorizzazioni necessarie al fine di autorizzare la realizzazione di:

a) progetti che rientrano nelle sezioni della rete centrale della rete transeuropea dei trasporti come individuate nell'allegato 1 al presente decreto che indica i collegamenti transfrontalieri e i collegamenti mancanti che ricadono nel territorio nazionale tra quelli individuati in via preliminare nell'allegato alla direttiva (UE) n. 2021/1187;

b) altri progetti sui corridoi della rete centrale, individuati ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1315/2013

del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, il cui costo totale supera i 300.000.000 di euro.

(*Omissis*).»

— Si riporta l'articolo 27-*bis* del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.) convertito, con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022 n. 142:

«Art. 27-*bis*. (*Disposizioni urgenti per lo sviluppo progettuale dello scalo di «Alessandria Smistamento»*). — 1. Al fine di promuovere il potenziamento del traffico merci nei porti di Savona e di Genova e l'intermodalità nei medesimi retroporti, il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 12-*octies*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ferma restando la progettazione del nuovo centro merci di «Alessandria Smistamento», di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, già affidata ai sensi dell'articolo 1, commi 1009 e 1010, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, può predisporre, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate al predetto centro merci, un master plan che interessa tutta l'area di «Alessandria Smistamento», volto ad individuare le principali aree di intervento in un quadro di sviluppo pubblico-privato, unitamente a misure specifiche di risanamento ambientale, sviluppo economico e sociale, miglioramento e rigenerazione del contesto urbano.»

— Si riporta l'articolo 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici):

«Art. 193. (*Procedura di affidamento*). — 1. Gli operatori economici possono presentare agli enti concedenti proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi. Ciascuna proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. Gli investitori istituzionali di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché i soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, possono formulare le proposte di cui al primo periodo salva la necessità, nella successiva gara per l'affidamento dei lavori o dei servizi, di associarsi o consorziarsi con operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal bando, qualora gli stessi investitori istituzionali ne siano privi. Gli investitori istituzionali, in sede di gara, possono soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi, anche integralmente, delle capacità di altri soggetti. Gli investitori istituzionali possono altresì impegnarsi a subappaltare, anche integralmente, le prestazioni oggetto del contratto di concessione a imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando, a condizione che il nominativo del subappaltatore sia comunicato, con il suo consenso, all'ente concedente entro la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

2. L'ente concedente valuta entro novanta giorni dalla presentazione della proposta, la fattibilità della medesima, invitando se necessario il promotore ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il promotore non apporta le modifiche richieste, come eventualmente rimodulate sulla base di soluzioni alternative suggerite dallo stesso promotore per recepire le indicazioni dell'ente concedente, la proposta è respinta. L'ente concedente conclude la procedura di valutazione con provvedimento espresso, pubblicato sul proprio sito istituzionale e oggetto di comunicazione ai soggetti interessati. Il progetto di fattibilità, una volta approvato, è inserito tra gli strumenti di programmazione dell'ente concedente.

3. Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara nei tempi previsti dalla programmazione. Il criterio di aggiudicazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo.

4. La configurazione giuridica del soggetto proponente può essere modificata e integrata sino alla data di scadenza della presentazione delle offerte. Nel bando l'ente concedente dispone che il promotore può esercitare il diritto di prelazione.

5. I concorrenti, compreso il promotore, in possesso dei requisiti previsti dal bando, presentano un'offerta contenente il piano economico-finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e le varianti migliorative al progetto di fattibilità posto a base di gara, secondo gli indicatori previsti nel bando.

6. Le offerte sono corredate delle garanzie di cui all'articolo 106. Il soggetto aggiudicatario presta la garanzia di cui all'articolo 117. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 117. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

7. L'ente concedente:

a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;

b) redige una graduatoria e nomina aggiudicatario il soggetto che ha presentato la migliore offerta;

c) pone in approvazione i successivi livelli progettuali elaborati dall'aggiudicatario.

8. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. L'importo complessivo delle spese rimborsabili non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al terzo periodo.

9. In relazione alla specifica tipologia di lavoro o servizio, l'ente concedente tiene conto, tra i criteri di aggiudicazione, della quota di investimenti destinata al progetto in termini di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica.

10. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dagli stessi perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.

11. L'ente concedente può sollecitare i privati a farsi promotori di iniziative volte a realizzare i progetti inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato, di cui all'articolo 175, comma 1, con le modalità disciplinate nel presente Titolo.»

Art. 4.

Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa dell'Autorità per la Laguna di Venezia, della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari nonché della Fondazione Teatri di Piacenza

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 15, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al fine di consentire l'avvio delle attività prodromiche all'operatività dell'Autorità per la Laguna di Venezia, istituita *dall'articolo* 95 del medesimo decreto-legge n. 104 del 2020, e di predisporre gli atti necessari al funzionamento della stessa, il Presidente *della suddetta Autorità*, in fase di prima applicazione, è autorizzato a conferire gli incarichi di livello dirigenziale generale previsti dall'articolo 95, comma 10, del decreto-legge n. 104 del 2020, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, *a stipulare* un numero massimo di otto contratti di collaborazione, della durata massima di un anno e per un importo annuo non superiore a euro 40.000, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, per ciascun incarico ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del predetto decreto legislati-

vo *n.* 165 del 2001, e a deliberare il bilancio del primo esercizio finanziario entro 45 giorni dall'insediamento, previo parere del Collegio dei revisori dei conti.

1-bis. *Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Presidente dell'Autorità può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del supporto del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia, che vi provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente*.

2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, il Presidente dell'Autorità può avviare procedure straordinarie di mobilità volontaria di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura non superiore al cinquanta per cento del contingente di cui all'articolo 95, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

3. *All'attuazione* dei commi 1 e 2 si provvede a valere sulle risorse autorizzate dall'articolo 95, comma 16, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, *dalla legge* 13 ottobre 2020, n. 126.

4. Al fine di rafforzarne l'operatività istituzionale, in linea con le iniziative di rivitalizzazione socio-culturale e di promozione e diffusione di iniziative artistiche e culturali del territorio di riferimento, è disposto, per l'anno 2024, a favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari un contributo straordinario di euro 750.000. Agli oneri derivanti dal presente *comma si provvede* mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

4-bis. *Al fine di rafforzare l'operatività istituzionale della Fondazione Teatri di Piacenza, in continuità con le iniziative di rivitalizzazione socio-culturale e di promozione e diffusione di iniziative artistiche e culturali del territorio di riferimento, con particolare riguardo alla promozione del teatro musicale verdiano, è concesso alla predetta Fondazione un contributo straordinario di 500.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura*.

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'articolo 95 del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:

«Art. 95. (*Misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione dell'Autorità per la Laguna di Venezia*). — 1. È istituita l'Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque, di seguito «Autorità», con sede in Venezia. L'Autorità è ente pubblico non economico di rilevanza nazionale dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, rertlamentare, di bilancio e finanziaria. L'Autorità opera nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad essa affidate in base ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza, con criteri di efficienza, economicità ed efficacia nel perseguimento della sua missione. L'Autorità è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo le disposizioni di cui al presente articolo. Il quinto e il sesto periodo del comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono abrogati.

2. All'Autorità sono attribuite tutte le funzioni e competenze relative alla salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna e al mantenimento del regime idraulico lagunare, ivi incluse quelle di cui alle leggi 5 marzo 1963, n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984, n. 798, nonché quelle già attribuite al Magistrato alle Acque e trasferite al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 18, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente comma, l'Autorità può provvedere alla sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le funzioni dell'Autorità sono esercitate compatibilmente con i princìpi e i criteri relativi al buono stato ecologico delle acque di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla gestione del rischio di alluvioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, e alle tutele di cui alle direttive 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, cosiddette direttive «Uccelli» e «Habitat». In particolare l'Autorità:

a) approva, nel rispetto del piano generale degli interventi di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, tenuto conto dei programmi triennali di intervento di cui all'articolo 69 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei piani di gestione delle acque di cui all'articolo 117 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, del progetto generale per il recupero morfologico della Laguna, nonché dei piani di gestione delle zone speciali di conservazione (ZPS), il programma triennale per la tutela della laguna di Venezia, il programma unico integrato e il programma di gestione e manutenzione dell'opera già denominata Modulo Sperimentale Elettromeccanico, di seguito MOSE;

a-*bis*) assicura l'attuazione delle misure contenute nei piani di gestione delle acque e nei piani di gestione del rischio di alluvioni - stralci del piano di bacino - redatti dall'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e relativi all'unità idrografica della Laguna di Venezia, bacino scolante e mare antistante;

b) svolge attività di progettazione e gestione degli interventi di salvaguardia in ambito lagunare in amministrazione diretta, su base convenzionale, tramite società da essa controllate o mediante affidamenti all'esito di procedure di gara espletate secondo le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

c) provvede al coordinamento degli interventi di salvaguardia dell'ambito lagunare e svolge attività tecnica per l'edilizia demaniale statale relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati alle attività di competenza e di immobili di particolare interesse storico, artistico, architettonico e monumentale e di uso pubblico rientranti nell'ambito lagunare;

d) svolge attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE; a tal fine, per lo svolgimento di servizi professionali e di assistenza tecnica ad elevata specializzazione non reperibili presso le pubbliche amministrazioni, costituisce, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, una società da essa interamente partecipata, i cui rapporti con l'Autorità sono disciplinati mediante convenzioni finanziate con le risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di manutenzione del MOSE. La società opera sulla base di un piano che comprovi la sussistenza di concrete prospettive di mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione;

e) può svolgere attività tecnica di vigilanza e supporto ad amministrazioni, enti ed organismi in relazione alla realizzazione di opere pubbliche nell'ambito lagunare con fonti di finanziamento non di diretta competenza;

f) assicura la gestione e tutela del demanio marittimo lagunare nelle aree di competenza e lo svolgimento delle relative funzioni amministrative, contabili e di riscossione dei canoni demaniali;

g) svolge funzioni di polizia lagunare, anche mediante emissione di ordinanze, e di coordinamento amministrativo delle attività di repressione di reati relativi alla navigazione in laguna in base alle leggi 5 marzo 1963 n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984, n. 798;

h) assicura il supporto di segreteria al Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798;

i) provvede, in relazione alle attività di propria competenza, alla riscossione delle sanzioni amministrative derivanti dalle infrazioni in ambito lagunare;

l) provvede al rilascio delle concessioni e autorizzazioni allo scarico delle acque reflue e alla verifica della qualità degli scarichi in relazione ai limiti legali, nonché alla gestione dell'attività amministrativa, contabile e di riscossione dei canoni relativi agli scarichi industriali. Le autorizzazioni degli scarichi civili e di quelli relativi alle aziende artigiane produttive, agli enti assistenziali e alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione sono rilasciate previa approvazione dei progetti da parte del comune di Venezia e i relativi canoni, determinati in base al consumo idrico, sono introitati direttamente dal comune di Venezia;

m) assicura la gestione delle aree, delle acque e dei canali di competenza statale nonché la riscossione delle relative tasse;

n) assicura la gestione e il funzionamento del Centro sperimentale per modelli idraulici;

o) assicura attività di supporto alle altre amministrazioni responsabili della salvaguardia di Venezia e della laguna, di coordinamento e controllo tecnico-amministrativo delle attività affidate al concessionario Consorzio Venezia Nuova, quali la difesa dalle acque alte, la protezione dalle mareggiate e la riqualificazione ambientale, il Servizio informativo;

p) esercita le funzioni di regolazione della navigazione della laguna di Venezia, nonché l'esecuzione di tutte le opere necessarie al mantenimento dei canali di navigazione, con esclusione dei canali marittimi e delle zone portuali di competenza dell'Autorità marittima e dell'Autorità di sistema portuale, nonché dei rii e canali interni al centro storico di Venezia e della Giudecca, del Lido, di Murano e di Burano e del Canal Vena a Chioggia;

q) rilascia le autorizzazioni e concessioni per dissodamenti e piantagioni entro il perimetro lagunare, nonché per il prelievo dalla laguna di sabbia, fango ed altri materiali per qualsiasi uso;313

r) rilascia le concessioni o autorizzazioni per lo scarico di rifiuti e provvede alla gestione dei relativi canoni; svolge attività di monitoraggio e controllo meteorologico e ambientale, anche ai fini del controllo della qualità delle acque lagunari, nonché le relative attività di laboratorio di analisi chimiche, avvalendosi anche del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132;

s) esprime pareri obbligatori sulla validità dei trattamenti di depurazione delle acque sia per gli scarichi reflui all'interno della laguna, sia per quelli defluenti in mare aperto tramite canali artificiali in prossimità della laguna;

t) verifica la conformità al progetto degli impianti di depurazione realizzati.

3. L'Autorità promuove lo studio e la ricerca volti alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, favorendo le attività di ricerca applicata, di informazione e didattica, anche tramite il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici di cui all'articolo 1, commi 119 e 120, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per lo svolgimento di tali compiti l'Autorità si può avvalere della collaborazione delle università e di enti di ricerca pubblici e privati.

4. Sono organi dell'Autorità:

a) il Presidente;

b) il Comitato di gestione;

c) il Comitato consultivo;

d) il Collegio dei revisori dei conti.

5. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Autorità, è il responsabile del suo funzionamento e ne dirige l'organizzazione, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti dalla presente disposizione o dallo statuto agli altri organi. Il Presidente è scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo e dotate di alta e riconosciuta competenza ed esperienza nei settori nei quali opera l'Autorità ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con il sindaco della Città metropolitana di Venezia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. L'incarico di Presidente ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato e con qualsiasi altra attività professionale privata. I dipendenti di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono collocati in posizione di aspettativa o di fuori ruolo o altra posizione equiparata nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, per l'intera durata dell'incarico. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Al Presidente è corrisposto un compenso stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed organismi pubblici e posto a carico del bilancio dell'Autorità e comunque nel limite di cui all'articolo 23-*ter*, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

6. Il Comitato di gestione è composto dal Presidente dell'Autorità, che lo presiede, e da sette dipendenti di livello dirigenziale scelti tra il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della Regione Veneto, della Città Metropolitana di Venezia e del Comune di Venezia, e nominati, per la durata di tre anni, secondo le modalità previste dallo statuto. In sede di prima applicazione, i componenti del Comitato di gestione sono individuati dalle Amministrazioni di appartenenza e nominati con provvedimento del Presidente dell'Autorità, adottato entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 5, secondo periodo. Il Comitato di gestione delibera, su proposta del Presidente, lo statuto, il regolamento di amministrazione, i regolamenti e gli altri atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Autorità, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnino il bilancio dell'Autorità, anche se ripartite in più esercizi, per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Presidente sottopone alla preventiva valutazione del Comitato di gestione le scelte strategiche aziendali e le nomine dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice dell'Autorità. Ai componenti del Comitato di gestione non spetta alcun emolumento, compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. Le deliberazioni del Comitato di gestione relative allo statuto, ai regolamenti e agli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Autorità sono trasmesse al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Le deliberazioni si intendono approvate ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun provvedimento ovvero non vengano chiesti chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l'approvazione è interrotto sino a che non pervengono gli elementi richiesti.

7. Per l'espletamento dei propri compiti l'Autorità si avvale, nelle forme e nei modi previsti dallo statuto, di un Comitato consultivo composto da sette componenti, nominati con provvedimento del Presidente dell'Autorità, su proposta, rispettivamente, del Sindaco di Venezia, del Sindaco di Chioggia, del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale, del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, del Presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, del Presidente della Giunta regionale del Veneto e del Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, scelti tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di specifiche e comprovate competenze e esperienza anche in materia idraulica e di morfodinamica lagunare e di gestione e conservazione dell'ambiente. Ai componenti del Comitato consultivo non spetta alcun emolumento, compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

8. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da un Presidente, da due membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: un membro effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. I compensi dei componenti del Collegio dei revisori dei conti sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del bilancio dell'Autorità.

9. Lo statuto dell'Autorità, adottato, in sede di prima applicazione, dal Presidente dell'Autorità, sentiti il Presidente della regione Veneto e il Sindaco della città metropolitana di Venezia, è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto disciplina le competenze degli organi di direzione dell'Autorità, reca i principi generali in
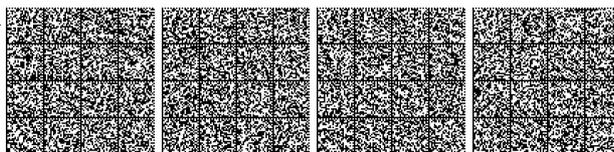
ordine all'organizzazione ed al funzionamento dell'Autorità, istituendo, inoltre, apposita struttura di controllo interno e prevedendo forme adeguate di consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'articolazione degli uffici è stabilita con disposizioni interne adottate secondo le modalità previste dallo statuto. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Autorità con le modalità stabilite dalla legge 21 marzo 1958, n. 259. L'Autorità si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

10. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, è assegnato all'Autorità un contingente di personale di 100 unità, di cui due unità di livello dirigenziale generale, sei unità di livello dirigenziale non generale e novantadue unità di livello non dirigenziale. L'Autorità adotta, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale dirigenziale e non dirigenziale ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare, il regolamento di amministrazione:

a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

b) fissa le dotazioni organiche complessive del personale di ruolo dipendente dall'Autorità nel limite massimo di 100 unità.

11. I dipendenti in servizio presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolgono compiti relativi alle funzioni di cui all'articolo 54, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono trasferiti nel ruolo organico dell'Autorità con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione con contestuale riduzione della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza e trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove più favorevole, in godimento presso l'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

12. L'Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, nell'ambito della dotazione organica, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o equiparata nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche.

13. Nel limite della dotazione organica di cui al comma 10 e al termine delle procedure di cui al comma 11, l'Autorità è autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato di due unità di personale dirigenziale di livello non generale per l'anno 2020 e delle rimanenti unità di personale a copertura delle posizioni vacanti disponibili a decorrere dall'anno 2021, da inquadrare nelle aree iniziali stabilite nel regolamento di amministrazione di cui al comma 10. Le procedure concorsuali per il reclutamento del personale di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, valorizzando, in particolare, l'esperienza maturata in materia di progettazione, costruzione e gestione di grandi opere idrauliche e in materia di salvaguardia lagunare e previsione delle maree.

14. Al personale dell'Autorità si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'area e del comparto funzioni centrali secondo le tabelle retributive sezione enti pubblici non economici.

15. Nelle more della piena operatività dell'Autorità, la cui data è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Presidente dell'Autorità entro sei mesi dall'adozione del regolamento di amministrazione di cui al comma 10, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove già esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati.

15-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4-*ter*, lettera *b)*, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, nelle more della piena operatività dell'Autorità e della definizione della procedura di liquidazione del concessionario Consorzio Venezia Nuova, in deroga a quanto previsto nel contratto di concessione e nei relativi atti aggiuntivi, le attività relative al primo ciclo di manutenzione straordinaria del MOSE sono affidate, fino al 31 marzo 2025, dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia mediante procedure di evidenza pubblica espletate secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. È fatta salva la facoltà per l'Autorità di risolvere anticipatamente il contratto affidato dal Provveditorato ai sensi del primo periodo, ove ricorrano ragioni di pubblico interesse.

16. L'Autorità è dotata di un proprio patrimonio, costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili strumentali alla sua attività. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i beni che costituiscono il patrimonio iniziale. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15, ivi compresi quelli relativi alla costituzione ed al primo avviamento della società di cui alla lettera *d)* del comma 2, quantificati in euro 1,5 milioni per l'anno 2020 e in euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

17. Per le attività di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114.

18. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nomina il Commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l.. Con il decreto di nomina viene determinato il compenso spettante al Commissario liquidatore sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico delle società di cui al primo periodo.

19. La nomina del Commissario liquidatore comporta la decadenza di tutti gli organi, anche straordinari, del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l., di cui il predetto Commissario liquidatore assume i relativi poteri, funzioni ed obblighi. Gli organi anche straordinari delle società di cui al primo periodo, entro sessanta giorni dalla nomina del Commissario liquidatore, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché al Commissario liquidatore, una relazione illustrativa recante la descrizione dell'attività svolta ed il relativo rendiconto, fermi restando gli altri obblighi a loro carico previsti dalla vigente normativa.

20. Il Commissario liquidatore ha il compito:

a) di gestire il Consorzio Venezia Nuova e la Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l. al fine di ultimare le attività di competenza relative al MOSE ed alla tutela e salvaguardia della Laguna di Venezia, in esecuzione degli atti convenzionali, nonché di procedere alla consegna dell'opera in favore dell'Autorità;

b) di sciogliere il Consorzio Venezia Nuova e la Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l., provvedendo alla relativa liquidazione, successivamente alla consegna del MOSE all'Autorità medesima. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Commissario liquidatore provvede, altresì, alla verifica ed all'accertamento delle attività svolte dal Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l., nonché all'adozione dei necessari atti anche di natura negoziale.

21. Il Commissario liquidatore assume tutti i poteri ordinari e straordinari per la gestione del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l., attenendosi agli indirizzi strategici e operativi del Commissario nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 6-*bis* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, anche ai fini della celere esecuzione dei lavori relativi per il completamento dell'opera. Le attività del Commissario liquidatore sono concluse entro il termine massimo di diciotto mesi dall'assunzione della gestione del MOSE da parte dell'Autorità. A tal fine il Commissario liquidatore provvede a costituire, a valere sulle disponibilità del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.a.r.l., un deposito a garanzia delle eventuali obbligazioni non soddisfatte al termine della liquidazione mediante versamento sul conto corrente intestato al Commissario liquidatore aperto presso un ufficio postale o un istituto di credito scelto dal Commissario. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto, con i relativi interessi, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

21-*bis*. Al fine di ridurre i tempi di consegna del MOSE da parte del Commissario di cui al comma 18, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia sottoscrive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere dell'Avvocatura dello Stato e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo transattivo con il concessionario Consorzio Venezia Nuova, avente ad oggetto l'esecuzione delle attività previste dal contratto di concessione e dai relativi atti aggiuntivi. L'accordo transattivo di cui al presente comma è efficace dalla data della sua sottoscrizione, ferma restando la sottoposizione dello stesso al controllo di legittimità da parte della Corte dei conti.

22. L'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 - 1. È istituito un Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Presidente della giunta regionale del Veneto, dal Sindaco della Città metropolitana di Venezia, ove diverso, dal Sindaco di Venezia, dal Sindaco di Chioggia e dal Sindaco di Cavallino Treporti o loro delegati, nonché da due rappresentanti dei comuni di Codevigo, Campagna, Lupia, Mira, Quarto D'Altino, Iesolo e Musile di Piave, designati dai sindaci con voto limitato.

2. Segretario del Comitato è il Presidente dell'Autorità per la Laguna di Venezia, che assicura, altresì, la funzione di segreteria del Comitato stesso.

3. Al Comitato sono demandati l'indirizzo, il coordinamento e il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. Esso approva il piano degli interventi nell'ambito della Laguna di Venezia e decide sulla ripartizione delle risorse stanziate per la loro attuazione.

4. Il Comitato trasmette al Parlamento, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.

5. Il Comitato provvede all'approvazione di apposito regolamento, volto a disciplinare i propri aspetti organizzativi e nel quale siano altresì stabilite modalità e frequenza con le quali esso si riunisce, nonché le modalità di votazione dei suoi componenti.».

23. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, procede alla verifica di eventuali somme utilizzabili iscritte nel bilancio dello Stato e non più dovute, con esclusione delle somme perenti, per contratti di finanziamento stipulati con istituzioni finanziarie per la realizzazione del sistema MOSE. All'esito della verifica e comunque non oltre il 31 marzo 2021, con delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla definitiva ricognizione e conseguente riprogrammazione delle risorse di cui al primo periodo. Con la predetta delibera le somme disponibili a seguito della ricognizione, anche iscritte in conto residui, sono assegnate per il completamento e la messa in esercizio del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

24. Al fine di tutelare l'ambiente e la pubblica sicurezza nonché salvaguardare l'unicità e le eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale italiano, ferme restando tutte le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, previste dal codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nei siti italiani di cui all'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» e posti sotto la tutela dell'UNESCO, è vietato:

a) il rilascio di autorizzazioni e di ogni altro atto di assenso, ivi compresi le autorizzazioni paesaggistiche, i provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e le concessioni demaniali per ogni attività avente ad oggetto la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti di stoccaggio di GPL nei siti riconosciuti dall'UNESCO;

b) l'avvio dell'esercizio degli impianti di stoccaggio GPL, collocati nei suddetti siti riconosciuti dall'UNESCO, già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non ancora in esercizio.

25. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono individuate le autorizzazioni e gli ulteriori atti di assenso, già adottati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e dichiarati inefficaci ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del comma 24, nonché stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'eventuale indennizzo di cui al comma 26 nei limiti delle risorse ivi previste.

26. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di euro 1 milione per l'anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di euro 13 milioni per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione, ove ne ricorrano le condizioni e fino ad esaurimento delle risorse, di un indennizzo in favore dei beneficiari delle autorizzazioni o degli ulteriori atti di assenso, dichiarati inefficaci ai sensi del comma 25. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di euro 13 milioni per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 114.

27. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante disposizioni per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, al numero 21, dopo le parole: «motore endotermico» sono inserite le seguenti: «o elettrico o combinazione degli stessi.»;

b) all'articolo 81, sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla rubrica è soppressa la parola: «liquido»;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Nelle navi e motonavi che effettuano il trasporto pubblico locale lagunare di linea e non di linea esclusivamente all'interno delle acque protette della laguna di Venezia, l'eventuale impiego di combustibile allo stato gassoso a temperatura ambiente in pressione è effettuato con sistemazioni conformi alle disposizioni da emanarsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

27-*bis*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro il 30 giugno 2023 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la regione Veneto, sono dettate le disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree ubicate all'interno del contermine lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lagunare stesso. Il decreto di cui al precedente periodo disciplina anche i termini del procedimento, la durata dell'autorizzazione e le relative attività di controllo e monitoraggio.

27-*ter*. Le modifiche e integrazioni degli eventuali allegati tecnici al decreto di cui al comma 27-*bis* sono disposte con uno o più decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa con la regione Veneto.

27-*quater*. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 27-*bis* è effettuata in ogni caso la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 109, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

27-*quinquies*. Sulle domande di autorizzazione di cui al comma 27-*bis* è acquisito il parere di una Commissione tecnico-consultiva istituita presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. La Commissione si esprime entro il termine di trenta giorni.

27-*sexies*. La Commissione di cui al comma 27-*quinquies* è composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno designato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con funzioni di presidente, uno dal provveditore interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, uno dall'Istituto superiore di sanità, uno dall'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto e uno dal Consiglio nazionale delle ricerche. I componenti della Commissione sono scelti tra il personale di livello dirigenziale appartenente ai ruoli delle amministrazioni designanti. L'incarico di componente della Commissione ha una durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia

Giulia. Ai componenti della Commissione non spetta alcun emolumento, compenso, né rimborso di spese a qualsiasi titolo dovuto.»

— Si riporta l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

«Art. 19. (*Incarichi di funzioni dirigenziali (Art. 19 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del D.Lgs n. 387 del 1998)*). — (*Omissis*)

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

(*Omissis*).»

— Per l'articolo 7, comma 6, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 5.

— Si riporta l'articolo 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 30. (*Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (Art. 33 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del D.Lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della legge n. 488 del 1999)*). — 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. E' richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza.

1.1. Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 è stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale è fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma 1 è da considerare all'esito della mobilità e riferita alla dotazione organica dell'ente.

1-*bis*. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-*ter*. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale.

1-*quater*. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-*ter*. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata del proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-*quinquies*. Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte.

2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede.

2.1 Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3.

2.2 I contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e
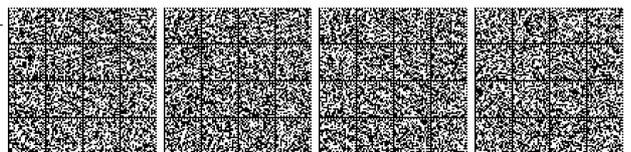
2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.

2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 può essere rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.

2-*bis*. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.

2-*ter*. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-*bis*, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.

2-*quater*. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".

2-*quinquies*. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione.

2-*sexies*. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.»

— Si riporta l'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 29 dicembre 2022, S.O. n. 43:

(*Omissis*).

632. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 34 milioni di euro per l'anno 2024, di 32 milioni di euro per l'anno 2025 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del fondo di cui al primo periodo.

(*Omissis*).»

Art. 5.

Disposizioni urgenti per il completamento di interventi infrastrutturali

1. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e di consentire il celere avvio dei lavori di realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, è autorizzata la spesa di 155 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di *euro per ciascuno* degli anni dal 2025 al 2031, di 22 milioni di euro per l'anno 2032 e di 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. Gli importi di cui al precedente periodo sono *versati nella* contabilità speciale di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede, quanto a 153 milioni di euro per l'anno 2024, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, *e, quanto* a 2 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, 22 milioni di euro per l'anno 2032 e a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, mediante riduzione delle risorse destinate al completamento del tratto autostradale Roma-Latina, autorizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione relativi alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2024, alla cui copertura *si provvede mediante* versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 290-*bis*, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per il supporto tecnico, il Commissario straordinario per l'intervento relativo alla messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2021, può avvalersi di un numero massimo di ulteriori tre esper-*

ti o consulenti, per i quali sia documentato il possesso di elevate competenze e professionalità, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I compensi per il supporto tecnico prestato dai soggetti di cui al secondo periodo sono definiti dal Commissario straordinario, nel limite massimo di 70.000 euro annui per ogni esperto o consulente, e sono posti a carico della società Acea Ato 2 Spa, gestore del servizio idrico integrato, in qualità di stazione appaltante, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

2-bis. *Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e di consentire la conclusione dei lavori per la messa in sicurezza e l'ammodernamento della nuova strada statale 729 Sassari-Olbia, all'articolo 9, comma 9*-bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».*

2-ter. *Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti competenti trasmettono al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco degli interventi da effettuare nel corso dell'anno 2024 ai sensi del comma 2*-bis*, con l'indicazione delle relative spese*.

3. Il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2022 per l'intervento relativo alla «Realizzazione del I lotto funzionale della nuova sede dei reparti di eccellenza dell'Arma dei Carabinieri – I lotto–(PI) – D51B21004330001, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1831 del 09 maggio 2022», è autorizzato all'apertura di una contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato per le spese di funzionamento e di realizzazione, in conformità *alle procedure* di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione relativi alla realizzazione dell'intervento di cui al primo periodo, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al secondo periodo si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Gli importi di cui al secondo periodo sono *versati nella* contabilità speciale di cui al primo periodo.

3-bis. *All'articolo 7*-bis*, comma 4, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, in materia di proroga del termine per l'adozione dei decreti di esproprio relativi al completamento del collegamento intermodale Roma-Latina e del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, le parole: «di ulteriori due anni», ovunque ricorrono, sono soppresse, le parole: «3 agosto 2024» sono sostituite dalle seguenti: «3 agosto 2026» e le parole: «10 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «10 dicembre 2026».*

4. I termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono fissati al 31 dicembre 2024. All'attuazione della presente disposizione si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi.

4-bis. *Al fine di garantire la celere realizzazione della piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale del porto di Tremestieri, in provincia di Messina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Il Commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'adozione del decreto di nomina di cui al primo periodo, invia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze un cronoprogramma aggiornato dell'intervento. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture delle amministrazioni territoriali interessate.*

4-ter. *Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle capacità tecniche e amministrative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riguardo all'effettiva digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici, il personale dipendente a tempo indeterminato della predetta amministrazione può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, per avviare o proseguire attività professionali e imprenditoriali. Nei casi di cui al primo periodo, l'aspettativa s'intende concessa decorsi trenta giorni dalla richiesta, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia opposto un motivato diniego o un differimento. Nel periodo di aspettativa il dipendente non riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Il dipendente può chiedere di rientrare in servizio non prima che siano decorsi due anni dalla decorrenza dell'aspettativa e, comunque, con un preavviso*

*di sei mesi. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può coprire le vacanze di organico conseguenti al collocamento in aspettativa del personale dipendente di cui al primo periodo, nei limiti del 10 per cento delle facoltà assunzionali disponibili, mediante contratti a tempo determinato o di apprendistato ai sensi dell'articolo 3-*ter*, comma 1, del decreto-legge 2 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, di durata massima di trentasei mesi e, comunque, non superiore all'effettiva durata dell'aspettativa, al fine di procedere al reclutamento di giovani laureati individuati su base territoriale che siano in possesso di una formazione aggiornata e altamente specializzata per la realizzazione e la gestione dei processi di trasformazione digitale. I contratti di cui al periodo precedente si intendono risolti alla data di rientro in servizio del personale collocato in aspettativa ai sensi del presente comma.*

4-quater. *Ai fini del completamento delle opere di consolidamento delle sponde e di recupero funzionale dell'idrovia Pisa-Livorno, nota come Canale dei Navicelli, è concesso al comune di Pisa un contributo straordinario di 10 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Il comune di Pisa procede alla realizzazione delle opere di completamento infrastrutturale attraverso la società partecipata Port Authority di Pisa s.r.l. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.*

4-quinquies. *Al fine di accelerare gli interventi infrastrutturali finalizzati alla realizzazione del polo di alta formazione coreutica della fondazione «Accademia d'arti e mestieri dello spettacolo Teatro alla Scala» di Milano, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.*

4-sexies. *Al comma 6-*quater *dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «di interesse collettivo» sono soppresse e l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Al fine di consentire l'intervento di adeguamento dell'infrastruttura di cui al presente comma e il recupero e l'utilizzo degli spazi costruiti sulla medesima infrastruttura, è concesso al comune di Parma un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».*

4-septies. *Al fine di assicurare il completamento dell'intervento «regione Liguria – Begato» nell'ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, di cui all'articolo 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare all'Azienda regionale territoriale per l'edilizia della provincia di Genova. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, con riferimento alle risorse rese disponibili a seguito di formali rinunce, da parte degli enti beneficiari, al finanziamento, a valere sul medesimo Fondo, di interventi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pervenute per il tramite del medesimo Ministero.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'articolo 1, comma 475, della citata legge 29 dicembre 2022, n. 197:

(*Omissis*).

475. In relazione alle attività di cui al comma 474, il Commissario straordinario di cui al comma 473, in favore del quale è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale, assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

(*Omissis*).»

— Si riporta l'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 maggio 2021, n. 123, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 luglio 2021, n. 176, S.O. n. 25:

«Art. 1-*septies*. (*Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici*). — 1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-*bis*, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera *a)*, del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma, 1, lettera *a)*.
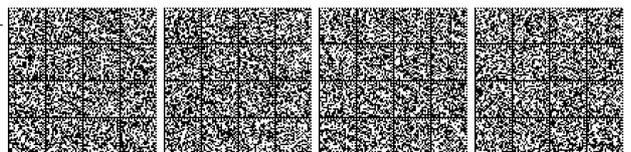
3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.

4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di cui al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.

5. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 216, comma 27-*ter*, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

6. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le modalità di cui al comma 8 del presente articolo.

8. Per le finalità di cui al comma 7, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse. Ai fini dell'accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.»

— Si riporta l'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):

«Art. 4. (*Finanziamento agli investimenti*). — (*Omissis*)

176. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2004-2006 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.

(*Omissis*).»

— Si riporta l'articolo 1, comma 519, della citata legge 29 dicembre 2022, n. 197:

(*Omissis*).

519. Per il miglioramento dell'approvvigionamento idrico della città metropolitana di Roma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, da destinare alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera, di cui all'allegato IV, n. 8, annesso al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente il nuovo tronco superiore dalle sorgenti alla centrale di Salisano.

(*Omissis*).»

— Si riporta l'articolo 1, comma 290-*bis*, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026):

«*Omissis*.

290-*bis*. Per il supporto tecnico, i commissari straordinari di cui ai commi 289 e 290 possono avvalersi di un numero massimo di sette esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare nel limite della quota percentuale di cui ai commi 289 e 290. I compensi per il supporto tecnico prestato dai soggetti di cui al primo periodo sono definiti con provvedimento dei commissari straordinari di cui ai commi 289 e 290, nel limite massimo di 70.000 euro annui per ogni esperto o consulente. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Omissis.»

— Si riporta l'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

«Art. 7. (*Gestione delle risorse umane (Art. 7 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del D.Lgs n. 387 del 1998)*). — 1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

5-*bis*. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-*bis*, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi
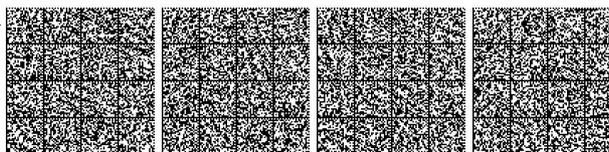
individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;61

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-*quater*.

6-*bis*. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

6-*ter*. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.

6-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-*bis* e 6-*ter* non si applicano ai componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

6-*quinquies*. Rimangono ferme le speciali disposizioni previste per gli enti pubblici di ricerca dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.»

— Si riporta l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:

«Art. 5. (*Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni*). — (*Omissis*)

9. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica ai soggetti di cui al presente comma al raggiungimento del settantesimo anno di età

(*Omissis*).»

— Si riporta l'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).

«*Omissis*.

489. Ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-*ter*, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive. Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. Gli organi costituzionali applicano i princìpi di cui al presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.

(*Omissis*).»

— Si riporta l'articolo 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26:

«Art.14. (*Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi*). — (*Omissis*)

3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

(*Omissis*).»

«Art. 14.1. (*Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile*). — (*Omissis*)

3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

(*Omissis*).».

— Si riporta l'articolo 9, comma 9-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga e definizione di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dalla presente legge:

«Art. 9. (*Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti*). — (*Omissis*)

9-*bis*. Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 44-*ter*, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la gestione operante sulla contabilità speciale n. 5440 è mantenuta in esercizio alle condizioni previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 56 dell'8 marzo 2013, fino al completamento degli interventi ricompresi nel contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia e comunque non oltre il *31 dicembre 2025*.

(*Omissis*).»

— Per l'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 3.

— Si riporta l'articolo 7-*bis*, comma 4, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in mate-

ria di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, come modificato dalla presente legge:

«Art. 7-*bis*. (*Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali*). — (*Omissis*)

4. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 26 del 25 giugno 2020 , pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 26 ottobre 2020, e n. 25 del 25 giugno 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 24 ottobre 2020, nelle more della definizione del procedimento per l'affidamento di detti interventi, sono disposte la proroga, fino al *3 agosto 2026*, del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità, apposta dal medesimo Comitato interministeriale con la delibera n. 88 del 18 novembre 2010, pubblicata nel supplemento ordinario n. 195 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 26 agosto 2011, nonché la proroga, fino al *10 dicembre 2026*, del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità, apposta dal medesimo Comitato interministeriale con la delibera n. 51 del 2 agosto 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2014. Agli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dai conseguenti provvedimenti di esproprio si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 2-*terdecies*, ultimo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.»

— Si riporta l'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31dicembre 2018, S.O. n. 62:

«(*Omissis*)

891. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti e dell'ANAS Spa, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

(*Omissis*).»

— Per l'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 3.

— Si riporta l'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro):

«Art. 18. (*Aspettativa*). — 1. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di trentasei mesi e rinnovabile per una sola volta, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato.

(*Omissis*).»

— Si riporta l'articolo 3-*ter*, comma 1, del decreto-legge 2 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74:

«Art. 3-*ter*. (*Misure per favorire il reclutamento di giovani nella pubblica amministrazione*). — 1. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, in relazione ai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di apprendistato di durata massima di trentasei mesi, giovani laureati individuati su base territoriale mediante avvisi pubblicati nel portale del reclutamento (www.inpa.gov.it) della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le procedure per il reclutamento, nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevedono una prova scritta, la valutazione dei punteggi dei titoli accademici conseguiti dal candidato, compresa la media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami, la valutazione degli eventuali titoli di specializzazione post lauream e delle eventuali esperienze professionali documentate, conferenti con la tipologia dei posti messi a concorso, nonché una prova orale in cui è valutato il possesso delle competenze di cui all'articolo 35-*quater*, comma 1, lettera *a)*, secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età.

(*Omissis*).»

— Si riporta l'articolo 4, comma 6-*quater*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dalla presente legge:

«Art. 4. (*Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali*). — (*Omissis*)

6-*quater*. Al fine di assicurare la piena fruibilità degli spazi costruiti sull'infrastruttura del Ponte di Parma denominato «Nuovo Ponte Nord», la regione Emilia-Romagna, la provincia di Parma e il comune di Parma, verificata la presenza sul corso d'acqua principale su cui insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o di altre opere idrauliche a monte del manufatto idonee a garantire un franco di sicurezza adeguato rispetto al livello delle piene, possono adottare i necessari provvedimenti finalizzati a consentirne l'utilizzo permanente attraverso l'insediamento di attività sia a scala urbana che extraurbana, anche in deroga alla pianificazione vigente, nel rispetto della pianificazione di bacino e delle relative norme di attuazione. Tale utilizzo costituisce fattispecie unica e straordinaria. *Al fine di consentire l'intervento di adeguamento dell'infrastruttura di cui al presente comma e il recupero e l'utilizzo degli spazi costruiti sulla medesima infrastruttura, è concesso al comune di Parma un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.*

(*Omissis*).»

— Si riporta l'articolo 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):

«*Omissis*.

437. Al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, è promosso il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, di seguito denominato «Programma». Il Programma è finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i princìpi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City).

(*Omissis*).»

— Si riporta l'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91:

«Art. 26. (*Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori*). — (*Omissis*)

7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli interventi prioritari individuati al primo periodo, al Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le modalità definite ai sensi del comma 7-*bis* e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021, e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019. Al Fondo possono altresì accedere, nei termini di cui al terzo periodo:

a) il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234 del 2021;

b) la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020;

c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.

(*Omissis*).»

Art. 6.

Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale

1. Le somme residue relative ai mutui trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi dalla Cassa depositi e prestiti per interventi di potenziamento delle ferrovie regionali di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, ovvero per interventi di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido *di massa di cui* alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, il cui piano di rimborso è scaduto entro il 31 dicembre 2023 e che risultano a tale data non utilizzate dai soggetti mutuatari, possono essere erogate anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei mutui ai fini del completamento delle opere ammesse a contributo o destinatarie dei mutui in virtù dell'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. I soggetti mutuatari possono trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la relativa autorizzazione, eventuali richieste di variazione degli interventi ammessi a contributo durante il periodo di ammortamento se coerenti con le finalità dei relativi programmi.

2. *La società* Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad erogare le somme residue di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2028, su richiesta dei soggetti mutuatari e previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rilasciata all'esito della verifica della rendicontazione delle spese funzionali alla realizzazione degli interventi ammessi a contributo ai sensi del comma 1.

Riferimenti normativi:

Si riporta l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 2 ottobre 2003, S.O. n. 181, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003, S.O. n. 181:

«Art. 5. (*Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni*). — (*Omissis*)

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati:

a) le funzioni, le attività e le passività della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A. di cui al comma 8;

b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato, anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A. e assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori trasferimenti e conferimenti. I decreti ministeriali di cui alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti e trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari;

c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;

d) il capitale sociale della CDP S.p.A., comunque in misura non inferiore al fondo di dotazione della Cassa depositi e prestiti risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

(*Omissis*).»

— Si riporta l'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

«(*Omissis*)

3. La dotazione del fondo di cui all'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151 , è integrata per il quinquennio 1987-1991 con l'ulteriore complessiva assegnazione valutata in lire 800 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti, per essere destinata specificatamente alla concessione di contributi in misura pari agli oneri per capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa possono contrarre, anche all'estero, nel limite complessivo di 5.000 miliardi, adeguabile sulla base dell'andamento dei tassi, per la realizzazione di investimenti ferroviari. I contributi sono erogati a rotazione alle predette aziende con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, intesa la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sulla base di singoli progetti accompagnati da relazioni specifiche dei costi e benefici e dai relativi piani finanziari. Al fondo affluiscono le disponibilità per competenza e cassa del capitolo n. 7272 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1987, e relative proiezioni per gli anni successivi, nonché la somma di lire 65 miliardi per l'anno 1987 e di lire 120

miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sulla base dei piani finanziari sopra indicati.

(*Omissis*).»

— La legge 26 febbraio 1992, n. 211 (Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 marzo 1992, n. 55.

— Si riporta l'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.302 del 29 dicembre 2012, S.O. n. 212:

«(*Omissis*)

289. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila e negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, nonché per garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio 2013, sulla base dei maggiori costi sostenuti e/o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 26 milioni di euro per il comune dell'Aquila, di 4 milioni di euro per gli altri comuni e di 5 milioni di euro per la provincia dell'Aquila. Il CIPE, previa verifica di eventuali situazioni pendenti ed obblighi giuridici in corso nonché delle disponibilità finanziarie esistenti, revoca il finanziamento statale di cui alla deliberazione CIPE n. 76 del 2001, assegnato alla «Tramvia su gomma» nel Comune dell'Aquila, e destina le predette residue disponibilità allo stesso Comune per il finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di mobilità urbana.

(*Omissis*).»

Art. 6 - *bis*

Norma in materia di condizioni per la circolazione del materiale rotabile

*1. All'articolo 40-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

*«2-*bis*. Dal divieto di circolazione di cui al comma 2 sono altresì esclusi i rotabili che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano in servizio da almeno venticinque anni».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'articolo 40-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dalla presente legge:

«Art. 40-*bis*. (*Norme in materia di condizioni per la circolazione del materiale rotabile*). — (*Omissis*)

2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, sulle reti ferroviarie nazionali e regionali non è consentita la circolazione di rotabili con toilette a scarico aperto adibiti al trasporto di passeggeri. Dal divieto di circolazione di cui al periodo precedente sono esclusi i rotabili storici, come definiti dall'articolo 3, comma 1, della legge 9 agosto 2017, n. 128.

*2-*bis*. Dal divieto di circolazione di cui al comma 2 sono altresì esclusi i rotabili che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano in servizio da almeno venticinque anni.*»

Art. 7.

Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un commissario straordinario al fine di completare le attività di progettazione e realizzazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani. Il decreto di cui al primo periodo individua, altresì, i compiti e le attività del commissario straordinario, compresa l'attività di gestione e smaltimento del percolato della discarica di Molinetto, nonché il compenso del commissario medesimo, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026.

2. Il commissario straordinario subentra nei rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, negli atti amministrativi e negoziali già nella titolarità del prefetto di Genova ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, nonché nella titolarità della contabilità speciale già intestata al prefetto di Genova ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 12. Salvo diverse determinazioni del commissario straordinario, per le finalità di cui al comma 1 continuano ad avere efficacia gli atti adottati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2006.

3. Il commissario straordinario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Restano ferme, in ogni caso, le deroghe previste all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44. Al commissario sono, altresì, attribuiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonché le facoltà di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 27 del 2019.

4. Per l'espletamento dei propri compiti e attività, il commissario straordinario ha la facoltà di nominare, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Presidente della regione Liguria, un sub-commissario, cui sono affidati specifici settori di intervento. Al sub-commissario è corrisposto un compenso pari al 50 per cento del compenso del commissario straordinario.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, il commissario straordinario è autorizzato ad avvalersi, mediante apposita convenzione, della società Sogesid S.p.A., nonché di altre società in house delle amministrazioni centrali dello Stato e della regione Liguria ovvero di enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nelle materie oggetto dell'avvalimento, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, utilizzando le risorse umane e
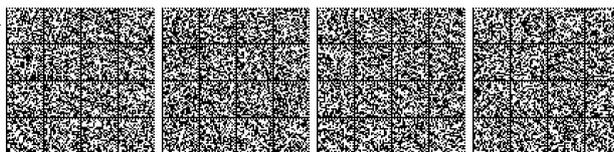
strumentali disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili per le attività di cui al comma 1 e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il commissario straordinario è, altresì, autorizzato *ad avvalersi di personale, fino al numero massimo di cinque unità, appartenente* alle amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato, *collocato* in posizione di comando o di distacco secondo i rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa. Tale personale è autorizzato a effettuare lavoro straordinario nel limite di 50 ore mensili pro capite effettivamente *prestate*.

6. L'approvazione dei progetti per le finalità di cui al presente articolo da parte del commissario straordinario costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere *e di urgenza* e indifferibilità dei relativi lavori.

7. Al fine di completare gli interventi di cui al comma 1, il commissario straordinario ha la facoltà di promuovere e sottoscrivere un accordo di programma con la regione Liguria e gli enti locali interessati, avente ad oggetto le aree dell'ex stabilimento Luigi Stoppani S.p.A., sito nel comune di Cogoleto. Con l'accordo di programma di cui al primo periodo sono individuati la destinazione d'uso delle aree, anche in variante allo strumento urbanistico comunale, il progetto di valorizzazione, gli interventi da effettuare, nonché gli interventi di bonifica funzionali al medesimo progetto, incluso il piano di sviluppo e di riconversione delle aree, il piano economico e finanziario degli interventi, nonché le risorse finanziarie necessarie, gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e le modalità per individuare il soggetto incaricato di condurre l'iniziativa di sviluppo delle aree. L'accordo di programma di cui al primo periodo individua, altresì, il soggetto pubblico al quale è trasferita la proprietà delle aree. Il trasferimento della proprietà avviene trascorsi infruttuosamente centoventi giorni dalla richiesta di rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione per le attività e gli interventi eseguiti alla data di adozione della richiesta medesima, adottata con atto del commissario straordinario nei confronti del soggetto responsabile della contaminazione ovvero dei proprietari.

8. Nelle more della nomina del commissario straordinario ai sensi del comma 1, le relative attività continuano a essere svolte dal prefetto di Genova ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 27 del 2019.

9. Al fine di consentire le attività e i compiti di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 7.015.000 *per ciascuno degli anni* 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione *dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale* iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

10. Agli oneri di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, pari a euro 173.318 per l'anno 2024 e a euro 346.635 per gli anni 2025 e 2026, si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 27 del 2019.

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 2011, n. 164, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 luglio 2011, n. 164:

«Art. 15. (*Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari*). — (*Omissis*)

3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari di cui al comma 2 è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui. Con la medesima decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti prima di tale data. La violazione delle disposizioni del presente comma costituisce responsabilità per danno erariale.

(*Omissis*).»

— Si riporta l'articolo 12 del citato decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44:

«Art. 12. (*Misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto*). — 1. Al fine di assicurare il completamento degli interventi urgenti necessari per risolvere la grave situazione tuttora in essere nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2006, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla individuazione delle misure, degli interventi e alla ricognizione delle relative risorse disponibili a legislazione vigente finalizzate alla conclusione delle attività di cui alla suddetta ordinanza, compresa l'attività di gestione e smaltimento del percolato della discarica di Molinetto, e alla riconsegna dei beni agli aventi diritto. Per la realizzazione delle attività così individuate, da svolgere entro il 30 giugno 2024, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale, d'intesa con il Ministro dell'interno, non oltre la scadenza del termine del 30 giugno 2024, del Prefetto di Genova, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al quale sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. Il Prefetto ha facoltà: di procedere all'intimazione e diffida ad adempiere nei confronti dei soggetti responsabili per lo svolgimento degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di loro competenza ed all'eventuale esercizio del potere sostitutivo, in caso di inadempienza e di rivalsa, in danno dei medesimi, per le spese a tal fine sostenute; di mantenere in servizio il personale assunto a tempo pieno e determinato già dipendente dalla Immobiliare Val Lerone Spa e già formato, assicurando il trasferimento dello stesso alle dipendenze dei soggetti a cui sarà affidata l'esecuzione degli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza e di bonifica; di adottare provvedimenti derogatori circa i rifiuti pericolosi in deposito presso il Sito di interesse nazionale (SIN) Stoppani, limitatamente alla loro gestione all'interno del perimetro del SIN stesso; di avvalersi dei volumi residui disponibili presso la discarica di Molinetto, previo aggiornamento dell'istruttoria tecnica per la verifica preventiva dei volumi accoglibili, limitatamente ai rifiuti conferibili nella discarica nel rigoroso rispetto dei limiti di cui alla normativa vigente, da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nonché degli altri enti, anche avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, procedendo anche mediante occupazione di urgenza ed eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi; di avvalersi di non oltre
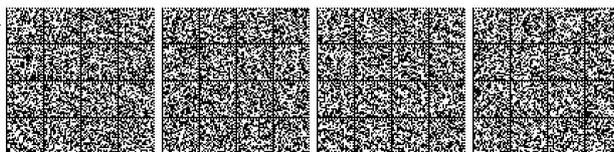
tre esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative, ai quali è corrisposta un'indennità mensile omnicomprensiva non superiore a euro 2.500 lordi, ad esclusione del trattamento di missione; di indire, ove ritenuto necessario, conferenze di servizi, entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente o non dotato di idoneo potere di rappresentanza, la conferenza è comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la determinazione, in deroga all'articolo 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è subordinata all'assenso, rispettivamente, del Ministero competente, ove l'amministrazione dissenziente sia statale, ovvero della giunta regionale, in caso di dissenso espresso da un'amministrazione regionale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta.

2. Per l'espletamento del proprio incarico il Prefetto di Genova può individuare, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Presidente della Regione Liguria, un soggetto attuatore, cui sono affidati specifici settori di intervento sulla base di direttive impartite dal medesimo Prefetto.

3. Per le attività di cui al presente articolo il Prefetto di Genova è autorizzato, altresì, ad avvalersi, mediante apposita convenzione, della Sogesid S.p.a., nonché di altre società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili per le attività di cui al presente articolo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il Prefetto di Genova è altresì autorizzato ad avvalersi fino ad un massimo di cinque unità di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche poste a tal fine in posizione di comando o di distacco secondo i rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza. Per l'attuazione degli interventi individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del comma 1, che sono dichiarati ad ogni effetto indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, il Prefetto, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione a liberi professionisti.

5. All'attuazione del presente articolo, ad eccezione del comma 5-*bis*, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Ai fini dell'utilizzo delle predette risorse, già assegnate al Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza di cui alla citata ordinanza, da destinare alla realizzazione degli interventi individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del comma 1, al pagamento dei lavori e delle opere eseguiti e contabilizzati dalla precedente gestione commissariale ai sensi della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 ed alle altre attività previste dal presente articolo, il Prefetto di Genova subentra nella titolarità della contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale. Al fine di garantire il proseguimento delle attività di messa in sicurezza in atto, per il limitato periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e l'emanazione del provvedimento per l'individuazione delle misure e degli interventi di cui al primo periodo del comma 1, continuano ad avere effetto le disposizioni di cui alla predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Per le finalità di cui al presente comma gli atti adottati sulla base della stessa ordinanza continuano ad avere efficacia fino al 30 giugno 2024.

5-*bis*. Al fine di sostenere gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e di riutilizzo delle aree del SIN Stoppani, e in particolare quelli relativi al trattamento delle acque di falda, è autorizzata, per l'anno 2019, una spesa straordinaria aggiuntiva pari a 5 milioni di euro. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Per il compimento delle iniziative necessarie, il Prefetto di Genova è autorizzato, ove lo ritenga indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, alle seguenti disposizioni normative statali e della Regione Liguria:

a) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3 e 19;

b) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

c) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

1) articoli 31, 36, 37, 40, 48, 83, comma 10, 93, 95, commi 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14-*bis* e 15, 102, 105, 106, commi da 8 a 14, 111, 140, 162, 209, 213;

2) limitatamente ai lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo di cui alla presente lettera: articoli 9, 16, 17, 28, 52, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 74, 79, 83, commi da 1 a 9, 91, 92, 95, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 14, 98, 106, commi da 1 a 7, 126, 142, 143, 144, 158, 161, 174;

d) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 107, 108, 124, 125, 126, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 (escluso il comma 7), 253 limitatamente alle norme procedimentali e sulla competenza, articolo 113, Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza relativamente ai parametrici di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 16, 29, 30, 31, 36, 37, 42, 50, 51, articoli 183, comma 1, lett. *bb)*, 191, 208, 212, 269, 270, 271, 272, 278 e 281;

e) legge 9 dicembre 1998, n. 426, articolo 1;

f) legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16 e 17;

g) decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 30;

h) decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, articoli 13, 14, 15, 16, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 44 e 45;

i) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 146, 147, 150, 152, 153 e 154;

l) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 42;

m) legge regionale 21 giugno 1999, n. 18, articoli 23, 24, 25, 31, 35, 82, 84, 86, 91, 92, 93, 95, 98 e 102;

n) legge regionale 16 agosto 1995, n. 43, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25;

o) legge regionale 24 marzo 1999, n. 9, articoli 8 e 9;

p) legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9;

q) legge regionale 31 ottobre 2006, n. 30;

r) legge regionale 5 aprile 2012, n. 10;

s) legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33, articolo 4;

t) legge regionale 6 giugno 2017, n. 12, articoli 4, 5, 6, 14, 17, 18, 19 e 24;

u) legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1, articolo 8;

v) legge regionale 9 aprile 2009, n. 10, articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 18 e 25;

z) legge regionale 12 aprile 2011, n. 7, articoli 2 e 4;

aa) legge regionale 10 aprile 2015, n. 15, articoli 3, 5 e 12.»

— L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 reca «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza, determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto.».

— Il decreto-legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 2011, n. 226.

— Il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 (Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 2012, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 2012.

— Si riporta l'articolo 13 del citato decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135:

«Art. 13. (*Commissari straordinari e interventi sostitutivi*). — 1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, sono individuate le opere ed i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte ovvero cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, già appaltati o affidati a general contractor in concessione o comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti anche in parte temporaneamente comunque sospesa. Con i medesimi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono nominati uno o più commissari straordinari.

2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, le amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche di natura sostitutiva, necessari perché l'esecuzione dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali.

3. La pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere di cui al comma 1, ove non ancora intervenuta, è emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.

4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza regionale, provinciale o comunale, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione o della provincia, al sindaco della città o del comune, nel cui ambito territoriale è prevista, od in corso, anche se in parte temporaneamente sospesa, la realizzazione delle opere e dei lavori, i quali, entro quindici giorni dalla ricezione, possono disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi.

4-*bis*. Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi i commissari straordinari provvedono in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

4-*ter*. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare e devono essere motivati.

4-*quater*. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera commissariata, può essere abilitato ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante, ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, può disporre, in luogo della prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1, l'utilizzazione delle somme non impegnabili nell'esercizio finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla realizzazione degli adeguamenti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, negli edifici demaniali o in uso a uffici pubblici. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

6. Al fine di assicurare l'immediata operatività del servizio tecnico di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche allo scopo di provvedere alla pronta ricognizione delle opere per le quali sussistano cause ostative alla regolare esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici provvede, in deroga all'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, alla copertura, mediante concorso per esami, di venticinque posti con qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e venti tecnici, a valere sulle unità di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

7. Al relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando quanto a lire 1 miliardo per il 1997 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, successivo al decreto di cui al comma 1, saranno stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari di cui al medesimo comma 1. Alla corrispondente spesa si farà fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al predetto comma 1.»

— La legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 luglio 2016, n. 166.

Art. 8.

Comitato per lo sviluppo della cattura e dello stoccaggio *geologico di CO2*

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 – (*Comitato per lo sviluppo della cattura e dello stoccaggio geologico di CO2 – "Comitato CCS"*) – 1. Per l'adempimento dei compiti previsti dal presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in qualità di autorità competente ai sensi della direttiva 2009/31/CE, *il Comitato per lo sviluppo della cattura e dello stoccaggio geologico di CO2 – "Comitato CCS", di seguito denominato "Comitato"*, avente i compiti seguenti:

a) gestione e aggiornamento del Registro di cui all'articolo 5, comma 1;

b) individuazione dei formati da utilizzare per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 6, comma 1;

c) elaborazione dei dati ai fini dell'individuazione delle aree di cui all'articolo 7, comma 1;

d) valutazione della capacità di stoccaggio disponibile di cui all'articolo 7, comma 5;

e) esame delle istanze ai fini dell'assegnazione delle licenze di esplorazione di cui all'articolo 8, comma 2, nonché delle modifiche e integrazioni di cui al comma 9 dello stesso articolo;

f) esame delle istanze ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 11-*bis* e 12, nonché ogni attività utile ai fini dell'espressione dei pareri o dell'effettuazione delle segnalazioni per modifiche, riesami, aggiornamenti, revoche o decadenze delle autorizzazioni medesime, nonché ai fini delle relative verifiche di ottemperanza;

g) approvazione del piano di monitoraggio di cui all'articolo 19, comma 2;

h) prescrizioni relative alla tutela della salute pubblica di cui all'articolo 22, comma 2;

i) esame del piano relativo alla fase di post-chiusura del sito di stoccaggio di cui all'articolo 23, comma 4;

l) esame della relazione di cui all'articolo 24, comma 2;

m) promozione del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 29 per la risoluzione delle controversie relative all'accesso alla rete di trasporto ed ai siti di stoccaggio;

n) emissione di ingiunzione di pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 33;

o) ogni altro compito previsto dalla normativa vigente.
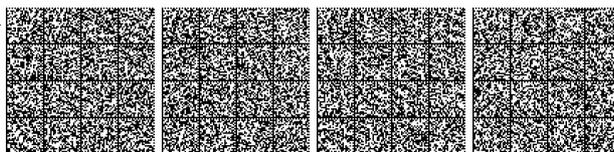
2. Il Comitato è un organo collegiale composto da cinque membri con diritto di voto, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre, *compresi* il presidente e il vicepresidente, designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e uno dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. I membri del Comitato sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati dal presente decreto e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. I membri dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. La comunicazione di cui al secondo periodo comporta la decadenza automatica dalla carica di membro del Comitato e il soggetto *che ha designato il membro decaduto* provvede alla individuazione del sostituto, che viene nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Resta ferma la disciplina di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

4. Il Comitato inizia a operare *con la nomina di tutti i suoi* membri, che durano in carica cinque anni e il cui mandato può essere rinnovato una sola volta.

5. Ai fini del supporto istruttorio, tecnico e operativo al Comitato, è istituita, nell'ambito del Comitato medesimo, una apposita Segreteria tecnica CCS, di seguito *denominata* "Segreteria tecnica". La Segreteria tecnica, che integra competenze tecniche e giuridiche, si compone di undici membri, compreso il coordinatore, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Degli undici membri:

a) quattro, incluso il coordinatore, sono designati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui due *tra il personale* in servizio presso l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG);

b) due sono designati dall'ISPRA;

c) uno è designato dal Ministero dell'università e della ricerca tra professori universitari esperti in materia *sismica*;

d) uno è designato dall'Istituto superiore di sanità (ISS);

e) uno è designato dal Ministero dell'interno tra appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

f) uno è designato dal Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

g) uno è designato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. La Segreteria tecnica, in casi eccezionali, si avvale di enti, istituti ed organismi di ricerca per lo svolgimento delle sue attività.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definite le modalità di funzionamento del Comitato e della Segreteria tecnica.

8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato e della Segreteria tecnica, nei limiti della quota delle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del *comma 7 dell'articolo* 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinate a finalità coerenti con lo sviluppo dello stoccaggio geologico di CO2.»;

b) all'articolo 21, comma 2, lettere *a)* e *b)*, le parole: «di cui al comma 2 dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5 dell'articolo 4»;

c) all'articolo 27:

1) al comma 1, le parole: «articoli: 4; *6,*» sono sostituite dalle seguenti: «articoli: 6,»;

2) al comma 2-*bis*, le parole: «degli articoli 4 e» sono sostituite dalle seguenti: «*dell'articolo*».

2. Nelle more dell'attuazione del comma 1, lettera *a)*, le funzioni di Comitato CCS sono svolte dal Comitato ETS di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, i cui membri sono stati nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 16 aprile 2024, e il supporto istruttorio, tecnico e operativo alle relative attività è fornito dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dall'Istituto superiore di sanità (ISS), con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi:

— Il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162 (Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 ottobre 2011, n.231.

— Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

«Art. 8. (*Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata*). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
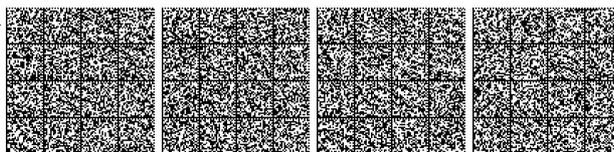
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

— Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 19 aprile 2013.

— Si riporta l'articolo 9 del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41:

«Art. 9. (*Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici*). — 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 57-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di favorire ed accelerare lo svolgimento delle attività relative alla realizzazione delle misure previste dal PNRR, è istituito presso il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, il Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, quale organo tecnico consultivo e propositivo in merito alle questioni di sicurezza tecnica riguardanti i sistemi e gli impianti alimentati da idrogeno, comprese le celle a combustibile, da gas naturale liquefatto e di accumulo elettrochimico dell'energia, i sistemi di produzione di energia elettrica innovativi e le soluzioni adottate per il contrasto al rischio legato ai cambiamenti climatici e al risparmio energetico.

2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:

a) individua i criteri e le linee guida per l'adozione dei pareri di conformità dei progetti di fattibilità alle norme e agli indirizzi di sicurezza tecnica, anche in considerazione dei rischi evolutivi, dei sistemi ed impianti di cui al comma 1;

b) propone e coordina l'effettuazione di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni nonché l'elaborazione di atti di normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale.

3. Il Comitato è presieduto dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composto, oltre che da rappresentanti del Ministero dell'interno, da rappresentanti dei seguenti amministrazioni e organismi: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'università e della ricerca, Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). In relazione alle tematiche trattate, al Comitato possono essere invitati a partecipare anche rappresentanti degli ordini e collegi professionali, delle associazioni di categoria e di ogni altro organismo, ente ed istituzione interessato.

4. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 è assicurata dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Il Comitato di cui al comma 1 può avvalersi del contributo dei Comitati tecnici regionali, istituiti presso le Direzioni regionali dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.

6. Per le attività svolte nell'ambito del Comitato non sono corrisposti gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»

— Si riporta l'articolo 23, comma 7, del citato decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47:

«Art. 23. (*Messa all'asta delle quote*). — (*Omissis*)

7. Le risorse di cui al comma 4, assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico, sono destinate alle seguenti attività per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento, così come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4);

b) finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;

c) sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l'impegno dell'unione europea in materia di energia rinnovabile, nonché sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno dell'Unione europea a incrementare l'efficienza energetica, ai livelli convenuti nei pertinenti atti legislativi;

d) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che sono parte dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204;

e) trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali Paesi;

f) favorire il sequestro (di CO2) mediante silvicoltura;

g) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento;

h) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi terzi;

i) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni;

l) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori disciplinati dal presente decreto;

m) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e efficienza idrica, i sistemi di teleriscaldamento, la cogenerazione ad alto rendimento e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso, «anche alimentando il fondo nazionale efficienza energetica di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102»;

n) coprire le spese di cui all'articolo 4, commi 6, 7 e 12 e le spese amministrative connesse alla gestione del sistema diverse dai costi di cui all'articolo 46, comma 5, nonché le spese, nel limite massimo annuo di 3 milioni di euro, per il supporto tecnico-operativo assicurato da società a prevalente partecipazione pubblica ai fini dell'efficace attuazione delle attività di cui al presente comma;

o) compensare i costi come definiti dal paragrafo 26 delle linee guida di cui alla comunicazione della Commissione europea C 2012 3230 final con priorità di assegnazione alle imprese accreditate della certificazione ISO 50001;

p) finanziare attività a favore del clima in paesi terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici;

q) promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a una transizione equa verso un'economia a basse emissioni di carbonio, in particolare nelle regioni maggiormente interessate dalla transizione occupazionale, in stretto coordinamento con le parti sociali;

r) sostenere le azioni e le infrastrutture funzionali all'abbandono del carbone nella generazione termoelettrica.

(*Omissis*).»

— Si riporta l'articolo 4 del citato decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47:

«Art. 4. (*Autorità nazionale competente*). — 1. L'Autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto è il Comitato ETS, di seguito Comitato. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
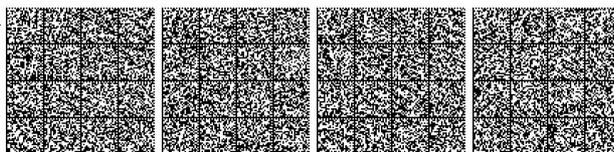
2. Il Comitato è un organo collegiale composto da quindici membri, dei quali dieci con diritto di voto e cinque con funzioni consultive, nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica. Dei dieci membri con diritto di voto quattro, compreso il Presidente e il Vicepresidente, sono designati dal Ministro della transizione ecologica; due dal Ministro dello sviluppo economico; uno dal Ministro della Giustizia che ha diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti l'attività sanzionatoria; tre dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di cui due appartenenti all'Ente nazionale per l'aviazione civile di seguito ENAC. I membri designati dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili hanno diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti il trasporto aereo. I cinque membri con funzioni consultive sono designati: uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Dipartimento per le politiche europee, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e due dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e svolgono le funzioni consultive esclusivamente con riferimento alle attività di cui al comma 10.

3. I membri del Comitato sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati dal presente decreto e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. A tal fine, dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. Tale comunicazione comporta la decadenza automatica dalla carica di membro del Comitato e il Ministero che lo ha designato provvede alla sua sostituzione. Resta ferma la disciplina di inconferibilità ed incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

4. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e il mandato può essere rinnovato per una sola volta.

5. Il Comitato opera collegialmente ed è regolarmente costituito con la maggioranza dei componenti che adottano ogni decisione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I membri con funzioni consultive partecipano alle riunioni senza diritto di voto e non sono considerati ai fini del quorum costitutivo e deliberativo del Comitato.

6. La preliminare attività istruttoria, ai fini della stesura degli atti deliberativi del Comitato, è di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che a tal fine istituisce nell'ambito della Direzione generale competente per materia la Segreteria tecnica di cui al comma 7-*bis*. Il Ministero si avvale, inoltre, delle proprie società in house, del GSE e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nonché dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) per l'implementazione informatica del Portale di cui al comma 8, nonché di Unioncamere per l'implementazione informatica del Portale di cui al comma 8, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

7. Per le attività inerenti il trasporto aereo e i piccoli emettitori, i procedimenti istruttori sono svolti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche attraverso il supporto fornito, rispettivamente, dall'ENAC mediante la stipola di appositi Accordi di cooperazione e dal GSE, mediante la stipula di apposite convenzioni.

7-*bis*. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini di cui al comma 6, istituisce, presso la Direzione generale competente per materia, una Segreteria tecnica composta da cinque membri e da un coordinatore nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Dei cinque membri, uno è designato dall'ISPRA, uno dall'ENAC, uno dal GSE, uno dalla società in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica avente compiti in materia di ETS e uno dall'Unioncamere. Il coordinatore, scelto tra persone dotate di comprovata esperienza nel settore ETS, è designato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

8. Il Portale ETS è lo strumento utilizzato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Comitato per lo svolgimento delle rispettive attività, ai fini dell'interlocuzione con i destinatari della disciplina di cui al presente decreto. Con apposita convenzione sono definite le modalità di interconnessione con le tecnologie telematiche delle camere di commercio. I servizi telematici erogati alle imprese e alle pubbliche amministrazioni coinvolte sono erogati in conformità alle disposizioni dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. I costi delle convenzioni sono coperti dalle tariffe di cui all'articolo 46 comma 2.

9. Con riferimento al settore aereo, il Comitato svolge sia le attività relative al sistema EU ETS che quelle derivanti dal sistema CORSIA.

10. Il Comitato può proporre al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le azioni volte a:

a) promuovere le attività progettuali legate ai meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto;

b) favorire la conoscenza e promuovere le attività svolte ai fini della riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera;

c) valorizzare e rafforzare, anche attraverso la rete diplomatica italiana, i canali divulgativi ed operativi per fornire adeguati punti di riferimento e reti di scambio di informazioni al sistema industriale ed imprenditoriale italiano;

d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a beneficio del sistema-Paese, le attività pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto;

e) supportare le aziende italiane con suggerimenti e linee di indirizzo nella preparazione di progetti specifici corrispondenti alle priorità di sviluppo sostenibile del Paese destinatario;

f) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione delle emissioni.

11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione, sono definite le modalità di funzionamento del Comitato e della Segreteria tecnica di cui al presente articolo.

12. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato e della Segreteria tecnica di cui al comma 7-*bis*.

13. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Comitato di cui al comma 1 presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.»

— Si riporta l'articolo 21, comma 2, lettere *a)* e *b)*, e 27, comma 1 e 2-*bis*, del citato decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, come modificati dalla presente legge:

«Art. 21 (*Vigilanza e controllo*). — (*Omissis*)

2. Gli organi di vigilanza e controllo sono:

a) l'UNMIG ed i suoi Uffici territoriali, per l'applicazione delle norme di polizia mineraria e per il supporto tecnico al Comitato nell'ambito della Segreteria tecnica *di cui al comma 5 dell'articolo 4*;

b) l'ISPRA per i controlli ambientali e di monitoraggio del complesso di stoccaggio e per il supporto tecnico al Comitato nell'ambito della Segreteria tecnica *di cui al comma 5 dell'articolo 4*;

(*Omissis*).»

«Art. 27. (*Disposizioni finanziarie*). — 1. Gli oneri relativi alle attività di cui agli *articoli*: 6, comma 1; 7, comma 3; 8, commi 2, 5, 7 e 9; 12, commi 2, 6, 7 e 8; 14, comma 3; 17; 19, comma 2; 21, commi 3, 5 e 6; 23, commi 2 e 4, sono a carico degli operatori interessati in base al costo effettivo del servizio.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-regioni, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe di cui al comma 1 e le relative modalità di versamento. Tali tariffe sono aggiornate con gli stessi criteri e modalità, almeno ogni due anni.

2-*bis*. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, gli oneri derivanti dalle attività svolte ai sensi *dall'articolo* 6, comma 1, nonché dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il rilascio di licenze di esplorazione, autorizzazioni allo stoccaggio geologico di CO2 o autorizzazioni a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 ai sensi del presente decreto, sono posti a carico degli operatori interessati dalle attività medesime mediante il versamento di un contributo di importo pari all'uno per mille del valore delle opere da realizzare. L'obbligo di cui al primo periodo non si applica ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, si sia già conclusa l'istruttoria.

(*Omissis*).».
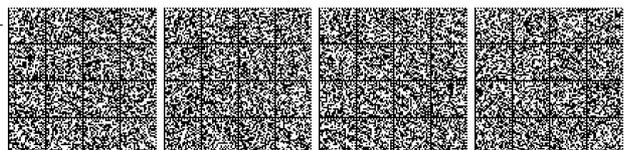
Art. 9.

Rifinanziamento per interventi infrastrutturali della regione Liguria e per il completamento della Scuola Politecnica – Polo Universitario di ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli

1. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 25 milioni di euro per l'anno 2027 e di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026 e a 15 milioni di euro per l'anno 2027 al completamento da parte dell'Università degli studi di Genova della Scuola Politecnica – Polo universitario di ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli;

b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2027 e a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029 a favore di interventi infrastrutturali della regione Liguria.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 25 milioni di euro per l'anno 2027 e 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029 si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277*, della legge 30 dicembre 2023, n. 213*, limitatamente alle risorse di cui al terzo intervento dell'allegato V (Progetto Bandiera *E*rzelli);

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2025, 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte *nello stato* di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate all'Agenzia del demanio per la realizzazione degli interventi infrastrutturali per l'edilizia pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 140*,* della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come specificato, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2017*,* e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017.

Riferimenti normativi:

— L'allegato V della legge 30 dicembre 2023 n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2023, S.O. n. 40.

— Si riporta l'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019):

«Omissis

140. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a: *a)* trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; *b)* infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; *c)* ricerca; *d)* difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; *e)* edilizia pubblica, compresa quella scolastica; *f)* attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; *g)* informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; *h)* prevenzione del rischio sismico; *i)* investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; *l)* eliminazione delle barriere architettoniche. L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Fermo restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella parte in cui individuano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per gli interventi rientranti nelle suddette materie individuati con i decreti adottati anteriormente alla data del 18 aprile 2018 l'intesa può essere raggiunta anche successivamente all'adozione degli stessi decreti. Restano in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018.

(*Omissis*).»

Capo II

INVESTIMENTI DI INTERESSE STRATEGICO

Art. 10.

Misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane

1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, nel limite di euro 200 milioni, possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne spese di investimento per il rafforzamento patrimoniale, investimenti digitali, *ecologici nonché* produttivi o commerciali. Nei casi previsti dal presente comma è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, *nel limite del* 10 per cento dei finanziamenti concessi ai sensi del primo periodo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.
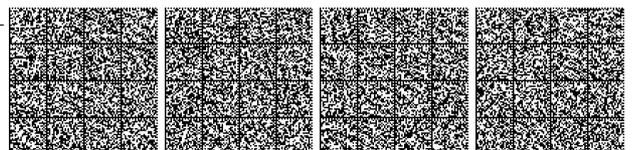
2. La misura di cui al comma 1 si applica nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. Possono accedere alla misura di cui al comma 1 le imprese con sede legale in Italia che, alternativamente:

a) hanno realizzato un fatturato estero non inferiore alla quota minima stabilita *con la deliberazione* di cui al comma 2 e che:

1) sono stabilmente presenti sul mercato africano, oppure

2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani o importazioni dai mercati africani in misura non inferiore a soglie stabilite *con la deliberazione* di cui al comma 2;

b) sono parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita *con la deliberazione* di cui al comma 2, deriva da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese che:

1) sono stabilmente presenti sul mercato africano, oppure

2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani ovvero importazioni dai mercati africani, in misura non inferiore a soglie stabilite *con la deliberazione* di cui al comma 2.

4. Per le domande di finanziamento agevolato del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, riguardanti il continente africano proposte da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i cofinanziamenti a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono concessi fino al limite del venti per cento.

5. Al fine di sostenere iniziative e progetti promossi nell'ambito del Piano Mattei di cui *all'articolo 1 del* decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, *la Cassa* depositi e prestiti Spa è autorizzata, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2024, a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma anche mediante strumenti di debito subordinato, a valere sulla gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera *a)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, *n. 326.* I finanziamenti di cui al presente comma sono concessi, anche congiuntamente al finanziamento bancario o di altre istituzioni finanziarie, prioritariamente a favore di imprese stabilmente operative in Stati del continente africano, per la realizzazione di interventi nei seguenti settori, in coerenza con le finalità del richiamato Piano Mattei: infrastrutture; tutela dell'ambiente e approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche; salute; agricoltura e sicurezza alimentare; manifatturiero.

6. Al fine di massimizzare l'impatto derivante dagli interventi di cui al comma 5, le esposizioni *della Cassa* depositi e prestiti Spa sono assistite dalla garanzia dello Stato, nei limiti delle risorse di cui al comma 10, in misura pari *all'80 per cento* in relazione al singolo intervento. La garanzia dello Stato, in ogni caso riferita solo alle esposizioni *della Cassa depositi e prestiti Spa* anche nell'eventualità di finanziamento erogato congiuntamente con altri soggetti o istituzioni, è esplicita, incondizionata, irrevocabile, autonoma e a prima richiesta ed è rilasciata a titolo non oneroso o comunque a condizioni concessionali, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, ove applicabile. La garanzia dello Stato si estende al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi.

7. Ai fini dell'ammissione degli interventi di cui al *comma 5, la Cassa* depositi e prestiti Spa svolge l'istruttoria di ciascun intervento. In caso di esito favorevole, *la Cassa* depositi e prestiti Spa approva gli interventi e ne dà comunicazione, *mediante* apposita relazione, a un Comitato tecnico, il quale, previa verifica della coerenza dell'intervento con le finalità e i settori di cui al comma 5, ne delibera la procedibilità. Il Comitato tecnico di cui al precedente periodo è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri *da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto*, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito della Struttura di missione *per l'attuazione* del Piano Mattei, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Comitato tecnico è composto da quattro rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di Presidente, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti del Comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

8. Acquisita la favorevole delibera del Comitato tecnico di cui al comma 7, la Cassa depositi e prestiti Spa può sottoscrivere la documentazione contrattuale degli interventi di cui al comma 5 con il soggetto beneficiario degli stessi.

9. La Cassa depositi e prestiti Spa comunica al Comitato tecnico di cui al comma 7 e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni, l'effettuazione e gli importi delle erogazioni effettuate in relazione a ciascun intervento. La Cassa depositi e prestiti Spa presenta altresì ai soggetti di cui al precedente periodo, entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione sull'andamento di ciascun intervento ammesso alla garanzia dello Stato ai sensi *del presente articolo*, relativo all'esercizio precedente.

10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e *delle finanze è* istituito un fondo di garanzia con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024, *si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7*-quinquies*, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con*
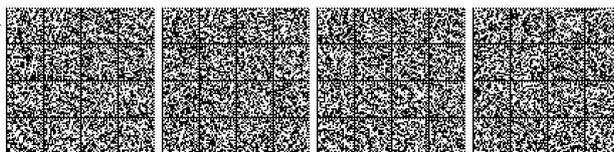
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all'erario. Per la gestione del Fondo è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato alla Cassa *depositi e prestiti*.

11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono determinati *l'orientamento strategico e le priorità di investimento* delle risorse del Fondo italiano per il clima, di cui *all'articolo 1, commi 488 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021,* n. 234, da destinare, anche in parte, a supporto delle finalità e degli obiettivi del Piano Mattei *di cui all'articolo 1 del* decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2. In tal caso, le funzioni del Comitato di indirizzo e del Comitato direttivo di cui al comma 496 del citato articolo 1 della legge n. 234 del 2021 sono svolte dal Comitato tecnico di cui al comma 7.

12. Entro trenta giorni *dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società* Simest SpA versa all'entrata una quota pari a euro 50 milioni delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria n. 22044 e derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'effettivo versamento disposto dal primo periodo, l'importo ivi previsto è successivamente riassegnato al fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251(Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394:

«Art. 2. — È istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'art. 15, lettera *n)*, della legge 24 maggio 1977, n. 277, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia.

(*Omissis*).»

— Si riporta l'articolo 72, comma 1, lettera *d)*, del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:

«Art. 72. (*Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà*). — 1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il fondo da ripartire denominato «Fondo per la promozione integrata», con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative:

(*Omissis*)

d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al dieci per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, quale incentivo da riconoscere a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari, secondo criteri selettivi e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I cofinanziamenti sono concessi tenuto conto delle risorse disponibili e nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato. Fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al limite del venticinque per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande di finanziamento presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite con una o più delibere del Comitato agevolazioni.

(*Omissis*).»

— Il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Testo rilevante ai fini del *SEE)* è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15 dicembre 2023, serie L.

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):

«(*Omissis*)

270. L'organo competente ad amministrare il Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nonché il fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è il Comitato agevolazioni, composto da due rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico e da un rappresentante designato dalle regioni, nominati con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati competenze e funzionamento del predetto Comitato.

(*Omissis*).»

— Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano:

«Art. 1. (*Piano Mattei*). — 1. Al fine di rafforzare la collaborazione tra l'Italia e Stati del Continente africano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, è adottato il Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei, di seguito denominato «Piano Mattei», documento programmatico-strategico volto a promuovere lo sviluppo in Stati africani. Le Commissioni parlamentari si esprimono con le modalità e nelle forme stabilite dai regolamenti delle Camere. Il termine per l'espressione del parere è di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il Piano è approvato anche in assenza del parere.

2. Il Piano Mattei individua ambiti di intervento e priorità di azione, con particolare riferimento ai seguenti settori: cooperazione allo sviluppo, promozione delle esportazioni e degli investimenti, istruzione, formazione superiore e formazione professionale, ricerca e innovazione, salute, agricoltura e sicurezza alimentare, approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche, tutela dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici, ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture anche digitali, partenariato nel settore aerospaziale, valorizzazione e sviluppo del partenariato energetico anche nell'ambito delle fonti rinnovabili, dell'economia circolare e del riciclo, sostegno all'imprenditoria e in particolare a quella giovanile e femminile, promozione dell'occupazione, turismo, cultura, prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare e gestione dei flussi migratori legali.

3. Il Piano Mattei prevede strategie territoriali riferite a specifiche aree del Continente africano, anche differenziate a seconda dei settori di azione.

4. Il Piano Mattei ha durata quadriennale e può essere aggiornato anche prima della scadenza.

5. Le amministrazioni statali conformano le attività di programmazione, di valutazione di impatto e di attuazione delle politiche pubbliche di propria competenza al Piano Mattei con le modalità previste dagli ordinamenti di settore, nell'ambito delle competenze stabilite dalla normativa vigente.»

— Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici:

«Art. 5. (*Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni*). — (*Omissis*)
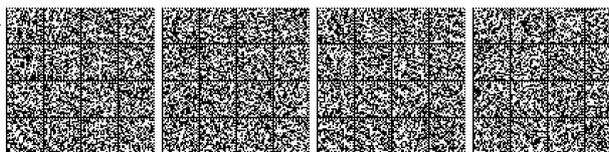
7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:

a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.A. o società da essa controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato. L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera è consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A. effettuata nei confronti dei medesimi soggetti di cui al primo periodo, o dai medesimi promossa, nonché nei confronti di soggetti privati per il compimento di operazioni nei settori di interesse generale individuati ai sensi del successivo comma 11, lettera *e)*, o al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale nonché su altri beni pubblici globali ai quali l'Italia ha aderito, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione. Le operazioni adottate nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di cui all'articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125, possono essere effettuate anche in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima CDP S.p.A. e il Ministero dell'economia e delle finanze. Le operazioni di cui alla presente lettera possono essere effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera *b)*;18 35

b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati a iniziative di pubblica utilità, gli investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in funzione di promozione del turismo, ambiente, efficientamento energetico e promozione dello sviluppo sostenibile, anche con riferimento a quelle interessanti i territori montani e rurali per investimenti nel campo della green economy, nonché le iniziative per la crescita, anche per aggregazione, delle imprese, in Italia e all'estero, in via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi e comunque, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista.

(*Omissis*).»

— Si riporta l'articolo 7-*quinquies*, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario:

«Art. 7-*quinquies*. (*Fondi*). — (*Omissis*)

7. Le risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, da far affluire sul fondo per gli interventi previsti dall'articolo 1, commi 343, 344, 345-*bis*, 345-*decies*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, possono essere destinate annualmente ad apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni successivi, per essere destinate agli interventi previsti a legislazione vigente.

(*Omissis*).»

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 49 e commi 488 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024):

«(*Omissis*)

49. Per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, sono disposti i seguenti interventi:

a) la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;

b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per le finalità di cui alla lettera *d)* del medesimo comma.

(*Omissis*).

488. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un fondo rotativo, denominato «Fondo italiano per il clima», con dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Il Fondo è destinato al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte. Gli interventi del Fondo sono realizzati, in conformità alle finalità e ai princìpi ispiratori della legge 11 agosto 2014, n. 125, e agli indirizzi della politica estera dell'Italia, a favore di Paesi destinatari di aiuto pubblico allo sviluppo individuati dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE-DAC). Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori Paesi in cui gli interventi del Fondo possono essere realizzati, conformemente ai predetti accordi internazionali. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo.

488-*bis*. Le risorse del Fondo di cui al comma 488 sono impignorabili e pertanto, in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di gestore del Fondo, quest'ultima rende una dichiarazione negativa ai sensi dell'articolo 547 del codice di procedura civile.

489. Ai fini di cui al comma 488, il Fondo può intervenire, in conformità alla normativa dell'Unione europea, attraverso:

a) l'assunzione di capitale di rischio, mediante fondi di investimento o di debito o fondi di fondi, o altri organismi o schemi di investimento, anche in forma subordinata se l'iniziativa è promossa o partecipata da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali o da istituti nazionali di promozione;

b) la concessione di finanziamenti in modalità diretta o indiretta mediante istituzioni finanziarie, anche in forma subordinata se effettuati mediante istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, istituti nazionali di promozione o fondi multilaterali di sviluppo;

c) il rilascio di garanzie, anche di portafoglio, su esposizioni di istituzioni finanziarie, incluse istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, nonché altri soggetti terzi autorizzati all'esercizio del credito, di fondi multilaterali di sviluppo e di fondi promossi o partecipati da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali e da istituti nazionali di promozione.

490. La garanzia del Fondo di cui al comma 489, lettera *c)*, è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. A copertura delle perdite attese, il gestore del Fondo istituisce apposito fondo di accantonamento costituito con parte delle risorse di cui al comma 488, a cui affluiscono i premi eventualmente dovuti e versati al Fondo a fronte del rilascio delle garanzie, nonché i recuperi. Le obbligazioni assunte dal Fondo in relazione alle garanzie rilasciate ai sensi del comma 489, lettera *c)*, sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza che opera in caso di accertata incapienza del Fondo ed è conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. La garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo, ridotto di eventuali pagamenti già effettuati dallo stesso. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono definiti criteri, modalità e condizioni della garanzia di ultima istanza, ivi incluse le modalità di escussione idonee a garantire la tempestività di realizzo della garanzia in conformità ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale, da avviare successivamente all'accertamento, da parte del gestore del Fondo, dell'incapienza del medesimo Fondo. Il ricorso dei beneficiari degli interventi del Fondo alla garanzia di ultima istanza dello Stato avviene attraverso il gestore. La garanzia di ultima istanza dello Stato è inserita nell'elenco di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

491. Una quota del Fondo italiano per il clima, nel limite di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, è destinata alla erogazione di contributi a fondo perduto nonché agli oneri e alle spese di gestione del Fondo, di cui al comma 493.

492. Il Fondo italiano per il clima può intervenire anche in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, istituzioni finanziarie multilaterali e sovranazionali, fondi multilaterali di sviluppo e istituti nazionali di promozione.
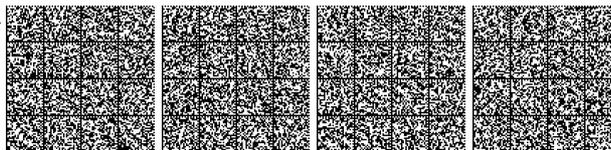
493. Il Fondo italiano per il clima è gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa sulla base di apposita convenzione da stipulare con il Ministero della transizione ecologica, che disciplina l'impiego delle risorse del Fondo in coerenza con il piano di attività di cui al comma 496 e gli oneri e le spese di gestione che sono a carico del Fondo medesimo. Per la gestione del Fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.

494. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo italiano per il clima, affiancandone l'operatività e potenziandone la capacità d'impatto, la Cassa depositi e prestiti Spa può intervenire sia nell'esercizio delle proprie funzioni di istituzione abilitata a svolgere compiti di esecuzione dei fondi e delle garanzie di bilancio dell'Unione europea previsti dal regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, nonché di altri fondi multilaterali, sia mediante l'impiego delle risorse della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con interventi di finanziamento sotto qualsiasi forma, inclusi l'assunzione di capitale di rischio e di debito ed il rilascio di garanzie, anche mediante il cofinanziamento di singole iniziative.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.:

«(*Omissis*)

932. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all'Unione europea nonché il fondo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *c)*, della legge 21 marzo 2001, n. 84, sono unificati in un unico fondo.

(*Omissis*).»

Capo III

MISURE URGENTI PER L'EFFICIENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE

Art. 11.

Modifiche al codice di procedura penale per l'efficienza del procedimento penale

1. All'articolo 610, comma 5, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «se il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «che il ricorso sarà deciso in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, salvo il disposto dell'articolo 611»;

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 il termine è ridotto ad almeno venti giorni prima dell'udienza.».

2. All'articolo 611 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci giorni e *i termini* per presentare memorie di replica a tre giorni.»;

b) al comma 1-*ter*, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le richieste di cui al comma 1-*bis* sono irrevocabili e sono presentate alla cancelleria dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza ovvero di quindici giorni liberi prima dell'udienza nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127.»;

c) il comma 1-*quinquies* è abrogato.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai ricorsi proposti dopo il 30 giugno 2024.

Riferimenti normativi:

— Si riportano gli articoli 610 e 611 del codice di procedura penale, come modificati dalla presente legge:

«Art. 610. (*Atti preliminari*). — 1. Il presidente della corte di cassazione, se rileva una causa di inammissibilità dei ricorsi, li assegna ad apposita sezione. Il presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale ed ai difensori nel termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso. Si applica il comma 1 dell'articolo 611. Ove non venga dichiarata l'inammissibilità, gli atti sono rimessi al presidente della corte.

1-*bis*. Il presidente della corte di cassazione provvede all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.

2. Il presidente, su richiesta del procuratore generale, dei difensori delle parti o anche di ufficio, assegna il ricorso alle sezioni unite quando le questioni proposte sono di speciale importanza o quando occorre dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni.

3. Il presidente della corte, se si tratta delle sezioni unite, ovvero il presidente della sezione fissa la data per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio e designa il relatore. Il presidente dispone altresì la riunione dei giudizi nei casi previsti dall'articolo 17 e la separazione dei medesimi quando giovi alla speditezza della decisione.

4.

5. Almeno trenta giorni prima della data dell'udienza, la cancelleria ne dà avviso al procuratore generale e ai difensori, indicando *che il ricorso sarà deciso in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, salvo il disposto dell'articolo 611. Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 il termine è ridotto ad almeno venti giorni prima dell'udienza*.

5-*bis*. Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1, lettere *a)*, limitatamente al difetto di legittimazione, *b)*, *c)*, esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e *d)*, la corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599-*bis*. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario a norma dell'articolo 625-*bis*.»

«Art. 611. (*Procedimento*). — 1. La corte provvede sui ricorsi in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. *Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci giorni e i termini per presentare memorie di replica a tre giorni*;

1-*bis*. Nei procedimenti per la decisione sui ricorsi contro le sentenze pronunciate nel dibattimento o ai sensi dell'articolo 442 il procuratore generale e i difensori possono chiedere la trattazione in pubblica udienza. Gli stessi possono chiedere la trattazione in camera di consiglio con la loro partecipazione per la decisione:

a) sui ricorsi per i quali la legge prevede la trattazione con l'osservanza delle forme previste dall'articolo 127;

b) sui ricorsi avverso sentenze pronunciate all'esito di udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, a norma dell'articolo 598-*bis*, salvo che l'appello abbia avuto esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di pene sostitutive, della sospensione della

pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

1-ter. *Le richieste di cui al comma 1-*bis *sono irrevocabili e sono presentate alla cancelleria dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza ovvero di quindici giorni liberi prima dell'udienza nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127.*

Quando ritiene ammissibile la richiesta proposta, la corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. La cancelleria dà avviso del provvedimento al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà trattato in udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127.

1-*quater*. Negli stessi casi di cui al comma 1-*bis*, la corte può disporre d'ufficio la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, dandone comunicazione alle parti mediante l'avviso di fissazione dell'udienza.

1-*quinquies*. (*Abrogato)*.

1-*sexies*. Se ritiene di dare al fatto una definizione giuridica diversa, la corte dispone con ordinanza il rinvio per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, indicando la ragione del rinvio e dandone comunicazione alle parti con l'avviso di fissazione della nuova udienza.

2.».

Capo IV

MISURE URGENTI IN MATERIA DI SPORT

Art. 12.

Misure urgenti in materia di sport

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «1° luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2025»;

b) al comma 3, quarto periodo, le parole: «1° luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2025».

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'articolo 31 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dalla presente legge:

«Art. 31. (*Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica*). — 1. Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2023. Il predetto termine è prorogato al *1° luglio 2025* per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. Decorsi i termini di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito.

2. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline sportive associate, anche paralimpiche, prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo:

a) le società sportive professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività dilettantistica ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le società sportive professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione;

b) le società sportive dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione.

3. La misura del premio di cui al presente articolo è individuata dalle singole federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo. Le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate approvano i regolamenti di cui al comma 2 entro il 31 dicembre 2023. Nel caso di mancata adozione entro il predetto termine, vi provvede l'Autorità politica delegata in materia di sport, con proprio decreto. In ogni caso, il vincolo sportivo previsto dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata che, decorso il predetto termine, non abbia provveduto all'adozione del regolamento, si intende abolito il *1° luglio 2025* per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti, fermo restando quanto previsto al comma 1 in ordine all'abolizione del vincolo sportivo entro il 1° luglio 2023 per gli altri tesseramenti.»

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

———

ALLEGATO *I*

(articolo 3, comma 1)

«Commissari straordinari nominati ai sensi di specifiche normative di settore»

1) Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica, delle autostrade A24 e A25;

2) commissario straordinario *per la realizzazione di interventi per finalità portuali e ambientali nel Porto di Piombino* ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge *26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71*;

3) commissario straordinario con il compito di sovraintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori volti al completamento del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE, ai sensi *dell'articolo* 4, comma 6-*bis*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, *dalla legge* 14 giugno 2019, n. 55;

4) commissario straordinario con il compito di sovraintendere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso, ai sensi dell'articolo 4-*ter*, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, *dalla legge* 14 giugno 2019, n. 55;

5) commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento denominato «Strada Statale n. 38, Variante di Tirano, Lotto n. 4- Nodo di Tirano», ai sensi dell'articolo 33, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

6) commissario straordinario per il coordinamento degli interventi inclusi nel piano di adeguamento e riqualificazione dell'autostrada A19 Palermo-Catania*, ai sensi* dell'articolo 4, comma 7-*bis*, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, *dalla legge* 26 maggio 2023, n. 58;

7) commissario straordinario per la realizzazione della linea 2 della metropolitana della città di Torino, ai sensi dell'articolo 33, comma 5-quater, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

8) commissario straordinario per assicurare lo svolgimento della progettazione nonché la realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie a garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16*,* convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2020, n. 66;
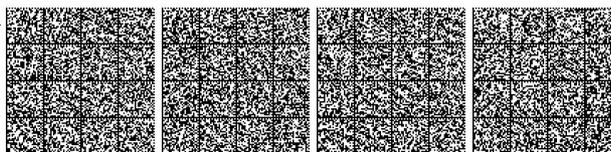
9) commissario straordinario per l'esecuzione della variante di Demonte, ai sensi dell'articolo 19-*bis*, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136;

10) commissario straordinario per la realizzazione del progetto unico Terzo Valico dei Giovi e Nodo ferroviario di Genova, ai sensi dell'articolo 4, comma 12-*octies*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, *dalla legge* 14 giugno 2019, n. 55;

11) commissario straordinario per l'area di crisi industriale complessa di Trieste – Ferriera di Servola ai sensi dell'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;

12) commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109*, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130*;

*12-*bis*) commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-*bis*, del presente decreto*.

24A04358

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Rinnovo dell'autorizzazione alla società Italcert S.r.l., in Milano, per il mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili.

Con decreto del Dipartimento per i trasporti e la navigazione di concerto con il Capo del Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto prot. n. 206 del 5 agosto 2024, la società Italcert S.r.l. (N.B. 0426), con sede a viale Sarca, 336 - 20126 Milano, sulla base del decreto 18 giugno 2015 (*Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2015), è stata confermata all'espletamento delle attività connesse al mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili costruite ed approvate secondo il decreto 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative in alternativa alle modalità ivi previste.

La validità della presente autorizzazione coincide con la validità di designazione (decreto prot. n. 200 del 25 giugno 2024) della società Italcert S.r.l., quale organismo notificato TPED ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78.

24A04314

Rinnovo dell'autorizzazione alla società TUV Austria Italia S.p.a., in Monte Roberto, per il mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili.

Con decreto del Dipartimento per i trasporti e la navigazione di concerto con il Capo del Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto prot. n. 207 del 5 agosto 2024, la società TUV Austria Italia S.p.a. (N.B. 1131), con sede in via del Commercio 6/A - 60030 Monte Roberto (AN), sulla base del decreto 18 giugno 2015 (*Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2015), è stata confermata all'espletamento delle attività connesse al mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili costruite ed approvate secondo il decreto 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative in alternativa alle modalità ivi previste.

La validità della presente autorizzazione coincide con la validità di designazione (decreto prot. n. 201 del 25 giugno 2024) della società TUV Austria Italia S.p.a., quale organismo notificato TPED ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78.

24A04316

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-194) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
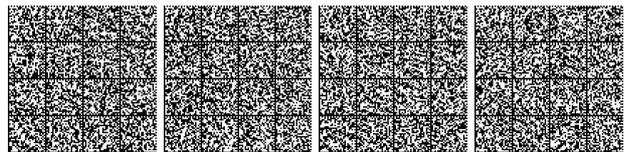
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
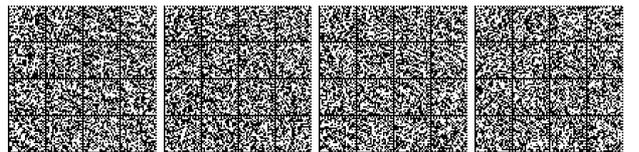
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	**€**	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	**€**	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	**€**	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	**€**	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C